


ANTONIO GUARINO

INEZIE DI GIURECONSULTI

JOVENE EDITORE



© Jovene s.p.a., Napoli, 1978
Stampato in Italia - Printed in Italy
Tipografia C. Pipola & C., Napoli, vico Gerolomini 9
Edizione: Dr. Eugenio Jovene s.p.a., Napoli, via Mezzocannone 109

SOMMARIO

7	Premessa
9	' Ineptiae iurisconsultorum '
23	Il mestiere di senatore
45	Elefanti che imbarazzano
67	Le proconsolese
85	La società col leone
103	In difesa di Messalina
135	Galba von Berlichingen
155	Divagazioni masuriane
165	Le matrone e i pappagalli
189	Tra asini e cavalle
209	Ausonio ' ab urbe condita '
223	Indice delle fonti

PREMESSA

Questo libro raccoglie un certo numero di brevi saggi di vario argomento, molti già editi precedentemente e alcuni già apparsi sotto il titolo collettivo di 'Ineptiae iuris Romani'. Ma i testi non sono più quelli. Non solo sono stati rivisti e aggiornati nei contenuti, ma sono stati formalmente riscritti, e corredati inoltre di ampie note bibliografiche e illustrative, allo scopo di risultare più agevolmente leggibili da un pubblico non specializzato.

Il tentativo è di richiamare gli uomini di cultura, e tra essi gli studenti delle facoltà universitarie di diritto, all'interesse per i temi dell'antichità classica e per le problematiche del diritto romano. Temi e problematiche che troppo spesso vengono ingiustamente trascurati a causa delle difficoltà di un certo linguaggio cui ricorrono gli addetti ai lavori, e forse un po' anche a causa del tono di sufficienza che questi ultimi assumono talvolta nel trattarne.

Ringrazio per l'aiuto che mi hanno prestato gli amici Giacomo De Cristofaro, Vincenzo Giuffrè e Anna Viti Vitelli. E dedico il volume a Cesare Sanfilippo, non solo in nome di una lunga e profonda amicizia, ma anche in segno di gratitudine per la lezione di chiarezza e di semplicità che mi è costantemente venuta dai suoi scritti e dalla sua conversazione.

*'Si nimis videor seraque coronide longus
esse liber, legito pauca: libellus ero'* (Martial. 10.1).

a. g.

1. L'arco semantico del termine *ineptia* (*ineptiae*) non è molto vasto né vario. La derivazione da *in* privativo e *aptus* è troppo evidente e immediata perché a sua volta il senso della parola possa troppo allontanarsi dal valore negativo del non attagliato, dello sproporzionato, dell'inopportuno. Come *ineptus*, preso in assoluto, cioè senza termine di riferimento, è l'incapace, il disadatto, il buono a poco, nella più benevola delle ipotesi quel che si dice il pignolo, così *ineptiae* sono le chiacchiere oziose, le frivolezze, le grullerie e, nella più accomodante delle ipotesi, le sottigliezze, le sofisticcherie, le pedanterie erudite.

Torna utile al proposito Svetonio, quello dei 'Dodici Cesari', quando si confronti ciò ch'egli scrive del suo ammiratissimo Augusto con ciò ch'egli narra dell'assai meno stimato Tiberio. Augusto si attenne ad uno stile di eloquenza elegante e temperato, evitando i concetti futili (*ineptiae*) e la ricercatezza artificiosa¹, Tiberio predilesse il lato favoloso delle storie immergendovisi sino alle minuzie (*ineptiae*) ed alla ridicolaggine².

* Rielaborazione di un articolo dallo stesso titolo dedicato a Francesco De Martino e pubblicato in *Labeo* 23 (1977) 263 ss.

¹ Suet. *Aug.* 86.1: *vitatis sententiarum ineptiis atque concinnitate*. Augusto raccolse in ciò l'insegnamento di Giulio Cesare, di cui Favonino, riportato da Gell. *n. a.* 1.10.4, citava le seguenti parole dei libri *de analogia* (a noi non pervenuti): '*Habe semper in memoria atque in pectore, ut tamquam scopulum sic fugias inauditum atque insolens (insolito) verbum*'.

² Suet. *Tib.* 70.3: *usque ad ineptias atque derisum*. Suet. *Aug.* 86.2 precisa che Augusto non risparmiava le derisioni a Tiberio per il suo gusto di andare a caccia di parole disusate e singolari (*Sed nec Tiberio parcit et exoletas interdum et reconditas voces aucupanti*). Tuttavia piace anche segnalare, a favore di Tiberio, la sua antipatia per

Futilità e sottigliezze. Ecco, dunque, i due rami, a dir così i due *cognomina*, del 'nomen' *ineptiae*, quali si desumono dall'attento Svetonio.

2. Tutti sanno che le *ineptiae*, nel significato di giochi verbali o facezie, furono molto coltivate nell'antichità classica, e in particolare nell'antichità romana. Il piú recente studioso del genere, o piú precisamente del sottogenere letterario, Quintino Cataudella³, non si limita a darci una ricca raccolta di piú o meno argute facezie antiche, ma traccia un quadro illuminante del gusto degli antichi per le battute e per l'umorismo, nonché della letteratura che al tema fu in vario tempo dedicata.

Di questa letteratura ci resta, di monografico, il *Philógelos*, 'amico del riso', da attribuirsi, nella sua ultima versione (quella giunta in nostre mani), al quinto secolo dell'era volgare. Ma non può tralasciarsi la menzione di altre due opere, in latino queste e non in greco, di cui purtroppo abbiamo solo notizia: il *de urbanitate* di Domizio Marso⁴ e i *libelli ineptiarum sive iocorum* di Caio Melisso⁵.

L'*urbanitas*, stando a Quintiliano che ce ne parla, è la dote dell'uomo di mondo, il quale sa sempre dire la sua 'con brio e con garbo' (*ridicule commodeque*) anche quando, si badi, la battuta non sia giocosa (*iocosa*) e non sia nemmeno così e così (*media*), ma sia assolutamente seria e persino offensiva (di *genus contumeliosum*). Marso do-

i grecismi inutili, che corrispondevano a certi preziosi francesismi, anglicismi e germanismi del giorno d'oggi. Alcuni intellettuali nostrani, usi a qualificare questo e quello di 'emblematico', avrebbero molto sofferto di un suo intervento in senato, con cui bloccò la voce ἔμβλημα adoperata in un provvedimento (cfr. Suet. *Tib.* 71).

³ *La facezia in Grecia e a Roma* (1971) spec. XIII ss.

⁴ Quint. 6.3.102: *Domitius Marsus, qui de urbanitate diligentissime scripsit.*

⁵ Suet. *gramm.* 21.4: *ut ipse tradit, sexagesimum aetatis annum agens libellos ineptiarum, qui nunc iocorum inscribuntur, componere instituit absolutique centum et quinquaginta.*

vette trattarne in modo veramente esauriente, e non senza abbondanza di esempi pratici, per spingere Quintiliano a definirlo *homo eruditissimus*⁶.

Meno dottrinario e sistematico di Marso fu invece (od è da supporre che fu) lo spoletino Melisso⁷, non tanto studioso di *urbanitas*, quanto uomo di società in carne ed ossa, cui si attribuisce l'introduzione in Roma, al posto della popolare e tradizionale *fabula togata*, di una sorta di commedia 'borghese' avanti lettera, la *fabula trabeata*, di cui era protagonista il mondo dei benestanti cavalieri, rivestiti, come si sa, dell'onorifica *trabea* a strisce di porpora⁸. Sarebbe interessante conoscere qualche commedia del gaio Melisso, non fosse altro per vedere se e come vi fanno apparizione il 'triangolo' (lui, lei e l'altro) e gli altri ingredienti che tanto interessavano il pubblico della 'belle époque'⁹, ma non ce ne rimane nessuna, come del resto nulla, nemmeno un brano, ci è giunto dei centocinquanta *libelli* pieni di facezie che il nostro si diede a raccogliere, evidentemente sulla base di una larga esperienza e di una compiaciuta memoria, intorno ai sessant'anni di età¹⁰.

⁶ Quint. 6.3.104-108: ... *urbanitas est virtus quaedam in breve dictum coacta et apta ad delectandos movendosque homines in omnem adfectum animi, maxime idonea ad resistendum vel lacessendum, prout quaeque res ac persona desiderat* (104)... *urbanus homo erit, cuius multa bene dicta responsaque erunt, et qui in sermonibus, circulis, coniviis, item in contionibus, omni denique loco ridicule commodeque dicet* (105)... La seconda definizione era improntata da Marso a Catone. *Homo eruditissimus*: Quint. *eod.* 108.

⁷ Su Melisso: SCHANZ-HOSIUS, *Gesch. d. röm. Literatur* 24 (1985) 176 s.

⁸ La *trabea* era usata anche dagli auguri e, anticamente, dai re. Per i cavalieri, cfr. Stat. *silv.* 5.2.17, Martial. 5.41.5.

⁹ E appena il caso di ricordare che il 'triangolo' è alla base della famosa satira 1.2 di Orazio, la satira dell'adulterio. Cfr. particolarmente Hor. *sat.* 1.2.37-40: *Audire est operae pretium, procedere recte / qui moechis non vultis, ut omni parte laborent, / atque illis multo corrupta dolore voluptas / atque haec rara cadat dura inter saepe pericla.*

¹⁰ V. retro nt. 3.

3. Tornati, per necessità di cose, al *Philógelos* e al complemento di altri aneddoti antichi raccolti pazientemente dai moderni studiosi, una cosa è degna di nota e come tale è stata precedentemente rilevata da altri.

Quando si tratta di mettere in berlina uno sciocco, e non viene fatto di cogliere l'occasione per ridicoleggiare nello stesso momento un Abderita o un Cumano (gente che, nell'opinione dei tempi andati, non abbondava di intelligenza), il personaggio solitamente prescelto è uno 'scolastico'. Scolastico è il tipo che ordina ad un argentiere di fargli una lucerna e, richiesto di precisare quanto grande debba essere, risponde che deve servire per otto persone; scolastico è l'altro tipo che, avendo corso pericolo di affogare, giura che non entrerà piú in acqua, se prima non avrà imparato a nuotare; il padrone che tiene l'asino a digiuno per insegnargli a non mangiare, e che se lo vede stramazzone morto proprio quando ha imparato la difficile arte, è uno scolastico; l'idea di scuotere l'albero per farne cadere i passerì dai rami e poi raccogliarli è a uno scolastico che viene in mente; è uno scolastico che, incontrando un tizio cui è morto il fratello gemello, gli chiede con interesse: 'Sei morto tu, o tuo fratello?'; e si potrebbe continuare a lungo¹¹.

Orbene, chi si intende per *scholastikós*? La risposta, come ben dice il Cataudella¹², non può essere nel senso che scolastico sia *sic simpliciter* sinonimo di imbecille, ma deve essere piuttosto nel senso che lo scolastico, alla stessa guisa dell'Abderita o del Cumano, sia un esponente della vita sociale che, per deformazione caratteristica del suo stato o della sua professione, finisca per comportarsi solitamente come uno stolto. E sebbene il *Philógelos* parli anche, in qualche punto, di uno scolastico medico (a un tale, che si lamenta di avere mezz'ora di vertigini dopo il sonno, consiglia di svegliarsi mezz'ora

¹¹ Gli aneddoti qui riferiti si trovano tutti, *passim*, nella raccolta del CATAUDELLA (nt. 3).

¹² Cit. XXVIII s.

dopo), di uno scolastico sofista (le orazioni commemorative dei concittadini morti è solito prepararle, per previdenza, quando essi sono ancora in vita) e di uno scolastico che fa il maestro (a un padre che gli annuncia la morte del figlio suo allievo dice che con queste scuse si impedisce ai giovani di studiare con profitto), non vi è dubbio che lo scolastico esemplare è per il *Philógelos*, come per il linguaggio comune, essenzialmente lo studioso del diritto e in particolare il docente di codesta disciplina¹³.

Breve. Gratta lo scolastico parruccone degli aneddoti antichi, delle *ineptiae*, e chi esce fuori? il giureconsulto.

4. Naturalmente, non il giureconsulto eminente, quello che si sia fatto un nome tra i contemporanei ed i posteri per l'eccezionale contributo personale dato all'evoluzione del diritto. Quello no.

Generalmente il giureconsulto di spicco si sottrae all'aneddotica umoristica oppure, se vi compare, vi figura non come vittima, ma come autore della battuta salace. Di Aulo Cascellio si narra, ad esempio, che ad un interrogante che gli diceva di voler 'dividere' una nave argutamente rispose: 'Tu la rovinerai'¹⁴, e di M. Antistio La-beone si racconta, è notissimo, che, per negare al compratore di uno schiavo il diritto di chiederne la redibizione dopo aver scoperto che lo schiavo mancava di un dente,

¹³ Cfr. anche A. CLAUS, 'Ο σχολαστικός (1965, e F. CASSOLA, in *Labeo* 13 (1967) 397 ss. Il termine *scholastikós* sta ad indicare, in prima battuta, persone di tutto rispetto: persone che hanno dedicato il loro tempo alla cultura. Ma non va dimenticato che *σχολάζω* significa propriamente 'sto in ozio', nel senso di 'non mi arrabatto per vivere', e che pertanto *scholastikós* è facilmente passato, nel linguaggio comune, ad indicare lo studioso perditempo. Il Claus ben coglie, in particolare, la frequenza del termine per indicare il retore e il maestro di retorica: poiché le esercitazioni retoriche erano spesso materiate di complessi casi giuridici, si spiega, sempre nell'uso comune, il passaggio alla designazione del giurista.

¹⁴ Quint. 6.3.87: *Cui sine dubio frequentissimam dat occasionem ambiguitas, ut Cascellio, qui consultatori dicenti 'navem dividere volo' 'perdes' inquit.*

paradossalmente osservò che tutti gli uomini nascono senza denti e non perciò può sostenersi che siano ammalati¹⁵.

I *iurisconsulti*, i *iurisperiti*, gli scolastici che l'umorismo degli antichi prendeva in giro erano anonimi, erano quelli della 'routine', erano il ceto medio della nobile professione del giurista. Bravissima gente, generalmente preparatissima, ma sfornita di una consistente ala personale e fiduciosa piuttosto, per necessità di cose, della vasta erudizione libresca e della puntualità del metodo. Ottimi elementi, in fondo, ma pedanti, servilmente devoti ai 'precedenti' autorevoli, inclini ai ragionamenti astratti, stranamente insensibili all'evidenza immediata dei fatti, anticipatori lontani di quella scienza giuridica che i tedeschi di oggi chiamano impagabilmente 'Professorenrecht', diritto da professori¹⁶.

La caratteristica più evidente di questa fauna era la minuzia, la completomania, la tendenza a dividere un capello in quattro. Cicerone, che (tutta invidia) i giuristi non li può tanto soffrire, definisce il giureconsulto come un leguleio cauto e sottile, sempre pronto a proclamare le azioni da esercitare in giudizio, a declamar formulari, a tender laccioli alle sillabe¹⁷, e probabilmente a questo passo ciceroniano, e ad altri consimili di altri luoghi, Alessandro Manzoni si è ispirato, nel capitolo terzo de *I pro-*

¹⁵ Gell. n. a. 4.2.12: *Eum vero, cui dens deesset, Servius redhiberi posse respondit. Labeo in causa esse redhibendi negavit: nam et magna, inquit, pars dente aliquo carent, neque eo magis plerique homines morbosus sunt, et absurdum admodum est dicere non sanos nasci homines, quoniam cum infantibus non simul dentes gignuntur.* Sul punto: A. GUARINO, *Labeone giurista meridionale*, in *Labeo* 1 (1955) 51.

¹⁶ Si legga in proposito il famoso 'grottesco', dal titolo *Nel cielo dei concetti giuridici*, in R. JHERING, *Serio e faceto nella giurisprudenza* (tr. ital., 1953, di Scherz und Ernst in der Jurisprudenz⁴, 1891). Non manca, in quel cielo, la 'macchina spaccacapelli', capace di tagliare un capello in 999.999 parti assolutamente eguali (cfr. p. 280 s.).

¹⁷ Cic. *de or.* 1.236: *ita est tibi iuris consultus ipse per se nihil nisi leguleius quidam cautus et acutus, praeco actionum, cantor formularum, aiceps syllabarum.*

messi sposi, per la descrizione grottesca dell'indimenticabile dottor Azzecca-garbugli¹⁸.

Quindi non solo pedanti, ma risibili, i giureconsulti. Si può agevolmente comprendere come il termine *ineptia*, che li coglie nella loro ridicola mania di sottigliezze, possa essere passato talvolta a rappresentare appunto tali sottigliezze giuridiche.

5. E infatti Seneca non soggiace a rêmore. I giuristi del suo tempo, il primo secolo dopo Cristo, insegnavano che usucapire le cose rientranti in una massa ereditaria, anche se si trattava di tutte quante le cose ereditarie, non equivaleva ad usucapione dell'eredità nel suo complesso: ed ecco che egli, senza indugiare nel rendersi conto del problema, esclama che queste distinzioni sono né piú né meno che '*acutae ineptiae iurisconsultorum*'¹⁹.

Dato il tono ironico, anzi quasi sprezzante, di tutto il discorso di Seneca, non è lecito tradurre '*acutae ineptiae*' con 'aguzze sottilizzazioni'. Le sottilizzazioni raffinate dei giuristi sono chiaramente, per Seneca, sciocchezze pesate col bilancino, minuzie di ragionamento confonanti con le scemenze, e come tali sono rimaste, purtroppo, nei secoli.

Inutile replicare a Seneca che, almeno in questo caso, egli non ha capito assolutamente nulla, che egli mostra di ignorare che l'eredità non è fatta solo di cose, ma comporta anche crediti e debiti e che dunque lo sciocco, presuntuoso per giunta, è solamente lui²⁰. Inutile

¹⁸ A. MANZONI, *I promessi sposi* (ed. 1840) 51 ss.

¹⁹ Sen. *de ben.* 6.5.3: *Iuris consultorum istae acutae ineptiae sunt, qui hereditatem negant usu capi posse sed ea, quae in hereditate sunt, tamquam quicquam aliud sit hereditas quam ea, quae in hereditate sunt.*

²⁰ Cfr. Afr. D. 50.16.208: *Bonorum appellatio, sicut hereditatis, universitatem quandam ac ius successionis et non singulas res demonstrat.* Ben diverso dal mio il giudizio di R. DÜLL, *Seneca iurisconsultus*, in ANRW. 2.15 (1976) 364 ss.

opporgli che egli parla così perché non è informato circa la storia e le implicazioni pratiche del gravissimo tema dell'*usucapio pro herede*²¹. Inutile esclamare, con l'onesto Bachelard, che prima di pensare (e di esprimersi) bisogna studiare e che solo i filosofi pensano prima di aver studiato²². Ormai il danno è fatto. Il pregiudizio nei confronti delle istituzioni giuridiche e delle argomentazioni che le giustificano è talmente generalizzato da non potersi più contenere.

Si legga, ad esempio, il sapido lessico italiano della 'lingua lussuosa' del Barosso²³. Nella sua caccia ai vocaboli di lusso che, utilizzati a tempo e a luogo, vengano incontro 'all'esigenza, profondamente sentita nella vita sociale di oggi, di esprimersi in modo comprensibile a pochi', lo spiritosissimo autore si imbatte nell'accettilazione e la definisce plausibilmente, anche se genericamente, come 'atto con il quale il creditore fa quietanza al debitore di una data somma, quantunque non l'abbia ricevuta'. Dopo di che, ignorando (o volendo ignorare) le serie ra-

²¹ V., per tutti, G. FRANCIOSI, '*Usucapio pro herede*', *Contributo allo studio dell'antica 'hereditas'* (1965) 164 ss. e citaz. ivi. Dell'*usucapio pro herede* apprendiamo l'esistenza da Gai 2.54-56, che peraltro ne parla come di un istituto già da tempo scomparso: quando vi fossero patrimoni ereditari 'giacenti', cioè non accettati dagli *heredes voluntarii*, si ritenne per molto tempo, sull'autorità dei giuristi più antichi (i *veteres*), che colui che ne avesse posseduto anche una sola *res* per la durata di un anno 'usucapisse' il titolo di *heres*, con la conseguenza di acquistare gli altri cespiti attivi, ma di essere anche tenuto all'adempimento dei culti familiari (*sacra*) ed al pagamento dei debiti del defunto. Al tempo di Seneca è probabile che di *usucapio pro herede* già si parlasse solo per dire che non era più approvata dalla giurisprudenza, ed appunto perciò i giuristi insegnavano che l'usucapione delle *res hereditariac* non equivaleva ad usucapione dell'*hereditas*. Acute e divertite considerazioni sul tema si leggono in JHERING (nt. 16) 157 ss.

²² G. BACHELARD, *La flamme d'une chandelle* (1961) 55: 'Avant de penser, il faut étudier. Seuls les philosophes pensent avant d'étudier'.

²³ G. BAROSSO, *Dizionario (illustrato) della lingua italiana lussuosa* (1977) 8.

gioni che giustificarono ai suoi tempi questa forma di *imaginaria solutio*²⁴, passa a raffigurare gratuitamente la comica scena del debitore che, 'strappata la quietanza di mano al creditore, anziché corrispondergli la data somma gli mostra il tirapugni e lo invita appunto a considerare la cosa un'accettilazione'.

6. Alla radice, o nel subconscio, di questa derisione che bolla i giuristi per le loro sciocche sottilizzazioni vien fatto di pensare che si trovi l'antico tabù che si esprime, nell'esperienza romana, con la frase '*iurisconsultus abesto*', stia lontano il giureconsulto. Al giorno d'oggi il tabù si è esteso ai medici, la cui rilevanza in età antica era invece notoriamente scarsa, ma bisogna dire che si tratta ormai di un tabù fortemente dequalificato, buono sopra tutto per battute di dubbio spirito e per ceramiche e ceneriere di dubbio gusto²⁵.

²⁴ Per tutti: A. GUARINO, *Diritto privato romano*⁵ (1976) 730 s. L'*acceptilatio* era, propriamente, la dichiarazione di solenne ricevuta che il creditore rilasciava a chi fosse diventato suo debitore in base ad una *stipulatio* (o ad altro atto causativo di una *obligatio verbis*) oppure in base ad una *expensilatio* (o ad altro atto causativo di una *obligatio litteris*): si distinguevano, per conseguenza, una *a. verbale* (orale) e una *a. letterale* (scritta), entrambe da compiersi con modalità formali ben precise, ma, tutto sommato, assai semplici. Appunto per la sua semplicità l'*acceptilatio*, e in ispecie l'*a. verbis*, fu utilizzata come mezzo di 'remissione' (senza effettivo adempimento, dunque a titolo di *imaginaria solutio*) dei debiti. Se tali debiti non erano già risultanti da *stipulatio* e via dicendo, bastava novarli, trasformandoli d'accordo tra le parti in obbligazioni verbali (o letterali), per poterli poi estinguere d'un solo colpo mediante accettilazione.

²⁵ A differenza dei giuristi, fondamentalmente molto stimati, i medici erano considerati nell'antichità romana, almeno dal grosso pubblico, poco meno che ciarlatani: K. H. BELOW, *Der Arzt im römischen Recht* (1953) 56 ss. Cfr., ad esempio, Martial. 1.30 e 1.47 (*Nuper erat medicus, nunc est vispillo Diaulus. / Quod vispillo facti, fecerat et medicus*), che equipara il medico al becchino. Una notevole rivalutazione della categoria fu determinata, sul finire del sec. II d. C., dalla figura prestigiosa di Galeno: A. GUARINO, *Gli 'specialisti' e il diritto romano*, in *St. Bracco* (1976) 329 ss.

Ora però stiamo attenti. Intendono male, almeno a mio avviso, coloro che nella formula ' *jurisconsultus abesto* ' vedono l'espressione ' tout court ' di un atteggiamento critico dei ceti meno civili e colti nei confronti degli esperti in diritto²⁶. In realtà, il testo completo della formula è ' *dolus malus abesto et jurisconsultus* ', stia lontano l'imbroglione e il giureconsulto²⁷; più frequente è la dicitura ' *dolus malus abesto et ius civile* ', lungi di qui l'inganno e il diritto cittadino²⁸; e frequentissima è la dizione secca ' *dolus malus abesto* ' apposta su sepolcri²⁹ o inserita negli atti e nei documenti relativi³⁰.

²⁶ Sulla formula ' *jurisconsultus abesto* ': G. I. LUZZATTO, in *St. Redenti* 2 (1950) 1 ss. Nel senso di un atteggiamento critico verso i giuristi, da ultimo: D. NÖRN, *Rechtskritik in der römischen Antike*, in *BAW.* 77 (1974) 51 ss., 83 ss.

²⁷ Cfr. *CIL.* 6.12133 = *ILS.* 8635; *Bull. Arch. Crist.* 1907, 231 (*juris studiosus*); *CIL.* 6.10525 (*i.c. = ius civile?*).

²⁸ Es. in *CIL.* 6.8861, 8862, 13441 (*ius*).

²⁹ Es. *FIRA.* 3.80 l, 83 m.

³⁰ Cfr. *Proc. 6 epist. D. 18.1.68.1*: [*fere*] *aliqui solent haec verba adicere 'dolus malus a venditore aberit' [, qui etiam si adiectum est, abesse debet].* Il passo si inserisce in un frammento (*D. 18.1.68 pr.-2*) sicuramente guasto, di cui è possibile intuire il contenuto genuino, ma non anche la forma originaria (v. per tutti: V. ARANGIO-RUIZ, *La compravendita in diritto romano*² [1954] 180 s.). La fattispecie è questa: A vende a B, mediante *mancipatio*, un suo fondo sul quale si trova un conduttore; visto che il contratto di locazione è sempre tra lui e il conduttore, anche se proprietario del fondo è diventato B, e visto che B non intende valersi del principio ' *emptio tollit locatum* ' (cioè vuole che il contratto di locazione rimanga tale e quale), A si impegna verso B, con un apposito patto (*lex venditionis*), ad esigere nel suo interesse i canoni dal conduttore ed a riversarglieli. *Quid*, se A non si comporta con la debita diligenza e correttezza nella sua attività di esattore? Proculo risponde (o sembra rispondere) che, se la mancata esazione è imputabile al comportamento volontario di A, questi è sempre tenuto a rimborsare B; dopo di che egli aggiunge che taluni, ad ogni buon conto, inseriscono esplicitamente nella *lex venditionis* la clausola per cui non deve esservi *dolus malus* nel venditore. L'annotatore di Proculo, dopo avere (nel *principium* del frammento) reso ancora più recisa la risposta, ha voluto, nel paragrafo 1, sottolineare che la clausola ' *dolus malus abesto* ' è davvero superflua ed è pertanto, ai suoi tempi, ancor meno usata che ai tempi di Proculo.

Ciò posto, è azzardato supporre che si volesse ironizzare, oltre che sul *iurisconsultus*, anche sul *ius civitatis* e che si ponesse l'ordinamento giuridico sullo stesso piano della malizia, del *dolus malus*. Poco convincente è anche ogni tentativo, su cui qui per brevità sorvolo, che si è fatto per giustificare in linea specifica l'esclusione dell'applicabilità del *ius civile*³¹. Sembra evidente invece che, avendo posto in essere un certo atto giuridico, il suo autore o i suoi autori si sforzassero, comprensibilmente e in tutta serietà di esorcizzare con queste formule la malvagità degli uomini nella sua esecuzione e si augurassero di conseguenza che mai e poi mai dovesse rendersi necessario, per rettificare le cose, il ricorso al *ius civile* ed ai suoi sacerdoti, i giureconsulti.

Né diversa interpretazione va data, a ben riflettere, alla notissima epigrafe funeraria del librario venafrano P. Pomponio Filadéspoto, cui si attribuisce il merito di aver saputo redigere testamenti per i suoi clienti, lungo l'arco di un quarto di secolo, senza bisogno di ricorrere all'aiuto di giureconsulti³². È chiaro, direi, che i testamenti minutati dal nostro Pomponio non dettero mai causa a liti, quindi a interventi posteriori di giuristi, e che Pomponio Filadéspoto, benché semplice librario, viene qui celebrato come un eccellente 'amateur', come una personalità praticamente a livello di giureconsulto.

³¹ Cfr. NÖRR (nt. 26) 53 s., il quale avanza, sia pur dubitativamente, l'ipotesi che le formule di cui si discute fossero intese ad escludere l'applicabilità del diritto statuale e dello stretto diritto e ad implicare l'applicazione del diritto sacro (questo sopra tutto se apposte sui sepolcri) o della giurisdizione imperiale. Ma perché non dire esplicitamente che si invoca il diritto speciale o quello *extra ordinem*? E perché prendersela anche col giureconsulto, che perlomeno del diritto imperiale è un accreditato conoscitore? E, sopra tutto, perché equiparare il *ius civile* e il *iurisconsultus*, per quanto non graditi né l'uno né l'altro, allo spregevole *dolus malus*?

³² *CIL.* 10.4919 = *ILS.* 7750: P. Pomponio P. f. Philadepoto libr. qui testamenta scripsit annos XXV sine iuris consult...

7. Contrariamente a quel che solitamente si pensa, nessuna ironia, nessun disprezzo per i giureconsulti tralucono, a mio avviso, da una famosa scheda testamentaria di cui ebbe ad occuparsi, nel secondo secolo dopo Cristo, il giurista Q. Cervidio Scevola³³. Si capisce, e bene, una cosa soltanto, cioè che il testatore (che Scevola vela sotto il nome di Lucio Tizio) volle evitare di ricorrere al giureconsulto, ma un testamento civilmente valido, ahilui, non riuscì a combinarlo³⁴.

Tralasciando il quesito giuridico e la soluzione di Scevola, che qui non interessano, diamo uno sguardo alle parole di Lucio Tizio. 'Ho scritto questo mio testamento (egli dice) senza nessun *iuris peritus*, seguendo il mio personale raziocinio piuttosto che un'eccessiva diligenza nel mendicare consigli: perciò, se ho fatto qualcosa di men che legittimo e di men che esperto sul piano giuridico, la mia volontà sostanziale di uomo sano di mente valga come se fosse il diritto testamentario vigente'³⁵.

Là dove io ho tradotto parlando di una eccessiva diligenza nel mendicare consigli dai giureconsulti, il testo parla di una '*nimia et misera diligentia*' che Lucio Tizio ha evitato di seguire e gli interpreti, a loro volta, non attribuiscono la *diligentia* al testatore, bensì ne fanno un contrassegno dell'attività dei giurisperiti. Dunque, secondo l'interpretazione corrente, Lucio Tizio si sarebbe rifiutato di prestare orecchio alla 'miserevole pedanteria' dei giuristi³⁶.

³³ V. invece NÖRR (nt. 26) 53, secondo cui il testatore afferma con orgoglio di aver fatto il testamento attenendosi al proprio raziocinio piuttosto che alla pedanteria dei giuristi.

³⁴ Cfr. per tutti P. VOGLI, *Diritto ereditario romano*² 2 (1963) 585 nt. 1.

³⁵ Scaev. 14 resp. D. 41.88.17: '*Lucius Titius hoc meum testamentum scripsi sine ullo iuris perito, rationem animi mei potius secutus quam nimiam et miseram diligentiam: et si minus aliquid legitime minusve perite fecero, pro iure legitimo haberi debet hominis sani voluntas*'.

³⁶ Cfr. anche NÖRR (nt. 26) 83 s.

Può darsi, ma non ci credo. Non ci credo perché Lucio Tizio si mostra, nel séguito del periodo, tutt'altro che sicuro di essersi saputo attenere con le sole sue forze ai dettami delle Dodici tavole (*legitime*) e della raffinata *interpretatio* relativa (*perite*), sí che egli chiede che la sua volontà, essendo espressiva di una personalità matura (*hominis sani voluntas*), sostituisca (*pro*) le temute manchevolezze della scheda sul piano del *ius legitimum*. Il disprezzo verso i giuristi non si accorda con questa insicurezza di chi non li ha interpellati: quindi la *nimia et misera diligentia* altro non può essere che la diligenza del testatore nel chiedere lumi ai giuristi. Una diligenza che Lucio Tizio, avendola trovata eccessiva (*nimia*) per la sua pazienza e ostica per la sua dignità (*misera*), non ha nella specie adottato.

8. No. Almeno nell'esperienza romana, i soli che hanno sicuramente snobbato i giuristi, e che hanno parlato (o pensato) di *ineptiae iurisconsultorum*, sono stati i filosofi ed altri pensatori precipitosi del genere. Del resto, chi non sa quanta importanza si desse dai romani, non solo nella vita privata ma anche nella vita pubblica, ai cauti pareri degli affermati giuristi³⁷? E chi non sa che uno dei segni piú vistosi della decadenza 'postclassica' fu, causa ed effetto a un tempo del fenomeno, il decadere della libera e responsabile *iurisprudencia*?

Oggi, nella vita moderna, le cose, almeno rispetto all'età 'classica' di Roma, sono alquanto cambiate in peggio. Il vezzo di prendere amabilmente in giro i giuristi, e di

³⁷ A nessun magistrato o funzionario imperiale mancò mai, tra i membri del suo séguito (o, come si diceva, del suo *consilium*), l'apporto di uno o piú esperti in diritto. In una costituzione del 204 d. C., di cui abbiamo notizia attraverso alcune epigrafi (cfr. Th. DREW-BEAR, P. HERRMANN, W. ECK, ' *Sacrae litterae* ', in *Chiron* 7 [1977] 355 ss.), Settimio Severo e Antonino Caracalla invitavano esplicitamente un proconsole (o altro funzionario) a far capo ai ' *periti* ' (evidentemente ad *iurisperiti*) per l'accertamento della esistenza e del significato di un senatoconsulto normativo che egli aveva mostrato di ignorare.

mandarli spesso e volentieri a spasso si è largamente diffuso. Poco male, almeno per il bene pubblico, se il vezzo (o il vizio?) non avesse contagiato anche il 'legislatore', cioè, negli ordinamenti democratici, il parlamento³⁸. Il parlamento, si sa, può fare ciò che vuole, salvo cambiare un uomo in donna, ma non è giusto che bistratti senza motivo, per pura e semplice *ignoratio elenchi*, un patri-monio di concetti, un 'linguaggio', quando non ha intenzione, né capacità di migliorarlo o comunque di cambiarlo³⁹.

Le questioni, giudiziarie o non, si moltiplicano a dismisura e, cacciato dalla porta, il giureconsulto rientra alla fine, lui e le sue inezie, dalla finestra.

³⁸ A. GUARINO, *Parlamento: 'stia alla larga il giureconsulto'*, in *L'Astrolabio* 15 (1977) n. 15 p. 20 s., ove si porta l'esempio della l. 10 dicembre 1976 n. 797 e dal successivo decreto ministeriale di attuazione 22 aprile 1977. Per sottrarre provvisoriamente danaro liquido alla circolazione, il legislatore ha stabilito che gli aumenti retributivi dipendenti dall'accresciuto costo della vita siano, per un certo periodo e in ordine agli stipendi dei pubblici impiegati che superino un certo livello, corrisposti in buoni del tesoro poliennali 'al portatore', ma ha tenuto ad aggiungere che questi buoni sono 'non cedibili' sino alla scadenza: il che è proclamato da una vistosa stampigliatura 'a caratteri cubitali' della quale si occupa minuziosamente il decreto ministeriale. È appena il caso di ricordare che un titolo di credito 'al portatore', diversamente dai titoli nominativi e da quelli all'ordine, non ha elementi di riconoscibilità che lo vincolino ad una determinata persona e perciò può esserne al più vietata la negoziazione in borsa, ma non lo si può sottrarre con una formulazione di legge alla circolazione di mercato: il possessore lo può scambiare con altri titoli e con danaro, può farselo scontare da un affarista, può darlo in pegno, insomma può cederlo in vari modi, malgrado che sia 'non cedibile'. Sordo alle rimostanze dei giuristi che lo richiamavano a questi principi elementari, il 'legislatore' italiano ha insistito, *'frigido pacatoque animo'*, nel voler dare assolutamente alla luce il nuovo *monstrum* giuridico.

³⁹ A. GUARINO, *Perizia dell'interprete e imperizia del legislatore*, in *Dir. Giur.* 92 (1977) I ss., a proposito della singolare formulazione dell'art. 123 cod. civ. ital. nella nuova stesura dettata dalla legge di 'riforma del diritto di famiglia' (l. 19 maggio 1975 n. 151).

IL MESTIERE DI SENATORE

1. Nella *libera respublica Romanorum* al senato si accedeva, a séguito della *lex Ovinia* del 312 circa avanti Cristo, in quanto fosse stata effettuata un'apposita selezione (*lectio senatus*) dalla magistratura dei censori¹. I censori, che operavano di regola ogni cinque anni, dovevano sistemare, compatibilmente col numero dei seggi vacanti, gli ex-magistrati (non importa se patrizi o plebei) del periodo precedente la loro elezione alla censura, escludendo quelli di cui avessero accertato l'indegnità morale, e dovevano inoltre tener d'occhio quei cittadini, anche se

* Scritto già pubblicato, con dedica a Giuseppe Branca, in *La-beo* 24 (1978) 20 ss.

¹ Sulla *lex Ovinia de senatus lectione* cfr. G. ROTONDI, *Leges publicae populi Romani* (1912, rist. 1962) 233. Si trattava di un plebiscito posteriore alla *leges Publiliae Philonis* del 339 e non successivo alla famosa censura (con relativa prima vera *lectio senatus* della tradizione romana) del 312 a. C.: dunque, almeno secondo me (cfr. A. GUARINO, *L' 'exaequatio legibus' dei 'plebiscita'* [1951], in *Le origini quiritarie* [1973] 162 ss.), di una delibera della plebe convertita in *lex centuriata* da un esplicito voto dei *comitia centuriata*. La datazione più precisa è controversa, ma viene solitamente situata tra il 318 e il 312. Per quanto mi riguarda, tendo a credere che il *plebiscitum Ovinium*, per cui i senatori potevano essere presi 'ex omni ordine' (cfr. Fest. sv. 'praeteriti', p. 270 L.), sia stato appunto convertito nella *lex centuriata de potestate censoria* (degli ultimi mesi del 313 a. C.) da cui fu espressa la censura di Appio Claudio Cieco e di Caio Plauzio Venox. Quest'ultimo si dimise, suppongo, proprio perché non tollerò le nuove direttive circa la *lectio senatus* (cfr. Liv. 9.29.7: *ob infamem atque invidiosam senatus lectionem verecundia victus collega magistratu se abdicavit*; v. però anche Liv. 33.4, da cui sembra risultare che Plauzio si ritirò dalla carica alla scadenza regolare dei diciotto mesi, mentre Appio Claudio volle continuare allo scopo di portare a termine le sue ingenti opere pubbliche).

non ex-magistrati, che presentassero note di particolare benemerenzza. Durante gli anni di vacanza della magistratura censoria, i magistrati che man mano uscivano di carica friggevano (è umano) per non poter essere ancora senatori e perciò, ad ogni buon conto, si affrettavano, rispettando l'ordine di rango, ad occupare preventivamente i posti vuoti, se ve ne erano di vuoti, nella curia. In attesa della conferma che sarebbe sperabilmente venuta dalla prossima coppia censoria, si riconosceva loro il diritto, se non di votare, almeno (e non era poco) di esprimere ed argomentare il loro parere (*dicere sententiam*) sui temi in discussione nel consesso².

Tutto ciò è ben noto agli storiografi del diritto romano, come pure è ben noto e viene generalmente insegnato (è *communis opinio*, come si dice) che tra i requisiti per essere selezionati come senatori (e poi confermati come tali in occasione delle successive censure) vi era, e lo abbiamo detto, quello dell'ineccepibile moralità, ma non vi era quello di un censo minimo. Anche i meno abbienti, addirittura i poveri, potevano aspirare al senato; e siccome i senatori venivano, nella schiacciante maggioranza, dagli ex-magistrati, è chiaro che requisiti di censo non erano richiesti nemmeno per l'accesso alle magistrature³. Con la solita incisività, lo ha detto nel suo trattato Teodoro Mommsen, pur aggiungendo, a proposito dei senatori, che negli ultimi tempi della repubblica è più che probabile che ad un censo minimo di una certa consistenza si desse assai

² Per tutti: A. GUARINO, *Storia del diritto romano*⁵ (1975) 199 s., 218 ss.

³ V. *infra* n. 5 e 6. Valerio Massimo (4.4) fa un lungo elenco di casi di vera e propria *paupertas* in cui versarono eminenti uomini pubblici romani. Sebbene sia ovvio che egli esageri fortemente, e sia più che possibile che poco o nulla vi sia di vero nella sua elencazione, è sintomatico che Valerio Massimo, pur scrivendo i suoi *factorum et dictorum memorabilium libri* agli inizi dell'età del principato (e cioè quando il censo senatorio si era, come vedremo, pienamente affermato), non mostri di sospettare che in età repubblicana fosse richiesto un censo minimo tale da escludere la possibilità dell'indigenza.

peso, peraltro solo in linea di fatto⁴. Precisazione, quest'ultima, illuminante: non tanto perché vi sono, come vedremo tra poco, forti indizi a favore, quanto perché al Mommsen non poteva sfuggire che, sul finire della *libera respublica*, maturavano i presupposti dell'istituzione da parte di Augusto dell'*ordo senatorius*, qualificato tra l'altro da un censo minimo di un milione di sesterzi⁵.

Contro questa dottrina consolidata⁶ si è schierato di recente un acuto studioso francese, Claude Nicolet, sia in un articolo *ad hoc* che in un suo bel libro sul 'mestiere di cittadino' nella Roma repubblicana⁷. Non vi è dubbio, egli sostiene, che le basi dell'*ordo senatorius* furono gettate da Augusto, ma Ottaviano non tirò fuori l'ordine senatorio dal nulla giuridico. Tra il 18 e il 13 avanti Cristo, probabilmente in tappe successive, egli avrebbe distaccato i senatori dagli *equestres*, i quali costituivano il rango censitario da cui sino ad allora sarebbero usciti i magistrati e conseguentemente i senatori. Mentre per i cavalieri il censo minimo rimase fisso alla cifra tradizionale di 400.000 sesterzi, per il nuovo *ordo senatorius* il censo minimo fu portato progressivamente ad un milione di sesterzi⁸.

La teoria è molto fine, ma, almeno secondo me, non è accoglibile. Se si trattasse soltanto di dire che le sue pezze di appoggio non convincono, il discorso potrebbe essere chiuso a questo punto o in pochissime altre battute successive. Ma si dà il caso che le considerazioni del Nicolet, venendo ad aggiungersi a recenti rilievi di altri sul modo

⁴ T. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht* 1³ (rist. 1952) 484 ss., 2.1³ (rist. 1952) 418 ss., 3.1³ (rist. 1952) 458 ss. (v. in particolare la trad. francese 2.147 e 7.50).

⁵ V., da ultimo, A. CHASTAGNOL, *La naissance de l'ordo senatorius*, in *MEFRA*. 85 (1973) 583 ss.

⁶ V. tuttavia, in senso contrario, J. N. MADVIG, *L'état romain* (tr. francese, 1882) I. 135 ss., citato dal NICOLET (nt. 7) 20 e nt. 4.

⁷ Cl. NICOLET, *Le cens sénatorial sous la République et sous Auguste*, in *JRS*. 66 (1976) 20 ss. Cfr. anche Cl. NICOLET, *Le métier de citoyen dans la Rome républicaine* (1976) 71 ss., 81 ss.

⁸ NICOLET (nt. 7) 32 ss. *Amplius*: CHASTAGNOL (nt. 5) 583 ss.

di far storia della costituzione romana, offrano lo spunto a qualche opportuna variazione di carattere metodologico e, perché no?, anche a qualche riflessione di carattere pratico su quello che, parafrasando l'autore francese, vien fatto di chiamare il 'mestiere di senatore'.

2. Non è la prima volta che la grandiosa ricostruzione mommseniana del diritto pubblico romano viene sottoposta a critiche. A partire dalla recensione che vi dedicò il Lange⁹, innumerevoli autori, me compreso¹⁰, hanno segnalato, tra l'altro, il rigore eccessivo con cui il Mommsen 'costituzionalizza' le notizie sulla vita politica romana, figurando un complesso di regole giuridiche fondamentali che invece è assai probabile, sopra tutto per il periodo della *libera respublica*, non siano mai esistite o comunque non siano mai state avvertite, dalla generalità dei Romani, come tali. Di recente, alcuni autori tedeschi si sono compiaciuti di dar sapore di alta dottrina a queste impostazioni ed hanno parlato di una costituzione romana, e in particolare di una costituzione repubblicana, la quale non era teoreticamente chiusa e inflessibile, alla maniera della maggioranza delle costituzioni contemporanee, ma era invece in continua crescita, col risultato che molte volte quella che può sembrare a tutta prima una consolidata 'istituzione' costituzionale si rivela essere, ad un'indagine più cauta, solo un'istanza o, tutt'al più, una prassi politica¹¹.

⁹ L. LANGE, *Kl. Schriften* 2 (1887) 154 ss.

¹⁰ Ad esempio, A. GUARINO, *L'abrogazione di Ottavio*, in *ANA* 81 (1971) 240 ss., e, per un caso concreto, A. GUARINO, 'Senatus consultum ultimum', in *Fs. v. Lübtow* (1970) 281 ss.

¹¹ Chr. MEIER, *Entstehung des Begriffs 'Demokratie'* (1970) 87: 'Die römische Verfassung war gewachsen, nicht gestiftet; in einer neuen, besser geeigneten Terminologie gesagt: sie war nomistisch, war immer vom Vorgegebenen ausgegangen, auf das Vorgegeben orientiert gewesen, ohne Bruch'. V. anche J. BLEICKEN, 'Lex publica', *Gesetz und Recht in der römischen Republik* (1975) 16 ss.; R. RILINGER, *Der Einfluss des Wahlleiters bei den römischen Konsulwahlen von 366 bis 50 v. Chr.* (1976) 9 s.

Nel caso che stiamo esaminando, il Nicolet rovescia peraltro le posizioni. Egli non accusa il Mommsen, con i molti che l'hanno seguito, di aver creato una norma costituzionale inesistente, ma lo accusa di non averla creata o, più precisamente, di non aver intravvisto, attraverso l'analisi delle fonti (indubbiamente scarse e vaghe) di cui disponiamo, l'esistenza *ab origine* di un principio costituzionale per cui i magistrati dovevano essere estratti dalle centurie dei cavalieri, o almeno da quelle della prima classe dei fanti dei comizi centuriati, sí che pertanto i senatori (o quanto meno, tra questi, gli ex-magistrati) dovevano anch'essi avere il censo minimo relativo¹².

Attaccato cosí su due fronti, come si difenderebbe, posto che lo ritenesse necessario, Teodoro Mommsen? Bisognerebbe avere il suo genio per intuirlo. Io penso però ch'egli direbbe almeno qualcosa del genere: 'Premesso che io sono tutt'altro che convinto di aver lasciato col mio *Staatsrecht* un *monumentum aere perennius*, il lavoro che ho svolto è stato inteso a dare ai posteri una solida e in gran parte nuova base di partenza per le loro riflessioni sulla costituzione romana. La linea che ho seguito è stata quella di non farmi ingannare facilmente né dalla notizia di singoli o reiterati fatti, né dalla stessa notizia di specifiche leggi e disposizioni equiparate, ma di cercare nella storia romana i segni affidanti, quale che ne fosse la fonte, dell'esistenza e dell'evoluzione storica di un certo ordinamento complessivo'¹³.

¹² Occorre chiarire che, per il NICOLET (nt. 7) 20 s. (cfr. *amplius* Cl. NICOLET *L'ordre équestre à l'époque républicaine* 1 [1956] 16 ss.), nell'ordinamento centuriato 'serviano', cioè originario, *equites* e *pedites* della prima classe erano una cosa sola: rispetto ai *pedites* gli *equites* erano, più precisamente, quelli col 'censo piú elevato' (*census maximus*). Diversamente, A. GUARINO, *La rivoluzione della plebe* (1975) 105 ss.

¹³ Che Teodoro Mommsen, da quella persona di elevatissimo ingegno che era, non si illudesse di scrivere pagine definitive ed eterne, risulta, non fosse altro, dal suo ben noto testamento. Quanto ai criteri del suo delicato lavoro di sistemazione storico-giuridica, è illu-

Che altro si può fare, infatti, allo stato delle nostre conoscenze della vita pubblica romana, e repubblicana in ispecie, se non sforzarsi di ricostruire la 'logica generale' dell'ordinamento costituzionale romano e delle sue variazioni? Di piú, anzi, è da chiedersi: gli stessi Romani ebbero forse del loro ordinamento statutale una precisa visione normativa, cosí come la ebbero per il *tus privatum*, o ebbero invece di esso una visione 'istituzionale', cioè il concetto di una struttura complessiva non tutta tradotta in norme, ma esprimendosi anche e sopra tutto in necessità di comportamenti imposti da tutta una serie di interdipendenze strutturali? La mia tesi, per quel che vale, è nel secondo senso¹⁴, e mi aiuta sia a capire certe ricostruzioni 'intuitive' del Mommsen, sia a non sopravvalutare certe critiche astratte che al Mommsen si fanno in nome (succede) della concretezza.

In ordine alla questione del censo dei senatori gli indizi nell'uno e nell'altro senso, come vedremo subito, non mancano. Concludere in qualunque modo in base ad essi è, dunque, estremamente azzardato. Ecco perché, e vedremo subito anche questo, la soluzione piú persuasiva (non dico con ciò la soluzione sicura) può essere suggerita solo dal riferimento alle strutture portanti dell'ordinamento.

3. A prescindere dalle numerose testimonianze relative a casi singoli di senatori che sarebbero pervenuti in senato dall'*ordo equester* (testimonianze che non possono esser fatte valere in ordine alla situazione *de iure*), il passo che maggiormente avrebbe peso, secondo il Nicolet¹⁵, si incontra nelle storie di Polibio. Questi descrive i modi di reclutamento dell'esercito romano e dice che, dopo l'elezione dei consoli, si passa in Roma alla designazione di

minante la lettura della prefazione alla seconda edizione (1876) dello *Staatsrecht*. V. anche H. STIEBER, *Röm. Verfassungsrecht in geschichtlicher Entwicklung* (1952) 4 s.

¹⁴ A. GUARINO, *L'ordinamento giuridico romano*³ (1959) 278 ss., 288 ss.

¹⁵ CIL. (nt. 7) 22 s.

un certo numero di tribuni militari (gli ufficiali di stato maggiore dell'armata), mentre 'per il resto, i cavalieri debbono compiere dieci campagne e i fanti devono compierne sedici prima di giungere all'età di quarantasei anni', cioè all'età dell'ingresso nelle centurie dei *seniores* della fanteria centuriata. Poco più avanti, Polibio infine conclude con queste precise parole: 'A nessuno è permesso di ottenere una carica politica (*πολιτικὴν λαβεῖν ἀρχήν*), se non abbia compiuto dieci campagne'¹⁶.

Questo subordinare a dieci campagne l'ottenimento di qualsivoglia 'carica politica' (nel senso, parrebbe, il più generale del termine, comprensivo dunque anche del tribunato della plebe)¹⁷ non significa che i candidati alle cariche politiche debbono essere necessariamente dell'*ordo* degli *equites*, cioè di quei cittadini che sono tenuti in ogni caso a compiere almeno dieci campagne, e non esclude dalla legittimazione alle candidature politiche gli esponenti dei *pedites*, essendo questi cittadini tenuti a compiere sedici, non dieci, campagne? La risposta affermativa sembra al Nicolet pressoché ovvia, tanto più che un testo del grammatico Festo, forse derivato da Varrone, chiarisce in termini generali che per 'adlecti' si intendevano, ai tempi della repubblica, quegli individui che, a causa di vuoti verificatisi nel senato (*propter inopiam*), erano stati assunti nel novero dei senatori 'ex equestri ordine', traendoli cioè dall'*ordo equester*¹⁸.

Ma leggiamo meglio. Polibio, per quel che contano quanto ad esattezza le sue affermazioni¹⁹, segnala certa-

¹⁶ Cfr. Polyb. 6.19.1.5.

¹⁷ V. in proposito, convincentemente, NICOLET (nt. 7) 23 nt. 13.

¹⁸ (Paul.) Fest. sv. 'adlecti' (p. 6 L.): *Adlecti dicebantur apud Romanos, qui propter inopiam ex equestri ordine in senatorum sunt numero adsumpti*.

¹⁹ In proposito: K. H. PETZOLD, *Studien zur Methode des Polybios und zu ihrer historischen Auswertung* (1969) *passim*. Per quanto mi concerne, ho già espresso altrove (*Liberalità e parsimonia del principe*, in *Labeo* 18 [1972] 402) l'avviso che Polibio i fatti romani mostra di conoscerli bene, ma i Romani non li capisce o non

mente che ai cavalieri sono imposte almeno dieci campagne, ma non caratterizza affatto gli *equites* come 'quelli delle dieci campagne'. La nozione di *equites* e quella di *pedites* sono solo un presupposto implicito ed indiscusso del suo discorso, non sono l'oggetto del medesimo. Quando, dunque, alquanto piú in là (dopo aver parlato anche dei cittadini con censo inferiore alle 400 dracme, cioè ai 1600 sesterzi, che vengono tutti inviati alla flotta), egli afferma, si fa per dire, che i nastrini di dieci campagne sono indispensabili per entrare in politica, è arbitrario pensare che Polibio si riferisca ai soli *equites*, e non anche ai *pedites*, e non anche agli stessi marinai dell'armata navale. Sotto questo profilo è del tutto ingiustificato affermare che 'la sola condizione posta per l'accesso alle magistrature e quindi per l'entrata in senato era di aver compiuto dieci anni di servizio come *equus equo publico*'²⁰.

Già, ma gli *adlecti* non erano senatori provenienti dall'*ordo equester*? Sicuro che lo erano. Tuttavia gli *adlecti* erano dei senatori speciali, dei senatori chiamati al senato per integrarne il numero nei casi eccezionali in cui gli *ex-magistrati* non fossero sufficienti (e non vi fossero a sufficienza cittadini dotati di qualità tanto specchiate, da meritare *ad personam* l'accesso al senato). Dove andarli a prendere, questi *boni viri*, se non nel rango piú eletto dell'ordinamento centuriato, vale a dire tra le 18 centurie degli *equites*? Se i cavalieri erano i '*primores civitatis*', la crema della cittadinanza, era logico che ad essi si ricorresse, in mancanza di altri cittadini concretamente piú degni²¹, per integrare i ranghi del senato²².

ha interesse a capirli altrettanto, come dimostrano le sue frequenti meraviglie da 'straniero' di fronte ad usi e costumi che non corrispondevano a quelli del suo paese.

²⁰ NICOLET (nt. 7) 25 s.

²¹ Sui molti casi, che non si contestano, di *adlectio* dall'*ordo equester* v. le citazioni di NICOLET (nt. 7) 23 nt. 15.

²² Non posso sorvolare una sorprendente interpretazione di Liv. 23.23.5-6 che ci offre, in rapporto a *Per.* 23, il NICOLET (nt. 7) 23 s. Come è noto, dopo il disastro di Came il senato si trovò privo di

4. Il punto di forza della tesi del Nicolet è comunque un passo famoso, famoso anche per la sua oscurità, del *de republica* di Cicerone²³. È Scipione Emiliano che parla per tessere le lodi dell'ordinamento centuriato. Le sue parole, che si intendono pronunciate nel 129 a. C., sono esattamente queste: *quam commode ordines de-*

circa la metà dei suoi membri, per esserne i più caduti nelle sfortunate battaglie contro i Cartaginesi e per essere gli altri morti per cause diverse. A seguito di vivaci discussioni (Liv. 23.22), si decise di invitare il console C. Terenzio Varrone, richiamato a tale scopo in gran fretta dalla Puglia, a nominare dittatore senza *magister equitum* M. Fabio Buteone, il più anziano tra i personaggi censorii viventi, affinché colmasse in sei mesi i vuoti del senato: cosa, sia detto tra parentesi, piuttosto singolare, visto che vi era in carica un altro dittatore, impegnato peraltro in guerra, nella persona di M. Giunio Pera. Fabio Buteone, conscio della delicatezza della sua situazione, confermò tutti i senatori viventi, che erano stati designati precedentemente dalla coppia censoria di C. Flaminio e L. Emilio, dopo di che scelse 177 neo-senatori secondo un ordine di preferenza il più possibile spersonalizzato (*ut ordo ordini, non homo homini praelatus videtur*). Infatti (cfr. Liv. 23.23.5-6): *recitato veterem senatu, inde primos in demortuorum locum legit, qui post L. Aemilium C. Flaminium censes curulem magistratum cepissent, necdum in senatum lecti essent, ut quisque eorum primus creatus erat; tum legit qui aediles, tribuni plebis quaestoresve fuerant; tum, ex iis qui magistratus non cepissent, qui spolia ex hoste fixa domi haberent aut civicam coronam accepissent*. Più chiari di così si muore: in primo luogo vennero designati (in ordine di anzianità di carica) gli ex-magistrati curuli, poi gli ex-portatori di cariche politiche non curuli, infine un certo numero di valorosi. Livio non dice affatto che i designati da Buteone siano stati tratti esclusivamente dall'*ordo equester*, anzi fa intendere il contrario (e ce ne conferma la lettura di 23.22); chi equivoca di grosso è il suo sommarista (Per. 23), il quale scrive: *senatus ex equestri ordine hominibus centum nonaginta suppletus est*. Ciò posto, come può il Nicolet affermare che bisogna credere all'*'ex equestri ordine'* dell'abbreviatore, di un abbreviatore che non sa nemmeno riportare il numero liviano (177, e non 190) dei neo-senatori? D'accordo che il sunteggiatore *'a donc tout naturellement compris le texte livien comme si tous... avaient obligatoirement fait partie de l'ordre équestre'*, purché si ammetta che egli è caduto *'tout naturellement'* in un errore spiegabile solo con la situazione di diritto, e comunque con la prassi incontrastata, dell'età imperiale.

²³ V. NICOLET (nt. 7) 24 s.

scripti aetates classes equitatus in quo suffragia sunt etiam senatus, nimis multis iam stulte hanc utilitatem tolli cupientibus qui novam largitionem quaerunt aliquo plebiscito reddendorum equorum'²⁴.

L'unico segno di interpunzione incontestabile, in questo periodo, è la virgola dopo *senatus*. È abbastanza sicuro che a sinistra di quella virgola Scipione esce in una frase che è tutta di ammirazione per l'opportunità pratica del sistema costituzionale cui si riferisce, mentre è sufficientemente chiaro che a destra della virgola egli passa a deplorare il pericolo implicato da molti, troppi suoi concittadini che stoltamente desiderano eliminare una certa 'utilità' (*hanc utilitatem*) insistendo per ottenere un'altra 'concessione' (*novam largitionem*) costituita da un certo *plebiscitum reddendorum equorum*. Dire ciò, peraltro, non basta alla completa comprensione del passo perché del *plebiscitum reddendorum equorum* (che Scipione sembra considerare come non ancora votato, ma che gli studiosi concordemente ritengono essere stato realmente emesso, nello stesso anno 129 o successivamente, dopo l'immaginario dialogo del *de republica*), di questo plebiscito noi non sappiamo, da altre fonti, assolutamente niente²⁵. Se ignoriamo il suo contenuto, se ignoriamo in che senso ed a favore di chi esso comportò una *largitio*, è evidente che non ci è possibile intuire quale specifica *utilitas* dell'ordinamento centuriato la concessione del plebiscito fece venir meno, è evidente perciò che non ci

²⁴ Cic. *de rep.* 4.2.2. Si tratta di un frammento, della cui parte iniziale è rimasta, prima delle parole riportate qui sopra nel testo, solo la parola '*gratiam*'.

²⁵ Sul problema del *plebiscitum reddendorum equorum*: NICOLET (nt. 12) 103 ss.; NICOLET (nt. 7) 24, nt. 2, e 26; G. WOLF, *Historische Untersuchungen zu den Gesetzen des C. Gracchus*: '*Leges de iudiciis*' und '*leges de sociis*' (diss. München, 1972) 65, 78, 80; B. COHEN, *The Roman Ordines* (diss. Tel. Aviv, 1972), citato e discusso da NICOLET (nt. 7) ma da me non potuto consultare. Il plebiscito è inserito da G. ROTONDI nelle *Leges publicae populi Romani* (rist. 1962) 303.

è nemmeno possibile intendere nella sua pienezza la frase che va da *'quam commode'* a *'senatus'*. Infatti è improbabile che *'senatus'* sia un nominativo, perché il senato diverrebbe con ciò un altro indice dell'eccellenza dell'ordinamento centuriato, col quale invece non aveva assolutamente nulla a che vedere: dunque l'unica soluzione possibile, posto che *'etiam senatus'* non sia una giunta inopportuna di un amanuense, è di interpretare *'senatus'* come un genitivo e di chiudere tra due virgole le parole *'in quo suffragia sunt etiam senatus'*²⁶.

Tuttavia, a far così, la traduzione della proposizione relativa è, a dir poco, imbarazzante. Poniamo che Scipione abbia esclamato: 'come sono stati opportunamente disposti nel sistema centuriato gli *ordines* di cui esso si compone: differenziati i più in *iuniores* e *seniores* sulla base dell'*aetas*, distinti in cinque classi (*classes*) i *pedites* sulla base della ricchezza, separato infine dal restante popolo l'*equitatus*, in cui si annoverano anche i *suffragia* del senato'²⁷. Si può anche capire che il fatto dei senatori che votavano tra gli *equites*, quindi con le 18 centurie più autorevoli e meno popolate dei comizi centuriati, costituisse, dal punto di vista aristocratico che è proprio di Scipione e di Cicerone, una *utilitas*, un vantaggio; ma non si capisce davvero perché mai i senatori, pur avendo il censo equestre (e secondo il Nicolet, si ricordi, dovevano averlo tutti), fossero costretti, ad un certo momento, ad uscire dalle centurie degli *equites* e ad inserirsi nelle centurie, sia pur della prima classe, dei *pedites*²⁸.

²⁶ Da ultimo, l'edizione con traduzione italiana di L. FERRERO e N. ZORZETTI (*Opere politiche e filosofiche di M. Tullio Cicerone*² [1974] 346 s.): '... i cavalieri, con i quali votano anche i senatori'.

²⁷ NICOLET (nt. 7) 24: 'quel avantageux système que celui des ordres, des âges, des classes, de la cavalerie, dans laquelle sont comptés également les votes du Sénat'.

²⁸ Non lo si capisce sopra tutto con riferimento ad un'epoca, quella di Scipione e di Cicerone, in cui l'ordinamento centuriato aveva perduto da gran tempo l'originario carattere militare e in cui l'appartenenza agli *equites* dei comizi centuriati era basata sulla ricchezza

A mio avviso, bisogna cominciare col convincersi che il *plebiscitum reddendorum equorum*, cui Cicerone accenna in modo tanto vago e di cui nessun'altra fonte ci parla, non è stato mai effettivamente emanato, ma è stata solo una delle tante istanze politiche che furono avanzate, nell'età tra il tribunato di Tiberio e quello di Caio Gracco, allo scopo di sminuire l'importanza della *nobilitas* senatoriale. La legislazione giudiziaria di Caio Gracco approdò, come è noto, dopo contrastatissime vicende, al risultato di riservare l'albo dei giudici ai soli cavalieri, nel senso che dall'*album iudicum* erano esclusi i senatori²⁹, ma una tesi estremista avanzata in precedenza dai *populares* voleva addirittura che i senatori fossero estromessi dalle centurie equestri dei comizi centuriati. È azzardato, allo stato degli atti, sostenere col Nicolet che questa tesi radicale abbia mai trionfato³⁰; ancora più azzardato è immaginare, col Cohen, che un plebiscito abbia escluso dalle centurie degli *equites* tutti i cavalieri, anche non senatori, che avessero fatto dieci campagne³¹; sia nel primo che nel secondo caso, è pensabile che alla riforma sarebbe occorsa una *lex centuriata* o l'iniziativa dei censori regolarmente eletti con legge centuriata³². Dunque il pregiudizio che Scipione paventa per le istituzioni centuriate, a séguito di un *ple-*

particolarmente elevata. Non bisogna dimenticare che, a prescindere da quelle che possono essere state realmente le origini della cavalleria centuriata (v. *retro* nt. 12), Cicerone, nello stesso *de rep.* 2.22.39, dice anacronisticamente, ma con evidente riferimento alle centurie degli *equites*, che Servio Tullio ne predispose '*duodeviginti censu maximo*'.

²⁹ Per tutti: WOLF (nt. 25) 81 ss. (cd. *lex Sempronia de iudiciis ad equites transferendis*).

³⁰ Secondo il NICOLET (nt. 12), 109 ss., gli *equites*, acquistando titolo per l'ingresso in senato, dovevano *reddere equum* e passare in una centuria di *seniores* della prima classe dei *pedites*. L'ipotesi non mi sembra suffragata da indizi consistenti.

³¹ COHEN (nt. 25), riferito da NICOLET (nt. 7) 26.

³² Così avvenne, almeno secondo me, per la riforma dei comizi centuriati attuata, pare, nel 241 a. C. dai censori C. Aurelio Cotta e M. Fabio Buteone. Cfr. GUARINO (nt. 2) 195 s.

biscitum reddendorum equorum del tipo 'estremista' dianzi indicato, avrebbe riguardato specificamente l'*utilitas* dell'*equitatus* inclusivo dei voti del senato, e sarebbe stato certamente gravissimo, ma fortunatamente è un pregiudizio che non si è mai prodotto.

Resta da vedere che cosa significhi, nel linguaggio di Scipione e di Cicerone, il fatto che nella cavalleria erano coinvolti i *suffragia senatus*. 'Suffragia' significa genericamente 'voti' o sta ad indicare quelle sei centurie privilegiate della cavalleria che erano dette 'sex suffragia' o, più semplicemente, 'suffragia'? E il genitivo 'senatus' indica tutti i senatori o solo i senatori che fossero iscritti nelle centurie degli *equites*?

Il Nicolet è sicuro che il termine 'senatus' includa tutti i suoi membri, cioè tutti i senatori, e valorizza generosamente un'ipotesi di B. Cohen, assumendo come probabile che tra le centurie degli *equites* ve ne fossero alcune, designate come 'suffragia', che erano composte da *seniores*, vale a dire da *senatores*³³. Ma è una teoria ardita e fragile, che non regge ad una riflessione approfondita³⁴.

³³ NICOLET (nt. 7) 24 s. Naturalmente, dato che il Nicolet crede alla emanazione del *plebiscitum reddendorum equorum*, la sua teoria è nel senso che dopo il 123 (anno in cui egli situa il plebiscito: NICOLET [nt. 12] 109 ss.) gli *equites* entrati in senato furono costretti ad uscire dall'*equitatus* ed a passare alla fanteria. Sino al 123 vi sarebbero state invece le centurie equestri di *seniores-senatores* immaginate dal Cohen.

³⁴ A parte quanto scrivo nel testo sul carattere generico e allusivo del termine 'senatus' (che non indica necessariamente tutti i senatori), direi che le osservazioni indubbiamente sagaci del Cohen non meritano, a ben vedere, la pronta adesione che vi dedica il Nicolet. Invero, per dimostrare che anche le centurie degli *equites* erano differenziate in *iuniores* e *seniores*, il Cohen fa leva essenzialmente su Fest. sv. 'senatores' (454 L.): *Senatores a senectute dici satis constat... et nunc cum senatores adesse iubentur, adicitur 'quibusve in senatu sententiam dicere licet', quia hi, qui post lustrum conditum ex iunioribus magistratum coeperunt, non vocantur senatores antequam in senioribus sunt censi*. È facile dire che coloro che sono stati sottoposti a *lectio* dei censori sono iscritti alle centurie equestri dei *seniores*, mentre coloro che non hanno ancora subito la

In verità, ove si legga pacatamente il nostro brano, è necessario tener conto del fatto che Scipione parla per termini generali, allusivo ciascuno a certe caratteristiche dell'ordinamento centuriato, caratteristiche che in questo punto egli non ha bisogno né mostra intenzione di precisare³⁵. Come 'aetates' allude alla distinzione tra *iuniores* e *seniores*, come 'classes' allude alla ripartizione delle centurie di fanteria in classi, come 'equitatus' allude alle 18 centurie di cavalleria, così 'suffragia senatus' è anch'essa un'espressione rotonda e generica che, sino a prova contraria, allude esclusivamente al vantaggio (per le posizioni aristocratiche) dell'appartenenza agli *equites* dei comizi, sempre che non intervenga il temuto *plebiscitum reddendorum equorum*, anche di numerosi senatori.

Non è lecito, allo stato attuale delle nostre conoscenze della costituzione romana, sforzare il discorso di Scipione sino al punto di farne il supporto della tesi per cui i senatori dovevano essere tutti di censo equestre e, strano a dirsi, tutti esclusi dalle centurie comiziali degli *equites*.

5. D'altra parte, gli indizi a favore della opinione corrente, pur non essendo certo decisivi, non sono affatto da buttar via.

Le molteplici affermazioni delle fonti circa la povertà, la modestia, la semplicità dei costumi dei magistrati e se-

lectio appartengono alle centurie equestri degli *iuniores*, ma si rifletta. In primo luogo è curioso che la tesi sia avanzata da chi, credendo alla storicità del *plebiscitum reddendorum equorum*, ritiene che dopo quel plebiscito i magistrati, o in ogni caso i senatori *lecti*, uscirono dalle centurie equestri (delle quali, dunque, non poterono essere i *seniores*). In secondo luogo (e questo vale per chi, come me, alla storicità del plebiscito non crede) Festo basa la identificazione dei senatori sulla *senectus*, sull'anzianità: è ben naturale che egli, dovendo porre a confronto i senatori a pieno titolo (cioè *lecti* dai censori) con i senatori *in itinere* (cioè con i magistrati non ancora *lecti* dai censori), parli per i primi di 'seniores' e per i secondi di 'iuniores'.

³⁵ V. invece Cic. *de rep.* 2.22.39, ove la descrizione dell'ordinamento centuriato è fatta con ben diversa cura dello specifico.

natori del buon tempo antico hanno indubbiamente un forte sapore retorico e non varrebbe la pena di fermarvisi sopra, anzi nemmeno di menzionarle³⁶, se Roma non fosse per eccellenza, come proprio il Nicolet sottolinea³⁷, una 'città censitaria'. Dice il Nicolet: è pensabile che in questa città censitaria le magistrature (col conseguente accesso al senato) non siano state anch'esse, così come l'elettorato attivo, subordinate a considerazioni di censo? Dico io, di rimando: è pensabile che in una repubblica, in cui il censo avrebbe avuto tanta importanza sin dalle origini, siano così abbondanti e compiaciute le testimonianze circa l'*egestas* degli antichi magistrati e senatori?

Quanto meno, le due opposte domande si equivalgono, quindi si neutralizzano l'una con l'altra. Ma, visto che ci siamo, fermiamoci un po' su questa faccenda della città censitaria. A mio parere, non bisogna esagerare. Roma non fu 'censitaria' (o, se vogliamo dir così, 'capitalistica') *ab initio*, ma lo divenne coi tempi. Per quanto penso di aver tentato di dimostrare in altre occasioni³⁸, l'*exercitus centuriatus* degli albori della repubblica romana, per lo meno nel secolo V e in parte del secolo IV avanti Cristo, fu costituito da sei centurie di *equites* e da un'unica classe, la '*classis*' appunto, di *pedites*. Gli *equites* delle sei centurie (quelle che poi furono chiamate i '*sex suffragia*') non erano scelti sulla base di criteri patrimoniali, ma erano né più né meno che i *Quirites* o *patricii*. I *pedites* della *classis*, tutti di estrazione plebea, in tanto dovevano avere un censo minimo in quanto erano tenuti al gravoso (economicamente gravoso) servizio nella fanteria pesante, di tipo oplitico.

La trasformazione dell'esercito centuriato in *comitia centuriata*, l'aumento progressivo delle centurie dei cavalieri e delle classi dei fanti, l'ammissione tra i cavalieri anche di plebei particolarmente ricchi, la graduazione delle

³⁶ V. comunque NICOLET (nt. 7) 28 s.

³⁷ NICOLET (nt. 7) 22.

³⁸ GUARINO (nt. 12) 105 ss.

classi di fanteria in base al censo, la correlazione con queste divisioni comiziali del peso politico dei cittadini furono tutte caratteristiche che vennero man mano, e in buona parte per forza di cose, in appresso. È fuor di dubbio che questo processo storico abbia comportato situazioni giuridico-costituzionali di favore per i cittadini più ricchi, ma non si dimentichi che alle situazioni di favore si accompagnavano, sul piano degli oneri militari e tributari, corrispondenti situazioni di sfavore (il che, d'altronde, è ciò che in qualche modo si verifica, almeno in teoria, anche negli stati moderni).

Comunque, dato che i più abbienti avevano nei comizi centuriati la maggioranza dei voti, non v'era bisogno di un principio giuridico per cui solo gli appartenenti al loro ceto (cioè i cavalieri e i fanti della prima classe) dovessero concorrere alle magistrature e al senato³⁹. Bastava che i ricchi lo volessero (come il più delle volte accadeva), ed era cosa fatta. Né i ricchi, penso, erano tanto poco furbi da volersi legare le mani con quel tale principio giuridico. È logico infatti che essi si riservassero la possibilità di far ricorso, in casi speciali e particolarmente per il comando dell'esercito, a persone anche estranee al loro ambiente che fossero dotate (pensiamo, per dirne una, a Cincinnato) di speciali capacità.

6. Sebbene io, anche in ciò adeguandomi al Mommsen, non abbia una grande stima di Cicerone e dell'esattezza delle sue informazioni, credo che un indizio ciceroniano, assai più lucido di quello desumibile dal *de republica*⁴⁰,

³⁹ Il NICOLET (nt. 37) giustamente osserva che Roma andò, nei suoi ordinamenti, molto più lontano di altre città nell'adozione dei moduli censitari, in quanto essa eresse a principio costituzionale la graduazione secondo ricchezza dei cittadini nelle assemblee votanti. Proprio perciò Roma, essendo sicura la preponderanza dei ricchi nei comizi, poté lasciarsi un maggior margine nella scelta dei suoi magistrati.

⁴⁰ V. *retro* n. 4.

sia dato, a sostegno della tesi qui accolta, da un brano dell'orazione *pro Sestio*.

Enfatico quanto si vuole, ma sta in fatto che Cicerone qui parla chiaro. Nel lodare la costituzione della repubblica, egli dice che gli antenati, 'dal momento che non soffrivano la potestà suprema dei re, crearono dei magistrati annui, affinché questi mettessero al sommo della repubblica il consiglio senatoriale (*consilium senatus*), ma fossero eletti a quel consiglio dal popolo tutto (*ab universo populo*) e l'accesso a quel sommo ordine fosse aperto all'attivismo ed ai meriti personali di tutti i cittadini (*omnium civium industriae ac virtuti pateret*)'⁴¹. In altri termini: al posto dei re subentrarono i magistrati annuali e quindi subentrò, in definitiva, il senato, sia perché i magistrati ne seguivano le direttive e sia perché essi ne andavano a far parte al termine della carica. Ma il senato (ecco la grande differenza dal regno) era un consesso aperto a tutti i cittadini, cui si perveniva sulla base di un'elezione effettuata da tutti i cittadini.

È vero che, in un altro passo della stessa orazione, Cicerone, volendo definire i cittadini di alto livello, gli '*optimi civitatis*', dice che tra costoro sono da annoverare, tra gli altri, 'gli uomini che fanno parte degli ordini cittadini superiori e ai quali è aperto (*patet*) il senato'⁴². Ma è vano affermare che con ciò Cicerone limiti l'accesso al senato ai soli '*maximorum ordinum homines*', quali che essi siano⁴³. A prescindere dal fatto che il passo ora ricordato (il paragrafo 97) è precedente rispetto all'altro ricordato prima (il paragrafo 137), ed è inoltre ben distante da esso, esso non può valere a sminuire l'affermazione chiara

⁴¹ Cic. *pro Sest.* 137: *qui cum regum potestatem non tulissent, ita magistratus annuos creaverunt, ut consilium senatus rei publicae praeponerent sempiternum, deligerentur autem in id consilium ab universo populo aditusque in illum summum ordinem omnium civium industriae ac virtuti pateret.*

⁴² Cic. *pro Sest.* 97: *... maximorum ordinum homines, quibus patet curia...*

⁴³ In questo senso, invece, NICOLET (nt. 7) 29.

e tonda secondo cui al senato può arrivarci, per voto popolare, qualsiasi cittadino di merito. Vale solo a significare che, come nessuno nega e può negare, le vie del senato sono particolarmente agevoli per i cittadini dei *maximi ordines*.

Non solo. Se è vero che i '*maximorum ordinum homines*' dei tempi di Cicerone (perché in questo punto Cicerone non si riferisce ai tempi degli antenati, ma ai tempi suoi), sono non soltanto i senatori e i cavalieri (con censo minimo di 400.000 sesterzi), ma anche i *publicani*, i giudici e forse i così detti *tribuni aerarii*⁴⁴, troppa grazia Sant'Antonio. Si viene a negare che al senato possano accedere soltanto gli *equites*, oppure si è costretti a sostenere, come fa appunto il Nicolet, che *publicani*, giudici e *tribuni aerarii* al senato non ci arrivino direttamente, ma solo dopo essere diventati cavalieri⁴⁵. Ognuno vede, peraltro, quanto poco quest'ultima trincea esplicativa sia compatibile col '*patet*' di Cicerone, il quale il senato dei suoi tempi lo dichiara aperto direttamente, senza anticamera o stanze di compensazione, a tutti i membri, cavalieri o no, dei *maximi ordines*.

7. Sin qui la guerra tra gli indizi, *pro* e *contra*. Vi è però, se non erro, addirittura un argomento, sia pure *e silentio*, con valore altamente probatorio a favore dell'apertura delle magistrature e del senato a tutti i cittadini romani. Esso è costituito da un richiamo all'ordinamento in generale e, in particolare, dalla così detta *professio nominis*.

Coloro che aspiravano ad essere eletti ad una magistratura dovevano esplicitare questa loro aspirazione, e la dichiarazione relativa doveva essere resa ovviamente al

⁴⁴ Così, esplicitamente, NICOLET (nt. 43), che si rifà ad una dimostrazione del COHEN (nt. 25).

⁴⁵ E a condizione, si aggiunga, di uscire dall'*equitatus* e di rientrare nella fanteria al momento della *lectio senatus*: v. *retro* n. 4 e nt. 33.

magistrato che avesse indetto l'assemblea elettorale e cui spettasse conseguentemente il compito di dirigerla e di proclamare i risultati del voto. Probabilmente questa *professio nominis* fu formalizzata e regolata nei particolari solo nel corso del tempo e sopra tutto nella tarda repubblica⁴⁶. Questo non è il luogo per occuparsi in modo approfondito dell'istituto e del se e quando esso fu proclamato costituzionalmente obbligatorio. Certo è che la *professio nominis*, o comunque la si chiamasse⁴⁷, prima e più che obbligatoria era praticamente necessaria, e che insomma il presidente dell'assemblea, chiunque egli fosse, non poteva non essere portato a conoscenza, non importa se in un modo o nell'altro, delle persone dei candidati.

A proposito del presidente dell'assemblea elettorale, e in special modo del presidente delle elezioni nei comizi centuriati (che poteva essere un *interrex*, un *dictator comitiorum habendorum causa creatus*, o uno dei magistrati ordinari *cum imperio* in carica), si è discusso molto, non tanto circa i suoi poteri giuridici, quanto circa le sue possibilità di fatto. Contro il Münzer e molteplici suoi seguaci⁴⁸, l'ultimo studioso della questione, il Rilinger, si è sforzato di dimostrare, anche col ricorso a qualche argomento che non sarebbe affatto dispiaciuto a Gorgia o a Protagora, che, di fatto, il presidente delle elezioni non esercitava (e non esercitò mai) influenza alcuna sui risultati, a meno che (guarda, guarda) non si voglia giudicare pelosa anche la spintarella che qualche ex-generale possa aver dato al suo vecchio sottoposto, o qualche fratello possa aver dato al fratello e così via venialeggiando⁴⁹. Meglio lasciar la cosa lì e chiedersi quali poteri il presidente delle elezioni avesse sul piano del diritto, cioè per quali motivi egli potesse escludere dalle elezioni un can-

⁴⁶ Sul tema, da ultimo, RILINGER (nt. 11) 63 ss.

⁴⁷ Cfr. RILINGER (nt. 11) 63 nt. 7.

⁴⁸ F. MÜNZER, *Römische Adelsparteien und Adelsfamilien* (1920) 133, 317.

⁴⁹ RILINGER (nt. 11) *passim* e 170 ss.

didato o rifiutarsi di proclamarne il nome, se fosse stato comunque eletto.

Ebbene, è indubbio che i motivi giuridici di inleggibilità non mancavano, né sono taciuti dalle fonti (si pensi all'età minima o agli intervalli tra le cariche), così come è indubbio che un certo margine di discrezionalità il presidente dell'assemblea, almeno se munito di *imperium*, l'aveva⁵⁰. Pure, mai una volta il presunto limite del censo fa la sua apparizione nelle fonti di cui disponiamo.

Il fatto che, come abbiamo visto, le fonti parlino spesso e volentieri, almeno per i tempi più antichi, di magistrati e senatori di povera condizione economica acquista, a questo punto, una rilevanza particolare, direi addirittura decisiva. Strano sarebbe se, dovendo i candidati appartenere alle centurie degli *equites* o dovendo essi avere comunque almeno il censo equestre, mai una volta sia stato detto che la *professio* di candidati poveri fu rifiutata o che la *professio* degli stessi fu accettata solo a titolo eccezionale.

8. Davvero non mi pare, in conclusione, che possa attribuirsi alla *libera respublica* un principio giuridico-costituzionale circa il censo minimo, che sarebbe dovuto essere quanto meno il censo equestre, per l'ammissione alle magistrature e al senato. La tesi non è né provata, né probabile. Addirittura appare più che probabile il contrario⁵¹.

⁵⁰ Cfr. RILINGER (nt. 11) 174 ss., con riguardo alla differenza (o no?) tra '*nomen accipere*' e '*rationem habere*'.

⁵¹ Certamente assai fini, sia detto per inciso, sono i richiami che il NICOLET (nt. 7), 25 e 27 s., fa, per sostenere la sua tesi, a due passi della satira menippea di M. Terenzio Varrone denominata *Ἰπποκόων*, ma non credo che si tratti di richiami decisivi. Il primo passo è riferito indirettamente da Gell. 3.18.5: *M. autem Varro in satira Menippea quae Ἰπποκόων inscripta est equites quosdam dicit peditarios appellatos, videturque eos significare qui nondum a censoribus in senatum lecti, senatores quidem non erant, sed quia honoribus populi*

In linea di fatto la situazione era radicalmente diversa. Se anche in antico i consoli, essendo scelti sopra tutto in considerazione delle loro capacità militari, potevano effettivamente versare in condizioni di *egestas* e persino, trattandosi di persone (si dice) di luminosa onestà, rimanere in quelle condizioni malgrado le occasioni offerte dalla carica; se anche, per conseguenza, anche gli altri magistrati, sempre in antico, potevano avere la borsa semi-vuota; la storia di Roma ci suggerisce che, a cominciare dall'età delle guerre puniche, chi non fosse abbiente e ben accasato, o almeno appoggiato da ricche e potenti famiglie, le magistrature e il senato poteva praticamente vederle solo da spettatore. I giuochi di potere non solo tenevano fuori dall'uscio, salvo faticose eccezioni, gli *homines novi*, solitamente non poveri, ma a maggior ragione escludevano da ogni pratica considerazione i poveri in canna, salvo che non appartenessero già alla *nobilitas* o non si prestassero, sopra tutto come tribuni della plebe, a fare i servi sciocchi della *nobilitas* stessa⁵².

Figuriamoci nell'ultimo secolo avanti Cristo o, più precisamente, a cominciare dall'età dei Gracchi: l'età in cui, tanto per dirne una, fu tribuno della plebe un non meglio identificato Ottavio, chiaramente portato al tribunato dalla

usi erant, in senatum veniebant et sententiae ius habebant. Il secondo è riportato testualmente (salvo guasti) da Non. 53 L.: *Excursari, curia excludi. Varro Hyppocyne: 'Apollonium ideo excursari, quia nihil habebat'*. Non vi è dubbio che Varrone prenda in giro in ambedue i passi dei cavalieri (i *quidam equites* perché, non essendo stati ancora lecti dai censori, sono *senatores pedarii*, cioè cavalieri appiedati; Apollonio perché, non avendo nulla, è stato escluso dalla curia senatoriale). Ma da che si desume che senatori potessero essere solo i cavalieri? In particolare, quanto al secondo passo (in ordine al quale l'ipotesi che Apollonio fosse Appuleio Saturnino direi che sia, comunque, parecchio azzardata), mi domando se esso, dovendo noi presumere che sia stato scritto in chiave sarcastica, non voglia dire che il ricco (non il povero) Apollonio fu tenuto lontano dalle magistrature e dal senato perché era privo di ogni qualità.

⁵² V., in proposito, J. SHATZMAN, *Senatorial Wealth and Roman Politics* (1975).

nobilitas per ostacolare Tiberio Gracco e chiaramente abbandonato a se stesso dalla stessa *nobilitas*, allorché questa si convinse che Tiberio andava combattuto in modo piú drastico⁵³. Il ' *commentariolum petitionis* ', il ' manuale del candidato ', di Quinto Cicerone l'abbiamo letto tutti e pochi ormai sono disposti a ritenere che le cose incredibili che vi si leggono dentro non siano fondamentalmente vere⁵⁴. La campagna elettorale costava, in spese lecite e sopra tutto illecite, un bel po', ed era generalmente il candidato a pagarla. Che il censo normale dei senatori, in quanto ex-magistrati, abbia raggiunto quello ufficialmente stabilito per i cavalieri e lo abbia addirittura superato, è ampiamente pensabile. È pensabile quindi che, basandosi su questo diffuso dato di fatto (che non era però il dato di diritto sostenuto dal Nicolet), abbia tratto Augusto la spinta per la sua istituzione dell'*ordo senatorius*⁵⁵.

9. Difficile, purtroppo, il ' mestiere di senatore ' a Roma. Difficile quanto meno arrivare al senato, visto che rimanervi era pressoché sicuro. Ma, se guardiamo ai ' senatori ', o piú precisamente ai parlamentari, delle democrazie moderne (le quali, secondo coloro che se ne dicono intenditori, sarebbero solo le liberal-democrazie, o democrazie borghesi, con rigorosa esclusione delle forme di governo ' socialiste ')⁵⁶, se guardiamo a questi liberi rappresentanti della volontà e degli interessi del popolo e se riflettiamo su quanto essi spendono o fanno spendere ai loro sostenitori privati o ai loro partiti per giungere in parlamento, la morale della favola potrebbe ben scriverla un redivivo Quinto Cicerone.

⁵³ Cfr. GUARINO, *L'abrogazione di Ottavio* (nt. 10) *passim*.

⁵⁴ Cfr. per tutti: M. DAVID ed altri, *Le ' Commentariolum petitionis ' de Quintus Cicero. Etat de la question et étude prosopographique*, in *ANRW*. 1.3 (1973) 239 ss.

⁵⁵ Cfr. NICOLET (nt. 7) 30 ss.

⁵⁶ V. G. SARTORI, *Democrazia e definizioni*⁴ (1976) 283 ss. e *passim*.

ELEFANTI CHE IMBARAZZANO

1. Che gli elefanti siano animali un tantino, e forse più, imbarazzanti, è cosa nota anche a chi non è proprietario di negozi di porcellane. Napoleone, ad esempio, avendo effettuato nella primavera del 1796 il 'tour de force' di attraversare con un esercito le Alpi, lo stesso ch'era stato compiuto da Annibale nell'autunno del 218 a.C., espresse il parere che Annibale non aveva compiuto un'impresa particolarmente eccezionale, ma aggiunse che gli elefanti potevano avergli dato qualche imbarazzo: 'les elefants seuls ont pu lui donner de l'embaras'. E di difficoltà gli elefanti ne creano oggi anche agli storici di Roma e del diritto romano.

Tutti sappiamo che la prima esperienza in materia di elefanti i Romani la fecero, non senza comprensibili spaventi, nell'estate del 280 a.C., quando Pirro, venuto l'anno precedente in Italia per combatterli a difesa dei Tarentini, li sconfisse sonoramente ad Eraclea. Il re dell'Epiro si schierò contro le legioni del console P. Valerio Levino 'con le forze di tutto quanto l'Epiro, della Tessaglia, della Macedonia e con gli elefanti sino a quel tempo sconosciuti'¹. E Plinio il Vecchio precisa: 'l'Italia vide

* Rielaborazione di un articolo dallo stesso titolo pubblicato in *Daube noster* (1974) 121 ss.

¹ Florus I.18.6: *cum totius viribus Epiri, Thessaliae, Macedoniae incognitisque in id tempus elephantis, mari, terra, viris, equis, armis, addito insuper ferarum terrore, veniebat*. Cfr. Plut. *Pyrr.* 17.6: 'Alla fine, mentre gli elefanti premevano più che mai sui Romani, e i cavalli retrocedevano coi loro cavalieri prima di esserne vicini, poiché non riuscivano a sopportarne l'aspetto, Pirro guidò alla carica la cavalleria tessalica, che li scompigliò e li mise in fuga con grande strage'.

per la prima volta gli elefanti nella guerra del re Pirro e chiamò buoi lucani quelli che furono scorti nei territori dei Lucani l'anno 472 dalla fondazione dell'urbe². Anche nella successiva battaglia d'Ascoli Satriano i mastodonti fecero la loro parte³ e archeologia e numismatica sono concordi nel rivelarci che la novità di quegli spaventosi animali ebbe larghe, quasi immediate ripercussioni, evidentemente per effetto del gran parlare che se ne fece in giro⁴, non meno che a causa della loro partecipazione al trionfo seguito in Roma alla battaglia di Benevento⁵.

² Plin. *n. h.* 8.6.16: *Elephantos Italia primum vidit Pyrrhi regis bello, et boves Lucanos appellavit in Lucanis visos anno Urbis CCCCLXXII, Roma autem in triumpho VII annis ad superiorem numerum additis, eadem plurimos anno DII victoria L. Metelli pontificis in Sicilia de Poenis captos. CXLII fuere aut, ut quidam, CXL, travecti ratibus quas doliorum consertis ordinibus imposuerat. È bene dir subito che i 142 o 140 elefanti che avrebbero partecipato al trionfo di L. Cecilio Metello, nel 250 a. C., per la vittoria di Panormo sanno non poco di esagerato.*

³ Plut. *Pyrr.* 21.8: 'Il giorno dopo Pirro, che voleva disputare la battaglia su un terreno pianeggiante e portare gli elefanti a contatto col nemico, fece sorvegliare e occupare in anticipo la zona sfavorevole ov'era stato impegnato il giorno avanti, e dopo aver frammisto agli elefanti molti lanciatori di giavelotto e arcieri, condusse le sue forze all'assalto, in schiera serrata, con un'impetuosità poderosa... Frettolosi di respingere gli opliti prima che venissero all'attacco le belve, (i Romani) disputarono una fiera lotta... Ma il maggior merito del successo (di Pirro) fu dovuto allo slancio violento degli elefanti: contro di essi i Romani non poterono ricorrere alle risorse del loro valore, ma giudicarono di dover cedere, come davanti a un'ondata irruente o ad un terremoto rovinoso, anziché resistere per morire inutilmente e soffrire tutte le più gravi atrocità senza nessun giovamento'.

⁴ Mi rimetto, per questa affermazione, a F. DE VISSCHER, *Une histoire d'éléphants*, in *Ant. class.* 29 (1960) 52 e nt. 5, il quale reputa, in particolare, il 'piatto di Capena' (Mus. Villa Giulia inv. 23949), raffigurante un elefante di tipo asiatico bardato con torretta dorsale, 'une réminiscence indiscutable de la première apparition des éléphants sur le sol d'Italie': tesi forse un tantino troppo arrischiata, contro la quale mi sono espresso in *Labeo* 7 (1961) 265 s. V. anche *infra* nt. 14.

⁵ Plin. *n. h.* 8.6.16 (*retro* nt. 2). In ordine alla distinzione tra specie asiatica e specie africana degli elefanti, è utile leggere anche

Una nuova ondata di agitazioni e di saghe, ancora maggiore malgrado l'acquisita esperienza, gli elefanti la crearono, pochi anni dopo, con le due prime guerre puniche e in particolare con la venuta di Annibale in Italia⁶.

Plin. n. h. 8.11.32: *Elephantos fert Africa ultra Syrticas solitudines et in Mauretania, ferunt Aethiopes et Trogodytae, ut dictum est; sed maximos India bellantesque cum hiis perpetua discordia dracones tantae magnitudinis et ipsos, ut circumplexu facili ambient nexuque nodi praestringant, commoritur ea dimicatio, victusque conruens complexum elidit pondere.*

⁶ Nella prima guerra punica gli elefanti non vennero nella penisola italiana (salvo che per il trionfo di Cecilio Metello: retro nt. 2), ma nella seconda guerra punica sí. A tale proposito va detto che gli itinerari seguiti da Annibale nella spedizione italiana e il numero degli elefanti di cui egli dispose danno materia, non meno che la consistenza delle truppe e le tattiche delle battaglie, a ghiotte discussioni tra gli storiografi moderni. Qui non è il caso di entrare in particolari e citazioni bibliografiche, che oltre tutto occuperebbero moltissimo spazio, ma nemmeno è opportuno tacere del tutto in ordine a due punti che hanno qualche attinenza, come si vedrà, col séguito del nostro discorso. In primo luogo, per ciò che concerne sia la traversata delle Alpi che il valico degli Appennini dopo la battaglia della Trebbia, sono in alternativa, anche a causa della diversità dei ragguagli forniti dagli storici antichi, due itinerari ben distinti: Piccolo San Bernardo oppure Monginevra (o Moncenisio?) per le Alpi, passo di Collina oppure monti della Garfagnana (o altro ancora?) per gli Appennini (cfr. per tutti: G. GIANNELLI, *Roma nell'età delle guerre puniche* [1938] 163 s., 175 ss.). In secondo luogo, per ciò che concerne il numero degli elefanti, risulta che esso si assottigliò sino al punto di ridursi, dopo la Trebbia, ad uno soltanto (cfr. Pol. 3.74 e 79, *passim*). Relativamente agli elefanti, è pensabile (e lo suppone, del resto, anche Appian. *Hann.* 52) che Annibale ne sia stato successivamente rifornito dai Cartaginesi, ma non può farsi a meno di segnalare che comunque essi esercitarono un ruolo assai limitato nelle azioni di guerra degli anni 217 a. C. e seguenti, sí che è evidente che il numero non ne fu piú rilevante, o anche solo consistente. Relativamente agli itinerari, sorge inevitabile la domanda se la incertezza, e a volte la contraddittorietà, delle fonti al loro proposito non dipenda dal fatto che Annibale, valido generale qual era, curò a bella posta, nei suoi spostamenti strategici, di creare consistenti diversivi, tali da seminare il dubbio nel nemico (e negli stessi storici posteriori) circa la via da lui realmente seguita. Comunque, sulla traversata delle Alpi, v. da ultimo: A. DIRKZWAGER, *Strabo über Gallia Narbonensis* (1975) 32 ss. e citazioni *ivi*.

Ma siamo ragionevoli. Credere che i Romani siano stati terrorizzati dagli elefanti di Annibale piú ancora che da quelli di Pirro non deve e non può implicare la ingenua supposizione che Annibale abbia provocato addirittura la 'riscoperta' degli elefanti da parte dei Romani. Anche se solo nel 202 a.C. Scipione Africano imbastí finalmente, nella battaglia di Zama, una tattica razionale per disperdere la carica degli elefanti cartaginesi contro le linee romane⁷, è presumibile che nei decenni e decenni precedenti i Romani, avendo intensi contatti commerciali e diplomatici con i popoli mediterranei ed asiatici, gli occhi li abbiano tenuti ben aperti. Essi non potevano ignorare che in Spagna, di là dell'Ebro, l'esercito cartaginese i suoi squadroni di elefanti già li aveva in dotazione e già li faceva esercitare, non certo in segreto, nelle sue manovre⁸.

La sorpresa degli elefanti di Annibale nel 218 a.C., con tutte le conseguenze militari che contribuì a determinare, fu dunque solo sorpresa tattica. I Romani non avrebbero mai immaginato che Annibale facesse passare le Alpi agli elefanti, così come gli anglo-francesi non avreb-

⁷ A Zama (202 a. C.) Annibale disponeva largamente di elefanti e ne schierò ben 80 in prima linea (Liv. 30.33.1: *Hannibal, ad terrorem, primos elephantos — octoginta autem erant, quot nulla unquam in acie ante habuerat — instruxit*), ma Scipione affiancò a sua volta i manipoli con qualche distanza tra loro, in modo da lasciare dei corridoi in cui incanalare gli elefanti (Liv. 30.33.1: *Non confertas autem cohortes ante sua quamque signa instruebat, sed manipulos aliquantum inter se distantes, ut esset spatium qua elephantum hostium acti nihil ordines turbarent*). Per un'analisi della battaglia v., da ultimo: B. MONTGOMERY, *History of Warfare* (1968, tr. ital. 1970) 97 ss.

⁸ I Romani, ad esempio, non potevano ignorare i metodi seguiti da Annibale nel 220 a. C. per domare, lungo il corso superiore del Tago, la grande ribellione capeggiata dai Carpesi. Ritiratosi sulla riva opposta del Tago, Annibale invogliò i ribelli all'attraversamento: ma quelli che non furono uccisi dai cavalieri cartaginesi durante il passaggio vennero annientati all'approdo, 'perché gli elefanti cartaginesi procedevano lungo la riva e li sopraffacevano di mano in mano che prendevano terra' (Pol. 3.14.5).

bero mai immaginato, nella seconda guerra mondiale, che i germanici facessero passare le Ardenne ai carri armati pesanti⁹. Inoltre, proprio come i generali franco-inglesi del 1940, i condottieri romani non si erano preoccupati un gran che di prepararsi all'eventualità di quella specie di 'Blitzkrieg', di guerra-lampo, che fu portata contro di loro, elefanti aiutando, da quel grande dispregiatore di manuali della 'Scuola di guerra' che fu Annibale figlio di Amilcare¹⁰.

2. Visto che ci siamo, non so comunque tralasciare, a proposito degli elefanti di Pirro e di Annibale, di riprendere una questione che esige da noi, oltre che un'infarinatura di critica militare, anche una qualche nozione di zoologia. È una questione che concerne le mosse di Annibale in un momento assai critico della seconda guerra punica.

Come è noto, nel 211 a.C. Annibale, per distogliere i Romani dall'assedio di Capua, mosse audacemente da

⁹ Sul famoso mutamento del piano Schlieffen, ispirato dal generale von Manstein e avversato, alle prime, da buona parte dello stato maggiore germanico, v., per tutti: B. H. LIDDEL HART, *The Other Side of the Hill* (1936, tr. ital. 1971: *Storia di una sconfitta*) 165 ss.

¹⁰ Il paragone degli elefanti con i carri armati degli eserciti moderni non è nuovo, ma è giusto aggiungere che il paragone regge solo con l'impiego tattico che dei carri armati si fece nella prima guerra mondiale. L'elemento caratterizzante degli elefanti cartaginesi (e, prima ancora, di quelli di Pirro) fu costituito dalla loro forza di disorientamento dei ranghi nemici: un disorientamento analogo a quello che si verificò tra le truppe germaniche, durante la prima guerra mondiale, quando gli inglesi sferrarono dinanzi a Cambrai (20 novembre 1917) il primo attacco in forze di carri armati della storia, avanzando di ben otto chilometri. È noto che l'imperfetto sostegno dei carri armati avanzanti da parte di sufficienti fanterie rese effimera, nel giro di dieci giorni, la vittoria di Cambrai, alla stessa guisa in cui fu effimera, nel giro di poche ore, l'avanzata degli elefanti a Zama contro l'esercito di Scipione. V. in proposito, per tutti: B. H. LIDDEL HART, *The Real War 1914-1918* (1930, tr. ital. 1968: *La prima guerra mondiale 1914-1918*) 441 ss.

quei territori sino alle mura di Roma. Secondo Polibio egli passò dalla Campania nel Sannio e attraverso questo, *διὰ τῆς Σαννιτικῆς*, ingannando i Romani sulle sue intenzioni, piombò nella via Latina solo presso Casinum e la percorse, attraversando l'Aniene, sin sotto la porta Collina¹¹. Secondo Livio, invece, il viaggio fu effettuato piú semplicemente, ma piú scopertamente, sin dall'inizio lungo la via Latina¹². Per poco che si conosca quel diavolo di uomo di Annibale, la convinzione ch'egli abbia adottato la diversione ingannatrice attribuitagli da Polibio è fatta. Ma dove sono le prove o gli indizi che accreditino la versione di Polibio a dispetto di quella di Livio?

¹¹ Pol. 9.5: 'Annibale cinque giorni dopo il suo arrivo, dopo cena, partì segretamente lasciando i fuochi accesi, in modo che nessuno dei nemici si potesse rendere conto di quanto avveniva. Con marce veloci e ininterrotte attraversò il Sannio, preceduto dall'avanguardia che esplorava ed occupava in precedenza le località lungo la via, mentre ancora i Romani avevano l'animo rivolto a Capua e alle vicende che vi si svolgevano; varcò di nascosto il fiume Aniene e si avvicinò a Roma al punto da porre l'accampamento a non piú di quaranta stadi dalla città'. Nei dintorni di Capua, strettamente assediata dalle legioni di Appio Claudio, Annibale era giunto sul finire della primavera del 211 a. C.

¹² Liv. 26.7.11 (passaggio del Volturno), 26.9.1-5 (dal Volturno a Cale, all'agro Sidicino e poi, lungo la via Latina, all'agro di Suessa, di Alife, di Cassino, a Interamna, ad Aquino, all'agro di Fregelle sul Liri, all'agro Frusinate, all'agro di Ferentino e di Anagni, all'agro Labicano e di qui, per le gole dell'Algido, su Gabii, sui dintorni di Pupinia, su Roma). Livio non ignora la versione riferita da Polibio, ma avanza il dubbio che l'itinerario polibiano sia stato seguito dai Cartaginesi nel ritorno. Cfr. Liv. 26.11.10-13: *Coelius (Antipater) Romam euntem ab Ercto divertisse eo* (al bosco sacro di Feronia, sulla destra dell'Aniene) *Hannibalem tradit, iterque eius ab Reate Cutiliisque et ab Aminterno orditur; ex Campania in Samnium, inde in Paelignos pervenisse; praeterque oppidum Sulmonem in Marrucinos transisse, inde Albensi agro in Marsos, hinc Amiternum Forulosque vicum venisse. neque ibi error est, quod tanti ducis tantique exercitus vestigia intra tam brevis aevi memoriam potuerint confundi: isse enim ea constat. tantum id interest, veneritne eo itinere ad urbem, an ab urbe in Campania redierit*. Sul punto, con una versione in parte diversa, v. anche Appian. *Hann.* 39 e 40.

Qualche anno fa credette di aver trovato finalmente l'indizio decisivo Fernand De Visscher, negli scavi da lui condotti ad Alba Fucens¹³. Si trattava, manco a dirlo, di elefanti: due elefanti rozzamente scolpiti, nel solo treno anteriore, in due blocchi di pietra calcarea. Aguzzando gli occhi sui due preziosi cimeli, il De Visscher giustamente rilevò che le loro orecchie (ed aggiungo di mio: anche le loro zanne) erano piuttosto sviluppate: segno inequivocabile del fatto che i modelli avuti presenti dagli albensi erano costituiti da elefanti della specie *Laxodonta africana*, e non da elefanti asiatici (della specie *Elephas indicus*), le cui zanne sono più corte e le cui orecchie sono molto più piccole. Supponendo poi che gli elefanti di Pirro, re dell'Epiro, altro non potessero essere che elefanti asiatici¹⁴, il De Visscher dedusse che i primi elefanti africani furono introdotti in Italia dall'africano Annibale e che i soli elefanti di cui poterono avere spaurita nozione gli artigiani albensi dovettero essere appunto quelli di Annibale. Dalla deduzione un'altra

¹³ DE VISSCHER (nt. 4) 51 ss. Bisogna dire che la versione di Polibio è quella di gran lunga preferita dalla storiografia moderna (v., per le citazioni, l'articolo del De Visscher), ma non può tacersi che a favore della versione di Livio (oltre tutto, così circostanziata) militano due ordini di considerazioni: il viaggio di andata, volendo essere una manovra di sorpresa, era condizionato dalla rapidità, la quale era certo maggiormente realizzabile lungo il percorso della via Latina; il viaggio di ritorno sicuramente non poté svolgersi per la via Latina, sbarrata dagli eserciti romani, ed ebbe termine non a Capua, ma a Reggio, sì che potrebbe essersi effettuato proprio tra i monti del Sannio e quelli del Bruzzio.

¹⁴ Nella nota cit. *retro* nt. 4 io avevo obiettato al De Visscher che l'elefante del piatto di Capena ha indiscutibilmente orecchie asiatiche (piccole), ma ha zanne alquanto sviluppate, che fanno pensare al tipo africano: di qui la mia impressione che quell'elefante non sia il ritratto di un modello concreto, ma sia 'la rappresentazione immaginosa e composita di un'esperienza generica ed approssimativa in materia di elefanti'. Al che il DE VISSCHER, *Encore les éléphants d'Hannibal*, in *Ant. Class.* 31 (1962) 234, oppone che a torto ho giudicato lunghe le zanne, le quali invece corrispondono appena ai 2/7 dell'altezza dell'animale al garrese.

deduzione: che dunque Annibale veramente fece la deviazione di cui parla Polibio e che, nel corso delle sue scorrerie, passò davvero nei paraggi di Alba Fucens¹⁵.

A questi argomenti avrei potuto opporre che, anche a concedere che nella sua veloce marcia su Roma Annibale si sia portato appresso l'*impedimentum* degli elefanti, è piuttosto improbabile, sul piano della geografia e su quello del tempo relativamente breve in cui fu compiuta tutta l'operazione, che Annibale si sia dilungato verso nord sino ad Alba Fucens¹⁶. Ma quando il De Visscher pubblicò il suo saggio, lo confesso, non era tanto Annibale che mi interessava: erano gli elefanti. Il De Visscher era il primo ad ammettere che gli elefanti di Annibale potevano anch'essere, in piccola dose però, anche elefanti asiatici¹⁷. Perché pretendere in cambio che gli elefanti di Pirro non potessero essere stati anche africani?

¹⁵ DE VISSCHER (nt. 4) 59 s.: 'Ainsi les habitants d'Albe ont pu voir des troupes d'Hannibal. Peut-être du haut des leurs remparts, ont-ils assisté au pillage de leurs pauvres terres... Mais le souvenir des silhouettes monstrueuses dominant les longues files de fantassins et de cavaliers cheminant à travers la plaine est demeuré et a pu inspirer quelque artisan local'.

¹⁶ Liv. 26.6.1 (ma v. anche Appian. *Hann.* 41) segnala come ultimo episodio bellico con intervento di elefanti l'eccidio di elefanti cartaginesi nello scontro avvenuto tra i Romani e le truppe di Annibale intorno a Capua, prima della partenza per Roma: ... *et qui castris praerant L. Porcius Licinius et T. Popillius legati pro vallo acriter propugnant elephantosque transgredientes in ipso vallo conficiunt, quorum corporibus cum oppleta fossa esset, velut aggere aut ponte infecto transitum hostibus dedit.* Questa descrizione è tuttavia troppo straordinaria per poter essere creduta: troppi gli elefanti di Annibale (v. *retro* nt. 6), troppo facile la loro uccisione durante il passaggio del vallo da parte dei Romani, addirittura assurdo l'aggere o ponte costituito dalle loro carogne. Comunque, posto che dopo questo scontro siano rimasti ancora elefanti cartaginesi e che Annibale si sia fatto seguire anche dagli elefanti nella spedizione romana e che con questi sia transitato, all'andata oppure al ritorno, per l'agro Albense, gli abitanti di Alba Fucens, arroccati tra le loro mura, l'esercito cartaginese, come riconosce anche il De Visscher (nt. 15), dovettero vederlo piuttosto da lontano.

¹⁷ DE VISSCHER (nt. 4) 54 s.

Pirro era protetto da Tolomeo Sotere re d'Egitto, si era valso del suo aiuto per ritornare sul trono dell'Epiro nel 297 a.C., ed evidentemente faceva capo per i suoi rifornimenti di elefanti più all'Egitto che all'Asia¹⁸. Anzi Giustino afferma che proprio in vista della campagna di Italia Tolomeo gli dette in uso per un biennio, tra l'altro, cinquanta elefanti¹⁹.

L'ignoranza delle popolazioni italiche circa la specie africana degli elefanti nei tempi anteriori ad Annibale mi parve insomma una fola, e lo dissi²⁰. Ribattere come poi fu fatto²¹, che la mia replica 'est depourvue de toute base serieuse' perché Richard Carrington in un suo libro sugli elefanti della collezione 'Penguin Books'²² sostiene che la prima scuola di addestramento di elefanti africani fu istituita da Tolomeo sulle rive del mar Rosso solo nel 280 a.C. (un anno dopo lo sbarco di Pirro in Italia), non mi sembra sufficiente neanche oggi per cambiare idea. Dato e non concesso che l'esercito di Pir-

¹⁸ Su Pirro e le vicende della sua vita: P. LÉVÊQUE, *Pyrros* (1957), con bibliografia.

¹⁹ Iustin. 17.2.13: *Sed Ptolomeus, cui nulla dilationis ex infirmitate virum venia esset, quinque milia peddum, equitum quattuor milia, elephantos quinquaginta non amplius quam in biennii usum dedit.* La citazione di Giustino è stata opportunamente fatta da C. St. TOMULESCU, *La loi Scribonia 'de usucapione servitutium'*, in *RIDA*. 25 (1970) 341 s. e nt. 43, il quale aggiunge: 'On ne peut saine-ment s'imaginer que les 50 éléphants de Ptolémée étaient tous du type asiatique'. Solo ad elefanti asiatici pensa invece per i Tolomei il DE VISSCHER (nt. 4) 54 s., ma Plin. *n. h.* 8.6.167-171 ci rende noto che sin dall'inizio della loro dominazione egiziana i Tolomei si estesero verso sud e fondarono Ptolemais Epitheras al preciso scopo di procurarsi un rifornimento continuo di elefanti africani ('*ad venatum elephantorum*'), visto che gli elefanti dell'India, troppo costosi, erano oltre tutto sequestrati dall'impero dei Seleucidi, che faceva barriera tra l'India e l'Egitto. Maggiori particolari, su questo punto, in A. M. DEMICHELI, *Rapporti di pace e di guerra dell'Egitto romano con le popolazioni dei deserti africani* (1976) 15 s. e nt. 32.

²⁰ GUARINO (nt. 4) 265 s. In senso adesivo: TOMULESCU (nt. 19) 54 nt. 43.

²¹ DE VISSCHER (nt. 14) 235.

²² R. CARRINGTON, *Eléphants*, 'Penguin Books' (1962) 180 ss.

ro sia stato sbarcato in una volta sola nel 281 (tutti sanno anzi che il grosso venne in Italia nella primavera del 280), dato e non concesso che l'approssimativa cronologia romana permetta di sottilizzare su qualche mese o anche su qualche anno in più o in meno rispetto ad altre cronologie, gli elementi a nostra disposizione sono tali da autorizzarci a dire che anche il signor Richard Carrington può sbagliare: si aggiorni²³.

Tornando ad Alba Fucens, non vorrei però che si equivocasse. Nel sostenere che già Pirro portò seco elefanti africani in Italia, non ho inteso affatto supporre che Pirro si sia recato col suo esercito nel territorio albense. Ho inteso solo dire, e confermo, che sin dal 280 a.C. giunsero in Italia elefanti asiatici e africani e si diffusero le loro descrizioni di valle in valle nell'Italia centro-meridionale. Altri elefanti, vuoi asiatici e vuoi africani, giunsero in Italia verso la fine del secolo con Annibale ed altre descrizioni elefantine conseguentemente si propagarono questa volta in tutta la penisola²⁴.

²³ Stando a Plutarco, *Pyrr.* 15-17, una prima spedizione di 3000 uomini fu comandata da Cineas (e fu probabilmente quella del 281 a. C.); nella primavera dell'anno successivo (280 a. C.) seguì personalmente Pirro con 3.000 cavalieri, 20.000 fanti, 2.000 arcieri, 500 fiondatori e 20 elefanti, ma una tempesta sullo Jonio disperse la flotta e approdarono sulle coste dei Messapii solo 2.000 fanti, pochissimi cavalieri e due elefanti, con i quali Pirro si recò a Taranto. Riunite più tardi anche le altre forze (forse con l'aggiunta di complementi), Pirro ingaggiò battaglia ad Eraclea nell'estate del 280: 'Alla fine, mentre gli elefanti premevano più che mai sui Romani, e i cavalli retrocedevano coi loro cavalieri poiché non riuscivano a sopportarne l'aspetto, Pirro guidò alla carica la cavalleria tessalica, che li scompigliò e li mise in fuga con grande strage'. Comunque gli elefanti di Pirro furono impiegati, anche se con meno successo, nella battaglia d'Ascoli del 279 a. C.

²⁴ Come è noto, dopo la battaglia del Trasimeno (217 a. C.) Annibale, evitando deliberatamente Roma, attraversò il territorio degli Umbri e dei Piceni e, proseguendo verso mezzogiorno, pervenne a Vibinum (Bovino) sulle soglie del Sannio, attraversò l'Irpinia verso Benevento, scese nell'agro Falerno e, tallonato a distanza di sicurezza dai Romani, finì per giungere in Apulia. Il suo passaggio se-

Gli elefanti divennero indubbiamente, lo ripeto, un insistente argomento di conversazione mista a spavento tra le popolazioni italiche. Ma da ciò a ritenere che i rozzi artigiani di Alba Fucens abbiano visto con i loro occhi quegli elefanti di tipo africano che hanno così approssimativamente scolpito, e a ritenere per giunta che essi abbiano avvistato nientemeno che gli elefanti di Annibale, ci corre troppo perché si possa ragionevolmente ammetterlo.

3. Per i Romani di Roma, per gli abitanti del centro del potere, un problema altrettanto delicato non si pone. Se da un lato è verosimile che essi abbiano materialmente visto i loro primi elefanti, dall'alto delle mura serviane, solo in occasione della marcia su Roma di Annibale²⁵, dall'altro lato è pensabile che la prima esperienza sicura e concreta degli elefanti, non importa se di tipo asiatico o africano, essi l'abbiano avuta ben prima, quanto meno in occasione della spedizione in Italia di Pirro, dunque nei primi decenni del terzo secolo ante-cristo. Posto che sia vera l'affermazione di Plinio, che gli elefanti furono chiamati sul momento 'buoi lucani'²⁶, dovremmo essere addirittura indotti a far combaciare la prima esperienza romana di elefanti con la battaglia di Eraclea, tanto che solo dopo quella battaglia penetrò in Roma il nome greco, dunque importato anch'esso da Pirro, di '*élephas*'²⁷.

Secondo un certo tipo di storiografia, d'altronde molto diffuso, la conclusione dovrebbe essere ritenuta importantissima, perché permetterebbe di risolvere a colpo sicuro un vecchio problema del diritto romano: quello

minò il terrore praticamente in tutta l'Italia centro-meridionale, ed è pensabile che molto si parlasse anche dei suoi elefanti, quanto meno per i prodigi che avevano compiuto alla Trebbia.

²⁵ V. *retro* nt. 16.

²⁶ V. *retro* n. 1 e nt. 3.

²⁷ Cfr. *ἐλέφανς*, che a sua volta si fa derivare da 'el', articolo arabo, e 'ab, abu', sostantivo egiziano.

dell'elenco delle *res màncipi*. Ma forse non è così, e ne vedremo subito il perché.

Nell'elenco di Gaio, che è il piú antico e il piú attendibile di cui disponiamo²⁸, le *res màncipi*, quelle che in età classica non potevano essere trasferite da un *dominus* all'altro se non mediante *mancipatio* o *in iure cessione*²⁹, erano i fondi e gli immobili su suolo italico, gli schiavi, i così detti '*animalia quae collo dorsove domari solent*' e le servitù prediali rustiche³⁰. Sarebbe troppo lungo anche soltanto far cenno dei molti quesiti che si intrecciano a questo proposito. Basti ricordare che, secondo la dottrina unanime, l'elenco rifletteva in età classica, quasi per forza di inerzia, una categoria che in antico era altamente importante, in tutte le sue componenti, sul piano sociale ed economico. Una categoria peraltro, di cui sappiamo che già nel corso del sec. I a.C. aveva perduto, a così dire, mordente: non ancora nel senso che la si ritenesse irrilevante, ma già certamente nel senso che si preferiva non estenderla ad altri beni che pur avevano acquisito una cifra socio-economica corrispondente a quella dei beni inseriti nell'elenco tradizionale³¹. Ciò premesso, quando smisero, piú precisamente, i Romani di accrescere il novero delle *res màncipi*?

Alla domanda credono alcuni (o molti?) di poter rispondere, facendo leva sopra tutto sugli '*animalia quae collo dorsove domantur*', i quali risultano limitati, nel-

²⁸ Cfr. Gai 2.14 a-17 e 1.120. V. anche Ulp. 19.1, Vat. (Papin.) 259.

²⁹ Cfr. Gai 2.18-27.

³⁰ Gai 2.14 a: ... *Mancipi sunt veluti fundus in Italico solo, item aedes in Italico solo, item servi et ea animalia, quae collo dorsove domari solent, veluti boves equi muli asini, item servitutes praediorum rusticorum*. Il testo, largamente lacunoso, è stato integrato *ad sensum*, ma convincentemente, da P. KRÜGER.

³¹ Per tutti, con ragguaglio di bibliografia: GUARINO, *Dir. privato romano*⁵ (1976) n. 27.8; KASER, *Röm. Privatrecht*² (1971-1975) 1.123 s., 2.245 s. Cfr. inoltre Gai 2.14 a (*retro* nt. 30), che così continua: *Nam servitutes praediorum urbanorum nec màncipi sunt. item stipendiaria praedia et tributaria nec màncipi sunt*.

l'elenco canonico, alle sole quattro specie dei buoi, dei cavalli, dei muli e degli asini³². Se la categoria non è stata estesa ad altri animali da giogo o da basto, quali ad esempio gli elefanti e i cammelli, deve esser segno che l'elenco delle *res Mancipi* è stato chiuso prima che questi animali fossero noti ai Romani³³. Del resto, lo fa intendere molto chiaramente Gaio, allorché dice esplicitamente che 'le bestie feroci, come gli orsi e i leoni, sono *nec Mancipi*, e così pure (lo sono) quegli animali che vengono fatti rientrare nel numero delle bestie feroci, come gli elefanti e i cammelli', e continua poi con queste precise parole: 'e infatti non rileva, in proposito, l'uso di domare anche questi animali col giogo e col basto: di essi, invero, non vi era (a Roma) nemmeno il nome [o la notizia?] al tempo in cui si provvedeva a stabilire che alcune cose fossero *Mancipi* e altre fossero *nec Mancipi*'³⁴.

³² Per vero, Gai 2.14 a (*retro* nt. 30), ricalcato da Ulp. 19.1, presenta un significativo 'veluti', il quale fa pensare che buoi, cavalli, muli ed asini non esaurissero tassativamente la categoria degli '*animalia quae collo dorsove domantur*'. V. anche, per conferma, Gai 1.120: *animalia... quae Mancipi sunt, quo in numero habentur boves, equi, muli, asini*. L'occasione è stata afferrata al volo da Ph. E. HUSCHKE, *Die Verfassung des Servius Tullius* (1838) 252 ss., per sostenere che ad ognuna delle cinque classi dei comizi centuriati di Servio Tullio corrispondeva un animale *Mancipi* e per ipotizzare che il quinto animale fosse quello, di sua esclusiva invenzione, che egli denomina '*bovigus*'. L'utile ed obbediente bestia, secondo il dotto che l'ha creata, portava l'uomo sul dorso e provvedeva, diretta da costui, a stimolare con le corna e con le zanne i buoi che trainavano l'aratro: aratro che egli reggeva 'con la possente coda' o forse, a meglio riflettere (p. 716), con le capaci zanne. La straordinaria invenzione del *bovigus* è stata evidenziata e resa immortale non tanto dall'autore, quanto, sotto il profilo della sua ridicolaggine, da R. JHERING, *Serius et faceto nella giurisprudenza* (tr. ital. 1953) 211 ss. Sylvestre BONNARD è un personaggio letterario, ma non perciò irrealista.

³³ Per tutti: F. GALLO, *Studi sulla distinzione fra 'res Mancipi' e 'res nec Mancipi'* (1958) 205.

³⁴ Gai 2.16: *At ferae bestiae nec Mancipi sunt veluti ursi leones, item ea animalia quae [fere] <ferarum> bestiarum numero sunt, veluti elephanti et cameli. et ideo ad rem non pertinet, quod haec*

L'andamento piuttosto sbandato della traduzione dipende dal testo del manoscritto gaiano, che è innegabilmente alquanto sconnesso. L' 'infatti' (*et ideo*) con cui si apre la seconda parte indurrebbe a pensare che la ragione per cui non sono *res Mancipi* le bestie feroci, sia titolare che di complemento, non abbia nulla a che vedere col fatto che esse (tutte quante, cioè) 'sogliono anche essere domate', ma il buon senso avverte subito che l'uso di sottoporre al giogo o al basto gli animali non tradizionalmente addomesticabili vale per gli elefanti e i cammelli (*'animalia, quae ferarum bestiarum numero sunt'*), non per le bestie feroci irriducibili, quali sono gli orsi e i leoni³⁵. Dunque, la seconda parte del testo si riferisce, *ad sensum*, ai soli *'animalia, quae ferarum bestiarum numero sunt'* e comincia con l'ammettere che essi, per verità, vengono spesso addomesticati alla stessa guisa dei buoi, dei cavalli, dei muli e degli asini, eppure non sono *res Mancipi*. Ma, se è così, perché Gaio continua dicendo che 'invero' (*nam*) gli stessi animali non erano conosciuti nemmeno di nome all'epoca in cui i beni furono ripartiti tra *res Mancipi* e *res nec Mancipi*? Ci saremmo aspettati un 'tuttavia', possibilmente seguito da un discorso più chiaro, non un 'invero': un *'tamen'*, non un *'nam'*. Così come è adesso, la seconda parte del nostro testo sembra scritta da un Gaio che si è improvvisamente distratto e impaperato, da un Gaio che non era più lui, e non voglio dire, perché esagererei,

*animalia etiam collo dorsove domari solent: nam ne nomen (o notitia?) quidem eorum animalium illo tempore fuit, quo constituebatur quasdam res Mancipi esse, quasdam nec Mancipi. Il 'ferarum' per 'fere' è stato proposto dal GÖSCHEN (mentre REINACH ipotizza: 'fere ferarum'); 'nomen' è frutto di una integrazione largamente accolta, ma KÜBLER preferisce 'notitia' e BÖHM propone 'fama'. Da ultimo, con letture e integrazioni non tutte accettabili: R. G. BÖHM, *Gaiusstudien* 7 (1974) 239 ss.*

³⁵ Si avverta inoltre che *'haec animalia'* è un riferimento abbastanza chiaro alle bestie citate per ultime, vale a dire agli *'animalia, quae ferarum bestiarum numero sunt'*.

da un torbido Gaio-mister Hyde subentrato misteriosamente al nostro solito e stimatissimo Gaio-dottor Jekyll.

Possibile una cosa siffatta? Beh, impossibile certo non è. La stanchezza può fare e fa spesso di questi scherzi agli scrittori. Ma bisogna subito aggiungere che gli scrittori, o almeno quelli degni di questo nome, i loro scritti li rileggono e provvedono a correggerli: il che qui Gaio non sembra proprio aver fatto³⁶. Sorge dunque il sospetto di un glossema apposto in calce ad un manoscritto gaiano da un tardo lettore dello stesso: glossema ricucito alla meglio col resto da un amanuense in sede di trascrizione. Quando però qualche romanista, per salvare il prestigio di Gaio, ha avanzato appunto l'ipotesi che la sciocchezza sopra denunciata sia stata scritta a margine dal testo originario da un glossatore postclassico³⁷, molti altri romanisti sono stati pronti a saltargli addosso sdegnati, affermando, forse per salvare il prestigio dei glossatori postclassici, che la schiocchezza è squisitamente gaiana, se non addirittura che la sciocchezza è squisitamente ragionevole³⁸.

³⁶ Particolarmente sciocca è la chiusa, la quale non dice che elefanti e cammelli erano ignoti quando si provvede a chiudere la categoria delle *res Mancipi* (lasciando aperta quella delle *res nec Mancipi*), ma dice che essi non erano conosciuti quando si provvede a distinguere tutte le cose allora conosciute in *Mancipi* e *nec Mancipi*: dal che dovrebbe dedursi che elefanti e cammelli non furono inclusi, quando se ne ebbe notizia, né tra le *res Mancipi* né tra le *res nec Mancipi*, oppure che essi furono inseriti, quando furono conosciuti, nel novero degli animali assoggettabili a giogo o a basto, quindi nella categoria delle *res Mancipi*. Più o meno in questo senso: S. SOLAZZI, *Glosse a Gaio* 2 (1984), in *Scritti di diritto romano* 6 (1972) 306 ss.; ma v. anche S. PEROZZI, *Istituzioni di dir. romano*² (1928) 605 nt. I.

³⁷ SOLAZZI (nt. 36) 306 ss.

³⁸ Per tutti, da ultimo: G. NICOSIA, '*Animalia quae collo dorsove domantur*', in *Iura* 19 (1967) 94 ss. (ivi altre citazioni), il quale aderisce alle reazioni degli scrittori precedenti, ma, quanto alla 'sciocchezza' denunciata *retro* nt. 36, ammette che la critica a Gaio è valida sul piano della logica astratta, ma aggiunge subito che il discorso di Gaio è chiaramente nel senso di riferirsi al tempo in cui era stato

Qui non è il caso di litigare sulle glosse a Gaio. Diamo dunque per scontato che la seconda parte del paragrafo sulle bestie feroci (da 'et ideo' alla fine) l'abbia scritta proprio il maestro classico. Ma almeno si ammetta che si tratta di un'argomentazione gettata giù in fretta e furia, forse in un pomeriggio di caldo, tanto per ribattere qualche cosa all'obiezione puntigliosa, e magari maliziosa, di uno scolaro³⁹. E non si faccia leva sulle parole di Gaio per sostenere che, essendo gli elefanti venuti a conoscenza dei Romani sin dall'arrivo di Pirro in Italia, ne consegue che la categoria delle *res Mancipi* aveva già esposto il 'tutto esaurito' nel 280 avanti Cristo o giù di lì⁴⁰. È ovvio infatti che il problema se inserire o non in-

definitivamente fissato l'elenco delle *res nec Mancipi*, e in ogni caso sostiene (p. 98 nt. 155) che tutto si potrebbe salvare ritenendo aggiunto da un annotatore postclassico il 'quasdam nec Mancipi' finale. Senonché: a) quel che qui si pone in discussione non è il senso di Gai 2.16 (senso che, tutto sommato, è abbastanza chiaro), ma è il modo di esprimersi, poco controllato sul piano logico, che in esso figura; b) è vero che i 'glossatori postclassici' si sogliono presumere piuttosto oziosi e superficiali, ma l'annotatore supposto dal Nicosia è un po' fuori dello 'standard' usualmente accettato.

³⁹ Non è una battuta, o almeno lo è sino ad un certo punto. I *commentarii* istituzionali di Gaio hanno tutta l'aria di appunti per lezioni in cui si inseriscono osservazioni 'dal vivo' del maestro o brani riassuntivi scritti da allievi: ecco il motivo per cui i critici più avveduti (che non son certo coloro che accettano passivamente il dettato delle *institutiones* come oro colato personalmente da Gaio) oscillano (e oscilleranno sempre), di fronte a molte scuciture del discorso gaiano, tra l'ipotesi del glossema postclassico e quella del libro, messo insieme su appunti di lezioni, non rivisto o non adeguatamente rivisto dal suo autore. Sul punto: F. SCHUIZ, *Storia della giurisprudenza romana* (1946, tr. ital. 1968) 283 ss., nonché, più in generale e con bibliografia aggiornata, G. DIÓSDI, *Gaius, der Rechtsgelehrte*, in *ANRW*, 2.15 (1976) 605 ss., spec. 629 ss.

⁴⁰ V. invece, da ultimo, TOMULESCU (nt. 19) 341 s. ('done en 282 av. n. è la liste des *res Mancipi* devait être fermée'), il quale dal fatto che nella lista di Gaio le servitù rustiche figurano come istituto diverso dal *dominium ex iure Quiritium* deduce che esse si erano svincolate dal *dominium* prima della battaglia di Eraclea. Il ragionamento del Tomulescu segue quello di G. FRANCIOSI, *Studi sulle servitù prediali* (1967) 70 ss., ma va osservato che il Franciosi attri-

serire gli elefanti tra le *res Mancipi* divenne proponibile solo quando i Romani, oltre che conoscere l'esistenza di questi quadrupedi, acquisirono l'esperienza pratica e diretta che gli elefanti potevano essere 'collo dorsove domati', e quindi economicamente utilizzati dai soggetti privati, per gli stessi fini dei buoi, dei cavalli, dei muli e degli asini.

Siccome questa esperienza pratica e diretta fu acquistata, al piú presto, solo con le conquiste territoriali del sec. II a.C., il *terminus post quem* della definitiva cristallizzazione della categoria delle *res Mancipi* va spostato di almeno un secolo dopo la battaglia di Eraclea, se addirittura non va portato, come alcuni hanno giudiziosamente proposto⁴¹, fino alla vittoria decisiva del 146 avanti Cristo ed oltre.

4. Ma è sensato far capo agli elefanti, e mettiamo altresí ai cammelli, per discutere l'arduo problema dell'elenco delle *res Mancipi*? Io ritengo, con tutta franchezza, di no. Penso, in altri termini, che gli elefanti siano fatti, in questa materia, piú per 'donner de l'embaras' agli storici del diritto romano, che per tornare effettivamente utili alle loro battaglie per la verità.

E infatti uno sguardo pacato, anche se rapido, all'elenco delle *res Mancipi* tramandatoci da Gaio non può evitarci di rilevare che quell'elenco presenta chiare tracce di essere il risultato finale di successivi ampliamenti, ma denuncia anche, e con pari chiarezza, il collegamento delle *res Mancipi* con un tipo di economia ben definito che era tuttora vivo, anche se non piú fiorente, ancora nel primo secolo dopo Cristo. Se gli ampliamenti della categoria non sono arrivati a comprendere le servitú

buisce l'utilizzazione degli elefanti e dei cammelli all'epoca della conquista dell'Africa e delle province orientali, 'quindi in definitiva ad una età non anteriore al 146 a.C.', dal che egli trae la conseguenza che la cristallizzazione della categoria delle *res Mancipi* avvenne tra la metà del terzo e la metà del secondo secolo avanti Cristo.

⁴¹ FRANCIOSI (nt. 40) 71.

urbane, i fondi provinciali e gli elefanti e cammelli⁴², non è perché l'elenco sia stato chiuso prima dell'entrata di questi elementi nella economia e nel diritto di Roma, ma è perché questi elementi sono stati sempre estranei ad un certo tipo di economia privata.

Cominciamo dagli ampliamenti. Quando Gaio dice che sono *res Mancipi* il fondo sito 'su suolo italico' e gli edifici eretti 'su suolo italico', egli non si richiama ad una situazione costituzionale antica e anteriore alla metà del sec. II a.C., ma si riferisce ad una situazione costituzionale prodottasi nel sec. I a.C. e consolidatasi nel primo secolo dell'era volgare.

Principalmente dopo la guerra sociale del 90-88 a.C. ebbe inizio, infatti, il processo non solo di ammissione di molti Italici alla cittadinanza romana, ma anche di riconoscimento alle loro *civitates* di un *ius Italicum* che le equiparava pienamente, nei cittadini e nel territorio, almeno sul piano del *ius privatum*, alla *civitas Romanorum*⁴³. E il 'veluti' con cui Gaio introduce (e rende essenzialmente dimostrativa, non tassativa) l'indicazione dei *fundi* e delle *aedes* 'su suolo italico' è giustificato dal fatto che anche fuori della penisola possono esservi e vi sono colonie o municipi romani, oppure forniti di *ius Latii* o di *ius Italicum*, i cui *fundi* o le cui *aedes* sono del pari *res Mancipi*⁴⁴. Quanto alle servitù rustiche, verso la metà del sec. II a.C. esistevano sicuramente solo la *via*, l'*iter*, l'*actus* e l'*aquaeductus*, mentre le altre vennero in essere più tardi, sino a secolo I d.C. iniziato⁴⁵. Dicendo di esse che sono tutte *res Mancipi*, Gaio porta ad intendere che la categoria ha subito sostanziosi ampliamenti, esattamente

⁴² Oltre Gai 2.16 (*retro* nt. 34) v. il seguito di Gai 2.14 *a* riportato *retro* nt. 31.

⁴³ Sul complesso argomento v., da ultimo: Cl. NICOLET, *Rome et la conquête du monde méditerranéen* I (1977) 270 ss. (con bibliografia).

⁴⁴ Per un quadro sommario: GUARINO, *Storia del diritto romano*⁵ (1975) 388 ss.

⁴⁵ Sul punto, con ampia analisi: FRANCIOSI (nt. 40) 42 ss., 88 ss.

come per i *fundi* e per le *aedes*, proprio nell'epoca in cui entravano a far parte del patrimonio giuridico romano, ma non della categoria delle *res Mancipi*, le servitù urbane e i fondi provinciali⁴⁶.

I Romani, dunque, incrementarono la categoria delle *res Mancipi* sino agli inizi del sec. I dopo Cristo, ed anche più in là. Ma lo fecero con un certo criterio, ereditato dall'antico, che fu quello di subordinare a particolari rémore nella circolazione giuridica i soli beni strettamente essenziali alla sussistenza di una famiglia romana, e in particolare di una famiglia agraria, insediata su suolo romano o ad esso equiparato.

Non è una tesi, si badi, non è un '*quid demonstrandum*'. È una constatazione, che vale sino alla prova del contrario, ma che l'esclusione degli elefanti e dei cammelli dal novero delle *res Mancipi* avvalora notevolmente. Io non sono in grado di escludere che qualche ricco romano originale si recasse al teatro in groppa ad un elefante o facesse fare i lavori del fondo Corneliano ad una pariglia di cammelli, ma episodi del genere, ammesso che ve ne siano stati, dovettero essere del tutto eccezio-

⁴⁶ È vecchia questione, tuttora dibattuta, se i Romani abbiano inteso come *Mancipi* tutte le servitù rustiche o soltanto l'*iter*, l'*actus*, la *via* e l'*aquaeductus*, cioè le quattro servitù agrarie più antiche: v., in proposito, FRANCIOSI (nt. 40) 50 ss. (con bibliografia). È probabile che la concezione rigorosamente esatta sia stata la seconda, e se ne vedono le tracce in Ulp. 19.1 (*infra* nt. 51), ma bisogna ammettere che il modo generico (non limitato) di esprimersi di Gai 2.14 a (*retro* nt. 30 e 31) favorisce in pieno la prima tesi (cfr. anche Gai 2.17, ritenuto peraltro glossematico da molti autori) e dimostra che almeno Gaio non ha avuto esitazione ad includere tra le *servitutes Mancipi* anche i *iura praediorum rusticorum* (del resto, pochi e poco rilevanti) venuti in essere successivamente al sec. II a. C. (v. *retro* nt. 45). All'estendimento Gaio è stato anche indotto, a mio avviso, dalla considerazione che le *servitutes Mancipi*, potendo essere costituite anche mediante *Mancipatio*, senza necessità di ricorrere al magistrato per l'*in iure cessio*, godevano in pratica di un regime più favorevole che non le *servitutes nec Mancipi*. Cfr. Gai 2.29: *Sed iura praediorum urbanorum in iure cedi tantum possunt; rusticorum vero etiam Mancipari possunt*.

nali, tanto piú che sono passati sotto silenzio. Nelle *pom-pae triumphales*, dite? SÌ, indubbiamente risulta che già Pompeo vagheggiò di celebrare il trionfo su un *currus* trainato da una quadriga di elefanti (Plutarco, che ce ne parla, aggiunge che non se ne fece niente anche per la strettezza della *porta triumphalis*)⁴⁷ e durante il principato le *quadrigae elephantorum* divennero uno degli elementi del fasto imperiale⁴⁸: ma questi casi depongono per l'uso pubblico, non per l'uso privato dei mastodonti, asiatici o africani che fossero.

La vera verità è che elefanti e cammelli furono utilizzati, nel mondo romano, solo nelle province di appartenenza delle loro specie. Il loro rilievo economico e giuridico fu sempre e soltanto 'provinciale': sicché ai Romani il problema pratico dell'inserzione degli elefanti e dei cammelli tra le *res Mancipi* non si pose mai, così come mai si pose per i fondi provinciali. Se guardiamo ai testi della giurisprudenza, vediamo del resto che di cammelli si parla solo dal tardo Arcadio Carisio nel *liber singularis de muneribus civilibus*, per spiegare in che consista il *munus* personale 'camelàsia'⁴⁹, mentre di elefanti e cammelli congiuntamente si discorre solo da Gaio, nel citato passo delle *institutiones* e nel libro settimo *ad edictum provinciale*⁵⁰, nonché, sulle tracce delle istituzioni gaiane,

⁴⁷ Dopo aver strappato a Silla l'approvazione al trionfo per la guerra d'Africa dell'81 a. C., Pompeo 'dispose che la sua entrata in città avvenisse su un cocchio trainato da quattro elefanti, dei molti che aveva catturati ai re d'Africa e condotti in Italia', ma 'fu costretto a rinunciare all'idea e a ripiegare su cavalli perché la porta d'ingresso era troppo stretta' (Plut. *Pomp.* 14.4).

⁴⁸ Cfr., ad esempio, Suet. *Claud.* 2.2, Martial. 8.65.9-10.

⁴⁹ Cfr. D. 50.4.18.11.

⁵⁰ Gai 7 *ed. prov.* D. 9.2.2.2: *Ut igitur apparet, servis nostris exaequat (lex Aquilia) quadrupedes, quae pecudum numero sunt et gregatim habentur, veluti oves caprae boves equi muli asini. sed an sues pecudum appellatione continentur, quaeritur: et recte Labeoni placet contineri. sed canis inter pecudes non est. longe magis bestiae in eo numero non sunt, veluti ursi leones pantherae. elephanti autem et cameli quasi mixti sunt (nam et iumentorum operam praestant et*

dai tardi *tituli ex corpore Ulpiani*⁵¹.

La provincialità di elefanti e cammelli, nonché di Gaio che si pone (e si fa porre dai suoi allievi) problemi privatistici ad essi relativi, non potrebbe essere più evidente⁵².

natura eorum fera est), et ideo primo capite contineri [eas] <eos> oportet. Il testo di Gaio è stato scritto a commento del *caput primum* della *lex Aquilia de damno*, nel quale si disponeva che chiunque avesse ucciso schiavi (*servi*) o animali da gregge (*pecudes*) di proprietà altrui fosse tenuto a pagare al proprietario (all' *'erus'*) il valore più alto di mercato da essi raggiunto nel corso dell'ultimo anno (cfr. GUARINO, DPR. n. 97.2), ma si tratta di un testo che molti sostengono interpolato (v. *Index itp. ahl.*). Per quanto mi riguarda, direi che sino ai maiali, di cui giustamente Labeone sosteneva che sono anch'essi animali da gregge, il discorso non fa una grinza. Le cose si guastano con i cani, perché nessuno ha mai potuto seriamente sospettare, io penso, che anch'essi siano animali da gregge. Ove si osservi che qui si parla di *canis* al singolare, può ipotizzarsi che Gaio abbia voluto dire che il cane, immancabile complemento del gregge, non è esso stesso 'animale da gregge' e pertanto non dà luogo, se ucciso da un estraneo, ad *actio legis Aquiliae*; ma il seguito fa invece pensare che l'esclusione del cane sia stata ritenuta dipendente dal fatto che il cane è una 'bestia', nel senso di bestia feroce, come lo sono a molto maggior ragione i ben noti *ursi* e *leones*, nonché (ultimo arrivo nello zoo gaiano) le pantere. E all'esclusione delle bestie feroci si ricollega l'ultimo periodo, relativo ad elefanti e cammelli, che vengono curiosamente dichiarati 'mixti' (feroci di natura, ma addomesticabili) e appunto perciò inseriti nel *caput primum* della legge Aquilia. Conclusione: sino al cane, inteso però come cane da pastore, il testo è genuino; dopo il cane, inteso qui per equivoco come *fera bestia*, il testo è effettivamente interpolato. Aggiungo subito, peraltro, che la valutazione dei cani come *ferae bestiae* non è, in sé e per sé, da dichiarare non classica: l'editto edilizio 'de feris' (LENEL, EP. 566 s.) vietava che cani, maiali, cinghiali, lupi, orsi, pantere e leoni fossero portati a spasso in luoghi aperti senza le necessarie precauzioni (cfr. Ulp. 2 *aed. cur.* D. 21.1.40.1 e 42). Non classica, o in ogni caso non gaiana, è la commistione saccente tra le ipotesi della *lex Aquilia* e quelle dell'*edictum de feris*. Quanto ai 'quasi mixti' elefanti e cammelli, direi proprio che Gaio, anche se commentava l'editto provinciale, non ne abbia parlato.

⁵¹ Ulp. 19.1: *Elephantum et camelum, quamvis collo dorsove dormiant, nec mancipia sunt, quoniam bestiarum numero sunt.*

⁵² Sorvolo sui problemi, in certo modo connessi, sollevati da Cai 2.15, rinviando a GUARINO, in *Labeo* 14 (1968) 227 s.

5. Sì che, per concludere, anche se i Romani della penisola presero conoscenza fin dagli inizi del sec. III a.C. di elefanti di tutte le specie, che scorazzavano minacciosamente per le loro campagne, è da scansare l'idea che ad essi sia venuto mai in mente di saltare in groppa agli elefanti e di portarli ad arricchire il parco bestiame delle *res mancipi*.

Anche se il posto c'era, non c'era la convenienza ad introdurre i temibili elefanti tra gli altri animali '*quae collo dorsove domantur*'. Buoi, cavalli, muli ed asini si sarebbero probabilmente ombrati e, rompendo le barriere del 'corral', sarebbero fuggiti di carriera verso l'aperto delle *res nec mancipi*.

LE PROCONSOLESSE

1. Questa è la storia vera, ma forse mai successa, di un grosso problema insorto nell'età di Tiberio a proposito delle mogli dei proconsoli romani. Ed è in particolare la storia di un senatoconsulto normativo che cercò di risolvere la discussa questione.

Quando fu emesso, e che contenuto ebbe, il provvedimento sulle 'proconsolesse'? Le fonti alludono abbastanza chiaramente ad un senatoconsulto del 20 dopo Cristo. Ma la dottrina moderna, sulle tracce del grande Cuiacio¹, tende a negare il senatoconsulto del 20 ed inclina a sostenere l'esistenza di un *senatusconsultum*, di tenore parzialmente diverso, emanato quattro anni dopo, nel 24 della nostra era.

All'argomento sono stato richiamato dalla lettura di un articolo, molto accurato ed acuto, pubblicato recentemente da una giovane studiosa². Se espongo i miei rilievi, non è perché ritenga decisiva la mia tesi: tutt'altro. È perché penso sia utile, forse addirittura doveroso, sottoporre alla critica di chi sia meno miope di me i miei dubbi e le mie esitazioni. Dubbi ed esitazioni che sarà bene abbiano avvio da alcune brevissime note sui senatoconsulti normativi in generale.

2. La storia dei senatoconsulti 'normativi' è ben

* Scritto destinato a *Homenaje Alvarez Suarez*, in corso di pubblicazione.

¹ J. CUIACIUS, *In Dig. seu Pand. dom. Iustiniani imp. notae*, ad 1.16, in *Opera* 10 (Napoli 1758) 383: 'Huius senatusconsulti meminit Tacitus lib. 4'.

² L. FANIZZA, *Il senato e la prevenzione del 'crimen repetundarum' in età tiberiana*, in *Labeo* 23 (1977) 199 ss.

nota, ma siccome gli argomenti ben noti hanno l'inclinazione ad assumere pian piano contorni addirittura di certezza, almeno nel ricordo di chi vi si richiama senza ogni volta sentire il bisogno di riesaminarli, è bene rievocarla, sia pure in brevissimi tratti³.

Il senato, come tutti sanno, era istituzionalmente un organo consultivo, non di produzione giuridica; ma l'altissima autorità politica di cui sempre godette, la relativa stabilità della sua composizione, la progressiva remissione ad esso dell'ultima parola su talune importantissime branche dell'amministrazione statale già in epoca repubblicana avanzata fecero dei suoi motivati pareri, i *senatus consulta*, una direttiva praticamente vincolante non solo per i magistrati che li avessero specificamente richiesti, ma per tutti i magistrati della repubblica, quindi indirettamente per tutti i cittadini⁴. Nell'età del principato, a partire proprio dai tempi di Augusto, questa efficacia normativa delle delibere del senato, se ed in quanto riferite o riferibili a fattispecie di carattere generale ed astratto, si consolidò e si diffuse: in parte perché il senato era puntigliosamente interessato a difendere contro l'invasione dei *principes* la sfera delle materie tradizionalmente e tipicamente repubblicane; in parte (in parte sempre maggiore) perché i *principes* trovarono dapprima opportuno non contrastare il senato e trovarono poi addirittura comodo, man mano che il regime del principato si consolidò, valersi dell'avallo immancabilmente concesso dal senato, in questo nuovo clima, alle loro *orationes in senatu habitae*, cioè alle richieste di così detti *consulta* (ridotti, in realtà, ad ovazioni di assenso) che essi si degnavano di esprimere, o di far esprimere da loro incaricati, mediante 'discorsi' illustranti articolatamente il preciso provvedimento da emettere⁵.

³ Per tutti: A. GUARINO, *Storia del diritto romano*⁵ (1975) 418 ss.

⁴ In proposito, da ultimo: G. CRIFÒ, *Attività normativa del senato in età repubblicana*, in *BIDR.* 71 (1968) 31 ss., con bibliografia.

⁵ GUARINO (nt. 3) 419 s.

I senatoconsulti normativi, dunque, non hanno una 'data' di nascita, un '*dies certus quando*' a partire dal quale si possa dire che essi hanno assunto una ben determinata fisionomia di istituto giuridico-costituzionale. Come per molte altre istituzioni costituzionali romane, di essi si può solo faticosamente, e approssimativamente, individuare un lungo periodo di gestazione cui si è sovrapposto, non si sa come e non si sa quando, una sorta di periodo di maturazione vitale, del quale peraltro non si può stabilire con sicurezza quando sia giunto a compimento. Certo è solo che Gaio, scrivendo le sue *Institutiones* sotto Antonino Pio, in pieno secondo secolo, dà per scontato, oramai, che i senatoconsulti facciano le veci delle leggi, ma aggiunge anche che in passato, in un passato che sarebbe rischioso voler troppo precisare, della cosa si discusse, che vi furono cioè molti dubbi in proposito⁶.

Che si vuol dire con quanto precede? Questo. Che i giuristi romani, particolarmente del secondo e terzo secolo, di senatoconsulti normativi ne indicano come sicuri parecchi; altri invece, e in numero credibilmente maggiore, essi tralasciano di nominarli, non per ignoranza o per incuria, ma perché, per un motivo o per l'altro, non ritengono per certo che siano stati veri senatoconsulti normativi. Può essersi trattato di orientamenti espressi dal senato, e magari dalla maggioranza dei suoi membri, ma non riversatisi in votazioni formali. Può essersi trattato di voti senatorii ritualmente espressi, ma non esorbitanti dalla sfera del puro e semplice parere, cioè del *consultum* in senso proprio. Può essersi trattato di altro, che oggi non riusciamo ad immaginare. Non ha importanza fare un quadro preciso e completo di ciò di cui si è potuto trattare. Basti

⁶ Gai I.4: *Senatusconsultum est quod senatus iubet atque constituit; idque legis vicem optinet, quamvis fuerit quaesitum*. Circa mezzo secolo dopo Gaio, Ulpiano (16 ed. D. I.3.9) scriveva: *Non ambigitur senatum ius facere posse*. La dichiarazione di Ulpiano è, più generica, ma è più ferma di quella di Gaio, pur se il reciso '*non ambigitur*' lascia trasparire anch'esso un lontano passato in cui del carattere normativo dei *senatusconsulta* si dubitò.

solo rendersi conto del fatto che sarebbe ingenuo ed anti-metodico, da parte nostra, parlare precipitosamente del senatoconsulto normativo tale o del senatoconsulto normativo talaltro di fronte ad ogni accenno fornitoci dalle fonti intorno alla tale discussione o alla talaltra votazione del senato romano, sopra tutto se la notizia attiene al secolo I dopo Cristo, cioè al secolo in cui più sicuramente è ambientato il processo di formazione, tra mille dubbi sollevati da ogni parte, dell'istituto del senatoconsulto normativo⁷.

Quanto ora detto vale sopra tutto per le notizie dategli da Tacito, e particolarmente per le notizie fornite da Tacito negli *Annales*, cioè nell'opera relativa al periodo (da Tiberio a Nerone) più lontano, almeno per ciò che concerne gl'inizi, dai suoi diretti ricordi⁸. Tacito ha meriti universalmente riconosciuti di storiografo tendenzialmente imparziale e di attento utilizzatore dei verbalj di seduta del senato (gli '*acta senatus*'), dei quali ebbe la fortuna di disporre⁹. Tuttavia, il taglio delle sue storie è politico, non giuridico. Non è che gli sviluppi del diritto e della costituzione non gli interessino, ma è, come tutti sanno, che precipuamente gli interessano gli avvenimenti, i personaggi, i conflitti umani: del che uno degli scenari da lui preferiti è la curia senatoria, con le discussioni che vi si verificano¹⁰. Che poi le discussioni in senato, su cui

⁷ Per tutti: E. VOLTERRA, sv. '*Senatus consulta*', in *NNDI*. 16 (1969) n. 2 (ivi bibliografia).

⁸ Nato intorno alla metà del sec. I d. C., Tacito non fu testimoniaio diretto dei principati di Tiberio, Caligola e Claudio e non fu, comunque, testimoniaio maturo del principato di Nerone. Gli *Annales*, composti certamente dopo il 100, si riferiscono dunque ad un periodo estraneo alla memoria o alla buona memoria dello storiografo.

⁹ La dimostrazione più convincente dell'utilizzazione degli *acta senatus*, sopra tutto nei primi sei libri degli *Annales*, è in R. SYME, *Tacito* 1 (tr. it. 1967) 248 ss. e spec. 370 ss.

¹⁰ Altre fonti cui fece ricorso, e a pari titolo, Tacito furono, oltre le storie pubblicate precedentemente (di cui peraltro si discute), le opere storiche ed erudite di Claudio, i discorsi dei *principes* e gli *Acta diurna populi Romani* (un notiziario, diffuso in tutto l'impero,

tanto spesso egli si ferma, siano sfociate o meno in un senatoconsulto, normativo o non normativo, ecco la cosa, oltre tutto assai difficile da precisarsi, che non sempre interessa l'impostazione del suo discorso e che pertanto egli può avere taciuta, distorta, o anche, in qualche altro caso, enfaticizzata.

Veniamo, ciò premesso, alle proconsolese.

3. Nei suoi libri *de officio proconsulis*, scritti a cavallo tra il secondo e il terzo secolo per fornire un pronuario di utili direttive ai governatori delle province senatorie¹¹, il giureconsulto Domizio Ulpiano parla inequivocamente di un senatoconsulto normativo sulle proconsolese emanato ai tempi di Tiberio, *Cotta et Messalla consularibus*, dunque precisamente nell'anno 20 dopo Cristo¹².

«Meglio che il proconsole si rechi in provincia senza farsi accompagnare dalla moglie: peraltro anche con la moglie può farlo, purché tenga presente che durante il consolato di Cotta e Messalla il senato espresse per l'avvenire l'avviso (*censuit futurum*) che, se le mogli di coloro

sull'attività del governo centrale e sulle principali vicende di Roma e della famiglia imperiale): C. QUESTA, *Studi sulle fonti degli Annali di Tacito*² (1963) 32.

¹¹ Sui libri *de officio proconsulis* (di Paolo, di Ulpiano, di Venuleio Saturnino) in generale e sui 10 libri *de officio proconsulis* di Ulpiano in particolare: A. DELL'ORO, *I 'libri de officio' nella giurisprudenza romana* (1960) 107 ss., 117 ss. L'opera fu probabilmente composta durante il principato di Caracalla (chiamato '*imperator noster*'), comunque dopo la morte di Settimio Severo (denominato '*divus*'). Il riferimento esplicito all'*officium proconsulis* (dunque, al governo delle province senatorie) non volle implicare la irrifiribilità dell'opera (e di ogni scritto dello stesso tipo) alle province imperiali, delle quali il *princeps* (che si avvaleva per ciascuna provincia dell'ausilio di un *legatus Augusti pro praetore*) era pur sempre governatore, sul piano formale, in nome della *respublica Romanorum*. Per la tradizione testuale dell'opera, v. F. WIRACKER, *Textstufen klassischer Juristen* (1960) 391 ss.

¹² A. DEGRASSI, *I fasti consolari dell'Impero romano* (1952) 8: M. Valerius Messalla Messalinus, M. Aurelius Cotta Maximus Messalinus.

che vanno ad esercitare uffici provinciali abbiano commesso un qualche delitto (*si quid uxores... deliquerint*), la resa dei conti (*ratio et vindicta*) sia chiesta a loro stessi¹³. Così, in fedele traduzione, il testo riportato dai *Digesta*.

La prosa di Ulpiano (o del discepolo, o del 'negro' che ha steso i *libri de officio proconsulis*)¹⁴ non è un modello di stile, né linguistico né tecnico-giuridico. Per esempio, insistendo nel parlare di funzionari che '*proficiscuntur*' e di mogli che accompagnano i funzionari che '*proficiscuntur*' (cioè, letteralmente, che 'partono'), Ulpiano usa un termine improprio, perché il periodo preso in considerazione per gli illeciti compiuti dalle mogli è quello della permanenza in provincia, non il momento della partenza¹⁵. Ancora: mentre la precisazione che il senatoconsulto si riferiva soltanto agli illeciti commessi dalle mogli in provincia sarebbe stata indubbiamente utile, addirit-

¹³ D. 1.16.4.1 (Ulp. 1 *de off. proc.*): *Proficisci autem proconsulem melius quidem est sine uxore: sed et cum uxore potest, dummodo sciat senatum Cotta et Messalla consulibus censuisse futurum, ut si quid uxores eorum qui ad officia proficiscuntur deliquerit, ab ipsis ratio et vindicta exigatur*. Il passo fa parte di un brano iniziale dell'opera dedicato all'*ingressus proconsulis*: DELL'ORO (nt. 11) 122 ss.

¹⁴ L'ipotesi del discepolo-redattore deve essere sempre presente quanto ai giuristi romani, i quali esercitavano la loro attività prevalentemente circondandosi di *auditores* e parlando agli stessi o davanti agli stessi. L'ipotesi del 'negro', cioè del dipendente o del collaboratore incaricato (a pagamento o no) di sviluppare gli appunti dettati dal giurista, di riempire le lacune, eventualmente di estrarre da trattazioni più vaste *libri singulares* relativi ad argomenti più limitati, viene in mente per certi giureconsulti come Ulpiano o Paolo, i quali, pur essendo impegnatissimi nella vita pubblica, hanno lasciato una produzione straordinariamente copiosa e, specie Paolo, numerosissimi *libri singulares*. Naturalmente, non bisogna mai tralasciare, in materia, l'ipotesi alternativa dell'elaboratore o dell'epitomatore post-classico: GUARINO (nt. 2) 466.

¹⁵ D'accordo che è al momento della partenza che il proconsole deve decidere se lasciare la moglie a casa. Ma il *senatusconsultum* citato da Ulpiano era relativo alla fattispecie delle mogli che, partite o non partite per la provincia insieme col marito proconsole, in provincia erano comunque arrivate e rimaste.

tura necessario sarebbe stato essere meno vaghi nella frase 'si quid uxores... deliquerint'. 'Delictum' e 'delinquere' sono terminologie che i giuristi dell'età classica adoperavano preferibilmente, anche se non sempre, per gli illeciti sanzionati con pene dal diritto privato (ad esempio, per il furto o per il danneggiamento)¹⁶, non per gli illeciti sanzionati penalmente dal cosí detto diritto pubblico (quelli che oggi si dicono 'reati'), che erano piú propriamente denominati 'crimina'. Gli illeciti previsti dal senatoconsulto erano davvero illeciti privati, o erano invece anche illeciti pubblici, o erano addirittura solo ed esclusivamente illeciti pubblici? L'incertezza è innegabile, ed è ulteriormente accresciuta dal ricorso alla locuzione esitabonda 'aliquid delinquere', che piú sopra ho cercato di rendere in italiano con la dizione 'commettere un qualche delitto'¹⁷.

Ad interpretare il dettato di Ulpiano in termini non solo letterali e di stile, ma anche di logica generale e di logica giuridica (la quale ultima è un po' diversa dalla logica pura e semplice)¹⁸, il risultato piú attendibile mi pare che debba essere questo. Dato che il senato si riferiva alle mogli dei governatori provinciali, se ed in quanto facessero compagnia ai mariti in provincia¹⁹, i delitti commessi dalle stesse dovevano essere in qualche modo collegati alla loro qualità di mogli dei governatori e dovevano consistere in attività illecite che esse compissero e

¹⁶ Sul problema della distinzione tra *delictum* e *crimen*: A. GUARINO, *Diritto privato romano*⁵ (1976) 865 s. e bibliografia *ivi*. Altri riferimenti in M. KASER, *Gaius und die Klassiker*, in *ZSS.* 70 (1953) 169 ss. e nt. 153 e 155.

¹⁷ Precisa e corretta sembra invece la locuzione '*senatum... censuisse futurum*', la quale mette in evidenza che il senato, nell'occasione del 20 d. C., non espresse un giudizio circa una fattispecie passata, ma manifestò un avviso da valere essenzialmente per l'avvenire.

¹⁸ Cfr. A. GUARINO, *L'esegesi delle fonti del diritto romano* (1967) 568 ss.

¹⁹ Ulpiano non avrebbe altrimenti basato sul senatoconsulto il consiglio ai governatori di non recarsi in provincia con le mogli.

potessero compiere approfittando di tale qualità. In teoria, o comunque in casi eccezionali, la moglie del governatore avrebbe anche potuto dare man forte al marito nel comandare un'azione militare o nell'ordinare una repressione sanguinosa²⁰, ma nella pratica dell'ordinaria amministrazione (o disamministrazione) le peculiari attitudini di una moglie erano quella di aiutare il marito, o magari di surrogarlo (e persino a sua insaputa), nel depredare i poveri provinciali, rubando o rapinando le loro fortune e devastando i loro beni. I provinciali, essendo stranieri rispetto ai Romani, non potevano esercitare contro gli stessi le azioni da *furtum*, da *rapina*, da *damnum iniuria datum*, che spettavano solamente ai cittadini; per le malversazioni commesse in provincia dai governatori, essi avevano invece ottenuto da vario tempo la possibilità di rivalersi attraverso la procedura delle *quaestiones repetundarum*²¹.

Ma le mogli dei governatori (le mogli non *in manu mariti*, naturalmente) erano altra cosa dai loro mariti. Come oggi non esiste l'istituto giuridico della presidentessa, così allora non aveva rilevanza giuridica la proconsolessa. Che fare per porre riparo agli abusi di certe volitive signore? Ecco spiegato il senatoconsulto, il quale addossa ai

²⁰ Il caso eccezionale fu quello di Agrippina maggiore, moglie di C. Cesare Germanico, che nel 15 d.C., presso Castra Vetera (Furstenberg-Düsseldorf?), essendosi diffusa la voce che i Germani di Arminio erano in procinto di invadere le Gallie, si oppose fermamente a che fosse distrutto il ponte sul Reno: *femina ingens animi, munia ducis per eos dies induit militibusque, ut quis inops aut saucius, vestem et fomenta dilargita est*. Vero è che l'episodio fu accortamente esagerato da Seiano per fomentare i rancori di Tiberio verso Germanico, ma è anche vero che un contemporaneo della serietà di Plinio il Vecchio addirittura narra, a quanto riferisce Tacito, che Agrippina si pose in capo al ponte, prodigando elogi e ringraziamenti alle legioni che rientravano, quasi passandole in rivista. Su tutto ciò: Tac. *ann.* 1.69.

²¹ Le origini private del processo *de repetundis* (inteso alla restituzione di quanto estorto mediante concussione) sono messe in luce da W. KUNKEL, *Untersuchungen zur Entwicklung des römischen Kriminalverfahrens in vorsullanischer Zeit*, in *BAW.* 56 (1962) 61 s. c. *passim*.

mariti proconsoli, a titolo di *crimen repetundarum*, le ruberie, altrimenti non punibili, compiute dalle mogli intraprendenti.

4. Stabilito provvisoriamente questo punto di partenza, relativo al 20 dopo Cristo, andiamo avanti negli anni.

Al 21 dopo Cristo, essendo consoli lo stesso principe Tiberio e il figlio di lui e di Vipsania Agrippina, Druso (Druso minore), Tacito (il quale, è bene dirlo subito, del senatoconsulto normativo dell'anno precedente non ha assolutamente parlato) ascrive una memorabile seduta del senato²². Nel corso della discussione dedicata alla designazione dei proconsoli d'Asia e di Africa, l'autorevolissimo Aulo Cecina Severo prorompe in una violenta critica del male che possono fare le mogli a coloro che sono impegnati in campagne militari ed in azioni consimili fuori di Roma e, traendo ad esempio se stesso e la prassi seguita nel suo passato, sostiene che bisogna esplicitamente vietare ai magistrati di farsi accompagnare dalle mogli in provincia²³. La tesi, di cui qui non è il caso di esaminare

²² Cfr. Tac. *ann.* 3.32. Tiberio informò per lettera il senato che l'Africa era nuovamente sconvolta da una scorreria di Tacfarinate, il disertore numida, il quale sin dal 17 aveva dato inizio ad una guerriglia antiromana che si sarebbe conclusa col suo suicidio soltanto nel 24. Il nome di M. Emilio Lepido come nuovo proconsole fu vivamente attaccato da Sesto Pompeo, ma difeso da altri, col risultato che Lepido non ottenne l'Africa, ma l'Asia, mentre per il proconsolato d'Africa si deliberò di affidarne la scelta del titolare a Tiberio.

²³ Cfr. Tac. *ann.* 3.33, spec. 3 e 4: 'Non soltanto il sesso femminile è debole e non ha resistenza alle fatiche, ma, se lo si lascia fare, è crudele, ambizioso, avido di potere; le donne incedono tra i militi e se la fanno con i centurioni; una recentemente aveva presieduto agli esercizi delle coorti e alla sfilata delle legioni. Considerassero i senatori che ogni qualvolta i governatori venivano accusati di concussione il più delle contestazioni era per le loro mogli; ad esse si attaccavano immediatamente tutti i peggiori elementi della provincia, da loro partivano le iniziative delle transazioni' (ecc.).

le delicatissime implicazioni politiche²⁴, gli viene riguardosamente, ma fermamente contestata da Marco Valerio Messalla Messalino e nientemeno che dallo stesso Druso Cesare, il quale dopo la morte di Germanico è l'erede presunto del principe. Finisce, dopo qualche rumore, che non se ne fa niente²⁵.

Non sono passati tre anni e nel senato si torna a parlare molto vivacemente di mogli. Consoli Lucio Visellio Varrone e Servio Cornelio Cetego, dunque nel 24 dopo Cristo, il senato è riunito per giudicare, con procedura *extra ordinem*, il console Caio Silio Aulo Cecina Largo e sua moglie Sosia Galla, accusati di illeciti commessi nel Basso Reno durante la campagna condotta nel 21 contro Floro e Sacroviro. Silio, comandante delle truppe romane, avrebbe lasciato piú a lungo del necessario, complice la moglie, le briglie sul collo di Sacroviro, né avrebbe lesinato, questa va da sé, ogni possibile ruberia²⁶. Il *crimen maiestatis*, sopra tutto nella larga impostazione che esso va assumendo di '*impietas in principem*', è evidente sia per Silio che per Sosia Galla, o almeno è reso evidente, nel complesso di intrighi che caratterizzano i tempi, dagli ambienti interessati a dare un colpo, attraverso l'elimina-

²⁴ Sul punto, ampiamente, FANIZZA (nt. 2) 200 ss. L'allusione piú immediata di Cecina è a Munazia Plancina, moglie di Cn. Calpurnio Pisone, legato di Siria nel 17 d. C., sulla cui invadenza cfr. *ann.* 2.55. Ma siccome il comportamento di Plancina nel 17-18 d. C. era stato chiaramente esemplato da quello di Agrippina, con cui Plancina intendeva rivaleggiare (cfr. *ann.* 2.43.4: *... et Plancinam haud dubie Augusta monuit aemulatione muliebri Agrippinam insectandi*), l'allusione ultima e piú sottile di Cecina andava ad Agrippina maggiore (*retro* nt. 20).

²⁵ Cfr. Tac. *ann.* 3.34. Germanico era morto di morbo misterioso nel 19 d. C.: *ann.* 2.82.

²⁶ Cfr. spec. Tac. *ann.* 4.19.4: 'Le accuse riguardavano Sacroviro tenuto lungamente nell'ombra malgrado la certezza della guerra da parte sua, la vittoria macchiata per avidità e la moglie complice di questi misfatti. Non vi era dubbio che ambedue i coniugi fossero colpevoli di concussione, ma tutto fu rimesso ad un processo di *maiestas* e Silio prevenne la condanna imminente dandosi volontariamente la morte'.

zione di questi due comprimari, ad Agrippina ed al suo così detto 'partito' contrario a Tiberio ed all'onnipotente Seiano²⁷. Ci sarebbero anche gli estremi del *crimen repetundarum*, ma a questo proposito Tacito, una volta tanto, è chiarissimo: tutta la partita fu giocata sul *crimen maiestatis*²⁸.

In tutto il resto dell'episodio relativo a Silio ed a sua moglie Tacito torna però, come è suo solito, ad essere, a dir poco, complesso. Silio, questo è sicuro, si sottrae alla probabilissima sentenza di condanna mediante il suicidio, ma il suicidio non può impedire che si disponga la puntuale restituzione alla cassa imperiale, al *fiscus Caesaris*, di tutti i beni pervenuti all'ingrato per virtù della liberalità dell'imperatore²⁹. Quanto a Sosia, che è rimasta ben viva, sembra che tutto il senato (o comunque la sua maggioranza) sia d'accordo nello spedirla in esilio, ma bisogna decidere il da farsi in ordine al suo patrimonio personale. E qui, se vogliamo tentare di capirci qualcosa, il meglio

²⁷ R. A. BAUMAN, 'Impietas in principem' (1974) 113 ss.; D. HENNIC, *L. Aelius Seianus, Untersuchungen zur Regierung des Tiberius* (1975) 41 ss.

²⁸ V. retro nt. 26. Le ragioni per cui fu accantonata l'accusa di *repetundae* furono, chiaramente, due: in primo luogo, che, non essendosi fatto avanti nessun accusatore all'epoca dei fatti (21 d. C.), tanto meno vi erano accusatori disponibili all'epoca del processo (24 d. C.: cfr. Tac. *ann.* 4.20.1); in secondo luogo, che il processo contro Silio, vere o non vere che fossero le colpe di costui e della moglie, fu tutta una montatura politica mascherata da forme giuridiche (cfr. Tac. *ann.* 4.19.2: ... *proprium id Tiberio fuit, scelera nuper reperta prisca verbis obtegere*).

²⁹ Tac. *ann.* 4.20.1: *Saevitum tamen in bona, non ut stipendiariis pecuniae redderentur, quorum nemo repetebat, sed liberalitas Augusti avulsa, computatis singillatim quae fisco petebantur. ea prima Tiberio erga pecuniam alienam diligentia fuit*. Non si trattava solo dei doni ricevuti dall'imperatore, ma dei guadagni che la *liberalitas* di costui aveva fatto fare a Silio: cosa che stava molto a cuore a quel singolare personaggio di Tiberio. Sulla *liberalitas principis*: H. KLOFT, 'Liberalitas principis', *Herkunft und Bedeutung* (1970), con bibliografia.

è di leggere tutti insieme il brano relativo di Tacito, suddividendolo in quattro parti³⁰.

a) *Sosia in exilium pellitur Asinii Galli sententia, qui partem bonorum publicandam, pars ut liberis relinqueretur censuerat*. Dunque: Sosia viene mandata (*pellitur*) in esilio conformemente al parere (*sententia*) espresso dal senatore C. Asinio Gallo Salonino, il quale aveva anche sostenuto (*censuerat*) che solo una parte dei suoi beni fosse da assegnare all'*aerarium*, affinché la parte rimanente fosse lasciata ai figli di lei. In altri termini, il senato si sarebbe adeguato alla *sententia* di Asinio Gallo (invio in esilio di Sosia) e, a quanto pare, anche all'argomentazione che lo aveva portato a sostenere, a corredo del suo punto di vista, che il patrimonio di Sosia fosse da *publicare*, cioè da requisire a favore dell'*aerarium populi Romani*, sottraendone una quota, presumibilmente piuttosto piccola, da assegnare ai figli³¹.

b) *Contra M. Lepidus quartam accusatoribus secundum necessitudinem legis, cetera liberis concessit*. Dunque: Marco Emilio Lepido, andando in avviso contrario, sostenne doversi assegnare (*concessit*) un quarto del patrimonio di Sosia agli accusatori, essendo imposto imperativamente dalla legge, e ai figli di lei tutto il resto. In altri termini, Lepido avrebbe aderito alla proposta di condanna all'esilio, ma avrebbe contestato la tesi della *publicatio bonorum*, sostenendo che i beni di Sosia dovessero essere assegnati ai figli, dedotto il quarto che non si poteva fare a meno, per rispetto della legge, di mettere in mano ai delatori³².

³⁰ Tac. *ann.* 4.20.1 (= a), 2 (= b, c), 3 (= c), 4 (= d).

³¹ V. invece E. KÖSTERMANN, *Cornelius Tacitus, Annales* 2 (1965) 90, seguito da FANIZZA (nt. 2) 206, cui sembra che il parere vincente, quanto ai beni di Sosia, fu quello di Lepido.

³² V. *retro* nt. 31. Non vi è dubbio che il parere di Lepido è riferito in modo tale da poter sembrare addirittura una decisione (*concessit*), ma la formulazione più organica della vera decisione del senato, presa nel suo complesso, è quella esposta nel periodo che precede. Si noti che, essendo ovvio (*secundum necessitudinem legis*)

c) *Hunc ego Lepidum temporibus illis gravem et sapientem virum fuisse comperior; nam pleraque ab saevis adulationibus aliorum in melius flexit. neque tamen temperamenti egebat, cum aequabili auctoritate et gratia apud Tiberium vigerit. unde dubitare cogor, fato et sorte nascendi, ut cetera, ita principum inclinatio in hos, offensio in illos, an sit aliquid in nostris consiliis liceatque inter abruptam contumaciam et deforme obsequium pergere iter ambitione ac periculis vacuum.* Dunque: consta a Tacito, per essersene appositamente informato (*comperior*), che questo Lepido fu a quei tempi uomo pacato e saggio, che molte cose volse al meglio staccandosi dalle decisioni spietate cui portava l'adulazione degli altri: il che induce a chiedersi se anche il favore o l'avversione dei principi dipendano, come tutto il resto, dal fato e dalla sorte di esser nati, oppure se una parte ne sia rimessa al nostro arbitrio, sì che ci sia consentito seguire senza vergogna o pericolo una via intermedia tra la troppa spavalderia e il servilismo eccessivo. In altri termini, Tacito, palesemente colpito dall'atteggiamento di Lepido, interrompe bruscamente il racconto della seduta per chiedersi come mai un uomo della portata di Lepido abbia potuto sostenere una tesi così tollerante e così aliena dal '*summum ius*' formalistico caro a Tiberio, come quella che esclude la *publicatio* dei beni di Sosia, e risponde al quesito con considerazioni, convincenti o non convincenti che siano, che altro non possono dirsi se non 'tacitiane'³³.

che gli accusatori ricevessero un quarto dei beni della condannata, il silenzio del primo periodo in proposito non equivale ad esclusione degli accusatori dai beni di Sosia. La questione era tra chi voleva lasciare ai figliuoli solo la metà del patrimonio e Lepido, che ai figliuoli proponeva di lasciar tutto ciò che non dovesse andare agli accusatori.

³³ Sul '*summum ius*' tiberiano v. *retro* nt. 28 e Tac. *ann.* 4.19.3: 'Con puntiglioso formalismo (*multa adseveratione*) dunque, quasi che contro Silio si procedesse a sensi di legge ..., i senatori vengono riuniti, con l'accusato che tace o che, ove mai tentasse di difendersi, non potrebbe evitare di sapere all'ira di chi egli si esporrebbe'.

d) *At Messalinus Cotta haud minus claris maioribus, sed animo diversus, censuit cavendum senatus consulto, ut quamquam insontes magistratus et culpae alienae nescii provincialibus uxorum criminibus quam suis plecterentur.* Dunque: M. Aurelio Cotta Massimo Messalino, uomo di nobiltà non inferiore, ma di animo diverso da quello di Lepido, opponendosi a costui (*at*), sostenne che fosse da stabilirsi (*censuit cavendum*) per senatoconsulto che i magistrati, anche se personalmente incolpevoli e ignari della colpa della moglie, venissero puniti per i *crimina provincialia* delle loro mogli alla stessa stregua dei crimini da loro stessi compiuti. In altri termini, Messalino Cotta riporta la discussione alla temperie che intende darle Tiberio con la sua tesi radicale, secondo cui tutti quanti i *crimina* commessi in provincia dalle mogli dei governatori provinciali devono essere addossati, da un senatoconsulto normativo, ai mariti³⁴.

5. Ora si dica, dopo questa attenta lettura di Tacito, se la tesi espressa da Messalino Cotta risulti, sia pure implicitamente, essere stata accolta dai suoi colleghi senatori ed essere stata tradotta realmente in un senatoconsulto.

La risposta, in termini di ragionevolezza, è no. Il parere di Messalino Cotta, indubbiamente fatto per piacere a Tiberio ed a Seiano, è nulla piú che un argomento polemico nei confronti del parere di Lepido. A Lepido, che dice 'non tocchiamo, nei limiti del possibile, il patrimonio dell'accusata', Messalino Cotta replica che bisogna prendersela anche con i mariti innocenti di certe imputate. Il senatoconsulto in materia non è da lui proposto, ma è solo vagheggiato. D'altronde, i senatoconsulti venivano

³⁴ Il contro-intervento di Messalino Cotta conferma che Lepido rimase solo nella sua opinione tollerante e non ebbe partita vinta. Su Messalino Cotta (da non confondere col fratello maggiore M. Valerio Messalla Messalino, che è il Valerio Messalino di Tac. *ann.* 3.34.2-5: v. *retro* n. 4 e nt. 25): FANIZZA (nt. 2) 204 nt. 21. Si tratta di uno dei due consoli ordinari del 20 d. C.: v. *retro* nt. 12.

emessi sulla base di una richiesta di magistrato che fosse posta all'ordine del giorno del consesso, mentre tutto ciò non risulta per nulla dal pur diffuso resoconto di Tacito³⁵.

Eppure, come ho accennato all'inizio di questa nota, gran parte della dottrina non riesce a liberarsi dalla convinzione che proprio e solo nel 24 dopo Cristo sia stato emesso un senatoconsulto contro le mogli dei governatori provinciali e aggiunge che il senatoconsulto riferito da Ulpiano all'anno 20 altro non è che quello stesso del 24³⁶.

Le ragioni principali che si portano a sostegno di questa teoria sono tre. In primo luogo, Tacito non parla del senatoconsulto del 20. In secondo luogo, sarebbe stato strano che Messalino Cotta avesse proposto nel 24 un senatoconsulto di contenuto identico o analogo a quello di quattro anni prima, oltre tutto senza neppure nominarlo. In terzo luogo, se è vero che i consoli del 20 dopo Cristo, citati da Ulpiano, furono proprio un Cotta e un Messalla, è pur vero che il proponente del senatoconsulto del 24 fu un Cotta Messalino. Deduzione: può darsi che Ulpiano abbia scritto, nel testo originale, '*senatum Cotta Messalino consulente censuisse*' e che un amanuense successivo, male interpretando le relative abbreviazioni, abbia trascritto '*senatum Cotta et Messalla consulibus censuisse*'³⁷.

³⁵ Cfr. T. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht* 3³.2 (rist. 1952) 953 ss. E appena il caso di aggiungere che Messalino Cotta, il quale non era magistrato in carica, non risulta aver presieduto la seduta del senato.

³⁶ Il primo spunto è in CUIACIO (nt. 1). Esso è stato sviluppato dallo stesso Cuiacio e da altri in un'ipotesi che può dirsi oggi corrente: v. E. VOLTERRA, *Una discussione del senato romano sotto Tiberio*, in *St. Grosso* 2 (1968) 9 nt. 9 e citazioni ivi, cui adde R. - J. POTHIER, *Le Pandette di Giustiniano* 1 (tr. ital. 1804) 104.

³⁷ La FANIZZA (nt. 2), 209 s., accoglie anch'essa questa ipotesi e la perfeziona rilevando che Ulpiano utilizzò i *libri de publicis iudictis* e i *libri de officio proconsulis* di Saturnino (*retro* nt. 11) e che in queste opere di Saturnino i senatoconsulti vengono solitamente citati con l'indicazione della sola coppia consolare (cfr. *Sat. 2 de iud. publ.* D. 48.8.6), ma vi è anche un caso in cui non solo figura la coppia consolare dell'anno, ma figura altresì la persona del propo-

‘Elementary, my dear Watson’. Ma l’avrebbe poi veramente detto, a questo punto, il grande Sherlock Holmes? Non credo. Dopo aver acceso la pipa, caricata del pessimo tabacco di cui parla Conan Doyle, egli avrebbe riflettuto che Ulpiano difficilmente avrebbe fatto il nome del consulente (Cotta Messalino) senza fare anche il nome dei consoli in carica (Cotta e Messalla), anzi avrebbe tenuto presente che, nella seduta del 24 dopo Cristo, Cotta Messalino non era un ‘consulente’, un magistrato in carica che si fosse rivolto per direttive al *senatus*, ma era un senatore proponente del provvedimento. Venuto meno il primo entusiasmo prodotto, quanto meno nel dottor Watson, dall’argomento numero tre (quello dell’equivoco dell’amanuense), Holmes si sarebbe chiesto se l’argomento numero uno (quello del silenzio di Tacito sul senatoconsulto del 20) avesse una qualche consistenza e, forse in base ai rilievi da me fatti in ordine al taglio delle storie di Tacito³⁸, ne avrebbe fortemente dubitato.

La vera difficoltà, egli avrebbe sentenziato, è costituita, se mai, dall’argomento numero due, quello della

nente: Sat. 2 *de iud. publ.* D. 48.2.12 pr.: *Hos accusare non licet: legatum imperatoris... ex sententia Lentuli dicta Sulla et Trione consulibus rell.* Potrebbe darsi, sembra concludere la Fanizza, che nel testo originario di Ulp. D. 1.16.4.2 figurasse qualcosa come ‘*senatum Cotta Messalino consulente Cethego et Varrone consulibus censuisse futurum*’ e che un amanuense, dopo aver fatto cadere ‘*Cethego et Varrone consulibus*’ (o dopo che questa locuzione era caduta in una trascrizione precedente), abbia trasformato il ‘*Cotta Messalino consulente*’ in ‘*Cotta et Messalla consulibus*’. L’ipotesi è arguta, ma poco persuasiva perché presuppone un amanuense superficiale, ma dotto prosopografo che di un ‘*Cotta Messalino consulente*’ non ha fatto un ‘*Cotta et Messalino consulibus*’, ma, ma, con rigorosa conoscenza delle coppie consolari di due o tre secoli prima, ha fatto un ‘*Cotta et Messalla consulibus*’. D’altra parte, non direi che il provvedimento ricordato da Saturnino in D. 48.2.12 pr. fosse un senatoconsulto: il MOMMSEN (D. ed. maior ahl.) ha convincentemente emendato ‘*Lentuli*’ in ‘*Lentulo*’. Si noti infine che la coppia consolare di Cotta e Messalla viene citata puntualmente da Ulp. 8 *de off. proc.* in Coll. 8.7.2.

³⁸ *Retro* n. 2 e nt. 9.

coincidenza tra il senatoconsulto del 20 e la proposta avanzata da Messalino Cotta nel 24.

6. Giusto. Come mai Messalino Cotta avrebbe proposto nel 24 dopo Cristo un senatoconsulto di contenuto pressoché corrispondente (analogo, se non proprio identico) a quello, di cui egli tace, del 20 dopo Cristo?

La risposta, a mio avviso, è molto semplice. Mentre il senatoconsulto del 20, quello riferito da Ulpiano, non va oltre l'ipotesi della ruberia compiuta o promossa dalla moglie del governatore in provincia³⁹, la proposta di Messalino Cotta non si riduce a questa figura di illecito, tanto più che non si tratta dell'ipotesi criminosa formante oggetto della seduta senatoria del 24⁴⁰. È di tutti i possibili *crimina provincialia* delle mogli, che Messalino Cotta si occupa e, tra questi egli si concentra sul crimine gravissimo di *maiestas*, che sulla scena della curia mostra come 'donna dello schermo', per usare le parole di Dante, Sossia Galla, ma sullo sfondo fa intravedere come vera accusata Agrippina maggiore.

E si badi. Non è che Messalino Cotta, nello squarcio di Tacito che abbiamo letto, voglia realmente ottenere il senatoconsulto che chiede. Germanico è morto da tempo e la minaccia di far ricadere sul marito, che è morto, i crimini della moglie, Agrippina, è una minaccia che, in se e per se presa, evidentemente non ha senso. Il fatto è che l'anno prima, il 23 dopo Cristo, è scomparso d'improvviso, avvelenato da Seiano, anche Druso Cesare, l'erede presuntivo alla successione di Tiberio⁴¹, sí che Agrippina ha riacquisito parecchio terreno nella sua irriducibile ambizione di pervenire, attraverso la discendenza di Germanico, al monopolio del principato⁴². Reagendo alla

³⁹ *Retro* n. 3.

⁴⁰ *Retro* n. 4.

⁴¹ Cfr. Tac. *ann.* 4.8.1.

⁴² Da ultimo, sul punto: M. PANI, *Seiano e gli amici di Germanico*, in *Quaderni di Storia* 5 (1977) 189 ss.

eccessiva condiscendenza di Lepido in ordine a Sosia Galla, Messalino Cotta non solo ha confermato la posizione assunta tre anni prima dal fratello maggiore, Valerio Messalino, nella polemica con Aulo Cecina a proposito delle donne che sopraffanno i mariti governatori⁴³, ma ha trasparentemente accusato Agrippina di *maiestas* ed ha insieme contribuito a gettar ombra sulla memoria incomoda di Germanico. Sul piano politico, è quanto basta a lui, a Tiberio, eventualmente a Seiano, nel giuoco fitto delle malevoli allusioni e delle velate minacce che caratterizza quei tempi.

Direi, pertanto, che 'ricostruire' il contenuto del senatoconsulto del 24, mettendo insieme quel che dice Ulpiano e quel che dice Tacito sia impresa tanto difficile quanto vana⁴⁴. Dal connubio tra i due racconti esce solo la fantasima di un senatoconsulto normativo che, molto probabilmente, non è mai esistito.

È esistito, ed è stato riconosciuto dai giuristi come normativo⁴⁵, solo il senatoconsulto del 20 dopo Cristo, quello che addossa al marito proconsole la responsabilità, a titolo di *crimen repetundarum*, delle ruberie organizzate, più o meno alle sue spalle, dalla moglie esorbitante. Sacrosanto senatoconsulto, del quale non sarebbe inopportuna una replica anche ai giorni nostri, così pieni non solo di proconsoli e affini, ma anche di coniugi, figli e familiari vari, tutti terribilmente invadenti, degli stessi⁴⁶.

⁴³ Retro n. 4 e nt. 24 e 25.

⁴⁴ V. invece FANIZZA (nt. 2) 211 ss., la quale peraltro limita il riferimento del preteso senatoconsulto del 24 d.C. al solo *crimen repetundarum* (*crimen*, è bene ripeterlo, che nel processo senatorio di quell'anno non venne in discussione).

⁴⁵ Per l'intervento dei giureconsulti (o comunque degli esperti in diritto) nel riconoscimento dei senatoconsulti normativi cfr. la costituzione di Severo e Caracalla riferita da *CIL*. 3 suppl. 2, 14203⁹ (corrispondente a *IG*. 12.5.132): *Videris nobis senatum consultum ignorare qui (sic) si cum peritis contuleris scies senatori populi Romani necesse non esse invito hospitem suscipere*.

⁴⁶ Per qualche considerazione in proposito v. A. GUARINO, *La sindrome da covata*, in *Diritto e rovescio* (1973) 389 ss.

LA SOCIETÀ COL LEONE

1. '*Societas leonina*' viene denominata usualmente, da secoli, quella società in cui ad un socio si riserva tutto il guadagno, si fa cioè la 'parte del leone'¹. Una società di questo tipo è società solo per modo di dire: appunto perciò i giuristi romani la proclamavano inammissibile e quindi invalida². Più accomodante il diritto italiano moderno. Il codice civile vigente, partendo dal presupposto che le parti non possano ignorare o disconoscere il principio legale di una indispensabile ripartizione tra i soci degli utili e delle perdite³, parla di un 'patto leonino' inserito *contra ius* nel contratto sociale e stabilisce che il patto è senz'altro nullo, ma la società normalmente è valida⁴.

Il problema che qui propongo è il seguente. Di dove è venuta fuori la formula '*societas leonina*'?

Di solito si afferma che la qualifica emerge dalle fonti giuridiche romane. È vero, ma sino a un certo punto. Tra

* Rielaborazione di uno scritto, dallo stesso titolo, dedicato a François Dumont e pubblicato in *Labeo* 18 (1972) 72 ss.

¹ In materia: V. ARANGIO-RUIZ, *La società in diritto romano* (1950) 93 ss., 110 ss.; A. GUARINO, '*Societas consensu contracta*' (1972) 70 ss.

² *Amplius* sul punto: GUARINO (nt. 1) 72 ss.

³ Cod. civ., a. 2263-2264, su cui, per tutti: F. GALGANO, *Il contratto di società, Le società di persone* (1971) 93 ss.

⁴ Cod. civ., a. 2265: '(Patto leonino). È nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite'. Da ciò consegue che all'eventuale patto leonino si sostituiscono le norme di cui agli a. 2263-2264, giusta il principio fissato dall'a. 1414 co. 2: GALGANO (nt. 3) 95 s. e nt. 2. Non manca peraltro chi ritiene nullo il contratto sociale almeno in ordine al socio 'leonino', basandosi sulla poco convincente tesi che la causa del contratto di società sia costituita proprio dalla divisione degli utili e delle perdite in quel certo modo che sia stato stabilito dai soci: R. BOLAFFI, *La società semplice* (1947) 371.

i giuristi di Roma la locuzione non era affatto corrente. La si incontra una sola volta in un passo di Ulpiano⁵, nel quale si precisa che si trattava di un modo di dire proprio e caratteristico di C. Cassio Longino: 'Riferisce Aristone che Cassio ebbe ad affermare, in sede di responso, che non si potesse stringere una società allo scopo di far percepire ad una parte il guadagno, e di far sopportare all'altra il passivo, e che egli era solito chiamare leonina una siffatta società'⁶.

Ulpiano, si noti, non fa propria la terminologia casiana. Si limita a registrarla come notizia appresa per il tramite di Tizio Aristone, allievo di Cassio⁷, e nel séguito del passo, pur approvando pienamente il responso del maestro sabiniano, quella terminologia non la riproduce: 'e noi siamo d'accordo che è nulla una società fatta in modo che uno dei due soci si prenda il lucro e l'altro non percepisca alcun vantaggio, ma sopporti il danno'⁸. Non

⁵ Ulp. 30 Sab. D. 17.2.29.2. Da notare che il tit. D. 17.2 ('*Pro socio*') è quello appunto dedicato dai *Digesta* al contratto di *societas* (e in particolare all'*actio pro socio*, promessa dal pretore nel suo editto: cfr. LENEL, *EP*, § 109). Allo stesso argomento Ulpiano dedicò la seconda parte del libro 31 del suo commentario *ad edictum* (cfr. LENEL, *Pal. Ulp.* 917-929), nonché una parte del libro 30 *ad Sabinum* (cfr. LENEL, *Pal. Ulp.* 2738-2750). Per D. 17.2.29 cfr. LENEL, *Pal. Ulp.* 2742.

⁶ *Aristo refert Cassium respondisse societatem talem coiri non posse ut alter lucrum tantum, alter damnum sentiret, et hanc societatem leoninam solitum appellare*. Per il séguito v. *infra* nt. 8. ARANGIO-RUIZ (nt. 1) 111, richiamandosi anche al riassunto dei Basilici (cfr. B. 12.1.29.2), sostiene che '*tantum*' abbia surrogato, per errore di amanuense, un originario '*totum*'; ma è congettura, a mio avviso, non necessaria e improbabile.

⁷ Che Tizio Aristone sia stato allievo di Cassio è confermato da Pomp. 11 var. lect. D. 4.8.40 ('*Cassium audisse se dicentem Aristo ait*'). Egli fiorì a cavallo tra il sec. I e il sec. II d. C.: W. KUNKEL, *Herkunft und soziale Stellung der römischen Juristen*² (1967) 141 ss.

⁸ *Et nos consentimus talem societatem nullam esse, ut alter lucrum sentiret, alter vero nullum lucrum, sed damnum sentiret: iniquissimum enim genus societatis est, ex quo quis damnum, non etiam lucrum spectet*. Questa parte del testo è variamente sospettata di interpolazione (SECRÉ e PAMPALONI, cit. in *Index itp. ahl.*; ARANGIO-RUIZ [nt. 1] 111), ma la sostanza è genuina. Si notino, piuttosto, due

diversamente da Ulpiano sembrano atteggiarsi i compilatori giustiniani, che hanno ritagliato il passo del commentario ulpiano e lo hanno inserito nei *Digesta*⁹.

Sì che si può dire che siamo stati noi posteri, come spesso succede, a sopravvalutare l'importanza di una locuzione, che in realtà era limitata alla persona, sia pure autorevole, di Cassio¹⁰.

2. Cerchiamo allora di intuire come venne alle labbra di Cassio la locuzione '*societas leonina*'.

Non vi è dubbio che ai tempi del nostro, nel primo secolo dell'era volgare, i leoni, e in particolare i leoni delle terre africane, fossero largamente noti ai Romani, e non solo per sentito dire¹¹. È anche probabile che i Romani

cose. In primo luogo, il *casus* configurato dal testo è quello, 'tipico' nella giurisprudenza romana, di una società tra non più di due persone, mentre la favola di Fedro sulla società col leone (*infra* n. 4) è relativa ad una società fra quattro parti. In secondo luogo, l'ipotesi che Cassio definiva come '*societas leonina*' e che Ulpiano (o chi altri per lui) confina nell'*iniquissimum*' assegna ad un socio tutto l'utile, senza nessuna partecipazione alle perdite, e all'altro socio tutte le perdite, senza nessuna partecipazione agli utili: è dunque più ristretta di quella prevista dall'a. 2265 cod. civ.

⁹ Il rilievo acquisterebbe un particolare valore, se il '*nos*', con quel che segue, fosse ritenuto maiestatico e fosse attribuito ai compilatori di Giustiniano. Ma l'intervento dei compilatori giustiniani (anziché, tutt'al più, di commentatori postclassici) è estremamente improbabile.

¹⁰ Su Cassio, da ultimo: F. D'IPPOLITO, *Ideologia e diritto in Gaio Cassio Longino* (1969), con bibliografia. V. anche: KUNKEL (nt. 7) 130 s. Cfr. Pomp. *sing. enchir.* D. 1.2.2.51: *Huic (Sabino) successit Gaius Cassius Longinus natus ex filia Tiberonis, quae fuit neptis Servi Sulpicii [: et ideo proavum suum Servium Sulpicium appellat]. hic consul fuit cum [Quartino] <Surdino> temporibus Tiberii, sed plurimum in civitate auctoritatis habuit eo usque, donec eum Caesar civitate pelleret. expulsus ab eo in Sardiniam, revocatus a Vespasiano diem suum obiit.* Il piccolo 'resumé' della carriera di Cassio pone in luce anche le ascendenze 'giuridiche', tutte in linea femminile, di lui: Q. Elio Tuberonone, nonno materno, e S. Sulpicio Rufo, bisnonno materno. Sulla linea maschile: *infra* nt. 27.

¹¹ Le citazioni non sono necessarie. Basti ricordare che l'*edictum 'de feris'*, emanato dagli edili curuli verso gli inizi del sec. I a. C.

di quei tempi già fossero copiosamente inclini a ravvisare nel leone il 're degli animali'. Ma, parlando di 'società leonina', è chiaro che Cassio si riferiva ad una società di cui facesse parte il leone, che egli alludeva cioè ad un'ipotesi assolutamente irreali, essendo assolutamente fuori della realtà che un leone possa consociarsi con altri animali, anziché avventarsi senza indugio sui più deboli o ritirarsi con dignitosa prudenza (anche i leoni hanno famiglia) di fronte ai più forti. Di più: è chiaro che Cassio aveva in mente la scena, ancor più irreali, del leone che, abusando dei suoi timorosi consoci, prende tutto il ricavo per sé. Se non si trattava di una leggenda, doveva trattarsi di qualche favola. E siccome di leggende relative a società col leone non ne conosciamo, resta che Cassio alludesse a una favola.

Di solito le favole si apprendono da bambini e si ricordano con compiacimento da grandi. Sarà andata così anche per Cassio? Certo può ben darsi che lo spunto della società leonina gli sia venuto dal ricordo di qualche favoletta udita nella sua infanzia dal pedagogo greco o dal *praeceptor* di greco e di latino, che, data l'elevata posizione sociale della sua famiglia¹², sicuramente non gli mancava¹³. Nella tarda raccolta greca di Babrio¹⁴ si in-

(cfr. LENEL, *EP.* § 295), includeva i leoni tra gli animali che era vietato portare, senza adeguate precauzioni, in giro per Roma.

¹² *Infra* n. 3. Cfr. Tac. *ann.* 12.12.1.

¹³ Relativamente agli anni della prima fanciullezza, cfr. Quintil. *inst. or.* 1.1.11: *Si tamen non continget, quales maxime velim nutrices, pueros, paedagogos habere, at unus certe sit adsiduus loquendi non imperitus, qui, si qua erunt ab his praesente alumno dicta vitiose, corrigat protinus nec insidere illi sinat.* Dunque, possibilmente (ad avere i soldi per procurarseli) nutrici, schiavi e pedagoghi di primissima scelta; altrimenti un *praeceptor* che sorvegli e corregga a tempo e luogo gli eventuali strafalcioni di un personale di seconda scelta. Ma, aggiunge Quintiliano (ivi 1.2.1), appena sia possibile staccare il piccino dalle gonne della madre lo si mandi a scuola fuori casa. Quanto ai primi elementi dell'educazione, Quintiliano non ha dubbi: si dia prevalenza al greco (ivi 1.1.12) e si adottino le favolette di Esopo, facendole succedere immediatamente a quelle narrate dalle nutrici (ivi 1.9.2).

¹⁴ Babrios fiorì tra il secondo ed il terzo secolo dell'era volgare

contra appunto la storiella, non si sa bene se di derivazione esopica, del leone che entrò in società con l'ónagro e alla resa dei conti fece il prepotente¹⁵. Tuttavia riterrei più probabile che l'ipotesi della società col leone sia rimasta fitta nella mente di Cassio per aver questi, da adulto, consultato con una certa particolare attenzione il primo libro delle favole di Fedro, là dove figura, tra gli altri, il notissimo racconto ' *Vacca et capella, ovis et leo*'¹⁶.

Si dirà: non è assurdo che Cassio, uomo di quella importanza, perdesse il suo tempo con le favole di Fedro? Potrei rispondere che l' 'hobby' di certe letture (si pensi agli odierni fumetti, oppure ai libri gialli) è molto più diffuso tra i personaggi ad alto livello di quanto non si creda, non fosse altro perché procura un benefico lavaggio del cervello. Ma ho una risposta ancora più persuasiva, ed è ad essa che intendo affidarmi.

3. Intorno a Fedro siamo informati poco e male, né sarò certo io a voler dire sulla sua biobibliografia cose decisive¹⁷. Comunque è abbastanza sicuro che Fedro fu

e le sue favole, in buona parte derivate da Esopo, furono largamente utilizzate per imitazioni e spunti, per esempio da Tiziano il giovane (cfr. *Auson. ep.* 16.1 e 16.54) e da Aviano (cfr. *Avian. praef.*: *quas fabulas Graecis iambis Babrius in duo volumina coartavit, Phaedrum etiam partem aliam quinque in libellis resoloit*). Proprio perché le favole di Babrio non son tutte esopiche è da ritenere che egli abbia fatto capo a raccolte precedenti, di diversa origine e tradizione, e che più o meno alle stesse raccolte abbia fatto capo, oltre un secolo prima di lui, Fedro. Su Babrios e sulle sue raccolte di favole: O. CRUSIUS, sv. in *RE.* 2.2 (1896) 2655 ss.; L. HERRMANN, *Babrius et ses poèmes* (1973).

¹⁵ Cfr. *Babr.* 67 (PERRY 339).

¹⁶ *Phaedr.* 1.5 (PERRY). Nelle edizioni BRENOT e HAVET la favola porta il numero 1.6.

¹⁷ Su Fedro, da ultimo: A. DE LORENZI, *Fedro* (1955), con bibliografia. Questo autore fissa congettzualmente, ma con convincente motivazione (v. p. 43 ss.), la nascita di Fedro intorno al 18 a. C. Un vero e proprio rivoluzionamento della biobibliografia di Fedro è stato tentato da L. HERRMANN, *Phèdre et ses fables* (1950), che assegna la nascita del poeta all'8 d. C., gli attribuisce (riordinandoli a suo cri-

liberto di Augusto, che scrisse il primo e il secondo libro delle sue favolette sotto Tiberio e che per quelle favole, o per talune di esse, egli passò seri guai ad opera del potentissimo Seiano¹⁸: del che esplicitamente si dolse nel prologo del terzo libro, pubblicato dopo la caduta di lui¹⁹.

La ragione esatta dei dispiaceri che Fedro incontrò con Seiano non è nota. È facile intuire peraltro ch'essa dipese da chi sa quali allusioni diffamatorie che furono viste qua e là nei suoi versi²⁰. Nel citato prologo del terzo libro il poeta parla di una iniziativa di *accusator* assunta

terio) 4 libri di 40 favole ciascuno, lo ritiene anche autore del *Culex* (pubblicato nel 47 d. C.), dell'*Apokolocynthosis* (pubblicato nel 54) e dei *Disticha Catonis* (pubblicati sotto Domiziano): i supposti quattro libri delle favole sarebbero stati pubblicati dopo il 54 e prima dei *Disticha Catonis*. Per una critica penetrante di questa teoria, v. DE LORENZI 3 ss. e *passim*.

¹⁸ Su Seiano e sullo strapotere che egli acquistò durante il principato di Tiberio: D. HENNIG, *L. Aelius Seianus, Untersuchungen zur Regierung des Tiberius* (1975), con bibliografia. La caduta di Seiano sotto l'accusa di alto tradimento nel 31 d. C. fu celebrata addirittura con epigrafi: cfr. *CIL*. 11.4170, 9 s. = *ILS*. 157 ('*Providentiae Ti. Caesaris Augusti nati ad aeternitatem / Romani nominis sublato hoste perniciosissimo p. R.*').

¹⁹ *Infra* nt. 21.

²⁰ La caccia alle allusioni diffamatorie nei primi due libri di Fedro è tra gli 'sports' favoriti di una certa filologia. Per una cretomanzia: DE LORENZI (nt. 17) 109 ss., con considerazioni critiche piene di misura e buon senso. A puro titolo di ipotesi, mi chiedo se le favole principalmente poste sotto accusa non siano proprio quelle che oggi non figurano nel primo e nel secondo libro, per essere state ad ogni buon conto eliminate nelle edizioni successive dal prudente Fedro. Si consideri, a questo proposito, che i cinque libri delle favole hanno rispettivamente 361, 173, 403, 423, 174 versi: posto che un normale 'liber', cioè un rotolo di papiro di media lunghezza, poteva contenere 400-425 versi, se ne deduce che il primo, il secondo e il quinto libro ci sono pervenuti più o meno incompleti oppure con tagli; e siccome l'ipotesi di incompletezza (eventualmente, per sopravvenuta morte dell'autore) si adatta come verosimile solo all'ultimo libro, resta per gli altri due libri che essi siano giunti ai posteri in edizione 'purgata'. Quanto al problema delle favole espunte, non si tralasci di osservare che nel prologo del primo libro (1 prol. 5 ss.) Fedro aveva esplicitamente annunciato che avrebbe fatto parlare

contro di lui da Seiano e aggiunge concitatamente che questi espletò anche, a suo danno, le parti del testimonio a carico e del giudice²¹; ma l'esagerazione è tanto evidente quanto umanamente spiegabile. È vero che sino al 31 d.C. L. Elio Seiano fece in Roma il bello e il cattivo tempo, ma è anche vero che lo fece con legalismo addirittura ostentato, ben sapendo che, se avesse scoperto troppo il suo giuoco, gli sarebbe potuta andare, come proprio finì per andargli, assai male²². Anche se è sostanzialmente credibile quanto Fedro afferma del suo persecutore, dobbiamo ritenere che, sul piano formale, le cose abbiano seguito un corso diverso. Tanto più che non pare che l'accusa contro Fedro, se pure fu mai formalmente intentata, sia stata coltivata sino alla sentenza²³.

Che avvenne, dunque? Probabilmente questo. Inospettito da alcuni versi ambigui dei primi due libri delle favole, Seiano pensa a promuovere, o a far promuovere da persona amica, un processo per diffamazione nei confronti di Fedro²⁴. Ma vi sono gli estremi per ottenere la

non solo gli animali, ma anche gli alberi: *Calumniari si quis autem voluerit / quod arbores loquantur, non tantum ferae, / fictis iocari nos meminerit fabulis*. Orbene è singolare che di alberi parlanti, nelle favole pervenute sino a noi, non se ne trovino affatto (un solo caso si registra nella raccolta medioevale di favole, desunte anche da Fedro, che va sotto il nome di *Romulus*).

²¹ Phaedr. 3 prol. vv. 23 ss., 41 ss. (*Quod, si accusator alius Seiano foret, / si testis alius, iudex alius denique, / dignum faterer esse me tantis malis, / nec his dolorem delerirem remediis*). È logico che Fedro si sia pubblicamente scagliato contro Seiano dopo la sua caduta: sarebbe stato da pazzi farlo prima. Tuttavia questi versi del prologo del terzo libro hanno tutta l'aria, come si deduce dal 'foret', di essere stati composti contemporaneamente ai guai sofferti ad opera di Seiano ('composti', ed eventualmente diffusi tra amici sicuri, non vuol dire, ovviamente, 'pubblicati').

²² Sulla caduta di Seiano: HENNIG (nt. 18) 139 ss.

²³ Sul punto: DE LORENZI (nt. 17) 97 ss.

²⁴ L'ipotesi più verosimile è appunto quella di un'*actio iniuriarum* (dunque, di un'azione privata) meditata da Seiano, nei confronti di Fedro, con richiamo all'editto '*ne quid infamandi causa fiat*' (su cui, da ultimo: F. RABER, *Grundlagen klassischer Injurienansprüche*

condanna? Ecco il problema. Seiano deve averne discusso con i suoi amici, ed è a questo punto che può essersi interessato dell'affare Cassio: o a causa della carica di pretore da questi rivestita o anche solo, e più probabilmente, per la sua già rilevante autorità di giurista molto introdotto negli ambienti di corte e ben sistemato nel circolo di Seiano.

C. Cassio Longino, ci risulta, fu console suffetto, unitamente a L. Nevio Sordino, nel secondo semestre del 30 d.C.²⁵, essendo console ordinario di quell'anno, insieme con M. Vinicio, il fratello maggiore Lucio²⁶. La famiglia, di illustre discendenza²⁷, era tuttora potente e non poteva pertanto non essere amica di Seiano²⁸. Il consolato del 30 ha fatto supporre con buon fondamento che il nostro

[1969] 56 ss.; R. WITTMANN, *Die Entwicklungslinien der klassischen Injurienklage*, in ZSS. 91 [1974] 321 ss.). Come risulta da Ulp. 57 ed. D. 47.10.15.27, questo editto concedeva l'*actio iniuriarum* alla vittima di azioni diffamatorie, tra le quali poteva essere il '*carmen conscribere vel proponere*', cioè lo scrivere e portare a conoscenza del pubblico (eventualmente mediante affissione: *propositio*) un carme, una canzoncina, un libello (ovviamente denigratori) e via dicendo. Cfr. anche Gai 3.220 (*ad infamiam alicuius libellum aut carmen scribere*), Ulp. 56 ed. D. 47.10.5.9, 10 (*librum ad infamiam alicuius pertinentem scribere, componere, edere, dolove malo facere quo quid eorum fieret; epigrammata aliudve quid sine scriptura in notam aliquorum producere*).

²⁵ Cfr. CIL. 10.1233 = ILS. 6124: *L. Cassius Longinus M. Vinicius cos.*, suf. *C. Cassius Longinus L. Naevius Surdinus*. L'epigrafe è sicuramente relativa al 30 d.C. Sulla base di essa viene corretto il '*Quartino*' di Pomp. D. 1.2.2.51 (*retro* nt. 10).

²⁶ *Amplius*: D'IPPOLITO (nt. 10) 19 ss.

²⁷ Cassio era figlio di L. Cassio Longino, figlio a sua volta del Cesaricida.

²⁸ Cass. Dio 58.3.8 segnala un Cassio Longino come accusatore (nell'interesse di Seiano) di Druso, figlio di Agrippina maggiore e del defunto C. Cesare Germanico, nel 30 d.C. Anche se questo Cassio fu il fratello del giurista, cioè il console ordinario del 30 (v. per tutti: HENNIG [nt. 18] 96 s., con bibliografia), i buoni rapporti di C. Cassio con Seiano risultano più che verosimili. Mi domanda, peraltro, se il Cassio di Dione non sia stato proprio C. Cassio Longino, cui è presumibile che Seiano abbia affidato incarichi di suo consigliere giuridico.

Cassio abbia rivestito la pretura non più di tre anni prima, col minimo di intervallo consentito, quindi nel 27²⁹. Ai fini di questa indagine non interessa precisare quali siano stati gli alti e bassi della carriera di Cassio negli anni successivi alla caduta di Seiano³⁰. Bastano gli elementi ora posti in evidenza a rendere, credo, plausibile, in un modo o nell'altro, la mia ipotesi³¹.

Posto quindi che Cassio abbia scorso, dirò così per ragioni di ufficio, le favole del primo e secondo libro di Fedro, la stima che ho per lui mi porta a pensare, a titolo del tutto personale, che egli abbia autorevolmente influito nel ridimensionare il piccolo scandalo. Le così dette allu-

²⁹ Cfr. D'IPPOLITO (nt. 10) 20.

³⁰ Sul punto: D'IPPOLITO (nt. 10) 21 ss.

³¹ Ipotesi fondamentalmente analoga è formulata da L. HERRMANN, *Autour des fables de Phèdre* (IV. *Le partage du lion*), in *Latomus* 7 (1948) 201. Tuttavia questo autore, conforme alla sua tesi generale (retro nt. 17), sostiene che la favola del leone (da lui attribuita al libro II) non sia stata pubblicata prima del 69 d. C. e che Cassio l'abbia appunto letta dopo il suo richiamo a Roma ad opera di Vespasiano. Per la critica della tesi generale rinvio alle argomentazioni di DE LORENZI (nt. 17): qui mi corre l'obbligo di dimostrare la infondatezza di due osservazioni specifiche del Hermann. Questi, in primo luogo, cerca di rendere credibile l'attribuzione al 69 d. C., osservando che Aristone non ha potuto essere allievo di Cassio se non sotto Vespasiano: rilievo esatto, ma che non tien conto della possibilità che Cassio abbia letto la favola di Fedro anche prima del 69 (Aristone, infatti, non dice di aver assistito alla prima formulazione della terminologia '*societas leonina*', ma attesta che Cassio 'era solito' parlare di *societas leonina*). In secondo luogo, è davvero sorprendente che il Hermann scorga una differenza di opinioni tra Fedro, che parla di una società effettuata col leone, e Cassio, che afferma '*talem societatem non posse fieri*': né Fedro probabilmente dubitava che la *societas leonina* fosse giuridicamente inammissibile (se è vero che parla di *societas iniuriae*), né comunque Cassio stolidamente poneva in discussione che in pratica si facessero delle società leonine (tanto vero che si preoccupò di sostenerne l'inammissibilità giuridica). Perciò nessuna '*querelle de juristes*' e nessun '*dissentiment plus profond*' tra i due (un dissenso più profondo che sarebbe dipeso, nientemeno, dalla cristianofilia di Cassio e dalla cristianofobia di Fedro).

sioni malevoli a Tiberio o a Seiano potevano parer tali solo ai cortigiani dalla mente contorta che si assieparono attorno al primo e sopra tutto attorno al secondo³², così come paiono tali, al giorno d'oggi, mi si perdoni, solo a certi letterati dalla mente più contorta ancora di quella di quei cortigiani³³. In realtà, l'unico giudizio che meritava e che (parlo sempre a titolo personale) il buon Fedro tuttora merita era ed è, più che altro, quello di un pazzellone inoffensivo, autore, diciamolo pure, di versi che forse non son proprio '*viles neniae*' indegne di un vero poeta, come le qualificavano con suo grande disappunto certi contemporanei³⁴, ma che poesia di rilievo non son

³² Rinvio ancora una volta alle giudiziose osservazioni del DE LORENZI (nt. 17) 109 ss., ricordando peraltro la possibilità che le favole messe sotto accusa siano state quelle, o sopra tutto quelle, che oggi non figurano nei libri primo e secondo (v. *retro* nt. 20). Che sia meno probabile Tiberio, anziché Seiano, come soggetto passivo delle presunte diffamazioni, deve dedursi, a mio avviso, dalla favola Phaedr. 2.5, in cui figura nella luce più favorevole (da un certo punto di vista, s'intende) per l'appunto Tiberio. Nauseato dalla smaccata adulazione di un servo della villa di Miseno, che si precipita in giardino ad annaffiargli i sentieri davanti ai piedi affinché non abbia a soffrire della polvere, Tiberio lo chiama e gli dice, all'incirca: 'Guarda, che tutti questi meriti non bastano per avere uno schiaffo da me' (*Tunc sic iocata est tanta maiestas ducis: / 'Non multum egistt et opera nequiquam perit; / multo maioris alapae mecum veneunt'*). Lo schiaffo, *alapa*, di cui parla Tiberio, può essere inteso in due sensi: in quello proprio e in quello dell'*alapa* che si soleva dare allo schiavo, a completamento della sua *manumissio*, per avviarlo simbolicamente tra gli uomini liberi).

³³ Nella favola 1.5, che egli ritiene peraltro pubblicata dopo il 54, il HERMANN (nt. 17), 51 ss., vede un'allusione malevola al provvedimento con cui Nerone aveva ridotto ad un quarto il premio per coloro che denunciassero i trasgressori della *lex Papia* (cfr. Suet. *Nero* 10.1, in relazione a Suet. *Aug.* 34.2). A parte l'inaccettabilità della tesi generale, direi che la tesi specifica è sconcertante.

³⁴ Phaedr. 3 prol. 10 s.: *Legesne, quaeso, potius viles nenias, / impendas curas quam rei domesticae?* Fedro si rivolge ad Eutico, al quale dice anche, poco oltre, con trasparente amarezza, che egli, pur essendo nato nella patria della poesia ed avendo dedicato a questa tutto se stesso, viene accolto dai circoli letterari con fastidio: *fastidiose tamen in coetum (poetarum) recipio* (3 prol. 23).

certamente. Il suo posto, come è stato ben detto, è tra i piccoli poeti, anche se si tratta di un 'posto cospicuo'³⁵ e le sue favole non hanno la freschezza e la spontaneità di quelle di Esopo, ma tirano, spesso molto artificiosamente, alla moralità ed all'allegoria³⁶.

4. La favola della società col leone, che non sembra avere ascendenze esopiane e che mancherà nella successiva raccolta di Babrio³⁷, è una delle prime tra quelle del primo libro³⁸ e può essere annoverata, a mio avviso, e mi spiace di doverlo dire, tra le prove più evidenti della limitatezza mentale, oltre che poetica, di Fedro. Ad una persona 'concreta', quale doveva essere Cassio magistrato o giurista, essa non potè non produrre un'impressione alquanto scadente. Fu quindi, forse, anche per questo che Cassio, mentalmente depurando l'episodio delle storture giuridiche che lo affliggevano, ritenne nella memoria l'immagine del leone che si prende tutto per sé come caratteristica di un tipo di *societas* da respingere³⁹.

Esaminiamo più da vicino la favola. La sua morale, espressa nei versi di apertura e nel verso finale, non è quella elementare, e purtroppo indiscutibile, del più forte che travolge sempre il più debole⁴⁰, ma è quella, arzigogolata anzi che no, che al più debole non conviene met-

³⁵ C. MARCHESI, *Storia della letteratura latina*⁸ (1967) 2.80 ss.

³⁶ M. SCHANZ - C. HOSIUS, *Geschichte der römischen Literatur* 2⁴ (1935, rist. 1967) 454 ss.

³⁷ V. *retro* nt. 14.

³⁸ Nel riordinamento del HERMANN (nt. 17) la favola passa da 1.5 a 2.11.

³⁹ Giova segnalare, peraltro, che Fedro non configura un 'patto leonino', ma una società in cui il leone, contravvenendo ai patti di divisione del bottino tra i soci, si prende tutto per sé. V. *infra* nt. 41. A chi si chiedesse come mai, ciò posto, Cassio sia stato indotto dalla favola 1.5 a parlare di 'società leonina' risponderò che quel che ha colpito la sua immaginazione non è stata l'infedeltà del leone ai patti, ma la sua *improbitas* (v. *infra* nt. 41).

⁴⁰ Caso tipico, e famoso, è quello del lupo e dell'agnello: Phaedr. 1.1.

tersi in società col piú forte perché il piú forte non terrà fede ai patti⁴¹. Sia pure; ma guardiamo alle *dramatis persone*. Col leone, nella nostra favola, non si mette in società l'*ὄναγρος*, come nella favola riferita da Babrio⁴², e nemmeno ci si mette il piú mite *ὄνος*, che col leone si accompagna, in una favola di derivazione esopica, per una partita di caccia⁴³. L'asino, sia selvatico o meno, è un vegetariano che solitamente le piglia, ma è anche un duro a morire; è un animale generalmente sfortunato e bistrattato, ma pieno di dignità e di coraggio⁴⁴. Insomma, entrando

⁴¹ Phaedr. 1.5 v. 1 s.: *Nunquam est fidelis cum potente societas: / testatur haec fabella propositum meum*. E in fine, v. 11: *Sic totam praedam sola improbitas abstulit*.

⁴² Retro nt. 15. Sull'*ónager* cfr. Cels. 2.18, Mart. 13.97 e 100, Varro r. r. 2.6.3 (che lo chiama *onagrus*).

⁴³ Cfr. Phaedr. 1.11. Dalla lettura della favola apprendiamo che l'asino è, piú precisamente, un orecchiuto *asellus*, dunque un animale minore ('*vilis hic vulgarisque asellus*'; Colum. r. r. 7.1.1), il quale al leone fa solo da battitore, '*ut insueta voce terreret feras*' (v. 5). Eccone resa verosimile la funzione, non di protagonista ma di comprimario, ed ecco altresì apparire giustificato l'atteggiamento che verso di lui assume il leone a caccia finita. All'asino che, tutto tronfio, gli chiede che gliene sia parso del suo raglio, il leone ironicamente (v. 14 s.): '*Insignis*' inquit '*sic ut, nisi nossem tuum / animum genusque, simili fugissem metu*'.

⁴⁴ Ammetto che in Phaedr. 1.21 l'asino non fa una buona figura quando, avendo visto prima il cinghiale e poi il toro dare addosso al leone morente, si avvicina anche lui a quest'ultimo per comportarsi da uomo, e pigliarlo a calci. Tuttavia, checché ne dica Fedro per screditarlo, in 1.29 l'asino ha, nei riguardi del cinghiale e del suo grugno (*rostrum*), una battuta francamente spiritosa (e singolarmente analoga ad un modo di dire vernacolo della Napoli d'oggi): avendo l'asino salutato il cinghiale con un cordiale 'ciao fratello' ed avendo avuto in risposta un 'come ti permetti di chiamarmi fratello?', leggiamo il latino: *asinus demisso pene: 'Similem si negas / tibi me esse, simile est hoc rostro tuo'*. Infine, in Phaedr. 1.15 l'asino assurge alle vette della denuncia sociale: al vecchio padrone che, sentendo il frastuono dei nemici che si avvicinano, lo esorta a scappare, risponde amaramente 'Che m'importa chi sia il padrone, finché porto un basto?'. E bisogna dar atto al poeta che qui commenta bene: *In principatu commutando, saepius / nil praeter domini nomen mutant pauperes*.

in società col leone, l'asino di 'chances' ne ha pochine, ma ne ha. Qui invece Fedro, con singolare mancanza di criterio, fa associare al leone, per andare a caccia del cervo, tre mammiferi deboli e molli per definizione, ed erbivori per giunta, quali sono la vacca, la capretta e finanche la paziente pecora⁴⁵.

Suvvia, anche nelle favole vi sono delle regole del giuoco, che vanno rispettate. Passi per tre erbivori che hanno tutta l'aria di volersi comportare a cose fatte da carnivori⁴⁶, ma non li si travesta da cacciatori di un grosso cervo e tanto meno, se Fedro ha voluto dire che i tre si unirono al leone come '*iniuriae socii*', come soci cioè al fine di compiere una mala azione⁴⁷, tanto meno, dicevo, li si travesta da briganti. Non sta bene. Sopra tutto non sta bene, se si conclude che il cervo fu effettivamente

⁴⁵ *Vacca et capella et patients ovis iniuriae / socii fuere cum leone in saltibus* (v. 3 s.).

⁴⁶ Un errore del genere è commesso da Horat. *ep.* 1.7.29-33 nel ricordare la favola della volpe (*vulpecula*) che era riuscita ad infilarsi attraverso una stretta fessura in un canestro pieno di grano: poi che, dopo essersi ben pasciuta, stentava a venirme fuori, le disse, da lontano, la donnola: 'Se vuoi scappare, dovrai dimagrire da capo'. Favola graziosissima a causa del '*procul*' da cui parla alla volpe, molto prudentemente, la *mustela*. Comunque l'errore di Orazio (che qualcuno ha preteso di eliminare mutando la *vulpecula* in *nitédula*, cioè in topolino, ma col risultato di far perdere tutto il succo al racconto) è un errore meno grave di quello di Fedro. Orazio ha ipotizzato che un carnivoro molto vorace, qual'è la volpe, messo alle strette dalla fame (ridotto, quindi, da *vulpis* a *vulpecula*), si sia gettato, in mancanza d'altro, sul frumento. Gli affamati sono capaci di peggio.

⁴⁷ In Phaedr. 1.5.3-4 (*retro* nt. 45) si dice che la *ovis* è '*patients iniuriae*' o si dice invece che la vacca, la capretta e la *patients ovis* divennero col leone '*iniuriae socii*'? Il dubbio è lecito, ma, a mio avviso, la seconda interpretazione deve prevalere: sia perché sarebbe troppo figurarsi che col leone entri in società un animale sin da principio qualificato come *patients iniuriae*, e perciò sin dall'inizio votato a subirne la sopraffazione; sia perché mancherebbe, altrimenti, la precisazione della 'causa' sociale, dello scopo cui mira la società a quattro (e infatti, in questi due versi, dello scopo di caccia non si parla).

preso con il concorso dell'opera dei quattro: '*Hi cum cepissent cervum vasti corporis*'. Che hanno potuto fare di efficiente i tre erbivori per dare una mano al leone? Chi non vede che il leone, almeno nella configurazione di Fedro, ha dovuto fare tutto da solo?⁴⁸ Né è finita. Ucciso il cervo, si fanno le parti della sua spoglia, che presumibilmente sono quattro parti eguali. Ed ecco Fedro mettere in cattiva luce il leone, attribuendogli questo prepotente discorso: 'Prendo la prima parte per il fatto che sono conclamato re; non dubito che mi assegnerete la seconda perché vi sono consocio; la terza mi spetta perché sono il piú forte di tutti; e se qualcuno allunga un dito sulla quarta passerà un guaio grosso cosí'⁴⁹. Ora il modo di parlare del leone è fortemente antipatico, né può contestarsi che egli sia venuto meno ai suoi impegni. Tuttavia, prima di condannare il leone e le sue cattive maniere, vogliamo badare un po' al fondo delle cose? Io penso che, ove il leone si fosse posto nelle mani di un avvocato, il cervo sarebbe indubbiamente stato attribuito a lui, e nella sua interezza.

Ciò che importa è che lo avrebbe pensato anche Casio. Primo: perché egli non può non aver considerata illecita, indipendentemente da quel che è potuta essere la

⁴⁸ La grave pecca non è sfuggita al La Fontaine, quando ha rielaborato in francese la favola di Fedro: cfr. J. DE LA FONTAINE, *Fables* 1.6 ('La génisse, la chèvre et la brebis en société avec le lion'), in *Fables, Contes et Nouvelles* (Bibl. de la Pléiade, 1954) 35. Egli ha immaginato sottilmente che i quattro comparì non si siano appostati insieme e che il cervo sia stato preso proprio dalla capretta col sistema del laccio: 'Dans les lacs de la chèvre un cerf se trouva pris'. Dunque, tutti soci d'opera, ma con ripartizione di compiti. Nell'ipotesi fedriana, invece, non possiamo nemmeno immaginare un concorso dei tre erbivori col leone in funzione, come l'asino (*retro* nt. 43), di battitori: le loro voci non erano certo fatte per spaventare il cervo.

⁴⁹ '*Ego primam tollo nomine hoc quia rex cluo; / secundam, quia sum consors, tribuetis mihi; / tum, quia plus valeo, me sequetur tertia; / malo adjicietur si quis quartam tetigerit*'. (vv. 7-10).

trascurabile opinione di Fedro in proposito⁵⁰, una società tra animali intesa ad ammazzare un loro simile⁵¹. Secondo: perché egli non può non aver condiviso l'opinione dell'amico Sabino, seguita dal resto da tutta la giurisprudenza posteriore, in forza della quale una *societas* con causa illecita è nulla⁵². Terzo: perché è naturale che il leone, essendo di gran lunga il più forte tra i quattro, che erano *socii* solo apparenti, si sia tenuta la spoglia del cervo, facendo appello, oltre che al fatto di essere il solo carnivoro, al noto principio giuridico 'in pari causa turpitudinis melior est conditio possidentis'⁵³.

Del resto, anche a voler escludere che la *societas*, di cui parla Fedro fosse una '*societas maleficii*', egualmente si dovrebbe concludere che il leone, avendo esplicitamente o implicitamente convenuto con i sedicenti *socii* che avrebbe fatto tutto lui, potesse far valere contro le pretese dei tre erbivori l'invalidità del contratto. Le fonti ci ammoniscono infatti che una società in cui un socio non si assume nessun obbligo, né in conferimenti né in producente attività, riservandosi peraltro una parte del *lucrum*, è una società che non vale un buco⁵⁴. Nella so-

⁵⁰ V. retro nt. 47.

⁵¹ Certamente illecita ed inescusabile la partecipazione alla società dei tre erbivori. Se, come si dice, lupo non mangia lupo, a maggior ragione erbivoro non mangia erbivoro.

⁵² Cfr. Ulp. 30 Sab. D. 17.2.57: ... *ceterum si malefici societas coita sit, constat nullam esse hanc societatem*. V. anche: Paul. D. 17.2.3.3; Ulp. D. 27.3.1.14; Gai. D. 46.1.70.5; Gai. D. 18.1.35.2. Sul punto: GUARINO (nt. 1) 65 ss.

⁵³ È noto che la *condictio ob turpem causam* non era esercitabile dal dante, per la restituzione delle cose trattenute dall'accipiente *ob turpem causam*, quando il dante si trovasse anche egli in condizione di *turpitudinis*: cfr. Anton. Cl. 4.7.2; Ulp. D. 3.6.5.1; Paul. D. 12.5.8; Pap. D. 12.7.5 pr. Sul punto, con bibliografia: KASER, *Röm. Privatrecht* 1² (1971) 598 nt. 48.

⁵⁴ Gai 3.149: ... *praecaluit sententia, adeo ita coiri posse societatem ... ut quis nihil omnino damni praestet, sed lucri partem capiat, si modo opera eius tam pretiosa videatur, ut aequum sit eum cum hac pactione in societate admitti*. Sul punto: GUARINO (nt. 1) 72 ss.

cietas immaginata da Fedro la 'parte del leone' se la volevano fare proprio la vacca, la capra e la pecora. E se Cassio ha parlato di '*societas leonina*' è stato perché, di fronte ai tre erbivori dall'aria mansueta e dall'avidio comportamento, il leone, al solito, è esploso incautamente in invettive e arroganze, reclamando la scena tutta per sé.

5. Col che il discorso sulla '*societas leonina*' è concluso, ed è confermato che deve essere stato proprio Cassio a far prosciogliere il poeta dall'accusa di diffamazione, facendo leva però sul motivo che Fedro era troppo sciocco per arrivare a tanto. Tuttavia un breve codicillo non sarà inopportuno.

Quella lingua malefica di Marziale (uomo d'ingegno, però) si domanda, in un suo epigramma⁵⁵, che stia facendo l'amico Canio Rufo. Qui non ci interessa tutta la composizione, ma solo come incomincia: '*Dic, Musa, quid agat Canius meus Rufus*', dice il poeta rivolto alla Musa, e fra tante ipotesi che gli vengono in mente (quello che Canio stia scrivendo le memorie delle gesta compiute ai tempi di Claudio, o stia mettendo su carta le imprese gloriose attribuite a Nerone da uno storico bugiardo, e via dicendo)⁵⁶, egli si chiede anche se l'amico Canio inganni il tempo cercando di emulare i 'passi'⁵⁷ dell'*improbus* Fedro: '*an aemulatur improbi locos Phaedri?*'.

Perché e in che senso Marziale chiama '*improbus*' Fedro? Vi è tutta una letteratura, ovviamente, in proposito⁵⁸. Si va da un Marziale che, avendo Fedro sullo stomaco, lo qualifica di mascalzone, di ardito, di astuto, di osceno, a un Marziale che fa il verso a Fedro per le fre-

⁵⁵ Martial. 3.20.

⁵⁶ *Utrumne chartis tradit ille victuris / legenda temporum acta Claudianorum? / an quae Neroni falsus astruit scriptor? / an aemulatur improbi locos Phaedri?* (vv. 2-5). Il componimento prosegue con domande oziose dello stesso tipo sino alla risposta della Musa: '*Vis scire quid agat Canius tuus? ridet*'.

⁵⁷ Altri leggono '*locos*' e traducono quindi 'gli scherzi'.

⁵⁸ Cfr. DE LORENZI (cit. 17) 163 ss.

quenti volte in cui usa 'improbus' e 'improbitas'⁵⁹, a un Marziale infine che, simpatizzando con certi loci pungenti e piccanti di Fedro, lo segnala perciò come anti-conformista, usando ironicamente il linguaggio che i conformisti adoperano per bollare i loro antagonisti.

Ma direi che non ci siamo⁶⁰, e proporrei di conseguenza, con tutte le cautele del caso, una ennesima diversa spiegazione.

Chi ricordi che Marziale studiò retorica, quindi elementarmente diritto, anche se preferì non utilizzare questa odiatissima preparazione impostagli dai suoi⁶¹, non può fare a meno di pensare che nella testa continuassero a ronzargli fastidiosamente quei versetti delle XII tavole che i Romani mandavano da giovanissimi a memoria e che Cicerone chiamava 'carmen necessarium' dello studio elementare⁶². Tra questi versetti ben noto, e citato anche oggi a pronti contanti da ogni romanista che si rispetti, è quello riportato da Gellio⁶³: 'Qui se sierit testarier libri-

⁵⁹ Una delle volte in cui Fedro usa 'improbitas' è proprio il verso finale della nostra favola: *Sic totam praedam sola improbitas abstulit*.

⁶⁰ Poco convincente anche l'interpretazione del DE LORENZI (nt. 17) 196 s., che parte dal presupposto della simpatia di Marziale per Fedro e che vede pertanto nell' 'improbus', se ho ben capito, una benevola allusione, sia pure in termini di scherzosa condanna, agli scritti di Fedro.

⁶¹ Su Marziale, per tutti: MARCHESI (nt. 35) 2.126 ss. A proposito degli studi di retorica, cfr. Martial. 9.73, in cui, dopo aver elencato le fortune di cui è immeritabilmente ricco un ciabattino, esclama: 'At me litterulas stulti docuere parentes' (v. 7).

⁶² Cic. *de leg.* 2.23.59, dopo aver citato testualmente un versetto delle XII tavole, continua dicendo (ad Attico): 'Nostis, quae sequuntur; discebamus enim pueri XII ut carmen necessarium; quas iam nemo discit'. È da dubitare, peraltro, che le 'Dodici' non siano più state mandate a memoria dai giovani, sopra tutto negli studi di retorica, dopo gli anni della fanciullezza di Cicerone e di Attico.

⁶³ Gell. *n. a.* 15.13.11; cfr. FIRA. 1.62: 'Chiunque sia stato chiamato a fare da testimone o da portatore di bilancia (negli atti per *aes et libram*), se poi non renda testimonianza (cioè: non confermi in giudizio l'atto cui ha partecipato), sia *improbus* e *intestabilis*'.

pensve fuerit, ni testimonium fatiatur, improbus intestabilisque esto. Che cosa significhi in questo contesto 'improbus' e che cosa significhi 'intestabilis', di preciso non sa dirlo nessuno; ma all'ingrosso il senso è che improbi e intestabili sono dei *minus habentes*, che non danno sufficiente affidamento per essere ammessi a fare i testimoni negli atti solenni, e in particolare in quelli *per aes et libram*⁶⁴. Nelle Istituzioni di Giustiniano⁶⁵ l'elenco delle persone escluse dalla funzione di *testis* nel testamento dell'epoca è costituito dalla donna, dall'impubere, dal muto, dal sordo, dal pazzo, dall'interdetto per prodigalità e, a chiusura, da '*is, quem leges iubent improbum intestabilemque esse*'⁶⁶. Non è da escludere, direi, che Marziale abbia definito 'improbus' Fedro per alludere, non dico alla sua balordaggine (che sarebbe eccessivo), ma alla sua scarsa consistenza mentale⁶⁷.

Marziale era un maldicente: è scontato. Ma i maldicenti non dicono sempre bugie. Spesso hanno il dono di saper mettere in luce i difetti degli uomini.

⁶⁴ Si tende a credere, solitamente, che 'improbus' significhi incapace di far più il *libripens* e 'intestabilis' significhi incapace di fare più il *testis*. Sul punto: GUARINO, *Dir. privato romano*⁵ (1976) 296 s.; ma v. KASER, *Röm. Zivilprozessrecht* (1966) 87 nt. 37.

⁶⁵ I, 2.10.6.

⁶⁶ Qui chiaramente le Istituzioni si rifanno, come assai spesso, ad un testo pregiustiniano che si riferiva ad un'epoca in cui gli atti *per aes et libram* avevano ancora una larga circolazione.

⁶⁷ Del resto, la lingua latina denuncia un uso di 'improbus' (e di 'improbo') nel senso di non approvato, non apprezzabile a livello di sufficienza, scadente: FORCELLINI, *Lexicon t. Latinitatis* shv.

IN DIFESA DI MESSALINA

1. 'Mèretrix Augusta', squaldrina imperiale, la qualifica nella sua satira, documentando spietatamente, Giovenale¹. Ninfomane, adultera, avida di ricchezze, ispiratrice di assassini legali la vituperano Seneca e Tacito, Svetonio e Cassio Dione, tutti gli antichi, senza eccezione, che ne parlano². L'immagine che di Messalina proviene traverso i secoli è fosca, anzi disgustosa. Il nome stesso di lei ha ormai il sapore viscido della dissolutezza e della perversione³.

Certo, è possibile che la sua memoria sia stata avvelenata dalla denigrazione dei suoi molti nemici, a cominciare dall'astuta e feroce Agrippina minore, che le successe come moglie di Claudio e ne sacrificò il figlio Britannico alla successione imperiale del figlio proprio,

* Rielaborazione di un articolo dallo stesso titolo pubblicato in *Labeo* 20 (1974) 12 ss. e in *Scr. in onore di C. Carbonara* (1975) 402 ss.

¹ Iuvenal. 6.116-132 (e sch. Iuv. 6.117), 10.329-345 (e sch. Iuv. 10.330-336).

² Sen. *apokol.* 11.1-5, 13.4; Sen. (*ps.*) Oct. 257-272, 950 s.; Tac. *ann.* 11.26-38; Suet. *Cl.* 26.2, 29.3, 36, 39.1; Cass. Dio 18.11, 28.2-4, 31.1 s., 40.14.3, 40.31.1-5; Plin. *n. h.* 10.172, 29.8; Aur. Vict. 4.5-7 e 10 s.; *epit. de Caes.* 4.5.

³ Lo registra, come sempre attento ed arguto, A. PANZINI. *Dizionario moderno*⁴ (1923) shv. ('Dicesi antonomasticamente di donna rotta ai piaceri o sessualmente degenerata'). Di Messalina parla la più vecchia compilazione di storia antica della letteratura italiana, vale a dire le *Storie de Troia e de Roma* in antico 'romanesco', composte intorno al 1250 in traduzione del *Liber ystoriarum Romanorum* del secolo precedente (ed. MONACI, 1920). Sotto il titolo 'De Tito Claudio imperatore' si legge: 'E Messellina, soa molge, fece molte avoltérie (adultéri) con molti òmini e per essa molti ne foro uccisi. E fece plu forte cosa: che tutte le nobili fe-

Nerone⁴. È possibile e, manco a dirlo, vi è stato qualcuno che lo ha sostenuto⁵. Ma quali gli indizi, anche minimi, che rendano probabile questa tesi? Le incrinature, nel racconto delle fonti, indubbiamente vi sono, ma non son tali da autorizzare un rovesciamento del quadro. Sarebbe poco serio avventurarsi su questa strada. Nessuno può giurare sulla integrale verità di tutti gli eccessi attribuiti a Messalina dai libellisti, forse sulla falsariga dei *codicilli libidinum* redatti dall'inesorabile

mine de Roma, si maritate e si polzelle, fece diventare puttane, e fecele abitare seco... Et onne omo diceva ca lo imperatore era la molie e la molie era lo marito'.

⁴ Figlia di C. Cesare Germanico (nato a sua volta da Druso il vecchio, fratello di Tiberio) e di Agrippina maggiore (nipote in linea retta di Augusto per il tramite di Giulia, andata sposa a M. Vipsanio Agrippa), Agrippina minore era sorella di Caligola e nipote di Claudio, fratello di Germanico (*infra* nt. 54). Era già stata moglie di Cn. Domizio Enobarbo, da cui aveva avuto Nerone, e di C. Passieno Crispo, quando si fece sposare da Claudio dopo la morte di Messalina; ma a questo scopo Claudio giudicò indispensabile che si emanasse un senatoconsulto, 'quo iustae inter patruos fratrumque filias nuptiae etiam in posterum statuerentur'. Questo senatoconsulto, noto come *Sc. Claudianum de nuptiis*, fu decretato nel 49 d.C., ma, per quanto narra Tacito, *ann.* 12.7.1, l'autorizzazione alle nozze tra zio paterno (*patruus*) e nipote *ex fratre* fu utilizzata sul momento, oltre che da Claudio, da tal Alfedio Severo, un cavaliere che secondo molti era pronto a tutto pur di guadagnarsi i favori di Agrippina (*Tac. ann.* 12.7.2). Con l'ascesa di costei il clima cambiò di molto. 'Tutto dipendeva da una donna, la quale però non si faceva capricciosamente giuoco degli interessi di Roma, come Messalina. Era un servaggio stretto e quasi virile: austerità in pubblico e più spesso alterigia; in privato nulla di inverecondo, a meno che agevolasse la dominazione. La sconfinata sete di ricchezza aveva un pretesto nell'intento di assicurare riserve all'impero' (*Tac. ann.* 12.7.3). Delle arti con cui Agrippina riuscì ad assicurare la successione a Claudio di Nerone ed a procurare la morte di Britannico parla, tra gli altri, Tacito, *ann.* 12 e 13 *passim*.

⁵ Sugli argomenti toccati in questo saggio v., per tutti: E. MEISE, *Untersuchungen zur Geschichte der Julisch-Claudischen Dynastie* (1969), spec. 123 ss., con la letteratura ivi citata.

Narcisso⁶, ma nessuno può responsabilmente escludere la verità, quanto meno parziale, di quell'elenco sconcertante, e del resto.

È quanto basta per fissare come punto inevitabile di partenza del nostro discorso l'accettazione, nei suoi termini obiettivi, dell'immagine tradizionale. L'immagine della femmina impudica e leggera che ha imperversato per anni in Roma, approfittando della tolleranza del marito⁷.

La conferma è, del resto, nell'episodio supremo in cui Messalina trova la rovina e la morte: episodio troppo clamoroso per poter essere stato il frutto di una radicale invenzione. Tacito, svettando su ogni altro, lo scolpisce (e svergogna) in pagine indelebili⁸. Corre l'anno 48 e favorito dell'imperatrice è, al momento, il giovane Caio Silio, di famiglia consolare, egli stesso console designato per i prossimi mesi⁹. Il rapporto adulterino non è un mistero per nessuno, salvo (pare) per Claudio, ma i due amanti ordiscono e attuano qualcosa di ancor più scan-

⁶ Su Narcisso: *infra* n. 2 e nt. 18. Sui 'codicilli libidinum': *infra* n. 3 e nt. 44.

⁷ Inesorabile Giovenale, che dei rapporti tra Messalina e Silio parla nella decima satira, caricando delle maggiori responsabilità la donna, e che alla dissolutezza di Messalina ha dedicato un brano famoso della satira sesta, la satira contro le donne (anzi per la precisione, la satira contro i vizi delle mogli): *retro* nt. 1. La 'meretrix Augusta' viene accusata di abbandonare ogni notte il letto del marito ('*dormire virum quum senserat uxor*') e di recarsi travestita in un sordido lupanare a prestarvi servizio sotto il falso nome di Lycisca: solo all'alba, giunta l'ora della chiusura, si staccava a malincuore dalla camera assegnatale, '*et lassata viris nec dum satiata recessit*'.

⁸ Tac. *ann.* 11.26-38. L'anno 48, in cui si svolge la vicenda, è denunciato dal consolato ordinario di Aulo Vitellio (il futuro imperatore del 69 d.C.) e di Lucio Vipstano: Tac. *ann.* 11.23.

⁹ Nipote di P. Silio Nerva, console nel 20 a.C., e figlio di C. Silio Aulo Cecina Largo, console nel 13 d.C. (e protagonista, insieme con la moglie Sosia Galla, del discusso 'affare' del 24 a.C., che indusse ambedue i coniugi al suicidio), il nostro Caio Silio aveva ottenuto la designazione a *consul suffectus* per un bimestre non precisato, ma non ancora maturatosi all'epoca dei fatti (settembre-ottobre?), dell'anno 48.

daloso. Approfittando di un viaggio del principe a Ostia, celebrano pubblicamente le solennità di un matrimonio, cui fanno seguire un'orgia sfrenata con vecchi compagni di stravizi. Messalina è con ciò divorziata dal marito? Silio sta per diventare il successore di Claudio, oltre che nel talamo, anche nell'impero? Questa è la grande paura dei liberti di Claudio, che sanno essere Messalina loro implacabile nemica. La rovina di Claudio sarà sicuramente la loro rovina, ed è perciò che Narcisso, il più deciso tra tutti, organizza la 'rivelazione' del complotto al suo padrone, calcolando sulla necessità in cui questi verrà a trovarsi di vendicare, voglia o non voglia, il suo onore. E la vendetta di Claudio cade di fatti su Silio, su Messalina, sugli amici dei due, in un séguito di azioni decise di cui Narcisso assume, per incarico strappato al suo principe, sempre più chiuso ed assente, la direzione. Messalina, dopo aver invano tentato di far giungere le sue invocazioni di perdono direttamente al marito, vuol darsi morte negli Orti Luculliani. Non vi riesce, le trema la mano, provvede a trafiggerla un inviato di Narcisso. La notizia viene data a Claudio nel corso di un banchetto. 'Né egli fece domande: chiese una coppa e continuò come al solito il convito'¹⁰.

Anche vile, per Tacito, Messalina, che non sa morire di propria mano, con dignità di matrona. Vile e orditrice efferata, con Silio (e sia pur per iniziativa di questi), di un colpo di stato inteso a surrogare Claudio con l'amante, il quale, a sua volta, essendo privo di figli propri, adotterà Britannico (o almeno così promette), non insidiandogli la successione al principato. Tutto è centrato sul matrimonio tra i due amanti: un matrimonio che, nella solennità delle sue forme di celebrazione, porrà ad un tempo i Romani, ed in particolari i molti nemici di Clau-

¹⁰ Tac. ann. 11.38.2: *Nuntiatumque Claudio epulanti perisse Messalinam, non distincto sua an aliena manu. nec ille quaesivit, poposcitque poculum et solita convivio celebravit.* V. però *infra* nt. 80.

dio, di fronte all'implicazione inequivocabile del divorzio tra Claudio e Messalina, anzi di fronte all'implicito e svergognante *repudium* dell' 'ebete' principe da parte della sua spericolata consorte. Narcisso se ne rende tanto ben conto che, quando passa ad eccitare il suo signore alla vendetta, pronuncia parole precise: 'Ti rendi conto che si tratta del tuo divorzio? Il matrimonio di Silio l'hanno visto il popolo, il senato, l'esercito. Se non ti affretti, il marito tiene Roma nel pugno' ¹¹. Questa è però, si diceva, la linea narrativa di Tacito, che alla dabbenaggine di Claudio non fa superare i livelli del verosimile, e pertanto calca la mano sul fatto essenziale che il matrimonio si è celebrato in Roma durante l'assenza di lui. Cassio Dione, contando un po' troppo sull'ebetismo del principe, non esita a sostenere che le nozze hanno avuto luogo già prima della partenza per Ostia ¹²; e Svetonio, sempre pronto a raccogliere le voci più sorprendenti, addirittura riferisce quella (che 'potrebbe' essere incredibile, se non si trattasse di quel travicello di Claudio) secondo cui le nozze con Silio (ma nozze quasi per finta, o almeno provvisorie) furono approvate da Claudio, che partecipò come testimonia all'atto dotale, al fine di sventare certi presagi di sventura ch'erano stati lanciati contro chi fosse marito di Messalina ¹³. Bisogna ammettere che il racconto di Ta-

¹¹ Tac. *ann.* 11.30.2: 'An discidium', inquit, 'tuum nosti? Nam matrimonium Silii vidit populus et senatus et miles; ac ni propere agis, tenet urbem maritus'.

¹² Cfr. Cass. Dio 60.31.3-4: τὸν τε γὰρ Σίλιον τὸν Γάιον, τὸν τοῦ Σιλίου τοῦ ὑπὸ Τιβερίου σφαγέντος υἱόν, ἄνδρα ἐπεγράφατο, καὶ τοῦς τε γάμους πολυτελεῶς εἰστίασε καὶ οἰκίαν αὐτῷ βασιλικὴν ἐχαρίσατο, πάντα τὰ τιμιώτατα τῶν τοῦ Κλαυδίου κειμηλίων συμφορήσασα ἐς αὐτήν, καὶ τέλος ὑπατον αὐτὸν ἀπέφηνε. ταῦτ' οὖν πρότερον μὲν καὶ ὑπὸ πάντων τῶν ἄλλων ἀκουόμενα καὶ ὁρώμενα τὸν γοῦν Κλαυδίον ἐλάνθανεν· ὡς δ' οὗτός τε ἐς τὰ Ἔσθια πρὸς ἐπίσκεψιν σίτον κατέβη, καὶ ἐκείνη ἐν τῇ Ῥώμῃ, πρόφασιν ὡς καὶ νοσοῦσα, ὑπελείφθη, συμπόσιόν τε τι περιβόητον συνεκρότησε καὶ κῶμον ἀσελγέστατον ἐκώμασεν, ἐνταῦθα ὁ Νάρκισσος μονωθέντι τῷ Κλαυδίῳ μηνύει διὰ τῶν παλλακῶν αὐτοῦ πάντα τὰ γιγνόμενα.

¹³ Suet. *Cl.* 29.3: *Nam illud omnem fidem excesserit quod nu-*

cito (e di altri) è più verosimile di quello di Cassio Dione e di quello di Svetonio, ma non deve negarsi che, nelle inquadrature offerte da questi ultimi, meno inverosimile diventa, agli occhi del giurista, l'effetto del divorzio tra Messalina e Claudio. Il divorzio, infatti, non discende implicitamente dal matrimonio celebrato da Messalina con Silio all'insaputa di Claudio, ma deriva dalla cognizione che Claudio ha (od è in grado di 'non poter non avere') della volontà della moglie di romperla con lui e di passare ad altro vincolo coniugale¹⁴.

Questi pochi cenni bastano a far intendere che una condanna piena di Messalina di fronte alla storia, pur dando tutti per scontati i fatti che le si riferiscono, sarebbe affrettata ed ingiusta. I fatti vanno meglio qualificati e interpretati, avendo sopra tutto a mente che di essi Messalina non è l'unica agonista. A prescindere dai comprimari, tra i quali metteremo anche Silio e Narcisso, interprete di quei fatti è, sulla stessa linea, anche Claudio, come marito e come principe. Messalina era dissoluta ed adultera, non si discute. Ma quanto della sua *facilitas adulteriorum*, quanto del suo stesso matrimonio con Silio dipese anche dal comportamento o addirittura da tutta la personalità di Claudio? Gli antichi autori, e Tacito con essi, si sbarazzano del problema, se pure lo scorgono, qualificando Claudio, come si è visto, di ebete, di facile

ptiis, quas Messalina cum adultero Silio fecerat, tabellas dotis et ipse consignaverit, inductus, quasi de industria simularentur ad advertendum trasferendumque periculum, quod imminere ipsi per quaedam ostenta portenderentur. Il motivo del marito dabbene, che fa di buon grado posto ad altro uomo per evitare a se stesso un immaginario danno, è motivo ben noto e magistralmente sfruttato, ad esempio, da Nicoló Machiavelli nel personaggio di messer Nicia de *La mandragola* (cfr. atto quinto, sc. seconda: 'Come io ebbi veduto che gli era sano, io me lo tirai drieto, ed al buio lo menai in camera: messi al letto; e innanzi mi partissi volli toccare con mano come la cosa andava, ché io non sono uso ad essermi dato ad intendere lucciole per lanterne').

¹⁴ V. *infra* n. 3.

e ignaro zimbello, per anni ed anni di matrimonio, della smodatissima moglie. È una soluzione di 'cocu magnifique'¹⁵ che oltrepassa, peraltro, tutti i confini, anche i piú estremi, della credibilità, contrastando violentemente con dati precisi, e credibili, che si rinvengono proprio in quegli antichi autori. Ond'è che bisogna, in relazione a Claudio, porsi necessariamente la domanda del se e del quanto egli abbia responsabilmente contribuito alle colpe di Messalina.

'Allo stato degli atti', non è certo il caso di invocare per costei esimenti o cause di esclusione della colpevolezza. Ma alcune attenuanti forse possono essere addotte anche per Messalina. In sua difesa lo storico che veda tali attenuanti non ha solo il diritto, ha il preciso dovere di levarsi a parlare.

2. Adultera, certo. Ma quale fu la sua vita matrimoniale? Andata sposa sedicenne, come terza sua moglie, a Claudio, che è sotto ai cinquanta, Messalina gli dà due figli in due anni: Claudia Ottavia e Tiberio Claudio, il futuro Britannico¹⁶. Poi la grande avventura, su cui tor-

¹⁵ Particolarmente avanti, lungo questa strada, è giunto il Seneca della *Dici Claudii* 'Αποκολοκύντοσις (citaz. *retro* nt. 2). Lungi da me l'ambizione di andare alle radici della vecchia metafora di 'cocu' per marito raggirato (da cui la commedia di F. CROMMELYNCK, *Le cocu magnifique*, rappresentata nel primo dopoguerra); penso tuttavia che la derivazione piú convincente di 'cocu (coucou)' sia dal latino 'cuculus'. Cfr. ps. Acron *ad Hor. sat.* 1.7.31: *Cuculus avis vitio naturali laborat, ut ova ubi posuerit oblita, saepe aliena calefaciat*. V. anche Plaut. *Asin.* 5.2.73; Auson. *Idyll.* 10.165.

¹⁶ Valeria Messalina era figlia di un cugino di Claudio, M. Valerio Messala Barbato, e discendeva per linea femminile da C. Ottavio, padre di Ottaviano, e da Azia, nipote *ex sorore* di C. Giulio Cesare. A Claudio era andata sposa non ancora sedicenne, nel 39 o nel 40 d.C., dandogli l'uno dopo l'altro i due figli. Claudio (v. *infra* nt. 54) era figlio di Antonia minore (la cui sorella, Antonia maggiore, aveva sposato L. Domizio Enobarbo, padre di quel Cn. Domizio Enobarbo da cui Agrippina minore avrebbe avuto il futuro Nerone: *retro* nt. 4) ed aveva già avuto due mogli:

neremo, dell'ascesa al potere, impreveduta e imprevedibile, di Claudio, nel 41 dopo Cristo¹⁷.

È solo allora, per quanto ci risulta, che Messalina, uscita improvvisamente dall'oscurità di una vita ritirata e modesta, si sfrena. Claudio (torneremo anche su questo) ha molto da fare come principe, ed effettivamente fa molto, ma si rivela un dissoluto impenitente, cui piacciono i facili amori con femmine di età giovanissima. Facili gli amori come facili i cibi, su cui si getta, senza ombra alcuna di 'gourmanderie', in voraci strizzate, che lo fanno cascare in sonni profondi. Nei piaceri della vita, che forse gli sono stati lesinati sino alla vigilia dell'ascesa al potere, quest'uomo, che pure è un valente erudito (non però, si direbbe, un apprezzabile letterato), va sempre per il grosso, e proprio perché non ha avuto il modo di essere sin dall'origine un gaudente, di cui il gusto si sia raffinato traverso scelte sottili e ricerche impegnate. Gli piacciono anche, ossessivamente, gli spettacoli del circo, ai quali è capace di dedicare intere giornate. D'altra parte, ha un intenso interesse anche nel governare, nel legiferare, nel-

Plauzia Urgulanilla (da cui Druso e Claudia, entrambi morti giovanissimi) e Elia Petina (da cui Claudia Antonia). Claudia Ottavia fu la prima moglie di Nerone (53 d.C.: Tac. *ann.* 12.58.1), che la ripudiò nel 62, sotto il pretesto che era sterile, per sposare Poppea Sabina: Tac. *ann.* 14.60.1. Le tristi vicende di Ottavia sono rese ancora più tristi e angosciose dalla tragedia dello pseudo-Seneca a lei intitolata. Non va trascurata comunque la fiera (e un po' sboccata) battuta rivolta, secondo Tacito, *ann.* 14.60.3, da un'ancella di lei (Piziade, secondo Cass. Dio 62.13) all'infame Tigellino, che voleva strapparle la delazione circa pretesi amori tra Ottavia e uno schiavo: *instanti Tigellino castiora esse muliebria Octaviae respondit quam os eius.*

¹⁷ Su Claudio: A. MOMIGLIANO, *Claudius. The Emperor and his Achievement* (tr. ingl. riveduta, 1934, dell'ediz. italiana 1932). V. anche: V. M. SCRAMUZZA, *The Emperor Claudius* (1940); E. MANNI, *Dall'avvento di Claudio all'acclamazione di Vespasiano*, in ANRW. 2.2 (1975) 131 ss. L'episodio della 'presa di potere' dell'anziano e trascurato zio di Caligola è descritto da Suet. *Cl.* 10: v. *infra* nt. 70.

l'amministrare personalmente giustizia *extra ordinem*, nel riformare lo stato con il richiamo ad antichi costumi. La sua giornata, dunque, è troppo piena perché egli possa fare a meno di rimettersi, per cose che al momento non gli interessano o gli interessano meno, alla fiducia di collaboratori più o meno efficienti, particolarmente a quella dei liberti più intimi: Narcisso, Pallante, Callisto e, fin che Messalina non riuscirà ad eliminarlo, Polibio¹⁸. Caratteristico il suo comportamento nella campagna che lo porta alla conquista della Britannia: organizza e dirige impeccabilmente da lontano la difficile azione, ma si reca presso le truppe solo nei giorni conclusivi, come si conviene a chi bada esclusivamente all'essenziale¹⁹.

Che posto occupa Messalina nella vita del marito divenuto principe? Come Augusta, dicono concordemente gli antichi, un posto di grande importanza: tanto importante e invadente che Claudio viene dipinto come politicamente succubo della moglie, oltre che dei liberti²⁰. In realtà, Messalina, non meno dei liberti, copre una posizione di secondo piano: rimpetto al complesso delle iniziative politiche di Claudio, le sue iniziative sono solo ritagli, dai limitati riflessi sulla società del tempo. Solo Agrippina mi-

¹⁸ Per tutto quanto precede, cfr. Suet. *Cl. passim*, spec. 28. Secondo Cass. Dio 60.31.2, l'odio di Narcisso, Pallante, Callisto nei confronti di Messalina conseguì al fatto che costei causò la morte di Polibio (cfr. anche Aur. Vict. 4.10).

¹⁹ Suet. *Cl.* 17.2: *Quare a Massilia Gesoriacum (Calais) usque pedestri itinere confecto, inde transmisit, ac sine ullo proelio aut sanguine intra paucissimos dies parte insulae in deditioem recepta, sexto quam profectus erat mense Romam rediit, triumphavitque maximo apparatu.* Svetonio qualifica di 'modica', di poco rilevante, questa spedizione, ma gli storici moderni non sono affatto d'accordo con questo giudizio riduttivo, anche se non è il caso di rievocare il 'veni, vidi, vici' con cui Cesare annunciò a Mazio la sua fulminea vittoria del 47 a. C. su Farnace presso Zela nel Ponto (cfr. Plut. *Caes.* 50.3).

²⁰ Suet. *Cl.* 29.1: *His (libertis), ut dixi, uxoribusque addictus, non principem se, sed ministrum egit; compendio cuiusque horum vel etiam studio aut libidine honores exercitus impunitates supplicia largitus est, et quidem insciens plerumque et ignarus.*

nore, la seconda moglie, avrà ragione in pochi anni dell'autonomia di governo del *princeps*, e questi se ne renderà lucidamente conto, a gioco ormai fatto, verso la fine della sua vita²¹. Comunque è il ruolo di Messalina come moglie nella vita di Claudio, che qui ci interessa. È difficile, oserei dire impossibile, negare che quel ruolo sia stato addirittura minimo. Per la moglie Claudio non ha né tempo, né interesse. Il fascino esercitato su lui da Messalina non è piú quello (se lo è mai stato) della *consors omnis vitae*, ma è quello della donna persuasiva, e sia pure intrigante (rischio calcolato), che lo allevia da cure minori dello stato e che gli tiene a bada, cosa non trascurabile, l'eccessiva invadenza dei non meno intriganti liberti. Che Messalina, donna del suo tempo e indubbiamente meno portata di altre alla continenza, abbia reagito con l'adulterio, è cosa che si spiega piú che agevolmente²². Meno agevolmente si spiega la pretesa di chi asserisce, antico o moderno che sia, che Claudio fosse all'oscuro di tutto e totalmente esente anche da sospetti. Se solo la metà delle imprese amatorie che si attribuiscono a Messalina è vera, se è vero anche soltanto in parte che queste imprese si svolgono senza cautela alcuna e persino al palazzo imperiale, dobbiamo ragionevolmente credere che Claudio ne sia ampiamente a conoscenza e che l'assenza di ogni sua reazione, almeno sino a quando Narcisso lo pone esplicitamente di fronte alle implicazioni pericolose delle nozze con Sillio, dipendano (delle due l'una) o da completo idiotismo o da assoluta indifferenza. Siccome l'idiotismo, quanto meno in forme assorbenti, abbiano visto che è da escludere²³, resta, e sarà da spiegare meglio

²¹ Suet. *Cl.* 43.1: *Sub exitu vitae signa quaedam, nec obscura, paenitentis de matrimonio Agrippinae deque Neronis adoptione dederat.*

²² V., per un campionario, MEISE (nt. 5) *passim*, al quale volentieri rimando.

²³ V. invece E. F. LEON, *The 'imbecillitas' of the Emperor Claudius*, in *Trans. Proc. Am. Phil. Ass.* 79 (1948) 79 ss., contro le cui superficiali argomentazioni si schiera A. GARZETTI, *L'impero da Tiberio agli Antonini* (1960) 603.

più oltre, la sua assoluta indifferenza verso i trascorsi adulterini, che non ignora affatto, della moglie.

Ne consegue che Messalina è moglie senza marito. Peggio: essa è moglie di un marito che si manifesta, con la sua indifferenza, permissivo di tutto, e ciò in un ambiente largamente corrotto che offre agli ardori inappagati dell'imperatrice tutte le gamme del peccato. I suoi ripetuti adulteri sono moralmente riprovevolissimi, ma la ripetuta rinuncia del marito a repudiarla e ad esercitare di conseguenza l'*accusatio adulterii* li legittima, l'uno dopo l'altro, tutti²⁴. Tacito ha dunque perfettamente ragione quanto intuisce che Messalina sia stata 'volta a fastidio dalla facilità dei suoi adulteri', ma il moralismo lo tradisce quando continua affermando che essa '*ad incognitas libidines profuebat*', si gettava a lussurie di nuovo genere, e che perciò ha aderito alla proposta di matrimonio fattale da Silio²⁵. Ove si tenga presente che Cassio Dione²⁶ segnala che Messalina avrebbe già prima di allora voluto sposare solennemente molti suoi amanti, sorge il dubbio che non sia vero che essa, di fronte alla proposta di Silio, 'desiderò il nome del matrimonio per l'enormità stessa dello scandalo, che è l'estrema voluttà di chi ha depresso ogni ritegno'²⁷. È vero, psicologicamente vero, piuttosto, che, stanca di una vita coniugale così arida quale è quella cui Claudio la costringe, Messalina sia andata, almeno stavolta, alla ricerca di una passeggera illusione del matri-

²⁴ Cfr. Papin. *sing. de adult.* D. 48.5.12.10: *Volenti mihi ream adulterii postulare eam, quae post commissum adulterium in eodem matrimonio perseveraverit, contradictum est. quaero, an iuste responsum sit. respondit: ignorare non debuisti durante eo matrimonio, in quo adulterium dicitur esse commissum, non posse mulierem ream adulterii fieri: sed nec adulterum interim accusari posse.*

²⁵ Tac. *ann.* 11.26.1: *Iam Messalina facilitate adulteriorum in fastidium versa ad incognitas libidines profuebat, cum abrumpi dissimulationem etiam Silius, sive fatali vaecordia an imminentium periculorum remedium ipsa pericula ratus, urgebat.*

²⁶ Cfr. Cass. Dio 60.13.1 s.

²⁷ Tac. *ann.* 11.26.3: *Nomen tamen matrimonii concupivit ob magnitudinem infamiae, cuius apud prodigos novissima voluptas est.*

monio che le manca. Il *nomen matrimonii*, la festosa celebrazione nuziale, le intimità coniugali della notte seguente altro non sono, insomma, che il 'transfert' con cui Messalina supplisce alla sua solitudine di moglie.

3. *Nomen matrimonii*, non *matrimonium*, scrive (abbiam visto) Tacito parlando di Messalina e dell'impulso da cui è stata spinta ad accettare, dopo qualche esitazione²⁸, la proposta di Silio. Poi però conduce la sua narrazione nel senso che un matrimonio valido, non tale soltanto di nome, sia stato istituito tra i due e che in connessione con esso si sia verificato il divorzio di Messalina da Claudio.

Le discussioni che da taluni si fanno sul se il matrimonio sia stato 'celebrato' o meno non colgono la sostanza dei fatti, che è sostanza squisitamente giuridica²⁹. Posto che non è serio negare l'episodio in sé, nel suo materiale verificarsi, tutto sta nel chiedersi in quale modo giuridicamente attendibile sia potuto avvenire lo scioglimento del vincolo coniugale tra Claudio e Messalina, senza di che non sarebbe stato valido il matrimonio tra Messalina e Silio. E qui bisogna dire che, almeno su questo versante, Tacito, malgrado la sua educazione giuridica, si dimostra non poco trascurato. Basti leggere il punto in cui scrive che Silio dichiara 'se caelibem, orbem, nuptiis et adoptando Britannico paratum'³⁰, pronto non solo alle nozze ma all'adozione di Britannico, in collegamento col punto in cui precisa, tra l'altro, che sotto gli occhi della città intera 'un console designato, in un giorno prestabilito, alla presenza di testimoni, si era accordato con la moglie del principe, quasi allo scopo di farne propri i figli'³¹. Contro ogni regola elementare del diritto,

²⁸ Per le esitazioni di Messalina v. ancora Tac. *ann.* 11.26.3. Essa temeva che Silio, una volta giunto al potere, la trattasse da quell'adultera e dissoluta che era: timore che, per ciò che concerneva l'attuale marito Claudio, non la sfiorava nemmeno.

²⁹ Quadro della letteratura in MEISE (nt. 5) 127 ss.

³⁰ Tac. *ann.* 11.26.2.

³¹ Tac. *ann.* 11.27.1: ... *consulem designatum cum uxore principis, praedicta die, adhibitis qui obsignarent, velut suscipiendorum*

Silio sembra qui ritenere di poter adottare Britannico senza il concorso di Claudio, che su Britannico ha la *patria potestas*, e i due amanti sembrano poi aver effettivamente disposto tra loro, nei patti nuziali, la *susceptio dei liberi* (Ottavia e Britannico) nati da Messalina, come se Claudio non avesse alcuna voce, preponderante, in capitolo³². È chiaro, nella migliore delle ipotesi, che l'attenzione di Tacito è troppo assorbita dal 'favoloso' apparente di tutto lo straordinario episodio per potersi fermare sull'esattezza dei particolari³³.

Tuttavia il divorzio tra Messalina e Claudio non è assolutamente un particolare trascurabile, e ben lo intravedono, nelle loro personali (e già precedentemente indicate) versioni dei fatti, sia Svetonio che Cassio Dione³⁴. Per esservi un valido matrimonio con Silio vi deve essere stato un precedente divorzio da Claudio, mentre Tacito presenta le cose come se il divorzio da Claudio (ignaro, per lui, di tutto, sino alla rivelazione organizzata da Narcisso) fosse la conseguenza implicita del matrimonio con Silio. Sul *matrimonium* romano, quello così detto *sine manu*, nella sua configurazione dei secoli avanti Cristo e

liberorum causa convenisse. Si noti tuttavia la particolare ambiguità del linguaggio di Tacito, sopra tutto nel 'velut', che toglie un senso preciso al già vago 'suscipere liberos' cui Silio si impegna nella *conventio* con Messalina. Non va tralasciato che molti traducono il 'velut—convenisse' nel senso di un incontro di Silio con Messalina per la celebrazione di una unione (matrimoniale) 'quasi volta a procreare discendenza legittima'.

³² Sulle regole relative all'adozione, sia nello schema dell'*adrogatio* che nello schema dell'*adoptio*: GUARINO, *Dir. privato romano*⁵ (1976) n. 48.4 e 5. È ovvio che queste regole potevano essere, sul piano politico, in qualche modo superate, sopra tutto nei riguardi di Britannico, se Silio voleva designarlo a suo successore; ma è anche pensabile che, in tal caso, le proposte di Silio a Messalina avrebbero avuto una articolazione diversa.

³³ Tac. *ann.* 11.27.1: *Haud sum ignarus fabulosum visum iri tantum ullis mortalium securitatis fuisse in civitate omnium gnara et nihil reticente* ('Non mi sfugge che potrà sembrare una favola il fatto che dei mortali abbiano avuto tanta tranquilla impudenza in una città in cui si sapeva ogni cosa e non si taceva di nulla').

³⁴ *Retro* nt. 12 e 13.

dei primi secoli dopo Cristo, esistono, tra gli storiografi del diritto di Roma, divergenze a non finire, ma nessuno può seriamente dubitare del principio secondo cui a un coniugato non è dato di passare a valide nozze con altri senza aver prima divorziato dal coniuge attualmente in carica³⁵. Il divorzio, questo sí, non richiede speciali forme e procedimenti, anzi non richiede (pare) nemmeno una specifica volontà di divorziare. Basta ad integrarlo il fatto giuridico del venir meno della volontà coniugale, la così detta *affectio maritalis*, in ambedue i coniugi o anche in uno solo tra essi. Nella seconda ipotesi si parla propriamente di *repudium*, nel senso anche di ripulsa dell'altro coniuge, e non vi è dubbio che, sebbene nel costume sociale il ripudio sia compiuto sopra tutto dai mariti nei riguardi delle mogli, esso possa essere del pari esercitato, a rigor di diritto, dalle mogli nei confronti dei rispettivi mariti. Dunque sono i '*facta concludentia*' a determinare, in quei tempi (diversamente da ciò che sarà progressivamente ritenuto e sancito nelle età successive, e particolarmente nella così detta età post-classica), l'effetto giuridico del '*divertere*' dei due coniugi, cioè dell'andarsene i due ciascuno per la sua strada³⁶. A questo punto potrebbe sostenersi che la volontà di ripulsa di Messalina

³⁵ Sulla complessa storia e sui molti problemi di ricostruzione del *matrimonium* romano v., per tutti, GUARINO (nt. 32) n. 49-51, con ampio ragguaglio bibliografico. Ivi, n. 49.3.3, è indicata tra i presupposti di un *matrimonium iustum* la monogamia, la quale implicava la impossibilità di un *matrimonium* tra persone (una o ambedue) già sposate.

³⁶ Sul *divortium* (e sul *repudium*): GUARINO (nt. 32) n. 49.9, con bibliografia. Ivi si parla, sopra tutto per l'ipotesi di *repudium*, della necessità, a scanso di equivoci e di conseguenze svantaggiose, di un 'negozio giuridico di accertamento' della cessazione, in uno o in ambedue i coniugi, del *consensus* matrimoniale. Del resto, se è vero (cosa da nessuno contestata) che due persone si trovavano ad essere coniugi solo se ed in quanto si fossero resa manifesta una reciproca *affectio* coniugale, deve essere altrettanto vero che quelle due persone non potevano svincolarsi l'una dall'altra senza essersi resa manifesta la cessazione dell'*affectio* coniugale. Son cose che nelle fonti non si leggono, ma unicamente perché sono di palmare evidenza.

nei riguardi di Claudio sia l'implicito precedente logico, anche se non cronologico, del matrimonio con Silio: l' *affectio maritalis* dimostrata, e solennemente dichiarata, da Messalina in direzione di Silio comporta di necessità la fine dell' *affectio maritalis* di cui è stato destinatario, sino a questo momento, Claudio, chiodo scaccia chiodo, si direbbe³⁷. Tuttavia, anche a voler seguire un ragionamento così astratto nella sua coerenza puramente logica, vi è un requisito essenziale che manca, quanto meno nell'esposizione di Tacito: il requisito della consapevolezza del marito. Se del matrimonio con Silio Claudio è stato veramente informato solo a cose fatte, il *divortium* non può esservi stato, salvo che nelle interessate dichiarazioni di Narcisso, e il matrimonio tra Silio e Messalina è stato solo una lustra³⁸.

³⁷ Per sfuggire al matrimonio con Silio si è arditamente immaginato che, su orditura degli impauriti liberti (v. *retro* nt. 18), si sia data risonanza di *matrimonium* a quel che era stato nulla più che un rito di iniziazione bacchica: J. COLIN, *Les vendeanges dionysiaques et la légende de Messaline* , in *LEC.* 24 (1956) 25 ss. Contro questa tesi: MEISE (nt. 5) 128 ss.

³⁸ Il solo a ritenere, per quanto mi risulta, che tra Messalina e Silio sia intervenuto un regolare matrimonio, per effetto logico del quale si sarebbe automaticamente verificato il divorzio tra Messalina e l'ignaro Claudio, è E. VOLTERRA, *Precisazioni in tema di matrimonio classico* , in *BIDR.* 78 (1975) 263 ss., il quale mi rimprovera, con riferimento alla prima pubblicazione del presente articolo (in *Labeo* 20 [1974] 12 ss.), di non tener conto della sua ricostruzione, difesa in numerosi scritti, del *matrimonium* romano, e comunque di ragionare, nei riguardi delle nozze (o non nozze) con Silio, sulla base di 'presupposti giuridici propri della nostra epoca', senza cioè saper 'prescindere dalla nozione giuridica del matrimonio moderno'. Uno sguardo a quanto ho scritto nel manuale cit. *retro* nt. 35 è più che sufficiente, spero, a dimostrare che ambo i rimproveri non sono fondati e potrebbero essere da me amichevolmente ritorti contro il Volterra. La concezione del matrimonio (così detto ' *sine manu* ') che il Volterra difende in ordine al diritto romano classico è stata da me ampiamente accolta, e non da oggi, anche se non sino al punto da ammettere l'assurdo che non fosse necessaria per il divorzio la presa di conoscenza da parte del coniuge repudiato della fine dell' *affectio maritalis* : sopra tutto i Romani dell'età classica erano convinti che la volontà esterior-

Una lustra. Dunque nulla piú che un nuovo atto di adulterio di Messalina, contro la quale, e il complice, Claudio finalmente, di buono o di cattivo grado, reagisce sul piano della repressione politica o, se si vuole, sul piano (è lo stesso) della repressione giuridica 'extra ordinem'. Valido o non valido il matrimonio, si è parlato da alcuni di congiura, di un tentativo di colpo di stato che ha fatto leva sulla pubblicità del passaggio di Messalina al talamo di Silio e sull'occasione propizia dell'assenza di Claudio da Roma³⁹. La tesi, si conceda di dirlo, è assai ingenua perché presuppone negli asseriti congiurati, e spiccatamente in Silio, una puerilità, una superficialità, una imprevidenza di sconfinata estensione. Claudio e i liberti non sono lontani le mille miglia da Roma, ma si trovano soltanto ad Ostia, e con loro è l'esercito, e Silio è soltanto un qualunque console designato (dato e non concesso che come console suffetto in carica gli verranno a spettare nei prossimi mesi poteri concreti di una certa consistenza), e infine (qui l'inverosimiglianza della congiura tocca davvero il supremo) Silio e Messalina non si preoccupano né punto né poco, dopo il matrimonio, di organizzarsi contro l'eventuale reazione di Claudio o di impadronirsi dei gangli essenziali del potere, ma passano tranquillamente alla notte di nozze ed all'orgia sfrenata del giorno dopo⁴⁰. Sciocchezze. Silio può aver fatto tutti i calcoli di

mente non manifestata fosse giuridicamente irrilevante. Nel caso di Messalina il Volterra trae a suo sostegno tanto il racconto di Tacito, del cui incerto significato stiamo qui discutendo, quanto Suet. *Cl.* 29.3 (*retro* nt. 13) e Cass. Dio 60.31.3 (*retro* nt. 12), senza tener conto che si tratta di tre inquadrature diverse dell'episodio e che, in particolare, tanto Svetonio quanto Dione Cassio superano, per vie distinte, la difficoltà della mancata conoscenza del *repudium* da parte di Claudio.

³⁹ Citazioni in MEISE (nt. 5) 128 nt. 16, il quale accoglie e difende questa tesi a p. 152 ss., 154 ss., 158 ss., 161 ss., con argomenti di cui tutto il presente articolo è inteso, *passim*, a dimostrare direttamente o indirettamente la labilità.

⁴⁰ Il MEISE (nt. 5) 154 ss. segnala che tra i pretesi congiurati (Tizio Proculo, Vettio Valente, Pompeo Urbico, Saufeio Trogo, Traulo Moutano, Suillio Cesonino, l'attore Mnester ed altri) figurano

potenza che vuole, ma si rivela, in buona sostanza, un velleitario, un ragazzaccio sfrenato, il degno prodotto (vogliamo dire rampollo?) di una classe nobile, ma niente affatto nobile, che si è definitivamente condannata al disfaccimento, per usare famose parole di Tacito, il giorno in cui, salito al potere Tiberio, gli si gettò vigliaccamente ai piedi⁴¹. Né si opponga che Silio, una volta preso e portato davanti a Claudio, ha saputo comportarsi con sdegnosa fermezza⁴². Il suo è un comportamento di stile, fisicamente coraggioso quanto si vuole, che non lo salva dalla condanna della storia piú di quanto siano stati salvati dalla stessa quegli impavidi 'ci-devants' che seppe-

anche Decrio Calpurniano, un *praefectus vigilum*, e Sulpicio Rufo, un *ludi procurator*, i quali disponevano rispettivamente di qualche migliaio di vigili urbani (o dei *servi publici* adibiti a queste funzioni) e di qualche centinaio, o anche piú, di allievi gladiatori; ma è egli stesso il primo a rendersi conto che queste forze erano ben poca cosa rispetto ai pretoriani e all'esercito (sta in fatto, comunque, che i due furono poi suppliziati: Tac. *ann.* 11.35.3). Il Meise inclina pertanto verso l'ipotesi che i congiurati sperassero molto in Lusio Geta, *praefectus praetorio*, di cui Tacito dice (*ann.* 11.33.1) che gli amici di Claudio si fidavano poco, per essere uomo privo di fermezza tanto nel bene quanto nel male (fu perciò, continua Tacito, che Narcisso indusse il principe a dargli per un giorno, ai fini della repressione, il comando dei pretoriani). L'ipotesi è indubbiamente acuta, ma tutt'altro che decisiva, particolarmente se si considera che Tacito dimentica, nella sua narrazione, l'esistenza di un secondo *praefectus praetorio* nella persona di Rufrio Crispino. Se Narcisso ottenne il comando temporaneo dei pretoriani fu solo perché l'azione contro Messalina era tanto palesemente ingiusta, che difficilmente sarebbe stata portata avanti da altri: definire come ipotetici amici di Messalina e di Silio anche i *praefecti praetorio*, e chiunque altro (Tacito cita Lucio Vitello, padre di un console in carica [*retro* nt. 8], e Cccina Largo) avrebbe potuto, avvicinando Claudio, farlo deflettere dal suo primo proposito, mi sembra fortemente azzardato. D'altra parte, se Tacito (*ann.* 11.28.2) dice il vero, la gran maggioranza della corte era contro Messalina.

⁴¹ Tac. *ann.* 1.7.1: *At Romae ruere in servitium consules, patres, eques.*

⁴² Tac. *ann.* 11.35.2: *Admotusque Silius tribunali non defensionem, non moras temptavit, praecatus ut mors acceleraretur.*

ro, durante la rivoluzione francese, tanto compostamente scendere dalle carrette che li portavano alla ghigliottina.

A Messalina il coraggio di Silio manca, nel racconto di Tacito, in tutto. Quando si diffonde la voce, presentata da Vettio Valente, che Claudio è in arrivo da Ostia come *'tempestat atrox'*, essa si rifugia dapprima negli Orti Luculliani, invia poi incontro al marito i due figli, convince ancora la vecchia vestale Vibidia a chiedere clemenza per lei a Claudio nella veste di pontefice massimo, infine si precipita a piedi attraverso la città (tre soli amici le restano a seguirla) e imbocca la via Ostiense su un carretto di rifiuti⁴³. Giunta alle viste di Claudio, è Narcisso a tagliarle la strada, distogliendo il principe da ogni pietà⁴⁴. I figli sono allontanati, a Vibidia si comunica che si

⁴³ Tac. ann. 11.31.2-3 e 11.32. Cfr. in particolare 11.32.3: *Atque interim, tribus omnino comitantibus — id repente solitudinis erat — spatium urbis pedibus emensa, vehiculo, quo purgamenta hortorum eripiuntur, Ostiensem viam intrat, nulla cuiusquam misericordia, quia flagitiorum deformitas praevalebat.*

⁴⁴ Tac. ann. 11.34.2: *Et iam erat in adpectu Messalina clamitabatque audiret Octaviae et Britannici matrem, cum obstrepere accusator, Silium et nuptias referens; simul codicillos libidinum indices tradidit, quis visus Caesaris averteret.* La scena è chiaramente 'costruita' in una sintesi drammatica di rara potenza, ma di assoluta inverosimiglianza (Messalina che giunta in vista del marito lo supplica di dare ascolto alla madre dei suoi figli; Narcisso che ne copre strillando la voce e che rammenta il matrimonio e Silio; ancora Narcisso che per distogliere l'attenzione del principe da Messalina gli mette sotto gli occhi i *'codicilli libidinum'*). È del tutto ozioso voler precisare in che cosa consistessero i *'codicilli libidinum'* di cui parla Tacito. Sono certamente fuori strada coloro che pensano ad una corrispondenza amorosa di tipo ottocentesco, che non si accorderebbe, a mio avviso, con gli amori sbrigativi di Messalina; se mai, può essersi trattato di tavolette cerate di *'testatio'*, cioè di dichiarazioni di testimonianza, raccolte 'a futura memoria' dal previdente Narcisso presso persone che avevano assistito alle molte lussurie e smodatezze di Messalina (si noti, infatti, che Tacito dice, precisamente: *'codicilli libidinum indices'*). Ma se anche Narcisso ebbe in mano, e consegnò a Claudio, qualche documentazione compromettente per Messalina, la 'elevazione a potenza' di questa documentazione attraverso la suggestiva terminologia di *'codicilli libi-*

farà giustizia con tutta la possibile temperanza e la si invita rispettosamente a tornare alle sue divozioni, Messalina è costretta a rientrare sconfitta negli Orti Luculliani⁴⁵. Malgrado ogni altro disperato tentativo, *'nonnulla spe et aliquando ira'*, di salvarsi la vita con l'invio di suppliche disperate, la condanna finalmente la raggiunge⁴⁶, e con la condanna la morte⁴⁷. Tacito non mostra alcuna pietà per Messalina e persino alle soglie della tragedia la bolla per non sapersi rassegnare alla morte (*'sed animo per libidines corrupto nihil honestum inerat'*), ma sembra quasi che non sia spontaneo e che si mostri tanto severo per obbedire a un dovere impostogli dal codice morale. In realtà, in queste pagine la sua condanna più genuina va molto più al silenzio e all'inettitudine di Claudio, che si lascia manovrare da Narcisso, che non alle colpe e alla viltà di Messalina. Possibile che costei non sia nemmeno ascoltata, diversamente da Silio, a difesa? Possibile che la sua fine non sia decretata dal principe (il quale ha, per vero, rimesso il giudizio al giorno dopo)⁴⁸, ma sia decisa e fatta eseguire di proprio arbitrio da Narcisso?

dinum', è tutta di Tacito. I *'codicilli libidinum'* dell'«affare Messalina» hanno anticipato di circa venti secoli il ruolo dirompente che ebbe il famoso *'bordereau'* (tutto sommato, come si vide poi, una lettera di non ben identificata calligrafia trovata da una donna di fatica nel cestino della carta straccia dell'addetto militare tedesco a Parigi), nell'affare per antonomasia dei nostri tempi, l'*'affaire Dreyfus'*.

⁴⁵ Cfr. Tac. ann. 11.34.3 e 11.37.1.

⁴⁶ Cfr. Tac. ann. 11.37.2-4.

⁴⁷ Tac. ann. 11.38.1: *Tunc primum fortunam suam introspectit ferrumque accepit, quod frustra iugulo aut pectori per trepidationem admoveans ictu tribuni transigitur.*

⁴⁸ Tac. ann. 11.37.2: *Nam Claudius domum regressus et tempestivis epulis delentus, ubi vino incaluit, iri iubet nuntiarique miseræ (hoc enim verbo usum ferunt) dicendum ad causam postera die adesset.* Tacito non lo dice esplicitamente, ma fa capire che l'ordine è stato dato, al termine di una lunga mangiata, da un Claudio visibilmente ubriaco (*'ubi vino incaluit'*) e, come tutti gli ubriachi, portato ai pianti e alle tenerezze, nella specie verso Messalina, che egli qualifica di *'povera disgraziata'*. Ciò spiega (ma

Anche esaminato sotto il profilo giuridico, il destino di Messalina, sopra tutto per quanto riguarda la sua ultima avventura, si rivela ingiusto. Forse Messalina meritava proprio la morte, ma sicuramente non la meritava al modo barbaro, indegno di una civiltà giuridicamente adulta, in cui, tra strepiti di scherno di un liberto infedele, essa ha finito per averla⁴⁹. Claudio non è stato per lei né buon marito, né buon principe. Se gli amici l'hanno abbandonata all'ultimo momento⁵⁰, Claudio ha chiuso gli occhi per non vedere, perché l'ha lasciata sola, ingiustamente, ben prima.

4. Claudio. Chi era veramente Claudio? Tutto il discorso che precede porta a questo quesito di fondo. E la risposta è difficile, perché di Claudii, dalla lettura delle fonti, ne emergono due: da un lato, l'ebete, l'*imbecillis*, il succubo di mogli e liberti; dall'altro, il principe dall'azione politica tra le più rilevanti della dinastia Giulio-Claudia⁵¹.

Questo secondo Claudio, indiziato da prove numerose e altamente persuasive, è tra le acquisizioni più brillanti

francamente non giustifica) come mai, nel séguito del racconto, Narcisso non si dia per inteso dell'ordine, anzi affretti l'esecuzione e dica, alle persone che incarica, '*ita imperatorem tubere*'.

⁴⁹ Tac. ann. 11.37.5: ... *adstititque tribunus per silentium, at libertus increpans multis et servilibus probris*. Il tribuno che si parò muto davanti a Messalina in lacrime era il *tribunus militum* incaricato da Narcisso, insieme con i centurioni, di compiere l'uccisione: Tac. ann. 11.37.2. Quanto al liberto che proruppe in una sequela di sconce parole da servo, si trattava di un collega e uomo di fiducia di Narcisso, Evódo, mandato sul posto a sorvegliare che tutto fosse portato a termine al più presto: '*custos et exactor e libertis Euodus datur*' (Tac. eod.).

⁵⁰ '*Id repente solitudinis erat*': retro nt. 43.

⁵¹ Coglie bene la doppia faccia di Claudio Auson. *Caes. shv.*: *Claudius, inrisae privato in tempore vitae, / in regno specimen prodidit ingenii. / Libertina tamen, nuptarum et crimina passus, / non faciendo nocens, sed patiendo fuit.* (La tolleranza verso i liberti e verso i crimini delle mogli facevan sì che Claudio fosse nocivo non tanto per le sue azioni, quanto per le sue omissioni).

e sicure della storiografia critica moderna⁵². Ma l'altro Claudio, concordemente dipinto come stolto da tutte le fonti antiche, non può attribuirsi *in toto* alla propaganda contraria, e in particolare alla feroce satira di Seneca nell'*Apocolocyntosis*. Tra i molti indici della 'segnitia' di Claudio, e della fama di sciocco che lo circonda, Svetonio⁵³ porta quelli risultanti da tre lettere, testualmente riprodotte, di Augusto a Livia, la nonna⁵⁴: lettere che dimostrano forti perplessità circa questo figlio di Druso il vecchio e di Antonia minore, che dà segni contraddittori di sanità di mente e di deficienza mentale, e che pertanto Augusto non ha il coraggio di onorare con pubblici uffici e di esporre facilmente al pubblico, temendo il ridicolo per la famiglia imperiale⁵⁵. La testimonianza di Augusto

⁵² *Retro* nt. 17.

⁵³ Cfr. Suet. *Cl.* 3.2: *Nam avunculus maior Augustus quid de eo in utramque partem opinatus sit, quo certius cognoscatur, capita ex ipsius epistulis posuit*. I brani (*capita*) delle lettere inviate a Livia da Augusto, *avunculus maior* di Claudio perché marito di sua nonna, sono riportati da Svetonio nel capitolo successivo. Nei paragrafi precedenti del cap. 3 Svetonio riassume invece i giudizi, l'uno più deleterio dell'altro, espressi a proposito di Claudio dalla madre Antonia minore, dalla nonna Livia Drusilla e dalla sorella Livilla: tre donne non precisamente tenere e ottimiste.

⁵⁴ Claudio (Nerone Claudio Tiberio Germanico) era nato nel 10 a.C. a Lugdunum (Lione) da Claudio Druso e da Antonia minore (*retro* nt. 16). Antonia minore lo ricollegava in linea materna al nonno M. Antonio il triumviro. Claudio Druso (solitamente denominato 'il vecchio', per distinguerlo da Druso minore, figlio del fratello Tiberio imperatore) lo ricollegava ai nonni paterni Tiberio Claudio Nerone e Livia Drusilla, quest'ultima passata nel 38 a.C. ad esser moglie di Ottaviano.

⁵⁵ Cfr. Suet. *Cl.* 4. Nella prima lettera Augusto comunica a Livia di aver parlato di Claudio anche con Tiberio, giungendo con questi alla conclusione che in ordine a lui si debba adottare una buona volta una linea di condotta non più incerta e contraddittoria come per il passato: infatti, se egli è normale, non si vede perché non debba avere le stesse distinzioni ottenute dal fratello Germanico; se invece è scemo e fisicamente o mentalmente anormale, meglio è tenerlo lontano dalla vita pubblica affinché non desti riso e scherni. Pertanto, seguita Augusto, Claudio non dovrà assistere dal

non può essere facilmente smontata, ed è principalmente a causa di essa che qualche tentativo è stato fatto, in epoca contemporanea, per diagnosticare *a posteriori*, sul piano psichiatrico e su quello psicologico, il male psichico più o meno grave, eventualmente ereditario, eventualmente poggiato su qualche deficienza fisica (per esempio, la paralisi infantile), da cui Claudio possa essere stato affetto ⁵⁶.

Senonché, quando si concluda in sede diagnostica che Claudio fu effettivamente, in misura sia pure limitata, un *imbecillis* o un *hebes*, la conclusione deve valere per tutte le pieghe della sua personalità, e invece ciò non è possibile. Resta l'inconciliabilità di questo Claudio minorato con il Claudio ad alto livello denunciato dallo studio dell'azione politica che gli va attribuita. Come sfuggire, allora, alla contraddizione? Forse lo spunto risolutorio ci proviene da un passo delle citate lettere di Augusto alla moglie, là dove quell'acuto e cautissimo conoscitore di uomini sviluppa i motivi della sua perplessità in ordine a Claudio con queste parole: ' Il poveretto è proprio sfortunato: infatti, quando la mente non gli si devia, emerge

pulvinare ai giochi circensi perché troppi occhi del pubblico sarebbero concentrati su lui e sulle sue eventuali stranezze, né potrà partecipare alle Ferie Latine perché poi lo si dovrebbe nominare come il fratello prefetto dell'urbe, ma in cambio gli sarà permesso di presiedere la mensa dei sacerdoti nei ludi di Marte, purché vi sia un uomo di fiducia che lo sorvegli e al caso lo trattenga. Si tratta, come tutti vedono, di una lettera piuttosto imbarazzata, con la quale il prudente Augusto cerca di presentare nel migliore dei modi alla imperiosa consorte una decisione che, tutto sommato, non è positiva per il nipote di lei. E la convinzione che Claudio non sia persona di pieno e sicuro affidamento viene ribadita nella seconda lettera (per la quale v. *infra* nt. 57) e in queste parole della terza lettera: ' Che mi venga un colpo, Livia mia, se non sono pieno di meraviglia per il fatto che tuo nipote Tiberio (Claudio) mi sia potuto piacere nei suoi esercizi di eloquenza. Non capisco infatti come uno che parla tanto oscuramente possa, quando declama, dire così chiaramente quel che ha da dire '.

⁵⁶ Sulle diagnosi: SCRAMUZZA (nt. 17) 238 nt. 3. V. anche *retro* nt. 23.

a sufficienza la nobiltà del suo animo nelle cose serie⁵⁷. Il povero ragazzo è dunque, secondo Augusto, di spirito fondamentalmente sano, ma ogni tanto la sua mente aberra.

Di fronte a quadri di questo tipo la medicina antica e la stessa psichiatria moderna, almeno sin verso la fine del secolo scorso, non hanno saputo trovare altra alternativa che quella tra sanità mentale e demenza, orientandosi verso questa seconda diagnosi allorché gli indici dell'infermità mentale fossero o paressero quantitativamente prevalenti su quelli della normalità. Anche il codice penale italiano, quando distingue tra vizio totale e vizio parziale di mente⁵⁸, non indica, è notorio, una terza soluzione, quella della semi-demenza (che sarebbe assurda), ma si sforza solo di additare la possibilità di intervenire di volta in volta *pro reo*, e precisamente in favore di un individuo anormale che non possa essere però considerato a nessun patto demente, con un'attenuazione di pena: l'imputato 'risponde del reato commesso', dunque è mentalmente sano, 'ma la pena è diminuita'. La terza soluzione è stata genialmente intuuta nel 1893 dal Kräpelin, autorevolmente consolidata nel 1911 dal Bleuler, minuziosamente approfondita e perfezionata negli ultimi sessanta anni da una schiera sempre piú vasta e consapevole di psichiatri di ogni paese, e consiste nell'individuazione di quella malattia psichica estremamente complessa, ma ormai da tutti i clinici unanimemente riconosciuta, che porta il nome di 'schizofrenia'⁵⁹. Schizofrenia, cioè, detto *in apicibus*, disarmo-

⁵⁷ Suet. *Cl.* 4.5: 'Misellus áτρυει' nam áv τοις σπουδαίοις, ubi non aberravit eius animus, satis apparet ή τής ψυχής αυτού εύγένεια'.

⁵⁸ Cod. pen. ital. (1930) a. 88 (vizio totale di mente) e 89 (vizio parziale di mente). Il vizio parziale di mente si realizza nella ipotesi di 'chi, nel momento in cui ha commesso il fatto era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d'intendere o di volere'. Per l'entità della diminuzione di pena, v. a. 65. Sul tema: F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, Parte generale*⁴ (1960) 454 ss.

⁵⁹ Sulla schizofrenia: C. BIONDI, *Manuale di psichiatria* (1950) 335 ss.; S. ARIETI, *Interpretazione della schizofrenia*³ (1971, trad. dall'inglese), con bibliografia.

nia delle funzioni mentali, disarticolazione della personalità, coesistenza in uno stesso individuo di processi psichici qualitativamente diversi⁶⁰.

Non è certo questa la sede per addentrarsi, oltre tutto con sprovveduta leggerezza, nella descrizione di una malattia mentale tanto multiforme, e appunto perciò ancora tanto vivacemente discussa nei suoi termini di riconoscimento, qual'è la schizofrenia. Quello che qui si è autorizzati a riferire, sulla base di un'assai approssimativa informazione libresca, è che lo schizofrenico⁶¹ è come

⁶⁰ Il termine 'Schizophrenie' (ted.) è stato coniato da E. Bleuler desumendolo da $\sigma\chi\iota\zeta\omega$ (scindere) e $\varphi\rho\eta\nu$ (-ος: intelletto, coscienza). Se non erro, il tentativo di analizzare secondo gli schemi della schizofrenia la personalità di Claudio (per quel tanto che possono valere queste analisi a distanza) non è stato ancora fatto. Le diagnosi che al giorno d'oggi vanno, sin troppo, per la maggiore sono quelle psicanalitiche: cfr., per tutti, J. P. SULLIVAN, *Psychoanalysis and the Classics* (1971). Comunque, a parte il fatto che la psicanalisi svolta su documenti e testimonianze, anziché sulla persona viva del paziente, non è vera psicanalisi, nemmeno risulta che Claudio sia stato ancora psicanalizzato. Quanto alle stranezze che possono essere suggerite dalle velleità psicoanalitiche, cfr., a titolo di esempio più recente, D. MULROY, *An Interpretation of Catullus II*, in *Class. World* 71 (1977-78) 237 ss. Dietro i notissimi versi con cui Catullo accusa la sua donna di farsela con altri amanti e di non portare più alcun rispetto al suo amore, 'qui illius culpa cecidit velut prati / ultimi flos, praetereunte postquam / tactus aratros', l'autore scopre un 'complesso di castrazione', denunciato dalla recisione del flos e da quello cui può far pensare, col suo gambo, un fiore (v. anche Petron. *Sat.* 132.6-11). Sarà, ma certe escogitazioni di certi psicanalisti dilettanti mi inducono a ricordare l'aneddoto di quel soldato (napoletano, ovviamente) che, sottoposto dal capitano alle prove attitudinali, per ogni oggetto che gli veniva mostrato confessava che il pensiero gli correva, a titolo di immediata associazione di idee, sempre 'a chella cosa là'.

⁶¹ Lo schizofrenico è anche detto, piuttosto equivocamente, 'demente precoce': non tanto con riferimento all'età giovane in cui il male solitamente si presenta, quanto con riferimento alla relativa rapidità con cui la malattia, se non si interviene efficientemente, degenera in demenza irreversibile. Il termine era quello invariabilmente usato dal Kräpelin, sopra tutto nel primo significato, ma il Bleuler ha dimostrato che la malattia può anche avere inizio tardivo, nel quinto decennio di vita.

scisso in due personalità parallele: quella di un soggetto perfettamente lucido in certe cose e quella di un soggetto che, in altre cose, è opaco, assente, decisamente insufficiente, se non addirittura nullo, nella ideazione, nel comportamento esterno, nella volizione, e sopra tutto nell'affettività. Alcuni aspetti della sua personalità progressivamente si isteriliscono, decadono, a così dire si staccano dalla normalità e dalla totalità del suo 'io', passando a integrare una personalità tutta diversa non solo dalla sua norma personale, ma dalla norma dell'uomo medio. La sintomatologia (non tutta da tutti riconosciuta) è estremamente varia e induce a interpretazioni diagnostiche che vanno dalla schizofrenia 'simplex' (frequente nei giovani che 'si arenano' a scuola o nel loro ingresso nella vita attiva, perdendo interesse a farsi avanti), all' 'ebefrenia' (frequente anch'essa nei giovani, ma non esclusa per gli adulti, quando sempre più stancamente si abbandonano all'apatia, ai facili piaceri, alle ideazioni illusorie, alle incoerenze liberatrici dalle responsabilità che non si vogliono assumere), alla 'catatonía', consistente in stati stuporosi che si traducono anche in rinunce alle esplicazioni fisiologiche (mutismo, immobilismo del corpo, riluttanza ai movimenti, balbuzie, bizzarrie grottesche negli atteggiamenti, 'grimaces' e così via), alle forme 'paranoidi' (caratteristiche dell'età media o avanzata), che si concretano in crisi di eccitabilità, in smodatezza nei cibi, in deliri persecutori, in allucinazioni e in molteplici altri indici di una sempre crescente resa di fronte all'autocontrollo, sino ai confini (estremamente incerti) della pazzia. Se le cose o gli uomini non intervengono a tempo per arginare o combattere questi processi di abbandono della propria responsabilità, il destino dello schizofrenico è segnato: è la demenza⁶². La psichiatria moderna (forse preceduta

⁶² Per verità lo stato terminale della malattia è quello della irreversibilità, ma non è propriamente quello della demenza, cioè di un 'deficit' stabile delle capacità intellettive. Si verifica piuttosto un disordine incontrollabile delle funzioni psichiche, che non esclude mai la possibilità di stati transitori di lucidità.

artigianalmente dall'antichissima prassi familiare e scolastica di riscuotere i giovani 'schizofrenici' di altri tempi mediante qualche buona dose di scapaccioni) sembra concorde nel ritenere che il rimedio sovrano della schizofrenia stia nella terapia convulsivante, cioè nella produzione di scuotimenti violenti, di 'shocks' che richiamino energicamente l'ammalato al controllo del tutto se stesso⁶³. Ma son molti i clinici che segnalano come pressoché irreversibile l'ipoaffettività o l'anaffettività assoluta, quando si sia malauguratamente prodotta (ed è, di solito, la più facile, purtroppo, a prodursi).

Se rapportiamo gli elementi or ora schematizzati a quanto sappiamo dei modi di comportamento di Claudio, ecco che la diagnosi di schizofrenia, intravvista senza saperlo da Augusto, si evidenzia: sia in ordine all'età giovane (quella cui si riferisce particolarmente Augusto) che in ordine all'età matura. Già sappiamo dei dubbi che inducono Augusto, e più tardi la cosa si ripeterà con Tiberio, ad escluderlo praticamente dalla vita pubblica: '*ne quid faciat quod conspici et derideri possit*'⁶⁴. Aiutato a decedere da questo trattamento, Claudio è costretto a farsela con i servi e i liberti della casa imperiale sottostando a pedagoghi che non sono alla sua altezza (e lo sa)⁶⁵. Avrà

⁶³ I due metodi oggi prevalenti sono quello dello *shock* procurato con iniezioni di insulina e quello del così detto elettro-*shock*.

⁶⁴ Suet. *Cl.* 4.3.

⁶⁵ Suet. *Cl.* 2.4: 'Per molto tempo, anche quando fu uscito di tutela, fu tenuto sotto il governo di altri e sotto un pedagogo, del quale si duole in un suo libello scrivendo ch'era un barbaro già capo-mulattiere messogli apposta vicino, affinché per qualsivoglia cagione lo punisse nel modo più crudele'. Non bisogna sopravvalutare questa acredine di Claudio verso il pedagogo: tutti quelli che ne hanno avuti tendono a ricordarli come aguzzini e malvagi. Quello che rileva è il fatto che Claudio sia stato tenuto lontano dalle intimità familiari: del che ben si rende conto Augusto, nella seconda lettera a Livia (Suet. *Cl.* 4.1), quando scrive: '*Tiberium adolescentem ego vero, dum tu aberis, cotidie invitabo ad caenam, ne solus caenet cum suo Sulpicio et Athenodoro*'.

il consolato dal nipote Caligola solo nel 37, in età di quarantasette anni, ma anche da Caio sarà messo ben presto da parte⁶⁶. Il suo rifugio è lo studio, che deve essere stato (a giudicare dalle opere che gli sono attribuite) estremamente assorbente, ma è uno studio che, dicevamo, scade nell'aridità dell'erudizione, vastissima, e che contribuisce perciò ancor più a farne un solitario chiuso in se stesso⁶⁷. Dunque sciocco non è, né tanto meno è fisicamente minorato. L'iconografia di cui disponiamo, confermando la testimonianza di Svetonio, ce lo presenta come ben costruito e di aspetto gradevole⁶⁸.

L'assunzione al principato segna nella vita di Claudio una svolta e, per il modo in cui avviene, un'emozione profonda. Uno 'shock'? Certo il negletto cinquantenne, sfuggito per miracolo agli eccessi dei congiurati, passa una notte di terrore in un angolo sperduto del palazzo imperiale. Scoperto per caso il giorno dopo da un pretoriano, viene trascinato agli accampamenti e lí, dopo lungo discutere, i militari gli attribuiscono la porpora, evidentemente contando di averlo, per la sua debolezza di carattere, nelle loro mani⁶⁹. Invece no. La scossa fa scattare in Claudio la molla del principe, anzi del tendenziale autocrate che tiene vigorosamente a bada senato e milizie, dando inizio ad un periodo di intensa azione politica, dal

⁶⁶ V. gli autori cit. *retro* nt. 17.

⁶⁷ Cfr. Suet. *Cl.* 41 e 42, nonché il giudizio elogiativo di Plin. *n. h.* 2.92.

⁶⁸ Per il fisico, si tenga presente, in relazione a Suet. *Cl.* 30.1, il Claudio seduto di Leptis Magna e l'iconografia raccolta in M. STUART, *The Portraiture of Claudius* (1938), e in Z. KISS, *L'iconographie des princes Julio-Claudiens au temps d'Auguste et de Tibère* (1975). Per la pretesa scioccaggine, non si tralascino certe confidenze di sapore kruschioviano (per chi ricordi la vicenda del ventesimo congresso del partito comunista sovietico) attribuite a Claudio da Suet. *Cl.* 38.3: *Ac ne stultitiam quidem suam reticuit, simulatamque a se ex industria sub Gaio, quod aliter evasurus perventurusque ad susceptam stationem non fuerit, quibusdam oratiunculis testatus est.*

⁶⁹ Cfr. Suet. *Cl.* 10.

41 a circa il 48, che sarà quello che caratterizzerà di fronte alla storia tutto il suo principato⁷⁰.

Più che naturale che lo sforzo di concentrazione che egli opera nell'azione politica favorisca l'erosione di altri lati della sua personalità, e in primo luogo dell'affettività familiare. Il manierismo sentimentale non gli manca, e lo dimostrano sopra tutto le manifestazioni di attaccamento nei riguardi del figlioletto e presunto successore e le professioni di riverenza nei confronti degli avi e di altri familiari defunti⁷¹. Ma l'uccisione di trentacinque senatori e di trecento cavalieri in tredici anni, il séguito di processi e di supplizi che egli ordina o consente a ordinare a carico di amici sicuri, il compiacimento dei più efferati spettacoli gladiatorii e di ogni altra esplicazione sanguinaria denunciano lo sviluppo in lui, dopo l'assunzione al potere, di una crudeltà incontrollata che contrasta in pieno con la normalità e sanità dei sentimenti affetti-

⁷⁰ La trasformazione (cfr. Suet. *Cl.* 10,4) si verifica nella notte. Al senato che, dopo aver occupato il Foro e il Campidoglio con le coorti urbane, gli manda i tribuni della plebe per richiamarlo in curia, risponde di essere trattenuto dalla violenza al campo ('*vi se et necessitate teneri respondit*'). Ma quando l'indomani constata che il senato, per riluttanza all'azione e per diversità di pareri tra i suoi membri, non ha ancora attuato i suoi primi propositi di resistenza, ecco che coglie decisamente l'occasione di diventare il nuovo principe: il giuramento di fedeltà che egli 'subisce' ('*passus est*') dalle truppe è stato in realtà provocato da lui con l'iniziativa mai vista prima della promessa di quindicimila sesterzi per ogni soldato (*promisitque singulis quina dena sestertia, primus Caesarum fidem nullitis etiam praemio pigneratus*).

⁷¹ Per gli '*officia pietatis*' verso genitori e ascendenti, cfr. Suet. *Cl.* 11,2, 3. Per le smancerie nei confronti del figlioletto Claudio Britannico, quando cominciò a pentirsi di aver sposato Agrippina minore e di aver adottato Nerone, cfr. Suet. *Cl.* 48. Ma Svetonio segnala anche che 'espose' e fece gettare ignuda davanti alla porta di Urgulanilla la figlia Claudia Antonia, sospettando che Urgulanilla l'avesse avuta, durante il matrimonio con lui, dal liberto Botere (cfr. Suet. *Cl.* 27,1), e registra inoltre esecuzioni spietate del consuocero Appio Silano, di Giulia figlia di Druso, di Giulia figlia del fratello Germanico, del genero Cneo Pompeo e di Lucio Silano fidanzato della figlia minore (cfr. Suet. *Cl.* 29,1).

vi⁷². È la schizofrenia che avanza. A leggere in questa chiave Svetonio pare di leggere la sintomatologia schizofrenica di un moderno trattato di psichiatria: dagli stupori apatici (spesso attribuiti da Svetonio agli effetti delle bevande alcoliche), alla storditaggine⁷³, alla smodatezza nei cibi e nel vino⁷⁴, alla immoderata libidine per le femmine⁷⁵, alle bizzarrie nell'amministrare giustizia⁷⁶, alle

⁷² Per l'eccidio di senatori e cavalieri, cfr. Suet. *Cl.* 29.2. Per i processi e i supplizi, cfr. Tac. *ann.* 11.1-5. Per gli spettacoli di sangue, cfr. Suet. *Cl.* 34. Forse è il caso di aggiungere alla lista anche la facilità agli accessi d'ira ed ai successivi perdoni: cfr. Suet. *Cl.* 38.1.

⁷³ I casi di smemoratezza e di storditaggine sono elencati da Suet. *Cl.* 39 e 40, ma non son tutti da ritenere tali. Bisogna tener presente che Svetonio, uomo singolarmente sornito di spirito, non era fatto per capire e apprezzare certi atteggiamenti e certe battute di Claudio, che denunciano invece in costui un vivo 'sense of humor'. Per esempio, è da escludere che Claudio, dopo aver saputo del caso di un tale che si era troppo trattenuto in se stesso per omaggio alla educazione, abbia potuto seriamente pensare ad emettere l'editto di cui in Suet. *Cl.* 32: *Dicitur etiam meditatus edictum, quo veniam daret flatum crepitumque ventris in convivio emittendi, cum periclitatum quendam prae pudore ex continentia reperisset.*

⁷⁴ Cfr. Suet. *Cl.* 33.1, ove si legge anche che Claudio abbandonò una volta di colpo un giudizio in corso nel Foro di Augusto perché attratto dagli effluvi di un banchetto che si stava preparando per i Salii.

⁷⁵ Suet. *Cl.* 33.2: *Libidinis in feminas profusissimae, marum omnino expers.* Fu l'avversione per i *mares* ad inferocirlo nei confronti del genero Cneo Pompeo? V. *retro* nt. 71 e Suet. *Cl.* 29.1: *Pompeius in concubitu dilecti adolescentuli confossus est.*

⁷⁶ Suet. *Cl.* 15.1: *In cognoscendo autem et decernendo mira varietate animi fuit, modo circumspectus et sagax, interdum inconsultus ac praeceps, nonnumquam frivolus amentique similis.* Ma siamo alla solita mancanza di spirito di Svetonio (v. *retro* nt. 73), che talvolta non si accorge del carattere ironico ed esemplare di certi provvedimenti presi in sede di giustizia *extra ordinem*. Per esempio, non sembra da disprezzare, ma piuttosto da ammirare (sorridendo), la decisione procedurale di Claudio in una causa in cui un tale era accusato di aver usurpato la cittadinanza romana: essendo sorta questione, tra accusa e difesa, se il prevenuto potesse indossare *pro tribunali* la toga del cittadino oppur no, statui che egli rive-

stranezze di certe sue disposizioni⁷⁷, alla mania di persecuzione⁷⁸. Addirittura classica la sindrome catatonica descritta da Svetonio: sebbene fosse ben fatto e robusto, ' le ginocchia malferme gli si piegavano camminando e molti difetti lo imbruttivano sí quando scherzava che quando attendeva a cose serie: un riso scomposto e una collera disgustosa che gli rendeva la bocca schiumante e le narici mocciose; e oltre a ciò lingua impacciata e un continuo tentennare del capo, particolarmente quando attendeva a qualunque pur minima faccenda '⁷⁹.

5. Se il matrimonio è fatto da due persone, il marito e la moglie, si vede bene, ciò posto, che il matrimonio di Messalina con Claudio è andato in rovina, dopo l'assunzione di lui al principato, non meno per causa efficiente di Claudio che per causa efficiente di Messalina.

Forse la schizofrenia da cui era presumibilmente affetto esenta Claudio da colpevolezza persino in quel suo comportamento, che sarebbe altrimenti da definire cinico e spietato, durante il convito in cui gli riferiscono la morte della moglie⁸⁰. Ma mettiamoci nei panni di Messalina,

stisse la toga quando parlasse la difesa, non la rivestisse (e indossasse invece il pallio) quando la parola fosse tenuta dall'accusa. Che poi a Claudio, in quanto giudice, sia avvenuto di essere anche insultato a caldo da qualche litigante (per esempio, un grecuzzo esasperato lo chiamò pubblicamente vecchio e rincitrullito), è cosa che ai giudicanti, purtroppo, succede e non può stupire chi ha pratica di vita giudiziaria.

⁷⁷ Cfr. Suet. *Cl.* 16, per il cui contenuto valgano le osservazioni manifestate nella nota che precede.

⁷⁸ Cfr. Suet. *Cl.* 35-37.

⁷⁹ Suet. *Cl.* 30: *ceterum et ingredientem destituebant poplites minus firmi, et remisae quid vel serio agentem multa dehonestabant: risus indecens, ira turpior spumante rictu, humentibus naribus, praeterea linguae titubantia, caputque cum semper, tum in quantulo-cumque actu vel maxime tremulum.*

⁸⁰ V. retro nt. 10. Cfr. anche Suet. *Cl.* 39.1: *Inter cetera in eo mirati sunt homines et oblivionem et inconsiderantiam, vel, ut Graece dicam, μετεωριαν et ἀβλεψιαν. occisa Messalina, paulo post quam in triclinio decubuit, cur domina non veniret requisivit. Smemo-*

che nel marito sicuramente non vede (come nessuno a quei tempi era in grado di vedere) l'inaffettivo reso tale dalla schizofrenia che incalza. Se scorgesse in lui, come hanno fatto altri *a posteriori*, il demente, l'averne approfittato sarebbe gravissimo: tuttavia è ben difficile che essa, avendo rapporti quotidiani con il marito, consideri demente chi nelle cose di stato le si rivela normalmente così impegnato ed accorto. L'ipotesi più accettabile è che Messalina ravvisi in Claudio il compagno di vita, perfettamente sano e cosciente, che ha per lei, e per qualunque trascorso cui si abbandoni, la più assoluta, e sconsolante, e addirittura offensiva indifferenza: l'uomo che, come non le nasconde le sue preferenze smodate per altre donne, così non le pone implicitamente (forse anche esplicitamente) alcun ostacolo a che si sfreni come meglio le aggrada fuori di un talamo ch'egli lascia deserto.

Priva di un apprezzabile codice morale, ricca di esempi tutt'altro che edificanti del suo ambiente sociale e della sua stessa famiglia, giovane, ardente (diciamo pure ninfomane), circondata da facili e ghiotte occasioni, Messalina cede su tutta la linea. Colpevole, dunque, ma fino a un certo punto. Ancor meno colpevole, se è vero che ha sete non tanto di uomini, quanto di matrimonio⁸¹. Adultera mai ripudiata, anche dopo l'episodio di Silio: perciò non criminalmente punibile, e invece uccisa senza un simulacro di processo. Infangata sino all'inverosimile da una propaganda contraria *post mortem*, di cui si scorge facilmente lo scopo di indebolire le aspettative imperiali di Britannico⁸².

Questa è Messalina, la '*meretrix Augusta*'. Vi è chi non esita a scagliare la prima pietra?

ratezza e storditaggine dunque (confermate da alcuni esempi che seguono), non crudeltà o insensibilità umana.

⁸¹ *Retro* n. 2-3.

⁸² *Retro* nt. 4.

GALBA VON BERLICHINGEN

1. Servio Sulpicio Galba, uomo di antica nobiltà repubblicana, nacque quasi agli inizi dell'era volgare¹. Dotato di larghi mezzi patrimoniali, si trovò nella felice condizione di poter scegliere liberamente tra la pratica dell'avvocatura e quella della politica, occupazioni entrambe illustrate in passato dalla sua famiglia².

Perché abbandonò gli studi del diritto, che aveva anche intrapresi³, e preferì la carriera politica? Forse uno spiraglio ci è aperto dalla notizia del favore che gli mostrò la matrigna Livia Ocellina, la quale era imparentata con Livia Drusilla, moglie di Augusto e madre di Tibe-

* Rielaborazione di un articolo dallo stesso titolo pubblicato in *Atti Acc. Pontaniana* 21 (1973) 156 ss.

¹ Suet. *Galba* 4.1: *Ser. Galba Imp. M. Valerio Messala Cn. Lentulo cons. natus est VIII Kl. Jan.* Dato che M. Valerio Messalla Messalinus e L. Cornelio Lentulo coprirono il consolato nel 3 a. C. (751 a. u. c.), dovrebbe dedursene che Galba sia nato il 24 dicembre del 4 a. C.; ma se fosse vero che al momento della sua morte, nel 69 d. C., egli aveva 73 anni (cfr. Suet. *Nero* 40), l'anno di nascita dovrebbe essere spostato al 3 a. C. Una completa e accurata rassegna della problematica storico-politica inerente a Galba si trova, da ultimo, in E. FABBRICOTTI, *Galba* (1976). Sul periodo storico è sempre validissima la trattazione d'insieme di A. GARZETTI, *L'impero da Tiberio agli Antonini* (1960) spec. 201 ss., 631 ss.

² Sulla *gens Sulpicia*: FABBRICOTTI (nt. 1) 2 ss., con puntuali citazioni. Basti ricordare: P. Sulpicio Galba, cos. 211 a. C. e protagonista delle guerre macedoniche; S. Sulpicio Galba, cos. 144 e oratore famosissimo (cfr. Cic. *Brut.* 82); S. Sulpicio Galba, praet. 54 e congiurato anticesariano; C. Sulpicio Galba, figlio del precedente e avo di Servio, storiografo rinomato; C. Sulpicio Galba, padre di Servio, cos. 5 a. C. ed attivo come avvocato (cfr. Suet. *Galba* 3.3: *pater consulatu functus, quamquam brevi corpore, atque etiam gibber, modicaeque in dicendo facultatis, causas industrie activavit*).

³ Suet. *Galba* 4.5: *inter liberales disciplinas attendit et iuri*.

rio, e approfittò di questo aggancio per introdurlo nella corte Giulia⁴. L'occasione era troppo buona per non essere sfruttata da chi non fosse radicalmente alieno dai successi mondani, e il nostro Servio, cui la matrigna lasciò poi in retaggio anche il nome dei Livii, era tutt'altro che privo di vanità. Basti pensare, a questo proposito, che si compiaceva della propria prestanza fisica sino al punto da esporsi al motteggio⁵ e che, a furia di prolungarsi l'albero genealogico, finì per asserirsi discendente da Giove in linea paterna e, in linea materna, da quella buona donna di Pasifae⁶.

Dicevo che Livia Ocellina lasciò a Servio in retaggio

⁴ Suet. *Galba* 4 (*infra* nt. 8) e 5, con particolari più o meno fantasiosi. Non fantasiosa sembra tuttavia la notizia (Suet. *Galba* 5.2) di un ricco prelegato lasciatogli da Livia e contestatogli, con il ricorso a sottigliezze giuridiche caratteristiche dell'uomo, da Tiberio: *Observavit ante omnia Liviam Augustam, cuius et viae gratia plurimum valuit et mortuae testamento paene ditatus est, sestertium namque quingentes cum praecipuum inter legatarios habuisset, quia notata non perscripta erat summa, herede Tiberio legatum ad quingenta revocante, ne haec quidem accepit*. Si badi: il legato preferenziale di Livia ammontava a 5 milioni di sesterzi, ma la somma non era scritta in tutte lettere (*perscripta*), era soltanto 'appuntata' (*notata*), cioè indicata presumibilmente in cifre oppure in modo abbreviato: di qui la pretesa di Tiberio che il legato fosse solo di 500.000 sesterzi (o fosse addirittura nullo?).

⁵ Suet. *Galba* 20.2 narra che quando Galba fu ucciso i vivandieri e i mozzi di stalla, memori delle sue anche recenti vanterie di integrità fisica, ne portarono in processione per l'accampamento la testa al grido ripetuto di 'Galba Cupido, goditi la tua gagliardia' (*Galba Cupido, fruaris aetate tua*). Ma l'episodio più caratteristico del suo esibizionismo da gerarca è in Suet. *Galba* 6.3: 'dirigendo una manovra campale armato di scudo, corse anche per ventimila passi accanto al cocchio dell'imperatore', che era Caligola (*campestrem decursionem scuto moderatus, etiam ad essedum imperatoris per viginti passuum milia cucurrit*).

⁶ Suet. *Galba* 2: *statuarum titulis pronepotem se Quinti Catuli Capitolini semper ascripserit, imperator vero etiam stemma in atrio proposuerit, quo paternam originem ad Iovem, maternam ad Pasiphaem Minois uxorem referret*. Lutazio Catulo Capitolino era l'avo della madre di Galba (prima moglie di suo padre), Mummia Acaica, di cui era altrettanto illustre antenato L. Mummio, il distruttore di Corinto: cfr. Suet. *Galba* 3.

il nome della sua famiglia, e sta in fatto che egli si fece chiamare non solo Servio Sulpicio Galba, ma anche Servio (o Lucio) Livio Ocella oppure, sintetizzando le due nomenclature, Lucio (o Servio) Livio Sulpicio Galba⁷. Svetonio parla deciso di una vera e propria adozione del figliastro da parte della matrigna: 'Adottato dalla matrigna, prese il nome gentilizio di Livio e il cognome di Ocella, mutando il prenome, giacché usò quello di Lucio al posto di Servio sino a quando pervenne all'impero'⁸. Ma guardiamoci dal credere che si sia trattato di un'adozione a sensi di diritto, o più precisamente di diritto nazionale romano, perché non deve sfuggire che nell'età del principato la donna, anche quando avesse conseguito la soggettività giuridica, era pur sempre condannata, per dir così, alla sterilità potestativa, cioè a non avere figli in potestà e a non acquisire in vece loro figli adottivi: '*caput et finis familiae suae*' era⁹. Né l'adozione, sia da uomini che da donne, poteva essere fatta mediante testamento: sarebbe stato assurdo crearsi un figlio per il tempo successivo alla morte¹⁰. Prescindendo dal caso tutto speciale dell'adozione testamentaria di Ottaviano da parte di Giulio Cesare, le fattispecie di adozione *ex testamento*, di cui fanno parola alcuni testi letterari, altro non possono essere state, sul piano giuridico, che ipotesi di istituzioni testamentarie sotto condizione o anche solo con l'onere (*modus*) di portare il nome del testatore, se non addirittura fattispecie di rogazione fedecommissarie aventi lo stesso oggetto¹¹.

⁷ FABBRICOTTI (nt. 1) 1 nt. 1 e *passim* (particolarm. 83 ss.). Si ricordi che la denominazione corretta di un adottato vero e proprio sarebbe dovuta essere: S. (o L.) *Livius Sulpicianus*.

⁸ Suet. *Galba* 4.1: ... *adoptatusque a noverca sua Livia nomen et Ocellae cognomen assumpsit, mutato praenomine: nam Lucium mox pro Servio usque ad tempus imperii usurpavit.*

⁹ Per tutti: A. GUARINO, *Diritto privato romano*⁵ (1976) 294 s.

¹⁰ Cfr. GUARINO (nt. 9) 507 e, *amplius*, P. VOCI, *Diritto ereditario romano*² I (1967) 135 ss.

¹¹ Per la cd. adozione di Ottaviano, cfr.: SCHMITTHENNER, *Oktavian und das Testament Cäsars* (1952) 39 ss.; M. LEMOSSE,

Nel caso specifico di Galba la probabilità che egli abbia lucrato dalla matrigna una cospicua attribuzione patrimoniale a causa di morte con *condicio nominis ferendi* è confermata dal fatto che Livia Ocellina era molto ricca¹² e che Galba sembra essere stato, evidentemente per merito suo, non solo piú favorito del fratello maggiore, ma anche piú ricco, o diversamente ricco, che lui. Caio il fratello maggiore, che era solo Sulpicio, giunse sino ad essere console suffetto nel 22 d.C. e con ciò dette fondo, evidentemente per le spese sostenute, ai suoi averi: avendogli Tiberio vietato di sorteggiare un pingue proconsolato, non gli rimase che uccidersi¹³. Servio, invece,

L'adoption d'Octave et ses rapports avec les règles traditionnelles du droit civil, in St. Albertario I (1953) 371 ss. I testi letterari relativi ai casi di *adoption testamentaria facta* sono riportati da VocI (nt. 10) 136 s. Per l'interpretazione della cd. adozione testamentaria come *condicio* (o *modus* o *rogatio*) *nominis ferendi*, cfr. Gai. 2 *fideicom.* in D. 36.1.65(63).10, sulle cui interessantissime considerazioni (che coinvolgono anche Giuliano) qui non è il caso di intrattenersi.

¹² Suet. *Galba* 3.3-4 dice che Livia Ocellina era molto ricca ed anche bella, mentre Galba padre era piccino di statura e deforme di spalle (v. *retro* nt. 2). Se Livia desiderò di unirsi a lui, fu a causa della sua nobiltà, né dimise il proposito, anzi lo rafforzò, quando egli, con estrema lealtà, la prese da parte per rivelarle spogliandosi il proprio difetto fisico (... *postquam subinde instanti vitium corporis secreto posita veste detexit, ne quasi ignaram fallere videretur*). Strano che certa s'orografia romanzesca, in uso anche presso taluni austeri studiosi, non abbia ventilato la fola di un interesse peloso di Livia Ocellina per Galba figlio. Il nostro doveva essere infatti veramente un bell'uomo (v. anche *retro* nt. 5), se Agrippina minore, donna che se ne intendeva, rimasta vedova di Cn. Domizio Enobarbo, gli fece l'occhiolino a tal punto, che la madre di Lepida, la moglie di Galba, la affrontò in un crocchio di matrone, coprendola di maleparole e di schiaffi (Suet. *Galba* 5.1: *maritum quoque adhuc necdum caelibem Galbam adeo omnibus sollicitaverat modis, ut in conventu matronarum correpta iurgio atque etiam manu pulsata sit a matre Lepidae*).

¹³ Suet. *Galba* 3.4: *Gaius attritis facultatibus urbe cessit, prohibitusque a Tiberio sortiri anno suo proconsulatum voluntaria morte obiit*. Il racconto sintetico di Svetonio, che non parla per esplicito della costosa carriera politica fatta da chi è solo una 'com-

che era anche Livio, non fu sfiorato da analoghe preoccupazioni, e percorse, nei primi cinquant'anni di vita, un *cursus honorum* singolarmente accelerato. Legato propretore in Aquitania nel 30-31 d.C., fu console ordinario nel 33, legato propretore in missione speciale nella Germania superiore durante gli anni 39-40, proconsole di Africa e Numidia, in missione specialissima e con pieni poteri anche sull'attigua Mauretania, nel 44-46¹⁴.

2. La missione di Galba in Africa settentrionale nel 44-46 d.C. va posta in rilievo per almeno tre ragioni: per il suo carattere fuori dell'ordinario, per il pieno successo che conseguì e per la fiducia dimostrata al nostro dall'imperatore Claudio quando gliela affidò.

Nella provincia senatoria, costituita dall'Africa proconsularis vera e propria (oggi Tunisia) e dalle due Numidie (oggi Algeria), quella inferiore sul mare e quella superiore nel lontano entroterra, si erano ribellati i Musulami, che popolavano la *Numidia superior*; ma i Musulami erano, a loro volta, spalleggiati dai confinanti Mauretani, che occupavano l'odierno Marocco, un territorio posto al di fuori della provincia senatoria e riservato all'amministrazione del principe¹⁵. A gestire la repressione occorreva un personaggio che rivestisse la dignità di proconsole e che assumesse il comando delle truppe imperiali dislocate in Mauretania, unificando saldamente nelle proprie mani la condotta delle operazioni: un personaggio insomma non sgradito al senato, che a quell'epoca an-

parsa' della sua storia, può indurre a credere che Caio Sulpicio Galba si sia dato ad *'atterere facultates suas'* per mera scioperataggine. Naturalmente è possibile, ma è poco verosimile.

¹⁴ Suet. *Galba* 6-8. *Amplius*; FABBRICOTTI (nt. 1) 5 ss. Sulla missione in Germania superiore: *infra* n. 3. Sul proconsolato: *infra* n. 2.

¹⁵ Africa e Numidia, entrambe province senatorie, erano state unificate, con capoluogo a Cartagine, sotto Augusto. La Mauretania fu distinta da Claudio in due province imperiali (procuratorie), la Cesariense ad est e la Tingitana ad ovest, che nel 68 Galba imperatore avrebbe poi provveduto, sia pure per poco tempo, a riunire.

cora contava parecchio, e pienamente gradito al principe. Se la scelta di Claudio cadde su Galba, al quale la provincia senatoria venne assegnata per sua raccomandazione fuori d'ogni sorteggio, ciò fu perché Galba aveva dimostrato nella missione germanica di essere un uomo di polso e subito dopo, quando nel 41 d.C. perse il potere Caligola, aveva lasciato cadere l'opportunità di diventare imperatore al posto di Claudio: aveva preferito la quiete, dice Svetonio¹⁶.

Le fonti concordano nell'asseverare che l'impresa africana fu portata a compimento da Galba in modo egregio, fruttandogli il trionfo e l'ammissione in tre elevatissimi collegi sacerdotali: quello dei Quindecemviri, quello degli

¹⁶ Suet. *Galba* 7.1: *Caede Gai nuntiata, multis ad occasionem stimulantibus, quietem praetulit. per hoc gratissimus Claudio, receptusque in cohortem amicorum, tantae dignationis est habitus, ut cum subita ei valitudo nec adeo gravis incidisset, dilatus sit expeditionis Britannicae dies. Africam pro consule biennio optinuit extra sortem electus ad ordinandam provinciam et intestina dissensione et barbarorum tumultu inquietam; ordinavitque magna severitatis et iustitiae cura, etiam in parvulis rebus.* Il discorso di Svetonio qui è piatto, ma, nella sua stringatezza, puntualissimo. Si sa che, avvenuta la *caedes Gai* (*Caligulae*), vi fu un gran da fare in Roma nella ricerca di una soluzione politica (restaurazione delle libertà repubblicane o elezione di un nuovo e più accorto principe) e si sa anche che la designazione di Claudio al principato fu fatta solo perché non si sapeva chi altro designare (cfr. Suet. *Claud.* 9). Si comprende, dunque, la gratitudine di Claudio per Galba, che aveva resistito alle sollecitazioni di coloro che lo spingevano a farsi principe al posto di Caligola: gratitudine mista, peraltro, ancora a una vena di sospetto, se si bada al fatto che, dovendosi recare in Britannia, Claudio non amò lasciare Galba incontrollato a Roma e, pur di portarselo con sé e di tenerlo sempre sott'occhio, rinviò il *dies* della partenza per attendere che una sua malattia (*valitudo*), visto che non era tanto grave (*adeo gravis*) da far prevedere la morte, si esaurisse. Quanto al governatorato d'Africa, ben dice Svetonio che si trattò formalmente di proconsolato nella provincia senatoria, che il proconsolato fu assegnato a Galba *extra sortem*, che il problema da risolvere era quello di domare all'interno la *intestina dissensio* (dei Musulami) e di sconfiggere all'esterno il *tumultus barbarorum*, cioè dei Mauretani.

Augustali e quello dei Tizii¹⁷. Non direi tuttavia che in quella contingenza Galba abbia rivelato doti preclare di senso politico e di comprensione psicologica. Perlomeno non risulta¹⁸. Risulta solo, dalle fonti, che egli confermò pienamente le sue qualità di militare esperto, anzi esper-tissimo, dotato di un carattere estremamente rigido e attento alle minuzie, cioè di un carattere non proprio fatto per assicurargli, di là della stima, anche la simpatia dei contemporanei¹⁹.

¹⁷ Tac. *hist.* 1.49.4; Plut. *Galba* 3; Cass. Dio 40.8.7; Eutrop. 7.16.2; Suet. *Galba* 8.1: *Ob res et tunc in Africa et olim in Germania gestas ornamenta triumphalia accepit et sacerdotium triplex, inter quindecimvirov sodalesque Titios item Augustales cooptatus. I quindecimviri sacris faciundis* (in numero che, in età imperiale, era molto superiore a quindici) erano il collegio sacerdotale più antico, custode dei libri Sibyllini (cfr. Serv. *ad Aen.* 6.73: *sciendum sane primo duos librorum fuisse custodes, inde decem, inde quindecim usque ad tempora Sullana, postea crevit numerus; nam et sexaginta fuerunt, sed remansit in his quindecimvirov vocabulum*). I sodales Titii erano anch'essi un collegio sacerdotale molto antico, che si faceva risalire, peraltro senza molta convinzione, ai tempi di Tito Tazio (cfr. Tac. *ann.* 1.54 e *hist.* 2.95, ma v. Varro *l.l.* 5.85: *sodales Titii dicti a titiis avibus quas in auguriis certis observare solent*, su cui v. G. WISSOWA, *Religion und Kultus der Römer*² [1912] 564 nt. 3). I sodales Augustales, in numero da ventuno a ventotto, erano stati istituiti nel 14 d. C., alla morte di Augusto, per onorare i divi della gens Iulia (cfr. Tac. *ann.* 3.64 e *hist.* 2.95).

¹⁸ Prive di valore mi sembrano le deduzioni tratte dall'abile redazione' di un'epigrafe (trovata a Cherchel) dedicata a Venere dal proconsole d'Africa *Serg.* (sic) *Sulpicius Galba*. V. invece FABBRICOTTI (nt. 1) 6 s. e nt. 62 (nonché 1 nt. 1) con riferimento a M. LE GLAY, *Une dédicace à Venus offerte à Caesarea (Cherchel) par le futur empereur Galba*, in *Mél. Carcopino* (1966) 632 ss. I generali e i politici sono sempre contornati da abili redattori.

¹⁹ Cfr. Suet. *Galba* 8.1, in continuazione al pezzo riportato *retro* nt. 17. Dei due aneddoti che vi si riferiscono, il primo è chiara riprova di *magna severitas* militaresca: un soldato, che si era venduto il frumento avanzatogli durante una spedizione fatta con penuria di viveri, viene condannato a non essere più soccorso con cibo da nessuno ed a morire lentamente di fame. Quanto al secondo aneddoto, relativo ad una volta in cui Galba *ius dicebat*, direi che, se vero, esso mostri per chiari segni la superficialità e l'arroganza con cui

Ottenuto il trionfo, Galba si ritirò dalla politica attiva e restò lungamente a Roma, con soggiorni estivi nella villa di Tuscolo e in quella di Fondi²⁰. Un maligno potrebbe insinuare che egli voleva godersi le smisurate ricchezze acquistate in Africa e andate ad aggiungersi a quelle che, sia di propria famiglia che per la presumibile liberalità di Livia Ocellina, già aveva. Ma, sebbene qualche appiglio per congetturare in tal senso vi sia²¹, l'insinuazione sarebbe gratuita. Accontentiamoci di pensare ch'egli, mentre da un lato avvertiva che le sorti del suo amico e protettore Claudio andavano precipitando, dall'altro lato sentisse crescere in sé il desiderio di quiete per essere giunto ormai all'età dei *seniores*. Fatto sta che solo nel 60 o 61 d.C. Nerone lo riesumò per mandarlo come suo legato nella Spagna Tarraconense, ove lo lasciò e quasi lo dimenticò ancora per molti, troppi anni successivi²².

Ma come e perché in Galba si sia maturata, tra il

Galba si occupò di un delicato problema di giustizia: 'essendovi questione sulla proprietà di un giumento ed essendo deboli le argomentazioni e le prove addotte da entrambe le parti, si che difficile era l'intuizione della verità, decretò questo: che l'animale fosse condotto con la testa bendata allo specchio d'acqua ove era solito abbeverarsi e che, dopo essere stato sbendato, appartenesse a colui presso il quale si fosse recato dopo aver bevuto'.

²⁰ Suet. *Galba* 8.1. Cfr. FABRICOTTI (nt. 1) 7.

²¹ Narra Svetonio, *Galba* 8.1, che, dopo il ritiro a Roma nelle sue ville (in particolare, egli si riferisce alla villa di Fondi), Galba non si accinse mai ad un viaggio senza portarsi appresso un carro caricato di un milione di sesterzi in oro (*nec ad gestandum quidem unquam iter ingressus quam ut secum vehiculo proximo decies sestertium in auro efferret*).

²² Suet. *Galba*, 8 e 9, segnala che Galba dapprima fu attivo e impetuoso, addirittura eccessivo (*in coercendis quidem delictis vel immodicus*), ma poi poco a poco divenne inerte e trascurato, anche per non provocare i sospetti di Nerone. Capitolo d'obbligo nelle trattazioni relative alla 'crisi' del 68 d.C. è quello delle persone infide di cui si circondò Galba (tra queste: T. Vinio, Cornelio Lacone e il liberto Icelo) e dell'influenza esercitata su lui dal ribelle legato della Gallia Lugdunense, C. Giulio Vindice. Per tutti: FABRICOTTI (nt. 1) 7 ss.

61 e il 68 d.C., l'aspirazione al principato, con la determinazione di contendere il potere a Nerone, è argomento che qui non ci riguarda, salvo che in un punto: il punto che attiene alla malaccortezza di uomo tuttora rigido, severo, anelastico manifestata da Galba dopo che i suoi stessi soldati lo avevano proclamato fuori di Roma principe²³. Fece burberamente di tutto per alienarsi tutti²⁴. L'*antiquus rigor*, per dirla con Tacito²⁵, fu forse la causa prima, e prevalente su ogni altra, della sua rapidissima caduta²⁶. A trent'anni di distanza dalla missione in Germania superiore, divenuto ormai vecchio e fors'anche un tantino rammollito²⁷, egli era caratterialmente ancora e sempre il Galba di allora.

3. Fermiamoci quindi sul Galba del governatorato germanico: sul Galba che anche Tacito ritiene essere stato, a causa dell'età ancora giovanile, al culmine del suo corso vitale²⁸.

²³ Tac. *hist.* 1.4.2: *Finis Neronis... varios motus animorum... conciverat, evulgato imperii arcano, posse principem alibi quam Romae fieri*. Tacito non vuol porre in evidenza che per la prima volta il principe fu proclamato fuori di Roma, ma vuol piuttosto segnalare il fatto che divenne di pubblica ragione, con la proclamazione di Galba, una possibilità che era *in re ipsa*, ma che era stata finora strettamente riservata (*arcanum imperii*).

²⁴ V. particolarmente Suet. *Galba* 12-17.

²⁵ Tac. *hist.* 1.18.3: *constat potuisse conciliari animos quantumque parci senis liberalitate: nocuit antiquus rigor et nimia severitas, cui iam pares non sumus*.

²⁶ Deve essere ricordato, a proposito di Galba, il severo (e un po' velenoso) giudizio di Tacito, *hist.* 1.49.4: 'finché fu cittadino privato lo si ritenne superiore al livello del cittadino privato e sarebbe stato per consenso universale degno dell'impero, se non avesse di fatto esercitato lo stesso' (*maior privato visus, dum privatus fuit, et omnium consensu capax imperii, nisi imperasset*).

²⁷ Di *senex* parla Tac. *hist.* 1.18.3 (*retro* nt. 25). V. inoltre Tac. *hist.* 1.6.1, 1.7.3, 1.49.4; Suet. *Galba* 17 e 20 (*retro* nt. 5); Plut. *Galba* 11.2, 13.2, 16.4, 17, 29.4. V. invece Cass. Dio 64.3.2. Sul punto: FABBRICOTTI (nt. 1) 29 ss.

²⁸ Tac. *hist.* 1.49.4: *Dum vigeat aetas, militari laude apud Germanias floruit*.

La provincia, che sarebbe stata poi pienamente riordinata solo da Domiziano, gravitava sulle due rive del Reno, ma prevalentemente sulla riva sinistra, dal lago Lemano sino a Confluentes (Coblenza), ove era la congiunzione con la Mosella. Tutt'altro che pacifica, essa aveva bisogno di un forte esercito che la difendesse sia dalle rivolte interne che dagli attacchi esterni, sopra tutto provenienti da est. Nel suo capoluogo di Mogontiacum (Magonza) era la sede di comando del legato propretore imperiale²⁹.

Già dagli inizi del 30 d.C. il legato della Germania superiore era Cn. Cornelio Lentulo Getulico, che era stato console nel 26³⁰. Legato politicamente a L. Elio Seiano, al cui figlio aveva promesso in sposa la figlia, Getulico era riuscito a non farsi travolgere dal crollo del potentissimo amico e dalle spietate repressioni di Tiberio³¹. Tacito parla di una lettera franca e coraggiosa che egli, stando ad un diffuso 'si dice', avrebbe scritto all'imperatore per ammonirlo che, se fosse stato lasciato tranquillo in provincia, gli sarebbe rimasto sicuramente fedele, mentre (chi vuol capire capisca) 'avrebbe considerato come annunzio di morte l'invio di un successore'³². Ma la caduta di Seiano è del 31. mentre la presunta lettera di Getulico va ascritta, nella sequenza annalistica di Tacito, al 34: dunque, non fu ad essa che Getulico dovette, almeno nell'immediato, la sua salvezza. La verità fu presumibilmente un'altra, che del resto Tacito fa abbastanza

²⁹ Sul periodo, *amplius*: GARZETTI (at. I) 101 ss.

³⁰ Cfr. Tac. *ann.* 4.46.1; Cass. Dio 59.22.5. V. anche *CIL*, 2.2093. Cornelio Getulico era anche uomo di lettere di qualche valore, citato tra i suoi modelli da Martial. *ep.* 1 *praef.*: *lascivam verborum veritatem, id est epigrammaton linguam, excusarem, si meum esset exemplum: sic scribit Catullus, sic Marsus, sic Paedo, sic Gaetulicus, sic quicumque perlegitur.*

³¹ Sul punto: D. HENNIG, *L. Aelius Seianus* (1975) 108 s., 118 ss.

³² Tac. *ann.* 6.30.3-4 (*Sibi fidem integram et, si nullis insidiis peteretur, mansuram, successorem non aliter quam iudicium mortis accepturum*).

chiaramente intravedere. Getulico non aveva perso tempo nel conquistarsi l'affetto, un 'affetto straordinario' (*mirus amor*), dei suoi soldati, e in piú era strettamente collegato con Lucio Apronio, sin dal 28 legato imperiale della Germania inferiore, il quale era oltre tutto suo suocero³³. Come avrebbe potuto Tiberio, anche volendo, svellerlo, in una con Apronio, dalle sue lontane e munitissime posizioni e farlo venire a Roma per sentirsi accusato, sulla base della delazione di un cortigiano compiacente, come reo di *maiestas*?

Sia o non sia poi seguito, nel 34 d.C., quella 'specie di trattato' (*velut foedus*) che lo sfrontato Getulico avrebbe proposto a Tiberio³⁴, sta in fatto che Getulico e gli imperatori (prima Tiberio e poi, dal 37, Caligola) vissero per molti anni in condizioni di tacita 'entente', anche se non troppo gradita dal potere centrale. Fu Caligola a prendere il coraggio a due mani nel 39. Dando prova di un'intelligenza politica che pochi sono tuttavia disposti a riconoscergli, egli organizzò una grande campagna militare per l'allargamento delle conquiste oltre il Reno e si recò personalmente, ai primi di ottobre, sul posto. Quivi scoprì il suo vero piano, che era anzi tutto di esautorare Getulico³⁵. Getulico ed altri personaggi accusati di aver cospirato contro di lui furono giustiziati nello stesso mese di ottobre³⁶, la provincia passò a Galba e questi, anche

³³ Cfr. Tac. *ann.* 6.30.2: ... *Gaetulicus ea tempestate superioris Germaniae legiones curabat mirumque amorem adsecutus erat, effusae clementiae, modicus severitate et proximo quoque exercitui per L. Apronium socerum non ingratus.* Questa frase, già di per sé densa di allusioni, segue un periodo relativo a tal Abudio Rusone, ex-dipendente di Getulico, il quale, dopo esser partito per accusare quest'ultimo, fece la fine dei pifferi di montagna: fu condannato egli stesso e scacciato da Roma.

³⁴ Tac. *ann.* 6.30.3: ... *firmarent velut foedus, quo princeps ceterarum rerum poteretur. ipse provinciam retineret.*

³⁵ In questo senso, sia pur dubitativamente: R. SYME, in *Univ. Cambridge, Storia antica* 10 (tr. ital. 1968) 1011 s.

³⁶ Cfr. Cass. Dio 59.22.5 e Suet. *Claud.* 9.1. Cfr. anche *CIL*, 6.32346, relativo ad un sacrificio celebrato il 27 ottobre dagli Arvali 'ob detecta nefaria consilia Cn. Lentuli Gaetulici'.

per distrarre l'esercito dal rimpianto di Getulico, diresse varie incursioni dimostrative contro le tribù germaniche³⁷.

Del piano di Caligola (se di un piano si può parlare) Galba fu strumento, bisogna dire, efficientissimo. Getulico aveva trascorsi troppi anni nel blandire i suoi soldati, nel riempirli di donativi, nel farli sentire partecipi di un suo esercito personale, perché il sistema da adottarsi potesse essere altro da quello di un brusco richiamo alla più rigida disciplina. Galba puntò proprio, con rischio calcolato, su questo sistema. L'indomani stesso del suo arrivo presso le legioni proibì gli applausi che gli si prodigavano, facendo girare la parola d'ordine che i soldati tenessero le mani sotto la mantellina³⁸. Con pari severità interdisse le domande di licenze³⁹. Dopo di che, conclude Svetonio, 'ritemprò con assidue esercitazioni veterani e reclute, e avendo tempestivamente ricacciati i barbari, ch'erano già irrotti fin nella Gallia, anche in presenza di Caio Cesare diede tale prova di sé e dell'esercito, che, fra le innumerevoli truppe levate da tutte le province, nessun altro reparto ottenne attestati di benemerenzza e premi più cospicui'⁴⁰.

4. Come reagirono i legionari della Germania Superiore alla doccia fredda del severissimo Galba?

³⁷ Contro certe esagerazioni e ridicolizzazioni della storiografia antica, tutta radicalmente contraria a Caligola, v. la giusta messa a punto di M. P. CHARLESWORTH, in *Univ. Cambridge, Storia antica* (nt. 35) 884 s.

³⁸ Suet. *Galba* 6.2: *A Gaio Caesare in locum Gaetulici substitutus, postridie quam ad legionis venit, solemnī forte spectaculo plaudentes, inhibuit, data tessera, ut manus paenula continerent.* La tessera era una tavoletta su cui si segnavano le 'consegne' da far circolare fra le truppe.

³⁹ Suet. *Galba* 6.3: *Pari severitate interdixit commeatus peti.*

⁴⁰ Suet. *Galba* 6.3: *Veteranum ac tironem militem opere assiduo corroboravit, matureque barbaris, qui iam in Galliam usque proruperant, coercitis, praesenti quoque Gaio talem et se et exercitum approbavit, ut inter innumeras contractasque ex omnibus provinciis copias neque testimonium neque praemia ampliora ulli perciperent.*

Alla resa dei conti, lo abbiamo visto, la reazione fu positiva. Ma è umano che, almeno nel primo momento, un certo malumore vi sia stato. E infatti Svetonio è esplicito. Subito dopo che Galba si presentò alle truppe con la consegna di non applaudirlo, si diffuse tra gli accampamenti un motto: 'Militare, impara il mestiere: questi è Galba, non Getulico'⁴¹.

Questo particolarissimo tipo di 'acetum' militare⁴² nei confronti dei comandanti è a tutti ben noto essere stato tra i Romani abbondantemente diffuso ed altrettanto largamente tollerato. La tecnica era quella di qualche trasparente doppio senso, quanto più possibile salace, innestato in una frase facile a scandirsi marciando: una tecnica che nel mondo moderno è riapparsa ossessivamente, portata a volte sino agli estremi dell'infantilismo, negli 'slogans' di certe manifestazioni di piazza. Sopra tutto nelle celebrazioni del trionfo la licenza non aveva confini. E si poteva andare da battute volgari, ma per qualche verso anche accettabili dal destinatario⁴³, sino ad

⁴¹ Suet. *Galba* 6.2: *Statimque per castra iactatum est: 'Disce, miles, militare: Galba est, non Gaetulicus'*.

⁴² Di 'italum acetum' parla, come è noto, Horat. *sat.* 1.7.32 e l'espressione viene usata oggi largamente per contraddistinguere il motteggio o il sarcasmo dei Romani antichi. Per vero, nella satira oraziana l'aceto italico sta solo ad indicare le contumelie smodate (che non sono né motteggio né sarcasmo) uscite di bocca ad un equivoco personaggio romano, Rupilio Re, nei confronti del greco Persio, in una causa che i due dibatterono dinanzi a Bruto, governatore d'Asia. L'unica battuta spiritosa la pronuncia Persio quando, rivolto a Bruto, esclama: '*Per magnos, Brute, deos te / oro, qui reges consuervis tollere, cur non / hunc Regem iugulas?*'. Il senso di acidità di sentimenti è incontestabile in Plaut. *Bacch.* 405: '*Nunc esperiar sine aceto tibi cor acre in pectore*', e ancora in Plaut. *Pseud.* 739: (Pseudolus) '*Ecquid is homo habet aceti in pectore?*' (Charinus) '*Atque acidissimum*'.

⁴³ Suet. *Caes.* 51 narra che durante il trionfo gallico di Cesare, noto per il gran da fare che si era dato in Gallia con le signore della provincia, i soldati del seguito scandirono: 'Cittadini, occhio alle mogli: vi portiamo il femminiere calvo' (*Urbani, servate uxores, moechum calvum adducimus*). Era già parecchio, ma i soldati non esi-

affermazioni apertamente ingiuriose, quale il famosissimo 'Gallias Caesar subegit, Nicomedes Caesarem' ed altre ancora⁴⁴.

Nel caso nostro, una prima frecciata per Galba è nel 'disce miles militare', che invita ironicamente i militi delle legioni germaniche a riandare a scuola, per 'imparare', dopo tante che ne hanno passate, quel loro mestiere che conoscono ormai da fuori e da dentro. Più difficile è interpretare la seconda parte: 'Galba est, non Gaetulicus'. Non è pensabile che essa si risolva nella mera constatazione del cambio di comandante. È ovvio che anche qui, tra le righe, una frecciata vi sia. Ma quale?

La risposta non sarebbe difficile, se non fosse intervenuto uno studioso svizzero, il Haffter, con una sua raffinatissima interpretazione, della quale è doveroso tener conto⁴⁵. Secondo questo autore, il nome *Galba* avrebbe richiamato alla mente dei legionari l'aggettivo 'galbinus', che stava ad indicare il verde marcio, quasi giallo, preferito dalle signore eleganti per le loro vesti e che, sostantivizzato in 'galbinum', designava il tessuto raffinato di cui facevano uso le donne del bel mondo e, ahinoi, gli uomini dalle inclinazioni a rovescio. Da un accostamento

tarono ad aggiungere, rivolgendosi questa volta a Cesare: 'L'oro qui lo prendesti in prestito, in Gallia l'hai mandato a farsi fottere' (*Aurum in Gallia effutuisti, hic sumpsisti mutuum*). La seconda frase può essere interpretata anche diversamente; quanto alla prima, la battuta è giocata sul doppio significato di 'calvus', come privo di capelli e come privo di tutto ciò che conta.

⁴⁴ Suet. *Caes.* 49.4, con l'aggiunta di 'Ecce Caesar nunc triumphat, qui subegit Gallias; Nicomedes non triumphat, qui subegit Caesarem'. L'allusione era al *contubernium* che Cesare aveva avuto col re di Bitinia Nicomede. Secondo Cass. Dio 43.20, questa volta Cesare se l'ebbe a male. Per altre battute di questo tipo, si veda, ad esempio, Vell. Pat. 2.67.3-4: 'De germanis non de Gallis duo triumphant consules': frase pronunciata in occasione del trionfo gallico del triumviro Lepido e del suo collega Munazio Plancio, ambedue ben noti per aver mandato a morte, dopo l'assassinio di Cesare, i loro fratelli (o germani).

⁴⁵ H. HAFETER, *Politisches in der Volkspoesie*, in *Römische Politik und römische Politiker* (1967) 150 ss.

all'altro, il nome di Galba avrebbe portato insomma i soldati a pensare agli invertiti sessuali, di cui dice Marziale in un suo epigramma che hanno '*mores galbinos*'⁴⁶. Viceversa *Gaetulicus*, richiamando alla mente i rudi *Getùli* dell'Africa nord-occidentale e la *purpura* in uso presso quei popoli⁴⁷, li avrebbe portati a pensare agli uomini incolti e rozzi.

L'ironia sarebbe consistita, tanto per esser chiari, in ciò: che il severo Galba sarebbe stato adombrato come un uomo molle, mentre il buon *Getulico* sarebbe stato adombrato come uomo duro e imperioso. Il mondo sotto-sopra, in certa guisa.

La spiegazione è indubbiamente ingegnosa e sottile. Tuttavia, proprio perché troppo ingegnosa e sottile, troppo letteraria e addirittura professorale, essa deve essere, a mio avviso, respinta. Dei legionari romani che, sbeazzando la sera presso qualche loro Madre Courage, si rallegrassero di questi lambiccati *qui-pro-quo*, dandosi di gran manate sulle cosce, davvero non riesco ad immaginarmeli. Se posso osare di proporre a mia volta un'interpretazione, essa sarà molto più terra terra, ma appunto perciò sarà, direi, alquanto più verosimile.

Getulico. Che ragione avevano i legionari di qualificare di rozzo proprio lui, che aveva avuto in passato tanta umanità verso di loro? *Getulico* era, per i soldati delle legioni, l'*imperator* pienamente degno di questo nome, colui che portava a buon diritto vesti tinte di porpora, tinte, come tutti sapevano e usavano dire, con conchiglie *getuliche*, '*Gaetulo murice*'⁴⁸. Galba, invece, chi era per quei soldati, che già l'avevano preso in antipatia? Diamine, ce lo dà a capire proprio Svetonio, là dove enumera le varie possibili derivazioni del suo *cognomen*⁴⁹.

⁴⁶ Mar. 1.96.49: ... *galbinos habet mores*.

⁴⁷ Di *asperis incultisque Gaetuli* parla Sall. *Jug.* 18.1.

⁴⁸ Cfr. Hor. *ep.* 2.181-182: ... *vestis Gaetulico murice tinctas; / sunt qui non habeant, est qui non curat habere*.

⁴⁹ Suet. *Galba* 3.1: 'È incerto chi tra i Sulpicii abbia portato per primo il cognome di Galba, e perché e donde lo abbia avuto.

I legionari non potevano ignorare che 'galba' significava, tra l'altro, anche verme, e precisamente uno di quegli insetti che prosperano in certe querce⁵⁰.

Con pesante umorismo, caratteristicamente militare, essi non si lasciarono quindi sfuggire l'occasione per contrapporre a quel 'gran signore' che era stato Getulico quel misero verme che era invece ai loro occhi Galba.

5. Ed ora si permetta un codicillo. La compiaciuta tendenza del dotto a non tener conto dell'abisso che separa spesso la loro elevata cultura dalla modestia e dalla banalità delle persone o degli ambienti cui debbono rapportare la loro osservazione non è fenomeno esclusivo degli storiografi di Roma. È fenomeno purtroppo diffuso, che

Credono alcuni che derivasse dall'aver messo a fuoco con faci intrise di gálbano una piazzaforte spagnola a lungo e invano tentata di conquistare; altri lo riferiscono all'uso che egli fece, durante una lunga malattia, di gálbeo, cioè di medicamenti involti entro una fascia di lana; molti al fatto ch'ebbe volto grassissimo, che i Galli chiamano galba, o, invece, ch'era così sparuto come gli animali che nascono nelle querce e che vengono denominate galbe'. L'ipotesi della derivazione da gálbeo sa piuttosto di letterario ed è comunque non verificabile. Poco verosimile l'ipotesi spagnuola, se si pensa che il *gálbanum* (cfr. Plin. n. h. 12.121) era una resina estratta da una pianta ombrellifera della Siria, così lontana dalla Spagna, e se si riflette che il primo dei Galba di cui sappiamo con sicurezza che fu governatore in Spagna fu S. Sulpicio Galba, cos. 144 a. C., mentre già era cognominato Galba P. Sulpicius Galba, cos. 211: v. *retro* nt. 2. Restano come più attendibili le altre due ipotesi, le quali oltre tutto confermano la diffusione dell'uso impietoso dei Romani di qualificare i propri cittadini con soprannomi allusivi a loro difetti fisici: Calvus, Naso, Macer, Bestia, Varus (con le ginocchia a vitello), Plautus (con le orecchie pendenti), Blaesus o Balbus (balzubiente), Paetus (strabico) e via dicendo.

⁵⁰ Suet. *Galba* 3.1 cit.: *animalia que in aesculis nascuntur appellanturque galbae*. Anche il riferimento di Galba al volto grasso dell'uomo potrebbe essere verosimile (si sa che tra le delizie soldatesche vi è sempre stata quella di poter qualificare una persona come faccia di deretano, o qualcosa del genere). Ma l'iconografia galbiana, attentissimamente studiata dalla FABBRICOTTI (nt. 1) spec. 41 ss., spinge a credere che l'uomo ebbe viso dai lineamenti calcati e dalla mandibola forte.

alimenta non poche inverosimili, talora addirittura strampalate teorie.

Per parte mia, se già per carattere non rifuggissi da certi 'exploits' intellettualistici, sarei trattenuto da questi funambolismi dal fatto di avere, a così dire, toccato con mano, in una non dimenticata occasione, gli esiti sicuramente falsi di un cosiffatto modo di procedere.

È un episodio che merita, forse, di essere raccontato. La televisione italiana mise in onda, sul finire degli anni sessanta, un programma culturale dedicato alla presentazione e alla discussione dei films piú significativi del famoso regista Fritz Lang. Il rito era questo: prima si proiettava la pellicola e poi un gruppo di giovani intellettuali dall'aspetto molto 'impegnato' ponevano quesiti di ogni genere ad un critico cinematografico di professione, visibilmente piú impegnato ancora, che prontamente e acutamente rispondeva e chiariva ogni dubbio. Bene, la sera in cui apparve sui teleschermi il notissimo 'Doktor Mabuse'⁵¹ gli spettatori, dopo aver assistito con orrore alle numerose malefatte di questo autentico genio del male (e gran strabuzzatore di occhi, ricordo), ebbero anche la soddisfazione, sul finire del secondo episodio, di constatarne il declino ed il crollo. Le 'forze dell'ordine', trovate finalmente le sue tracce, assediano la casa di Mabuse e ne uccidono o catturano uno per uno i complici. Mabuse sfuggirà all'agguato attraverso il condotto di una fogna, ma sarà ancora per poco. Nei films di Fritz Lang, vivaddio, il delitto alla fine non paga.

Tra gli accoliti di Mabuse (ecco il punto) ve n'è uno, nel film, particolarmente violento e bestiale, un massacratore a comando, che la polizia riesce a prendere vivo e ad associare alle carceri. A lui il regista dedica, dopo la cattura, due sequenze. In una prima lo si vede nella cella, con la bava alla bocca, mentre batte furioso i pu-

⁵¹ Su Fritz Lang e sul *Doktor Mabuse* v. da ultimo: W. LAQUEUR, *Weimar, A Cultural History, 1918-1933* (1974, tr. it. 1977: *La repubblica di Weimar*) 491 ss.

gni sul muro. In una seconda lo si rivede nella cella piú infuriato che mai, ma sul muro (attenzione) si legge una scritta ch'egli vi ha evidentemente tracciato, come usano i carcerati, nel frattempo. La scritta è questa: 'Götz von Berlichingen'.

Naturalmente agli impegnati giovani del gruppo di studio la scritta di cui sopra non poteva sfuggire, né ad essi poteva sfuggire che il cinquecentesco capitano di ventura Götz von Berlichingen è l'eroe di una celebre tragedia giovanile di Wolfgang Goethe⁵². Come mai, chiesero, il brutale sicario di Mabuse aveva scritto sul muro della cella quel nominativo? E il critico impegnatissimo, dopo breve vorticare delle preziose cellulette grige del suo cervello, non ebbe esitazione a rispondere. Götz von Berlichingen (disse all'incirca) era un ribelle, sostanzialmente un anarchico, e l'aiutante di Mabuse ne aveva graffito il nome nella cella in segno di sprezzo per le autorità costituite, in segno di reazione ai poteri dell'ordine.

Spiegazione ingegnosa non c'è che dire. Ma ve lo immaginate un delinquente da quattro soldi dare sfogo ai propri istinti di ribellione col richiamo di un personaggio storico-letterario? E ve lo immaginate un regista dell'intelligenza e dell'umanità di Fritz Lang dar corda all'assurdo personaggio di un 'killer' che declama Goethe? Inverosimile, assolutamente inverosimile, proprio come nel caso di Galba e di Getulico, almeno secondo l'interpretazione del Haffter. Salvo che qui l'errore può essere reso evidente da una esperienza mia personale che passo a confessare.

Quando trascorsi un lungo periodo di studi in Germania non mi impraticai soltanto dell'eletto linguaggio di quegli ambienti culturali. Ero giovane ed appresi un po' di lingua corrente, di 'Umgangssprache', ivi compresa, perché non dirlo?, quale cattiva parola. Ora, se i miei lontani ricordi di Berlino non mi tradiscono, 'Götz von Berlichin-

⁵² Il dramma di Goethe è del 1773 ed è la rielaborazione della sua *Geschichte Gottfriedens von Berlichingen mit der eisernen Hand*.

gen', o piú brevemente e seccamente 'Götz', è una metafora, piuttosto diffusa in certi ambienti e momenti, che allude ad una frase particolarmente sconcia. Nella tragedia di Goethe, il nostro Götz, uomo d'arme privo di complessi, pronuncia molto vigorosamente quella frase⁵³, ma l'iniziativa pudica di imprecisate persone ha fatto sí che pian piano si sia diffusa in Germania l'usanza di fare il nome di Götz von Berlichingen in luogo delle parole da lui pronunciate. Quel che non hanno fatto i francesi per l'analogo caso della parola di Cambronne⁵⁴.

Ecco chiarito il mistero del 'Doktor Mabuse'. La scritta 'Götz von Berlichingen' era effettivamente un segno di rivolta del criminale imprigionato. Ma non perché

⁵³ Cito da *Goethe's Sämtliche Werke*, a cura di K. GOEDECKE 9 (1893) 79, dove peraltro le parole roventi sono sostituite da pudichi trattini. E il terzo atto dell'opera e Götz rivolge dalla finestra questo discorso concitato a un trombettiere: 'Sag deinem Hauptmann: Vor Ihro Kaiserliche Majestät hab' ich, wie immer, schuldigen Respekt. Er aber, sag's ihm, er kann mich im Arsch lecken'.

⁵⁴ La gloriosa parola fu pronunciata il 17 giugno 1815, a Waterloo, in risposta sprezzante all'intimazione di resa che gli Inglesi rivolgevano all'ultimo quadrato della Guardia imperiale. Esaltata da Victor Hugo in pagine memorabili (*Les misérables*, tr. it., 2.1, cap. 15: ... 'Fulminare con una parola di quel genere la folgore che vi uccide, è vincere'...) e ricordata con pari ammirazione da innumerevoli altri scrittori, essa, senza essere perciò diventata un innocuo sinonimo delle frasi di ferma negazione, ha certamente perduto, se usata a tempo e a luogo, l'originaria carica di volgarità. Giova tuttavia segnalare che, uscito vivo dalla battaglia di Waterloo e costretto negli anni seguenti (sino alla morte, avvenuta nel 1842) a vivere nel clima 'rispettabile' della Restaurazione prima e della Monarchia di luglio dopo, il generale Pierre-Jacques-Etienne Cambronne negò fermamente di aver scagliato contro il nemico la ferma invettiva e sostenne invece, del tutto improbabilmente, di aver detto: 'La garde meurt et ne se rend pas'. Una penosa ritrattazione, alla quale, forse, il Cambronne non avrebbe sentito la necessità di piegarsi, se fosse vissuto ai giorni nostri, che sono giorni, come usa dirsi, di 'disinibizione' anche sul piano linguistico. È appunto cosa dei giorni nostri l'episodio della scrittrice Dacia Maraini, la quale ha pubblicamente e non benevolmente qualificato lo scrittore Giuseppe Berto con un termine desunto dalla stessa materia organica della parola di Cambronne. Sul tema,

costui ne sapesse di Goethe e delle sue opere e volesse proclamarsi seguace o emulo di Götz von Berlichingen, bensì perché aveva appreso a dir 'Götz' da bambino per esprimere quanto di più offensivo potesse.

Dove si vede come e perché l'interpretazione di Galba nel senso di verme sia veramente la più propria ai soldati delle legioni romane. E dove si vede altresì che anche le male parole apprese di straforo durante un soggiorno di studio in Germania possono, al momento giusto, 'fare cultura'.

Aveva ragione Terenzio: '*Homo sum: humani nil a me alienum puto*'⁵⁵.

vedi le dotte considerazioni del linguista T. DE MAURO, *La parola che Dacia disse a Berto*, in *La Stampa* 112 (1978), 27 (2 febr.) 3, nonché le variazioni, spiritose oltre che dotte, di A. TROMBADORI, *Il Belli usava vocaboli 'turchini'*, in *La Repubblica* 2 (1978), 9 febr., 13.

⁵⁵ Terent. *Heautont.* 77.

DIVAGAZIONI MASURLANE

1. Vi è una lettera di Marco Aurelio a Frontone, scritta da Napoli nel 143 d.C. durante il consolato di quest'ultimo¹, la quale, se mi è lecito azzardare un giudizio, è una delle più stiracchiate tra quelle che il giovane Cesare, 'carattere serio e riservato sin dalla più tenera infanzia'², si imponeva con somma diligenza di indirizzare al suo tuttora amatissimo maestro di retorica³.

L'epistola⁴, che segue da vicino alcune missive precedenti⁵, comincia col dire che dall'ultima volta non è accaduto nulla di importante e che le giornate sono trascorse l'una dopo l'altra nel solito 'tran tran'; prosegue affermando che anche la nostalgia che Marco ha di Fron-

* Rielaborazione di un articolo dallo stesso titolo, destinato agli *Scritti in memoria di A. Auricchio*, e pubblicato in *Labeo* 20 (1974) 370 ss.

¹ Frontone fu *consul suffectus* per i mesi di luglio e agosto del 143 d.C. Consoli ordinari, e perciò eponimi, di quell'anno furono C. Bellicio Torquato e Ti. Claudio Erode Attico. Cfr. *CIL*. 8.5350 = *ILS*. 2928 (epigrafe trovata a Guelma, in Numidia, città vicina a Cirta: arriva sino alla pretura). Del consolato si ha conferma epigrafica in *ILS*. 1129.

² *HA. Vita Marci* 2.1: *a prima infantia gravis*. Su Marco Aurelio, da ultimo: A. BIRLEY, *Mark Aurel: Kaiser und Philosoph*² (1977, tr. dall'inglese, 1966).

³ M. Cornelio Frontone fu assegnato come maestro di retorica al giovane Marco Aurelio verso il 138. Verso il 143 divenne maestro anche di Lucio Vero. Nel 147, con grande dolore di lui, Marco Aurelio abbandonò lo studio della retorica per dedicarsi alla filosofia.

⁴ *Epistularum libri ad M. Caesarem et invicem* 2.8 (VAN DEN HOUT).

⁵ Dato che la lettera è indirizzata a Frontone console (*M. Aurelius Caesar consuli et magistro salutem*), essa è del bimestre luglio-agosto (v. *retro* nt. 1), così come dello stesso periodo sono varie altre lettere egualmente indirizzate al console Frontone.

tone è quella di sempre; poi, con peregrina trovata, si corregge per precisare che no, che il rimpianto di Frontone si è andato accrescendo giorno per giorno, così come dice in termini vegetariani Laberio dell'amore: 'l'amor tuo cresce rapido come un porro, saldo come una palma'⁶.

Davvero a questo punto potrebbe bastare, se lo scrupolo del componimento da sottoporre al maestro non si facesse visibilmente vivo. 'Vorrei scriverti molte più cose, ma non ho nulla sotto mano: ecco quel che mi viene in mente'⁷. E gli viene in mente, a Marco, di dedicare cinque o sei righe agli encomiografi greci, uomini veramente straordinari (*miri mortales*) che ha praticato a Napoli, avviandosi sulla loro scia (*illis comparatus*) ad eguagliare nel suo eloquio greco l'eloquentissimo Teopompo⁸. Ma la lettera è ancora troppo breve, ed è fortuna che viene a salvare la situazione l'argomento Napoli. In modo non lontano da Plinio, in un ben noto passo della *naturalis historia*⁹, il principe si mette a parlare del clima napoletano e della sua estrema variabilità¹⁰. È un clima che quasi ad ogni mezz'ora diventa prima più fresco, poi più caldo, magari poi più rigido¹¹: tiepido a mezzanotte come a Laurento, frescolino come a Lanuvio nell'ora in cui i galli cantano, dall'alba al sole alto gelido come presso l'Algido, soleggiato come a Tuscolo prima di mezzogiorno, a mezzodì ardente come a Pozzuoli, ma poi sempre più mite come a Tivoli man mano che sopravviene il tra-

⁶ 'Amor tuus tam cito crescit quam porro, tam firme quam palma': frase che, ovviamente, a Marco Aurelio pare bellissima. Laberio è probabilmente Laberio Decimo, il mimografo del sec. I a. C., ma può essere anche il *vates Laberius* (II sec. d. C.) di *CIL*, 6.13528: cfr. SCHANZ-HOSIUS, *Gesch. d. röm. Literatur* 1⁴ (1927) 257 ss. e 3³ (1922) 48.

⁷ *Volo ad te plura scribere, sed nihil suppetit*: 2.8.2.

⁸ Cfr. 8.2.2.

⁹ Plin., *n. h.* 3.5.40-41.

¹⁰ Cfr. 8.2.3.

¹¹ *In singulis scripulis horarum frigidius aut tepidius aut horridius fit.*

monto. E così avanti la sera, sino ad ora inoltrata, 'quando, come dice Marco Porcio, cade su tutto la notte profonda'¹².

La citazione di Catone, che proprio in quelle settimane doveva essere la lettura preferita di Marco Aurelio¹³, rappresenta per l'allievo di retorica quel che si potrebbe definire un bel colpo. Palesemente soddisfatto dall'elegante sfoggio di cultura, Marco chiude la lettera con parole che meritano di essere fedelmente trascritte: '*Sed quid ego, me qui paucula scripturum promisi, deliramenta Masuriana cóngero? Igitur vale, magister benignissime, consul amplissime, et me quantum amas tantum desidera*'¹⁴.

2. '*Deliramenta Masuriana*'. Non vi è da dubitare che Frontone abbia gustato appieno le sottili allusioni certamente implicate dai *deliramenta Masuriana*. Ma per noi, che viviamo tanto fuori da quei tempi, la situazione è diversa. Che cosa sono questi '*deliramenta*'? E perché poi '*Masuriana*'?

¹² *Id vespera et concubia nocte, 'dum se intempesta nox', ut ait M. Porcius, 'praecipitat', eodem modo perseverat: 2.8.3. i. f.*

¹³ L'ipotesi che Marco Aurelio abbia citato un detto di M. Porcius Latro (su cui v. SCHANZ-HOSIUS [nt. 6] 2^a [1935] 347 s.) è stata validamente respinta, oltre un secolo fa, da H. E. DIRKSEN, *Beiträge zur Auslegung etniger Stellen in des Corn. Fronto Reden und Briefen*, ripubbl. in *Hinterlassene Schriften zur Kritik und Auslegung der Quellen römischer Rechtsgeschichte und Alterthumskunde* 1 (1871, rist. 1973) 243 ss. In *epist.* 2.4, scritta probabilmente pure da Napoli nello stesso giro di tempo (cfr. R. HANSLIK, *Die Anordnung der Briefensammlung Frontos*, in *Commentat. Vindobonienses* 1 [1935] 27), Marco scrive: '*Ego ab hora quarta et dimidia in hanc horam scripsi et Catonis multa legi rell.*'. Cfr. M. PORCIUS CATO, *Inc. lib. rel.* p. 86 (JORDAN).

¹⁴ *Ep.* 2.8.4: 'Ma perché io, che avevo detto di poter scrivere poche cosette, vado accumulando *deliramenta Masuriana*? Addio, dunque, o maestro tanto benevolo, console onorevolissimo, e desiderami quanto mi ami'. Marco Aurelio si ricorda di aver detto poco prima di voler parlare di molte più cose, ma di non averne da raccontare.

'*Deliramenta*' viene generalmente tradotto con 'deliri' o 'vaneggiamenti'¹⁵, oppure con parole e locuzioni che fanno pensare alla minuziosità o alla sofisticcheria¹⁶. Da questa cerchia di significati, per quanto mi risulta, non vi è nessuno che esca ed è in relazione ad essa che, sin dai tempi di Angelo Mai, scopritore dei manoscritti di Frontone¹⁷, la gran parte degli autori ritiene che '*deliramenta Masuriana*' sia un'allusione spregiativa, o quanto meno ironica, al giurista Masurio (o Massurio) Sabino, il celebratissimo autore dei *libri tres iuris civilis*, fiorito nell'epoca che va da Tiberio a Nerone¹⁸. 'Evidentemente, stando a questo accenno, (Sabino) fu scrittore verboso e prolisso': così commenta, ed ha l'aria di spiegare, una studiosa del testo¹⁹.

Senonché la spiegazione basata sull'ipotesi di un Sabino logorroico fa a pugni con quel che sappiamo e possiamo sicuramente intuire in ordine al vero Masurio Sabino: il quale la fama se l'era meritata proprio per il rigore dei suoi ragionamenti e, aggiungerei, per la stringatezza della sua prosa. Un uomo che era stato capace di selezionare e condensare la sua vastissima esperienza di *ius civile* in tre soli libri²⁰ non poteva essere accusato di prolissità e di vaneggiamenti da nessuno. Né è pensabile che un giovane accostumato e serio, qual'era, fin troppo, Marco Aurelio, lo abbia deriso sotto questo profilo, oppure per il fatto che, essendo indubitabilmente molto sottile, come si addice ad un giurista, si esponeva

¹⁵ Così F. PORTALUPI nella traduzione italiana contenuta in *Opere di Marco Cornelio Frontone* a cura di F. P. (1974) 105.

¹⁶ 'Minutiöse Schreibart': DIRKSEN (nt. 13) 244. 'Haarspaltereien': D. NÖRR, *Rechtskritik in der römischen Antike*, in BAW. 77 (1974) 86.

¹⁷ La scoperta avvenne, o meglio fu divulgata in edizione a stampa, nel 1815.

¹⁸ Su lui, per tutti: A. GUARINO, *Storia del diritto romano*⁵ (1975) 470 ss. Il riferimento a Masurio Sabino è stato fatto già da A. MAI.

¹⁹ PORTALUPI (nt. 15) 104 nt. 51.

²⁰ Cfr. LENEL, *Pal.*, Sab. 3-6 e inoltre, per buona parte, 18 ss.

al pericolo di essere considerato, solo però dagli sciocchi, un pedante od un acchiappanuvole²¹.

L'acutissimo Dirksen qualche rilievo del genere l'ha fatto, bisogna dirlo, oltre un secolo fa²², ma ha aggiunto dell'altro. Alla ricercatezza di cui dà prova Marco Aurelio in tutto ciò che precede l'ultimo paragrafo della sua lettera a Frontone non si confà, secondo lui, la citazione di un arido giurista, ma si addice piuttosto il richiamo di qualche poeta del presente o del passato da mettere in compagnia di Catone, che è stato citato poc'anzi proprio nella sua veste di poeta²³. Di qui l'ipotesi che i *'deliramenta Masuriana'* si riferiscano ad un oscuro poeta del secondo secolo, Aulo Sabino, di cui va presunta l'appartenenza alla *gens dei Masurii*²⁴.

Con tutto il rispetto per il Dirksen, l'ipotesi mi sembra piuttosto stentata. A parte l'improbabilità della tesi che in questa sua lettera Marco, giovanile ma non puerile, si sia fatto carico di citare esclusivamente poeti²⁵, va rilevato che, mentre i poeti sono addotti con riferimento

²¹ V. invece NÖRR (nt. 16) 86, che indica i *'deliramenta Masuriana'* tra i pochissimi casi che gli è riuscito di reperire nelle fonti, prescindendo dalle precipitose valutazioni dei filosofi (per le quali rinvio a GUARINO, *'Ineptiae iurisconsultorum'*, in questa raccolta 9 ss.), di *'Ironie und Spott'* dei non giuristi nei riguardi dei giuristi. Al Nörr replicherei, inoltre, che i molti riferimenti, anche critici, di Aulo Gellio, nelle sue *Noctes Atticae*, a Masurio Sabino non sono tali da poter essere addotti a prova di una considerazione meno che rispettosa del grande giurista.

²² In replica ad A. Turnebi: cfr. DIRKSEN (nt. 13) 244 nt. 7a.

²³ Per il *carmen de moribus*: cfr. DIRKSEN (nt. 13) 244 nt. 6a. Cfr. SCHANZ-HOSIUS (nt. 6) 14 (1927) 182 s.

²⁴ DIRKSEN (nt. 13) 245: *'Vielleicht war dies der Dichter A. Sabinus, der dem Masurischen Geschlecht angehört zu haben scheint'*.

²⁵ Oltre il Laberio di cui *retro* nt. 6 e il Catone di cui *retro* nt. 13, Marco Aurelio cita, nel paragrafo 3, un Cecilio (*Igitur paene me Opicum animantem ad Graecam scripturam perpulerunt 'homines', ut Caecilius ait, 'incolumi scientia'*), che è probabilmente Cecilio Stazio (su cui v. SCHANZ-HOSIUS [nt. 6] 14 [1927] 101 ss.): del fatto che si tratti di tre poeti (o, più esattamente, di tre autori citati in relazione a loro componimenti poetici) va dato atto al Dirksen.

alle cose buone che hanno scritto, Masurio è adombrato in senso tutto diverso, con riferimento ai *deliramenta*. Prima di far capo al poeta Sabino, perché non ci domandiamo se i '*deliramenta Masuriana*' hanno un senso accettabile, e confacente alla sostanziale serietà di Marco Aurelio, pur se coinvolgono la venerata memoria del giurista Sabino?

3. Cominciamo da '*deliramenta*'. La traduzione con vaneggiamenti, pedanterie *et similia* corrisponde al senso che la parola assume in molti autori citati dai lessici²⁶, ma forse, nel caso specifico di Marco Aurelio, sopra tutto quando questi si esercita a scrivere a Cornelio Frontone, non è esatta.

Non dobbiamo dimenticare che l'insegnamento di Frontone era essenzialmente rivolto al gusto del parlar semplice e piano, con scelta ricercata dei termini propri e immediati per ogni oggetto del discorso retorico. A molti studiosi moderni questo impegno è parso troppo modesto e addirittura banale²⁷, ma è ben certo che i contemporanei e gli immediati posteriori di lui lo apprezzarono moltissimo anche per reazione ad una sorta di imbarocchiamento di cui la lingua latina aveva sofferto dopo i tempi aurei di Cicerone e di Cesare²⁸. In una ben nota lettera a Marco Cesare, reputata una delle fonti più rilevanti per la conoscenza della sua dottrina²⁹, Frontone, che forse già si cruccia delle simpatie crescenti dell'allie-

²⁶ FORCELLINI, *Lexicon t. L. shv.*

²⁷ Per un ragguaglio: PORTALUPI (nt. 15) 11 ss.

²⁸ Gellio lo dice non solo di sé (n. a. 19.8.1), ma degli uomini di cultura dei suoi tempi (n. a. 13.29.5) e persino del suo ammiratissimo Favorino di Arelate (n. a. 2.26.1 ss.), al quale attribuisce, ad un certo punto (n. a. 1.10.4), anche la citazione di un brano del perduto *Caes. de anal.*: *habe semper in memoria atque in pectore, ut tamquam scopulum sic fugias inauditum atque insolens verbum*. Altro discorso è quanto abbia giovato in concreto, alla chiarezza e naturalezza del discorso di stile frontoniano, il 'purismo' della parola esatta al posto esatto.

²⁹ Fronton. ep. ad M. Caes. 4.3 (del 144 d. C.).

vo verso la filosofia, mette chiaramente in guardia Marco contro le imprecisioni e le approssimazioni comportate da una conoscenza non rigorosa di discipline diverse dalla sua³⁰ ed esclama che, 'mentre nelle altre arti tu puoi mascherarti ogni tanto e puoi essere considerato in certo qual modo esperto di ciò che ignori, nella scelta e collocazione delle parole l'inesperto vien subito alla luce, né può insistere a parlare senza rivelare di essere ignaro di vocaboli, di pesarne male il significato, di valutarli avventatamente, di utilizzarli in modo sconsiderato e di non saperne comparare né la convenienza né l'efficacia'³¹. Ed è molto interessante che, sempre in questa lettera, segua più in là, a titolo di esempio, una serie di esercizi quasi funambolici sui grandi mutamenti di significato che si connettono, in parole di struttura quasi uguale, a piccoli mutamenti di sillabe o di lettere³².

Bene. L'allievo di tanto puntiglioso linguista difficilmente avrà, a sua volta, voluto chiamare 'deliri', o 'vanneggiamenti', quelle sue notizie sugli ambienti e sul clima di Napoli che, esatte e puntuali in sé, rappresentavano nella lettera a Frontone soltanto delle divagazioni. Perché allora Marco Aurelio ha parlato di *deliramenta*? Ma

³⁰ Cfr. 4.3.1: ... *philosophiae quoque disciplinas aiunt satius esse numquam attigisse quam leviter et primoribus, ut dicitur, labiis delibasse, eosque provenire malitiosissimos, qui in vestibulo artis obversati prius inde averterint quam penetraverint*. Purtroppo per Frontone, Marco Aurelio intese l'ammonimento a rovescio: invece di lasciar stare gli studi filosofici, finora delibati a fior di labbra, vi dette progressivamente sempre più e sempre più esclusivamente dentro.

³¹ Cfr. 4.3.1 i. f.: *Tamen est in aliis artibus ubi interdum delitiscas et peritus paulisper habere quod nescias, in verbis vero eligendis conlocandisque ilico dilucet nec verba dare diutius potest, quin se ipse indicet verborum ignarum esse, eaque male probare et temere existimare et inscie contrectare neque modum neque pondus verbi intemasse*.

³² Cfr. 4.3.4 (*colluere* per lavare la faccia, *pelluere* per i pavimenti dei bagni, *lavere* per le lacrime sulle guance, *lavare* per i panni, *abluere* per il sudore e la polvere, *eluere* per le macchie ecc.), ma v. anche i paragrafi successivi.

è chiaro. Lo ha fatto per colmo di finezza filologica: perché 'deliramentum', alla lettera, è l'uscita dal solco, dalla lira³³, e perché il traslato ad esso più vicino, ed elegantemente vicino, non è quello di vaniloquio, e tanto meno quello di pedanteria, ma è quello, appunto, di deviazione o di divagazione³⁴.

Se la mia interpretazione è esatta, il senso di 'deliramenta' perde quella carica dispregiativa che solitamente dagli interpreti e dai traduttori gli si assegna. Marco non si scusa con Frontone per aver vaneggiato, ma solo per aver divagato, o in altri termini per essersi abbandonato a troppe e non strettamente necessarie 'variazioni sul tema', sul tema Napoli intendo.

4. Resta da intuire perché mai le sue divagazioni su Napoli Marco le chiami 'masuriane', di tipo masuriano.

Il primo riferimento che torna in esame è quello a Masurio Sabino. Tuttavia, anche se ora sappiamo che il richiamo non ha valore dispregiativo, egualmente risulta difficile applicarlo al conciso Sabino dei *libri tres iuris civilis*³⁵. Se mai, un tantino meno asciutti devono essere stati, di Masurio Sabino, i *libri memorialium*, almeno undici, di cui abbiamo solo conoscenza per vie indirette³⁶; ma anche in essi non sembra che Sabino abbia insistentemente divagato, o comunque discorso a lungo senza un preciso motivo³⁷. D'altronde, prima di appigliarmi al poe-

³³ FORCELLINI, *Lexicon* sv. 'deliro'. 'Deliramenta' nel senso di 'stravaganze' è un traslato che si trova in Plaut. *Capt.* 596 e altrove.

³⁴ Cfr. Colum. *r. r.* 2.4.8 e 2.8.3.

³⁵ V. *retro* n. I.

³⁶ Sui *memorialium libri*, per tutti: E. P. BREMER, *Iurisprudentiae antehadrianae quae supersunt* 2.1 (1898) 367 ss. L'opera è ricordata da Cello, Macrobio, Paolo e sembra essere stata utilizzata da Plinio il Vecchio.

³⁷ Non mancano nei *memorialia* gli aneddoti, o più precisamente le brevi narrazioni di episodi, ma il loro ricordo sembra essere stato fatto sempre 'pour cause'. Non bisogna dimenticare, infatti, che

ta (o poetastro) Aulo Sabino, che oltre tutto non è detto avesse *nomen* di Masurio³⁸, mi guarderei un po' meglio in giro, nei tempi tra il principato di Adriano e quello di Antonino Pio, in cui Marco Aurelio e Frontone colloquiavano tra loro.

A questo punto osserverei (non è difficile, in fondo) che in quei tempi la fama di Masurio Sabino, nonostante che egli fosse morto da tempo, era altissima: tanto alta, che ogni buon giurista dell'epoca si rifaceva ai suoi sobri insegnamenti non solo per citarli, ma anche per 'svolgerli' in numerose nuove applicazioni, cioè per divagare, nel senso migliore della parola, 'ex Sabino' o 'ad Sabinum'³⁹. In particolare, chi non sa che giusto sotto Adriano (e i primi anni, forse, di Antonino Pio) il giurista Sesto Pomponio pubblicò, eventualmente a puntate, ben trentacinque (o trentasei) libri 'ex Sabino', cioè di variazioni su lemmi estratti uno per uno dai tre soli libri del grande Masurio?⁴⁰.

L'opera è relativa essenzialmente a temi di *ius publicum* e di *ius sacrum*: due settori dell'ordinamento romano che erano assai scarsi di precisi principi normativi e per la trattazione dei quali valeva, in certo senso, il canone 'ex facto oritur ius'.

³⁸ Si ricordi, ad esempio, il giurista Celio Sabino, cos. suff. 69 d. C., che non era Masurio, ma era Cn. Arulenus Caelius Sabinus: cfr. W. KUNKEL, *Herkunft und soziale Stellung der römischen Juristen*² (1967) 131 ss.

³⁹ Per un quadro sommario: GUARINO (nt. 18) 463. Oltre Pomponio (*infra* nt. 40) avrebbero scritto più tardi libri *ad Sabinum* anche Paolo ed Ulpiano. L'autorità di Sabino (alla quale si riferisce, ad esempio Pers. *Satyr.* 5.88-90: *Vindicta, postquam meus a praetore recessit, / cur mihi non liceat, iussit quodcumque voluntas, / excepto, si quid Masuri rubrica notavit?*) dovette essere particolarmente ribadita sul giovane Marco Aurelio dal suo maestro di diritto Volusio Meciano (cfr. HA. *vita Marci* 3.6): così giustamente NÖRR (nt. 16) 86 nt. 32.

⁴⁰ Cfr. GUARINO (nt. 18) 477 s. c, più in particolare: P. KRÜGER, *Geschichte der Quellen und Litteratur des Römischen Rechts*² (1912) 190 ss.; H. FITTING, *Alter und Folge der Schriften römischer Juristen von Hadrian bis Alexander*² (1908, rist. 1935) 35 ss. L'opera di Pomponio è indicata dalle fonti come libri *ex Sabino* (o talvolta *ad Sabinum*), ma è presumibile che la sua intestazione originale, particolar-

Qui non voglio assolutamente impegnarmi nella controversia circa il livello di Sesto Pomponio, un personaggio che per la *communis opinio*, da me condivisa, fu giurista piú diligente che geniale⁴¹, mentre per alcuni toccò i vertici del chiarissimo, se non proprio quelli dell'illustre⁴². Certo è però, e per tutti, che Pomponio fu scrittore abbondevole, non voglio dire prolisso, che pubblicò, tra il principato di Adriano e quello dei *divi Fratres*, qualcosa come trecento *libri* o giù in lí⁴³. La sua capacità di moltiplicare per dodici, largamente utilizzando la letteratura intermedia, gli originari tre libri di Sabino dovette far scalpore (rispettoso scalpore) nel mondo dei dotti⁴⁴, e non minore interesse (e rispetto) sicuramente destò, sempre nel mondo dei dotti, l'inclinazione di Pomponio e di altri, compreso il sommo Giuliano, a prendere spunto dal grande Masurio per variazioni e, diciamo, divagazioni di ogni genere, sempre nell'ambito del *ius civile*⁴⁵. Può stupire dunque che Marco Aurelio, sicuramente attento anche a questo fenomeno, abbia definito analogicamente le sue divagazioni napoletane come '*deliramenta Masuriana*'? Direi proprio di no.

Certo, una punta di ironia nelle parole di Marco Aurelio, pur così ridimensionate, non manca. Ma Marco Aurelio, siamo tutti d'accordo, era un uomo intelligente. Che sarebbe la vita di un uomo intelligente senza qua e là una punta d'ironia?

mente nota tra i contemporanei, includesse il *nomen* (e anche il prenome, a noi moderni ignoto) di Masurio (es.: *libri ex... Masuri Sabini iuris civilis libris*).

⁴¹ Per tutti: KRÜGER (nt. 40) 104.

⁴² Da ultimo: H. ANKUM, *Towards a Rehabilitation of Pomponius*, in *Daube noster* (1974) 1 ss.

⁴³ V. *retro* nt. 40.

⁴⁴ Per quanto ci risulta, il primo commentario *ad Sabinum* fu, nella giurisprudenza classica, proprio quello di Pomponio. Seguirono, a distanza di un cinquantennio, i commentari di Paolo e di Ulpiano: cfr. GUARINO (nt. 18) 463.

⁴⁵ Quadro completo della risonanza dei *libri tres iuris civilis* nella giurisprudenza classica in BREMER (nt. 36) 383 ss.

LE MATRONE E I PAPPAGALLI

1. 'Si quis virgines appellasset, si tamen ancillari veste vestitas, minus peccare videtur: multo minus, si meretricia veste feminae, non matrum familiarum vestitae fuissent, si igitur non matronali habitu femina fuerit et quis eam appellavit vel ei comitem abduxit, iniuriarum tenetur'.

Il testo, che figura nei Digesti come estratto dal commentario di Ulpiano all'editto del pretore¹, è ben noto all'Interpol dei romanisti come una sorta di re degli evasori. Si crede di averne afferrato compiutamente il senso o di essere riusciti a depurare la parte genuina da quella eventualmente posticcia, e *tac*: con l'aiuto compiacente, non dirò addirittura con la complicità, di qualche studioso sopravvenuto, il passo sfugge di nuovo alla presa e si allontana beffardo dalla comprensione dei lettori.

L'ultimo investigatore ad occuparsi a fondo del testo ulpiano è stato il Raber, che lo ha sottoposto ad una perquisizione minuziosa ed ha fatto giustizia di molte inaccettabili interpretazioni altrui². Ma nel giro di pochi anni siamo stati già in due, sollecitati entrambi dalla lettura del contributo del Raber, a pronunciarci quasi contem-

* Rielaborazione dell'articolo dallo stesso titolo di cui *infra* nt. 4.

¹ Ulp. 57 ed. D. 47.10.15.15. Il frammento porta erroneamente l'inscriptio '77 ed.', ma la collocazione nel libro 57 del commento editto di Ulpiano è sicura: cfr. LENEL, *Ulp.* 1352.

² F. RABER, *Frauentracht und 'iniuria' durch 'appellare'*: D. 47.10.15.15, in *St. Volterra* 3 (1969) 633 ss.; Id., *Grundlagen klassischer Injurienansprüche* (1969) 39 ss., con bibliografia. Nelle note seguenti sarà citato questo secondo lavoro.

poraneamente contro la tesi di quest'ultimo. Siamo stati il Wittmann³ ed io⁴, ciascuno senza sapere dell'altro ed entrambi, manco a dirlo, pervenendo a conclusioni diverse tra loro.

Verrebbe quasi quasi la voglia di passare una buona volta ad altro, se non fosse per la speranza, che è sempre l'ultima a morire.

2. Così, all'ingrosso, in una traduzione che non può non essere alquanto approssimativa, ecco anzi tutto quanto dice Ulpiano. 'Nell'ipotesi che taluno abbia rivolto parole di richiamo a delle fanciulle (*virgines*), ma queste erano vestite con abiti da schiave, si ritiene che egli pecchi di meno; molto di meno, se le donne erano vestite con abito da meretrici, e non da *matres familiarum*. Pertanto, se una donna non sia stata abbigliata da matrona e taluno le abbia fatto il pissi-pissi o ne abbia allontanato l'accompagnatore, (costui) è tenuto (con l'azione) di ingiurie'.

Le due prime ipotesi, quella di chi pecca 'di meno' e quella di chi pecca 'molto di meno' ancora, rendono evidente che qui Ulpiano non inizia un discorso, ma continua un discorso già incominciato. In un brano precedente quello in esame, che i compilatori dei *Digesta* hanno stranamente tralasciato di riprodurre⁵, il giurista deve avere presumibilmente esposto la fattispecie di base dell'*appellatio* (e del *comitem abducere*), la fattispecie in cui

³ R. WITTMANN, *Die Körperverletzung an Freien im klassischen römischen Recht* (1972) 30 ss.; Id., *Die Entwicklungslinien der klassischen Injurienklage*, in ZSS. 91 (1974) 314 ss. (lavoro che sarà citato in seguito). V. anche A. MANFREDINI, *Contributo allo studio dell'iniuria in età repubblicana* (1977) 184 s.

⁴ A. GUARINO, 'Ineptiae iuris Romani' 3, in *Daube noster* (1974) 126 ss.

⁵ MOMMSEN, ahl., suppone che prima di questo paragrafo fosse riportato il testo dell'editto 'de adtemptata pudicitia' (*infra* nt. 23). Comunque le lacune sono tutt'altro che rare all'interno di frammenti della compilazione giustiniana, anche quando essi sembrano, a tutta prima, riportare un discorso continuativo.

si pecca al cento per cento, senza attenuazioni di sorta. Facile, anzi facilissimo individuare con gli occhi della mente questa fattispecie. È ovviamente l'ipotesi di chi nei confronti di una donna vestita da donna per bene, cioè da *mater familias*, si comporti, come usa dirsi in Italia, da 'pappagallo della strada'⁶.

Quello che si capisce poco, in connessione con quanto precede, è l'ultimo periodo, in cui si legge che 'pertanto' (*igitur*), ove la donna non indossi vesti da matrona, colui che la disturba è processualmente tenuto a titolo di *iniuria*. Se la supposizione avanzata poco fa circa il contenuto del periodo scomparso dai *Digesta* è esatta, il tenore formale di quel periodo sfociava molto probabilmente nell'affermazione che il disturbatore di una donna in vesti di *mater familias*, o *matrona* che dir si voglia⁷, 'iniuria-

⁶ L'uso è registrato, sv. 'pappagallo', dal *Diz. enciclopedico italiano*. A parziale giustificazione di questa noiosa, ma tutto sommato sana genia dei pappagalli, sia lecito richiamarsi a un brano del nostro duecentesco *Novellino* (nov. 16), in cui si racconta come 'uno re fece nodrire un suo figliuolo dieci anni in luogo tenebroso', e così si continua: 'Dopo il tempo detto lo fece trarre fuori, e innanzi lui fece mettere molte belle gioie e di molte belle donzelle, tutte cose nominando per nome. E dettoli le donzelle essere dimoni. e poi li mandaro qual d'esse (cose) li fosse più graziosa, rispuose: — i dimoni —'.

⁷ Sul senso corrente (ed estensivo) di '*mater familias*' e '*matrona*', per tutti: W. KUNKEL, *shv.*, in *RE*. 14.2 (1930) 2183 s.; W. WOLDKIEWICZ, '*Materfamilias*', in *Czasopismo Prawno-Historyczne* 16.1 (1964) 103 ss. Cfr. *Ulp.* 59 *ed. D.* 50.16.46.1: '*Matrem familias accipere debemus eam, quae non inhoneste vixit: matrem enim familias a ceteris feminis mores discernunt atque separant. proinde nihil intererit, nupta sit an vidua, ingenua sit an libertina: nam neque nuptiae neque natales faciunt matrem familias, sed boni mores. V. tuttavia Fest. sv. 'Materfamiliae' (p. 112 L.) (... non ante dicebatur, quam vir eius paterfamiliae dictus esset; nec possunt hoc nomine plures in una familia praeter unam appellari. sed nec vidua hoc nomine, nec, quae sine filiis est, appellari potest)*. Le due visuali sono indubbiamente diverse (una più larga e l'altra più restrittiva), ma la radice è la stessa: *mater familias* non è solo la donna esente da *patria potestas* altrui, ma può essere anche una *filia familias* unita in matrimonio, e la sua specie più propria è appunto quella della onesta sposa e madre.

rum (actione) tenetur; ciò posto, le due ipotesi in cui, disturbando una passante, si delinque 'di meno', assai difficilmente potevano dar luogo all'affermazione 'conseguenziale', ancorata cioè ad un 'igitur', per cui il disturbatore '*iniuriarum (actione) tenetur*'. Partito per segnalare una differenza tra l'ipotesi di base e le ipotesi successive, Ulpiano sarebbe stranamente approdato ad una conclusione identica per tutte le ipotesi.

Di qui la vastissima gamma delle letture finora operate. Alcuni ritengono che Ulpiano avrebbe scritto '*iniuriarum (actione) non tenetur*' e che il 'non' sia saltato via nel séguito delle trascrizioni; altri opinano che egli non abbia scritto l' 'igitur' che rovina tutto, pensano cioè che l' 'igitur' sia stato inserito nel testo da un lettore per verità piuttosto imbecille; altri sostengono che l'ultimo periodo si riferisse, nella stesura genuina, alle donne con abito da matrona, e non a quelle '*non matronali habitu*', e che dunque sia stato interpolato, da qualche altro lettore piuttosto imbecille, il 'non'; altri ancora pensano che tutto vada a posto, sol che si inserisca un 'vix' prima di 'tenetur', supponendo con ciò che Ulpiano abbia detto che il disturbatore di donne in abito non matronale è responsabile, sí, ma appena appena; altri infine ipotizzano che della questione il giurista classico si lavasse le mani e che il periodo terminasse con un bel punto interrogativo⁸. E non è finita. Al testo ha dedicato una rapida esegesi anche il Beseler, il quale ha contestato la giuridicità dell'uso di 'peccare', verbo che riguarderebbe azioni riprovevoli solo sul piano morale, ed ha ridotto il discorso genuino del giurista Ulpiano ad un '*si non matronali habitu femina fuerit, qui eam appellavit vel ei comitem abduxit iniuriarum non tenetur*'⁹. Soluzione indubbiamente semplicistica, ma non tanto semplicistica quanto quella suggerita dal Raber, il quale si libera da ogni dif-

⁸ Per le indicazioni relative: RABER (nt. 2) 40 ss.

⁹ G. BESELER, *Beiträge z. Kr. röm. RQuellen*, in ZSS. 66 (1948) 346 s. Ma v. contra: RABER (nt. 2) 49.

ficoltà, immaginando che tra il secondo e il terzo periodo siano caduti, nella vicenda delle trascrizioni, alcuni righe in cui Ulpiano avrebbe rilevato che ai suoi tempi, purtroppo, le matrone romane non sempre evitavano di andar vestite come altrettante prostitute, esponendo con ciò i pappagalli della strada al pernicioso errore di trattarle come tali e di sentirsi poi condannare, svelato l'equivoco, per *iniuria* in persona di una *mater familias*¹⁰.

E se il testo fosse tutto genuino? L'ipotesi non è da escludersi alla leggera. Lungo questa direttrice, il Pernice ha sostenuto che chi '*appellat*' una matrona in vesti da meretrice è responsabile a pieno titolo di *adtemptata pudicitia*, e quindi di *iniuria*, perché quel che conta non è la sua scusabilità subbiettiva, ma l'aggressione da lui obbiettivamente (e non involontariamente) effettuata alla *pudicitia* della matrona¹¹. Solo formalmente diversa da questa del Pernice è la teoria del Wittmann, il quale distingue tra responsabilità in base all'*edictum 'de adtemptata pudicitia'* e responsabilità in base all'editto generale '*de iniuriis*' e assume che il disturbatore di una passante vestita da schiava o da meretrice non è certo responsabile in base al primo editto, ma è comunque responsabile, se la passante si rivela essere una matrona, in base all'*edictum generale*¹². Infine si potrebbe anche dire che, essendo la

¹⁰ RABER (nt. 2) 51 s.

¹¹ A. PERNICE, *Labeo, Römisches Privatrecht im ersten Jht. der Kaiserzeit* 2.1² (1895) 31 e nt. 4. Osserva giustamente il RABER (nt. 2), 43, che il ragionamento fatto per la donna vestita da meretrice non vale comunque per la donna vestita da schiava (sulla quale il Pernice sorvola).

¹² WITTMANN (nt. 3) 316 ss. Questa tesi cerca di farsi forte, in ogni caso, con un'inaccettabile interpretazione di '*minus (e multo minus) peccare videtur*', che il Wittmann interpreta come altrettante negazioni (la seconda ancora più recisa della prima) della esistenza di un '*peccatum*' ai sensi dell'editto '*de adtemptata pudicitia*'; negazioni espresse da Ulpiano, secondo il nostro autore, 'in komparativer Sprachweise', alla maniera (inversa) cioè di un '*verius puto*' (cfr. p. 317 e nt. 86). L'errore peraltro è evidente. Mentre '*verius puto*' significa l'adozione di una certa soluzione tra due soluzioni diverse,

actio iniuriarum un'azione 'in aequum concepta', in forza della quale il giudicante deve di volta in volta stabilire quale ammontare di condanna sia equo addossare al colpevole¹³, è proprio vero che il pappagallo stradale può essere sempre condannato in base all'*actio iniuriarum*: infatti, persino se il discorso capzioso è rivolto ad una donna in paramenti da meretrice, il delitto, anche se il giudice rileverà che si è peccato 'multo minus', c'è¹⁴.

Ma l'esame delle ultime tre soluzioni, oltre che della ipotesi avanzata dal Raber, esige un maggiore approfondimento del delitto di *adtemptata pudicitia* e della sua connessione col delitto di *iniuria*.

3. L'insegnamento comune è questo. Verso la metà del secondo secolo avanti Cristo il pretore urbano, superando la greve e antiquata disciplina delle XII tavole in materia di offese personali, emanò un editto '*de iniuriis aestimandis*', col quale prometteva alle vittime di *iniuria* un'azione (l'*actio iniuriarum aestimatoria*) volta ad ottenere dal giudicante il '*quantum ei (bonum et) aequum videtur*'¹⁵. Il passo avanti era notevole, ma per *iniuria* si intendeva pur sempre, sulle orme della legge decemvirale, l'offesa arrecata ad altri con mezzi fisici, solitamente con pugni o bastonate¹⁶. Per tale motivo nei cento anni

una positiva ed una negativa, '*minus peccat*' e '*multo minus peccat*' sono locuzioni che si riferiscono ad una soluzione unica, quella di un soggetto che '*peccat*', e vengono usate esclusivamente per la diversificazione delle attività in ordine al *quantum* di colpevolezza di ciascun delinquente.

¹³ Sulle *actiones in (bonum et) aequum conceptae*: GUARINO, *Diritto privato romano*⁵ (1976) n. 18.4.5. Più in particolare: A. GUARINO, '*Actiones in aequum conceptae*', in *Labeo* 8 (1962) 7 ss.

¹⁴ Completamente fuori strada, su questo punto, il WITTMANN (nt. 3) 320.

¹⁵ Da ultimo, sul tema: MANFREDINI (nt. 3) *passim*; U. VON LÜBTOW, *Zum römisches Injurienrecht*, in *Labeo* 15 (1969) 131 ss., spec. 154 ss.; J. PLESCIA, *The development of 'iniuria'*, in *Labeo* 27 (1977) 271 ss.

¹⁶ La *demonstratio* della formula-tipo è, sia pur malamente, riportata in modo significativo da Coll. 2.6.4: *Certum non dicit, qui*

che seguirono, sino alla *lex Cornelia de iniuriis* dell'81 a.C.¹⁷, furono emanati altri editti specifici, i quali estesero il regime del primo editto, quello che ormai veniva sempre più largamente qualificato come '*edictum generale de iniuriis*', a fattispecie di '*contumeliae*', cioè di offese non materiali, ma parimenti lesive della dignità sociale delle vittime¹⁸. Tra tali editti specifici, sempre secondo l'insegnamento comune, vi fu l'*edictum de adtemptata pudicitia*, cui sembra essere dedicato il lungo brano ulpiano riportato da D. 47.10.15.15-24¹⁹.

Per verità, nessuna tra le fonti di cui disponiamo attesta o fa intuire che la rubrica ufficiale del nostro editto fosse proprio '*de adtemptata pudicitia*'²⁰. Personalmente io ne dubito e dubiterei anche del punto che tutte le ipotesi illustrate da Ulpiano siano state esplicitamente inserite nell'albo del pretore sin dall'età repubblicana. Ma la discussione ci porterebbe lontano e qui non è proprio il caso di impegnarsi²¹. Diamo dunque per scon-

dicit pulsatum se sive verberatum. sed et partem corporis demonstrat et quem in modum, pugno puta aut fuste an lapide, sicut formula posita est: 'quod Auli Ageri mala pugno percussa est'. illud non cogitur dicere, dextra an sinistra, nec qua manu percussa sit. Cfr. anche Gai 4.60, Sen. de benef. 2.35.2, Suet. Vitell. 7, nonché Plaut. Asin. 2.2.104. Sul 'generale edictum': LENEL, EP. § 190.

¹⁷ Cfr. Paul. 5.4.8 e ROTONDI, *Leges publicae populi Romani* (rist. 1962) 359. V. anche VON LÜBTOW (nt. 15) 157.

¹⁸ Per la ricostruzione di questi editti: LENEL, EP. § 191-197.

¹⁹ LENEL, EP. § 192. Ma v. già M. VOIGT, *Röm. Rechtsgeschichte* I (1892) 702.

²⁰ Il LENEL, EP. 400 e nt. 16, lo argomenta sopra tutto da Ulp. 57 ed. D. 47.10.15.20-23 e da Paul. 55 ed. D. 47.10.10. Ma il fatto che i commentatori unificassero per breviloquenza le fattispecie nella dizione '*adtemptata pudicitia*' non significa che così fosse intestato l'editto.

²¹ Si tratterebbe di rimescolare il problema della così detta 'codificazione' adrianea dell'*edictum perpetuum*: codificazione cui la dottrina dominante, basandosi su attestazioni ambigue di età post-classica, crede e continua a credere, malgrado gli sforzi che vado compiendo da trenta anni, in una serie ormai non breve di articoli e note, per convincerla che la 'codificazione' è soltanto una leggenda

tato, seguendo nei limiti del ragionevole la ricostruzione del Lenel²², che il passo ulpiano riportato da D. 47.10.15. 15 continuasse un discorso aperto con un 'ait praetor' e con la trascrizione letterale di un editto nel quale si prometteva la tutela dell'*actio iniuriarum* contro chi avesse compiuto *adversus bonos mores*, nei confronti di una *mater familias* o di un *praetextatus*, una di queste tre azioni: *appellare*, *comitem abducere*, *adsectari*²³.

generata dal fatto verosimile, ma di limitato spessore, che Adriano chiese ed ottenne un *senatusconsultum* di fissazione 'ne varietur' del testo dell'*edictum provinciale*. Cfr., sul punto: GUARINO, *Storia del diritto romano*⁵ 431 ss., e, ultimo tra i miei saggi, A. GUARINO, *La formazione dell'edictum perpetuum* in ANRW. 2.16 (in pubblicaz.).

²² La ricostruzione del Lenel è in gran parte fondata su I. 4.4.1: *Iniuria autem committitur non solum, cum quis pugno puta aut fustibus caesus vel etiam verberatus erit, sed etiam si cui convicium factum fuerit, sive cuius bona quasi debitoris possessa fuerint ab eo, qui intellegebat nihil eum sibi debere, vel si quis ad infamiam alicuius libellum aut carmen scripserit composuerit ediderit dolove malo fecerit, quo quid eorum fieret, sive quis matrem familias aut praetextatum praetextatamve adsectatus fuerit, sive [cuius] <a quo alicuius> pudicitia adtemptata esse dicitur: et denique aliis pluribus modis admitti iniuriam manifestum est.* Questo testo riproduce, con molte aggiunte, Gai 3.220: *Iniuria autem committitur non solum cum quis pugno puta aut fuste percussus vel etiam verberatus erit, sed etiam si cui convicium factum fuerit, sive quis bona alicuius, quasi debitoris sciens eum nihil sibi debere proscripserit, sive quis ad infamiam alicuius libellum aut carmen scripserit, sive quis matrem familias aut praetextatum adsectatus fuerit, et denique aliis pluribus modis.* Come si vede, ambedue i passi parlano dell'*adsectari* (ma le Istituzioni di Giustiniano ne fanno oggetto, oltre la *mater familias* ed il *praetextatus*, anche la *praetextata*, la quale viene con ciò distaccata dalla nozione di *mater familias* e viene inoltre stranamente rivestita anch'essa, malgrado il sesso femminile, di *toga praetexta*) e nessuno dei due parla specificamente di *appellare* e di *comitem abducere*, mentre le Istituzioni di Giustiniano configurano una '*pudicitiam adtemptata*'. Nel testo editale congetturato dal Lenel, sul presupposto della codificazione adrianea (*retro* nt. 21), si rifiuta la fattispecie del '*pudicitiam adtemptare*' e si esplicitano le ipotesi del *comitem abducere*, dell'*appellare* e dell'*adsectari*, senza nessuna difficoltà ad indicare tra i soggetti passivi la *praetextata*: v. *infra* nt. 23.

²³ LENEL, *EP.* § 192: '*Si quis matrifamilias aut praetextato praetextatae comitem abduxisse, sive quis eum eamve adversus bonos*

'Appellare', come già abbiamo facilmente intuito²⁴, è il rivolgere voci o gesti di richiamo al passante o alla passante: voci o gesti che, senza giungere all'evidenza ingiuriosa del linguaggio chiaramente turpe²⁵, siano contrari ai 'boni mores', cioè contrari al comune senso del pudore²⁶. 'Comitem abducere' è l'indurre sconvenientemente, riuscendovi²⁷, ad allontanarsi dalla *mater familias* o dal *praetextatus* e ad andare per altra strada l'individuo che sia stato destinato a scortarli, secondo un uso della gente-bene romana che si è perpetuato sino agli inizi del secolo con la ben nota istituzione dello 'chaperonage'²⁸. 'Adsectari' è infine il seguire in silenzio, ma con fastidiosa e allusiva insistenza, la persona dell'uno o dell'altro sesso che costituisce l'evidente oggetto di un

mores appellasse adsectatusve esse dicitur.... Cfr. Ulp. D. 47.10.15.19: *Tenetur hoc edicto non tantum qui comitem abduxit, verum etiam si quis eorum quem appellavisset adsectatusve est.*

²⁴ Retro n. 2.

²⁵ Ulp. D. 47.10.15.20-21: *Appellare est blanda oratione alterius pudicitiam adtemptare: hoc enim non est convicium, sed adversus bonos mores adtemptare. Qui turpibus verbis utitur non temptat pudicitiam, sed iniuriarum tenetur.* In altri termini: chi pronuncia maleparole e dice sconcezze, senza tanti peli sulla lingua, commette ingiuria a tutto sesto, dimodoché sarebbe ridicolo stare ad indagare se ha agito *contra bonos mores*.

²⁶ Ulp. D. 47.10.15.23: *Meminisse autem oportebit non omnem, qui adsectatus est, nec omnem, qui appellavit, hoc edicto conveniri posse (neque enim si quis colludendi, si quis officii honeste faciendi gratia id facit, statim in edictum incidit), sed qui contra bonos mores hoc facit.* Il carattere glossematico della nota esplicativa inserita tra parentesi mi sembra evidente.

²⁷ Cfr. Ulp. D. 47.10.15.17-18: *Abduxisse videtur, ut Labeo ait, non qui abducere comitem coepit, sed qui perfecit, ut comes cum eo (ea?) non esset. Abduxisse autem non tantum is videtur, qui per vim abduxit, verum is quoque, qui persuasit comiti, ut eam desereret.*

²⁸ Cfr. Ulp. D. 47.10.15.16: *Comitem accipere debemus eum, qui comitatur et sequatur et (ut ait Labeo) sive liberum sive servum, sive masculum sive feminam. et ita comitem Labeo definit: 'qui frequentandi cuiusque causa ut sequeretur destinatus in publico pricatoque abductus fuerit'. inter comites utique et paedagogi erunt.*

pappagallesco interesse²⁹. Tre attività che, è chiaro, possono svolgersi solo in strada o in luogo di pubblico transito e che inoltre, è ben chiaro anche questo, hanno in sé e nelle loro modalità di attuazione qualcosa di equivoco, di incerto, di approssimativo, per cui non possono essere identificate a colpo d'occhio e sicuramente come ingiuriose per il 'soggetto passivo'.

Fermiamoci appunto sui soggetti. Le fonti lasciano intendere senza ombra di dubbio che per il diritto romano, come del resto è ancora di molti diritti moderni, il soggetto attivo altri non era e non poteva essere che un maschio adulto senza limiti di età³⁰. Quanto ai soggetti passivi, attenzione. In prima schiera figurano le '*matres familiarum*', termine che nel linguaggio corrente sta ad indicare tutte le donne libere, di qualunque età esse siano³¹, essendo, beninteso, scontato che i maschi romani, adottando i precetti che furono più tardi ribaditi da Cecco Angiolieri, prediligevano le donne 'giovani e leggiadre'³².

²⁹ Cfr. Ulp. D. 47.10.15.22: *Aliud est appellare, aliud adsectari: appellat enim, qui sermone pudicitiam adtemptat, adsectatur, qui tacitus frequenter sequitur: adsiduo (adsidua?) enim frequentia quasi praebet nonnullam infamiam*. Questo testo è quello che più chiaramente mostra come l'*adtemptata pudicitia* fosse vista da Ulpiano essenzialmente nell'*appellare*.

³⁰ Cfr., a conferma, Ulp. D. 47.10.15.24: *Sponsum quoque ad iniuriarum actionem admittendum puto: etenim spectat ad contumeliam eius iniuria, quaecumque sponsae eius fiat*.

³¹ V. retro nt. 7.

³² Alludo al notissimo sonetto 'S' i' fosse fuoco, arderei 'l mondo' di quello che è stato definito da alcuni il Rutebeuf o il Villon italiano. Ma non tutti i Romani avevano le sane disposizioni dell'Angiolieri: o per curiosa perversione o, più spesso, per calcolo, se la facevano talvolta anche con le brutte e le vecchie. Prescindendo da casi dubbi, quale quello di Elio Seiano, che divenne per motivi di carriera l'amante di Livia, sorella di Germanico e moglie di Tiberio (donna bruttina da giovane, certo, ma che poi '*pulchritudine praecellebat*': Tac. ann. 4.3.3) o quello di M. Salvio Otone, che per ingraziarsi Nerone si sobbarcò ai vezzi di una liberta vecchia e quasi decrepita che era molto introdotta a corte (Suet. *Otho* 2), l'esempio più noto di 'gigolo' è costituito da Gillone, personaggio solitamente ritenuto autentico, che si incontra nella prima satira di Giovenale

Dopo le donne, ma non a molte lunghezze di distanza, vengono i 'praetextati', cioè i fanciulli liberi di età inferiore ai 17 anni e rivestiti, di regola, della *toga praetexta*³³. Infine, anche se l'editto 'de adtemptata pudicitia' non li indicava, dobbiamo ammettere che fossero coinvolti nel giuoco le schiave e i giovani schiavi, molto pregiati dai Romani come 'remedium concupiscentiae' (o 'tenti-ginis', che dir si voglia)³⁴, e ciò anche in forza dell'editto

(Juvenal. sat. 1.37.41). Intrepido amatore, Gillone apparteneva alla schiera privilegiata di 'quelli che si guadagnano i testamenti con le notti' ('qui testamenta merentur noctibus') e che arrivano alle stelle per una 'via del successo che oggi è la migliore fra tutte': *in coelum quos evehit optima summi / nunc via processus: vetulae vesica beatue*. Fine conoscitore del *ius civile*, Giovenale spiega anche perché l'asse ereditario della vecchia benestante, della 'vetula beata', sia andato per gli undici dodicesimi (il *deunx*) a Gillone e solo per un misero dodicesimo (per un'uncia, anzi per un'unciola) al suo inefficiente rivale Proculeio: *Unciolam Proculeius habet, sed Gillo deuncem. / partes quisque suas: ad mensuram inguinis heres*. Su Gillone e sul problema della sua identificazione, da ultimo: J. GÉ-
NARD, *Juvenal et la réalité contemporaine* (1976) 48 ss.

³³ *Praetextata aetas* chiama la prima adolescenza Gell. n. A. 1.23.18, alludendo con ciò a maschi e femmine, liberi e schiavi. Quanto alle ragioni per cui i *praetextati*, se ben fatti, venivano messi insieme alle *mulieres*, esse sono purtroppo ovvie. Cfr., ad esempio, Juvenal. 10.306-309: *Nullus ephebum / deformem saeva castravit in arce tyrannus, / nec praetextatum rapuit Nero loripedem nec / strumosum atque utero pariter gibboque tumentem* ('Il tiranno non ha mai castrato nella sua bieca reggia un efebo che fosse deforme, né mai Nerone ha rapito un pretestato che fosse sciancato o scrofoloso o che fosse gonfio nel ventre o per la gobba').

³⁴ La cosa è risaputa. Plutarco (*Cat.* 24) narra che l'austero Catone, mortagli la moglie quando era già verso i settanta, si industriò attivamente con una fanciella: solo quando la relazione fu scoperta dal figlio, si decise a sposare la figlia del suo cliente Salonio, da cui ebbe Catone Saloniano, il nonno di Catone Uticense. La prassi è teorizzata da Horat. *Sat.* 1.2.116-119: *Tument tibi cum inguina, num si / ancilla aut verna est praesto puer, impetus in quem / continuo fiat, malis tentigine rumpi? / non ego: namque parabilem amo venerem facilemque*. Del resto, nel sec. IV d. C., il castissimo Paolino di Pella confessava nell'*Eucharisticos* di essersi lasciato tentare in gioventù dai piaceri della carne, ma aggiungeva compiaciuto di

'*de iniuriis quae servis fiunt*', riportato testualmente da un altro passo di Ulpiano³⁵.

Vi è ancora una cosa, molto importante, da porre in evidenza, per quanto attiene ai soggetti passivi e per quanto attiene, di riflesso, alla configurazione dell'intera figura delittuosa. Il pretore non esigeva che la *mater familias* e il *praetextatus* fossero concretamente incorrotti e che l'azione del soggetto attivo fosse concretamente volta a corromperli. Certo questa può essere la prima impressione dello studioso, sopra tutto quando volga lo sguardo a certi testi in cui si parla di un soggetto attivo che '*impudicos facere adtemptavit*' i personaggi oggetto della sua attenzione³⁶, o in cui si afferma che l'*adtemptata pudicitia* si realizza 'quando si fa in modo che (il soggetto passivo) da pudico diventi impudico'³⁷. Tuttavia, a rifletter meglio, la configurabilità del nostro delitto come tentativo di corruzione, o anche solo come delitto 'di pericolo' in persona di un uomo o di una donna incorrot-

aver sempre evitato le donne libere, accontentandosi delle fantesche di casa (*euchar.* 166: *contentus domus inlecebris famulantibus uti*). Cfr. anche Ulp. D. 47.10.9.4 (*infra* nt. 36).

³⁵ Ulp. 57 *ed.* D. 47.10.15.34 (cfr. LENEL, *EP.* § 149): *Praetor ait: 'Qui servum alienum adversus bonos mores verberavisse deve eius iniussu domini quaestionem habuisse dicitur, in eum iudicium dabo. item si quid aliud factum esse dicitur, causa cognita iudicium dabo'*. Si noti che Gai 3.222, il quale specifica che l'*iniuria* non è fatta al *servus* ma al *dominus*, non sembra avere chiaramente conoscenza della seconda clausola editale e sembra dire che in tal caso l'*actio iniuriarum* deve essere concessa di volta in volta: ... *at si quis servo convicium fecerit vel pugno eum percusserit, non proponitur ulla formula nec temere petenti datur*. Sul tema: WITTMANN (nt. 3) 339 ss.

³⁶ V. *retro* nt. 25 e Ulp. 57 *ed.* D. 47.10.9.4: *Si quis tam feminam quam masculum, sive ingenuos sive libertinos, impudicos facere adtemptavit, iniuriarum tenebitur. sed et si servi pudicitia adtemptata sit, iniuriarum locum habet*. Sul testo: RABER (nt. 2) 50 s.; WITTMANN (nt. 3) 317.

³⁷ Paul. 55 *ed.* D. 47.10.10: *Adtemptari pudicitia dicitur, cum id agitur, ut ex pudico impudicus fiat*.

ti³⁸, non ha un consistente fondamento di attendibilità. Lasciando da parte gli schiavi, maschi e femmine, per i quali abbiám visto che deve ragionarsi in sede di analogia col trattamento delle persone libere, è facile, ed è anche doveroso, rilevare, in ordine a queste ultime, che il pretore dichiarava guerra all'*appellare*, al *comitem abducere* e all'*adsectari* non in quanto fossero atti lesivi della specifica moralità della *mater familias* o del *praetextatus*, ma in quanto superassero i limiti consentiti, in via generale, dai 'boni mores' e cioè, lo abbiám detto poco fa, dal comune senso del pudore. Vero è che Ulpiano, nel passo di cui ci stiamo occupando, parla di 'virgines', ma non esaltiamoci: nel lessico romano la nozione di 'virgo' è estremamente comprensiva³⁹ e sarebbe d'altronde ridicolo immaginare che, almeno per le donne, si dovesse procedere, prima di ammetterle all'esercizio dell'*actio iniuriarum* contro il disturbatore, ad una acconcia *inspectio corporis*.

Insomma, senza con ciò escludere che il disturbatore di donne e fanciulli potesse farla franca provando in giudizio che la vittima delle sue attenzioni era in realtà un fiore di dissolutezza, quel che contava era la dignità sociale della *mater familias* e del *praetextatus*. Dignità rivelata essenzialmente dal suo modo di vestire e di comportarsi: dalla sua *vestis* e sopra tutto dal suo *habitus*⁴⁰.

³⁸ Per le opinioni della dottrina, rinvio ancora una volta a RABER (nt. 2) 39 ss.

³⁹ Per convincersene basta un'occhiata ai vocabolari. Comunque nel primo periodo di D. 47.10.15.15 si parla di 'virgines' in sede casistica, per dire 'donne giovani e leggiadre' nel senso di cui retro nt. 32, ma poi si passa a parlare genericamente di 'feminae'.

⁴⁰ Oltre i vocabolari generali, cfr. il VIR. shv. L'uso di 'habitus matronalis' da parte di Ulpiano rende ancora piú evidente l'arbitrarietà del ragionamento esposto dal WITTMANN (nt. 2), 315 ss., per dimostrare che soggetti passivi del delitto di *adtemptata pudicitia* erano, in linea di principio, tutte le *matres familiarum*, anche se non vestite da matrona, nonché i giovinetti e le giovinette (?) in *toga praetexta*, e per sostenere altresì che le 'virgines' del fr. 15.15, non essendo rivestite di *toga praetexta*, non danno luogo all'editto *de adtemptata pudicitia*.

4. Perché (rieccoci al passo di Ulpiano) i Romani avevano modi di vestire e di comportarsi diversi a seconda del loro sesso, della loro età, delle loro occupazioni, del loro livello sociale. Cosa tipica, del resto, di qualunque popolo, sopra tutto nel passato.

Non che andassero attorno in divisa, secondo pretese più o meno grottesche che ogni tanto fanno qua e là capolino nella storia dei popoli. I Romani tendevano peraltro a caratterizzarsi nel vestito, nell'agghindatura e nel portamento, in aderenza a tutta la varia tipologia sociale dei tempi in cui vivevano⁴¹. Incontrare uno sconosciuto in istrada implicava dunque, a guardarlo con attenzione, farne la conoscenza a metà. E ciò tanto a maggior ragione, in quanto l'inclinazione a travestirsi, salvo che a scopi illeciti o per effetto di penose deviazioni psichiche, era molto minore, sembra, che non al giorno d'oggi⁴².

Ove ciò si tenga presente, non deve stupire *a priori*, o esser giudicata comunque singolare, la distinzione che si fa nel nostro testo tra donne vestite da *mater familias*, donne vestite da schiave e donne vestite da meretrici. E ciò per due motivi: in primo luogo, perché la tripartizione delle rappresentanti del sesso femminile in matrone, serve e prostitute era usuale in Roma; in secondo luogo, perché le tre categorie sociali erano riconoscibili a colpo d'occhio dalle vesti che solevano portare.

Matrone, serve e prostitute. Chi non ricorda, a questo proposito, uno per tutto, la famosa satira seconda di Orazio?⁴³ Ivi il poeta, come ricorderete, deplora coloro che si danno da fare con le donne, o almeno con le donne

⁴¹ Sul tema è ancora utile la consultazione di MARQUARDT-MAU, *Das Privatleben der Römer*² 1 (1886, rist. 1964) 475 ss. (*vestimenta*), 550 ss. (vestimenti maschili), 573 ss. (vestimenti femminili), 44 nt. 1 (vestimenti delle meretrici). Da ultimo: F. KOI.B, *Zur Statussymbolik im antiken Rom*, in *Chiron* 7 (1977) 239 ss.

⁴² Sul tema: A. GUARINO, 'Senatores boni viri', in *Atti Acc. Pontaniana* 21 (1972) 148 s.

⁴³ Horat. *Sat.* 1.2 ('*Ambubaiarum collegia, pharmacopolae*').

non proprie, perché, dice, 'sperperare la propria buona fama, consumare il patrimonio avito è in ogni caso un male'⁴⁴, e incalza: 'che differenza c'è se pecchi addosso ad una matrona, a una schiava oppure a una battona?'⁴⁵. Non vi è differenza, certo; ma, posto che dal peccato non ci si sappia astenere, meglio è, dice il saggio Orazio, evitare con cura la matrona, sopra tutto se maritata, la quale ti espone a rischi gravissimi e, con il carattere di certi mariti, addirittura agghiaccianti⁴⁶, mentre è tanto più sicura la '*merx in classe secunda*', la merce di seconda qualità⁴⁷, e l'austero Catone, vecchiardo imprevedibile, addirittura encomiò 'divinamente', ai suoi tempi, un giovane che vide uscire da un lupanare piuttosto che dalla casa di una donna della buona società⁴⁸. Anche se la satira è stata scritta prima della *lex Iulia de adulteriis*⁴⁹, essa co-

⁴⁴ Ivi 61-62: *Bonam deperdere famam, / rem patris oblimare, malum est ubicumque.*

⁴⁵ Ivi 62-63: *Quid inter / est in matrona, ancilla, peccesne togata?*

⁴⁶ Ivi 41-46: *Hic se praecipitem tecto dedit; ille flagellis / ad mortem caesus; fugiens hic decidit acrem / praedonum in turbam; dedit hic pro corpore nummos; / hunc perminxerunt calones; quin etiam illud / accidit, ut quidam testis caudamque salacem / demeteret ferro.*

⁴⁷ Ivi 47-49: *Tutior at quanto merx est in classe secunda, / libertinarum dico, Sallustius in quas / non minus insanit, quam qui moechatur.* (No, il Sallustio di Orazio non era lo storico, il quale ai tempi della pubblicazione del primo libro delle satire era notoriamente in rapporti adulterini con una matrona, Fausta, moglie di Milone).

⁴⁸ Ivi 31-35: *Quidam notus homo cum exiret fornice, 'macte / virtute esto' inquit sententia dia Catonis, / 'nam simul ac venas inflavit taetra libido, / huc iuvenes aequum est descendere, non alienas / permolere uxores'.* Non è dato sapere se l'episodio avvenne durante la censura, ma per verità Catone fu, come è ben noto, spiritualmente censore per tutta la vita. Solo va aggiunto a quanto dice Orazio che successivamente Catone incontrò ancora più volte quel giovane all'uscita da quel lupanare e alla fine gli disse: 'Ragazzo mio ti ho lodato perché tu venissi qui ogni tanto, non perché vi pigliassi casa' (cfr. Porphir. ahl., ps.-Acro ahl.).

⁴⁹ La pubblicazione della prima raccolta di satire avvenne negli anni quaranta a. C.: SCHANZ-HOSIUS, *Gesch. d. röm. Literatur* 2⁴ (1935) 117 ss.

glie visibilmente alcune differenziazioni che già dovevano essere ben precise e salde nella società del primo secolo avanti Cristo e sulle quali la *lex Iulia* impiantò poi la sua ben nota regolamentazione dell'adulterio, dello stupro e dell'incesto, tuttora in vigore ai tempi di Ulpiano⁵⁰.

Per quanto riguarda le vesti, e più in generale le foggie adottate dalle donne romane, non vi è dubbio che la mutevolezza e i capricci della moda imperversavano anche a Roma, ma è sicuro che la tripartizione di cui sopra si rifletté sempre, abbastanza chiaramente, nei modi di vestire e di acconciarsi. Anche qui Orazio può esserci di aiuto, senza contare le molte altre fonti⁵¹. È noto che le donne portarono anch'esse la toga, come gli uomini, solo in quel tempo antichissimo che i germanici chiamano talvolta la 'Olimzeit', il tempo dell' 'olim'⁵². In tempi 'storici' le donne oneste e dabbene se ne astennero, mentre indossavano la toga solo, costrettevi a titolo di punizione, le adulate e, a prescindere da queste, quasi come abito professionale, le prostitute, dette appunto usualmente anche 'togate'⁵³. Tolta di mezzo la toga, le matrone, oltre che dalle agghindature, dagli anelli, dai monili e, beninteso, del portamento appunto 'matronale', si facevano riconoscere dalla spessa stola bandata di porpora che scendeva loro sino ai piedi e che non permetteva, ahimé, certe analisi essenziali: '*matronae praeter faciem nihil cernere possis, cetera, ni Catia est, demissa veste tegentis*'⁵⁴. Assai più dimessamente, ma in modo al-

⁵⁰ La materia è estremamente complessa nei particolari, anche per le interferenze tra la *lex Iulia de adulteris*, la *lex Iulia de maritandis ordinibus* e la *lex Papia Poppaea nuptialis*. Cenni e bibliografia in KASER, *Röm. Privatrecht* 1² (1971) 328 s.

⁵¹ Per un cenno: RABER (nt. 2) 46 ss.

⁵² Varro *ap. Non.* 541.2-4: *Olim toga fuit commune vestimentum et diurnum et nocturnum et muliebre et virile.*

⁵³ Cfr. ad es. Hor. *sat.* 1.2.63 (*retro* nt. 45) e 82.

⁵⁴ Hor. *sat.* 94-95 (quanto a Catia, che qui Orazio eccettua, è chiaro che di matrona aveva poco o nulla e non sorprende la nota di Porfirione ahl.: *Haec autem adeo vilis fuit ut in aede Veneris theatri Pompiciani adulterium cum Valerio Arsculo commiserit*). Il

trettanto coperto, vestivano le schiave: distinguerle dalle matrone, o almeno dalle matrone altolocate, era dunque facile. Le meretrici, infine, quelle non davano luogo a dubbi. Se non fosse bastata l'insegna della toga, solitamente di tessuto a tinta unita scura, vi era, inequivocabile, la tunica corta, di stoffa trasparente, che, anche in virtù della rinuncia all'imbarazzo del 'mamillare' e del 'súbligar', insomma degli indumenti piú intimi, fungeva praticamente da vetrina. Appunto della 'togata' dice Orazio, non senza ragione, che agli altri vantaggi essa aggiunge quello di 'fare l'articolo' senza truccare la merce, esponendo apertamente quel che vende, sí che non ha bisogno di decantare ciò che ha di pregiato, né cerca di nascondere ciò che ha di brutto⁵⁵.

rispetto portato alle 'feminae stolatae' implicava, tra l'altro, che esse non venissero sottoposte a perquisizioni doganali sulla persona: della quale rigorosa esenzione non mancava, purtroppo, alcuna che approfittasse. Quintiliano (*declam.* 359) imposta, a questo proposito, il caso di una matrona che, 'cum ad publicanos venisset, ... in sinum abdidit' le cose da nascondere, opponendo poi ai doganieri l'inviolabilità del suo reggipetto. Tra le questioni che sorgono dalla fattispecie vi è questa: se i publicani, cui è interdetto perquisire le matrone, possano col loro permesso, sempre nella qualità di publicani, gettare uno sguardo sotto le vesti ('an, quamvis scrutari matronam non liceat, ipsa permittente publicano licuerit?').

⁵⁵ Ivi 101-103: *Altera* (la meretrice), *nil obstat: Cois tibi paene videre est / ut nudam, ne crure malo, ne sit pede turpi; / metiri possis oculo latus.* Sulla professione v. *Ulp. 1 l. Iul. et Pap. D. 23.2.43 pr. - 3: Palam quaestum facere dicemus non tantum eam, quae in lupanario se prostituit, verum etiam si qua (ut adsolet) in taberna cauponia vel qua alia pudori suo non parcat. Palam autem sic accipiemus passim, hoc est sine dálectu: non si qua adulteris vel stupratoribus se committit, sed quae vicem prostitutae sustinet. Item quod cum uno et altero pecunia accepta commiscuit, non videtur palam corpore quaestum facere; Marcell. 26 dig. D. 24.2.41 pr.: Probrum intellegitur etiam in his mulieribus esse, quae turpiter cicerent vulgoque quaestum facerent, etiamsi non palam. Dunque: vi è una prostituzione palese (*palam*) e vi può essere anche una prostituzione clandestina (*etiamsi non palam*), ma il segno caratteristico è dato dalla professionalità, dalla offerta indiscriminata e a pagamento del proprio corpo, nonché dalla subordinazione del piacere al guadagno non occasionale.*

Per verità, l'*excursus* non sarebbe completo se non si accennasse a quello che è, quanto meno, un dubbio. Come vestivano le matrone, dunque le donne libere e oneste, della povera gente?

Le fonti romane, giuridiche e non giuridiche, non tacciono davvero la realtà che nella società di cui esse parlano la maggioranza, anzi la grande maggioranza, era fatta di gente umile o addirittura di povera e poverissima gente. La fanno con un senso di evidente fastidio verso questa '*sordida plebs*' maleodorante ed eccitabile, a volte addirittura esigente e tumultuosa, ma lo fanno⁵⁶. Senonché la povera gente viene solitamente citata e considerata in blocco, come una specie di inevitabile zavorra sociale, senza la benché menoma cura di farci sapere co-

⁵⁶ Per tutti: Z. YAVETZ, '*Plebs*' and '*princeps*' (1969), con bibliografia. Mi limiterò a riferire un significativo brano di Tacito, *hist.* 1.4.3, sulle reazioni provocate in Roma dalla fine di Nerone: 'Poco diversa da quella dei senatori era la gioia dei cavalieri di più alto rango; la parte del popolo integra e legata a casate illustri, i clienti e i liberti di coloro che erano stati condannati o mandati in esilio rinascevano alla speranza; la plebaglia avvezza al circo e ai teatri (*plebs sordida et circo ac theatris sueta*), e così pure i peggiori tra gli schiavi e quelli che consumate le proprie sostanze campavano sui vizi di Nerone, erano invece avviliti e tendevano avidamente l'orecchio ad ogni diceria' (sul testo, YAVETZ cit. 142 ss.). Rispetto alla plebaglia anarchica che campava alla giornata la massa dei *clientes* si caratterizzava, nella società di Roma imperiale, non certo per maggiore dignità, ma solo per un vestire più acconcio: se da un lato i clienti erano costretti a subire ogni sorta di umiliazioni dai loro sprezzanti patroni ('*Duceris planta, velut ictus ab Hercule Cacus, / et ponere foris, si quid temptaveris unquam / hiscere, tamquam habeas tria nomina*' dice al cliente Giovenale. 3.125-127: 'sarai accompagnato alla porta, o vi sarai gettato come da Ercole Caco, e sarai messo fuori di casa, se tenterai mai di aprire la bocca su qualcosa, quasi che avessi i *tria nomina* di un nobile'), dall'altro lato essi dovevano ingegnarsi, per mantenere il posto, di vestire dignitosamente e di essere pronti ad indossare la toga quando seguivano in pubblico il patrono (vesti, calzature, toga che spesso tirano addosso al soggetto, per il loro cattivo stato, lazzi smodati, povero cliente costretto anche a rendersi ridicolo, commenta ancora Giovenale, 3.147-153: *nil habet infelix paupertas durius in se, / quam quod ridiculos homines facit*).

me essa si articolasse, come visse, come sentisse e pensasse: il che dipende dal fatto che l'angolo visuale degli scrittori romani, giuridici e non giuridici, anche a causa del rilevante costo della loro preparazione e del loro mestiere, è l'angolo visuale delle famiglie agiate cui appartengono o dei ricchi Mecenati che li proteggono⁵⁷. Non è dalle fonti, dunque, che possiamo apprendere come andassero vestiti o malvestiti o stracciati, in Roma, coloro, intere moltitudini, che, pur potendo dire in astratto ' *civis Romanus sum* ' come tutti gli altri, erano nella realtà quotidiana nulla più che ' vili meccanici ' ⁵⁸. Sappiamo solo che tendevano accentuatamente al cencioso e che comunque erano ben lungi dal portare, salvo eccezioni, la toga gli uomini e la stola le donne. È dato presumere, quindi, relativamente a queste ultime, che esse rassomigliassero più a schiave, ed a schiave alquanto dimesse nel vestire, che non a ' matrone ' di rango⁵⁹. Onde è ben vero che si

⁵⁷ Il rilievo, pur facilissimo a farsi, ha cominciato a diffondersi in dottrina solo da pochi decenni: L. BONFANTE WARREN, *Roman Costumes*, in ANRW. 1.4 (1973) 584 ss.; KOLB (nt. 41) 242 nt. 17.

⁵⁸ A. MANZONI, *I promessi sposi* (ed. 1840) c. IV p. 71: ' Nel mezzo, vile meccanico; o ch'io t'insegno una volta come si tratta co' gentiluomini '. La frase, come è noto, viene detta al giovane Lodovico, figlio di modesto negoziante, da un nobiluomo che non intendeva distaccarsi dal muro della strada, malgrado che Lodovico lo rasentasse, venendogli incontro, col lato dexto (' e ciò, secondo una consuetudine, gli dava diritto — dove mai si va a ficcare il diritto! — di non istaccarsi dal detto muro, per dar passo a chi fosse '). Per un esplicito divieto di uso della toga da parte dei *peregrini* e dei *dediticii*: Plin. *ep.* 4.11.3; Suet. *Cl.* 15.2 (ma v. anche Marcian. D. 49.14.32).

⁵⁹ Vanamente Augusto cercò di imporre l'uso della toga a chi frequentasse il Foro: la massa vi si aggirava in abiti dimessi, tutt'al più coprendosi col mantello a ruota, la *paenula* (cfr. Suet. *Aug.* 40.5). In queste condizioni la distinzione degli schiavi dai liberi risultava difficile, ma, dice Seneca nel *de clementia* (1.24), meglio così, meglio non mettere in evidenza che il numero degli schiavi soverchiava quello dei liberi. La *Historia Augusta* (*Alex. Sev.* 27.1-4) attribuisce ad Alessandro Severo il proposito di introdurre le uniformi tra la popolazione civile di Roma, ma vi si opposero energicamente, essa dice, Ulpiano e Paolo: la distinzione smaccata tra le varie classi e categorie sociali avrebbe suscitato troppe recriminazioni e rivalità.

porrebbe, ai fini dell'editto *'de ademptata pudicitia'*, il problema della loro riconoscibilità come *matres familiarum*, e non come *ancillae*, se non ci liberasse da questo imbarazzo la convinzione subbiettiva che alle attenzioni dei pappagalli stradali ben raramente esse reagivano ricorrendo al pretore, ma piú spesso replicavano con qualche ben calibrata e sacrosanta parolaccia.

5. E adesso è il momento di tentare, se possibile, di raccogliere le vele.

Assodato che la passante *'ancillari veste vestita'* è facilmente distinguibile dalla *matrona*, si può ben capire perché colui che la interPELLI *'contra bonos mores'* delinque, sí, ma *'minus peccat'*. Non si dica furbescamente che ciò è perché con le serve una certa maggiore licenza è permessa. È invece perché l'*iniuria* arrecata ad una *familia* nella persona di un suo schiavo aveva, per comune riconoscimento della società romana, un calibro sensibilmente minore di quello dell'*iniuria* perpetrata sulla persona del capofamiglia o di un componente libero della stessa. Basti ricordare, a conferma di ciò, che le *XII tabulae*, quando introdussero la punizione con pena fissa per l'ipotesi antiggiuridica dell'*'os fractum'*, specificarono che la frattura ossea inferta ad un uomo libero si pagasse con la somma di 300 assi e quella inferta ad uno schiavo si pagasse, ovviamente a favore del suo *dominus*, con la somma di soli 150 assi⁶⁰.

In che cosa si traduceva, sul piano dei provvedimenti, il *'minus peccat'* del disturbatore di una donna vestita da schiava? Prima ancora che in una condanna ridotta, alla cui determinazione avrebbe proceduto in sede di *aestimatio* equitativa il giudice del processo generato

⁶⁰ Cfr. Paul. *sing. et tit. de iniuriis* Coll. 2.5.5: *Legitima (actio iniuriarum) ex lege XII tab.: 'Qui iniuria alteri fecit, V et XX sestertiorum poenam subito', quae lex generalis fuit; fuerunt et speciales, velut illa: 'Manu fustive si os fregit libero, CCC, (si) servo, CL poenam subit sestertiorum'*.

dall'esercizio dell'*actio iniuriarum*, esso si traduceva nella '*causae cognitio*' che il pretore si riservava per tali casi con l'editto '*de iniuriis quae servis fiunt*'⁶¹. In altri termini, il *dominus* offeso (o la *domina*, naturalmente) chiamava in giudizio il disturbatore con l'*actio iniuriarum*, riferendo quest'ultima al 'combinato disposto' del così detto *edictum 'de adtemptata pudicitia'* e dell'*edictum 'de iniuriis quae servis fiunt'*⁶², e il pretore, sulla base di una sommaria valutazione del caso, decideva se ammettere o denegare l'azione. Dopo di che, essendo stata l'azione dichiarata ammissibile ed essendosi proceduto alla *litis contestatio*, stava al giudicante privato decidere se condannare ed a quanto.

Collegando direttamente a queste conclusioni il periodo finale, quello in cui si dice che il disturbatore di una donna '*non matronali habitu*' è 'dunque' sottoposto all'*actio iniuriarum*, il senso e la connessione del discorso sono, se non vedo male, assolutamente ineccepibili. Dopo aver risolto per il sÌ il quesito sorto in ordine alla donna '*ancillari veste vestita*', Ulpiano non può non trarre la conseguenza, formulata in termini generali, che viene introdotta con l'*igitur*'. Ed anzi, forse, questa formulazione generale apre uno spiraglio di soluzione, non so se e quanto realmente intravvista da Ulpiano, al caso della popolana non schiava, ma non vestita propriamente da matrona, né peraltro vestita da meretrice, di cui ho fatto cenno poc'anzi⁶³. Sia pure ai fini di una condanna più limitata, in considerazione dello scusabile errore cui ha esposto il pappagallo stradale, anche la popolana pri-

⁶¹ Retro nt. 35.

⁶² A questo fine serviva egregiamente la *demonstratio* dello *iudicium iniuriarum*. E si tenga presente, a tale proposito, che il 'combinato disposto', di cui si parla nel testo, non va preso alla lettera: non solo perché gli editti del pretore non erano intangibili e inalterabili atti legislativi, ma anche perché il giudicante aveva tutta la possibilità, in sede così detta 'decretale', di adeguare il *iudicium* al caso concreto, anche a costo di distaccarlo dallo schema formulare proposto nell'editto.

⁶³ V. retro n. 4.

va di stola, in applicazione diretta dell'editto '*de ademptata pudicitia*', l'*actio iniuriarum* è in grado di esercitarla.

In tutto questo discorso, peraltro, la meretrice stona. Se essa ha per sua professione quella di eccitare impudicamente i passanti⁶⁴, se il suo modo di vestire e di abbigliarsi conferma al di là di ogni dubbio i suoi propositi venali, chi si mette a seguirla passo a passo, chi le rivolge richiami vezzosi, chi allontana da lei l'eventuale accompagnatore (il quale o sarà un altro cliente o sarà, come può anche darsi, il romanesco 'magnaccia'), non offende una donna onesta e non cade certo in errore su lei o sulla sua famiglia di appartenenza: si adegua al giuoco provocato dalla meretrice con la sua offerta al pubblico. E non si dica che le matrone romane, nonché compiacersi di accosciature audaci e provocanti, giungessero veramente al punto da uscir di casa in abiti da meretrice. Lo afferma, è vero, Tertulliano⁶⁵, ma Tertulliano era uomo di alta moralità, tuttavia di temperamento incline al rigore ed alla veemenza⁶⁶. Sulle sue dichiarazioni io farei un callo. D'altronde, chi si vestisse deliberatamente da meretrice e fosse invece, si fa per dire, una distinta signora non poteva ignorare di correre il rischio di essere trattata da prostituta in istrada, e non era giusto che esercitasse con successo l'*actio iniuriarum* nei confronti del maschio che, tratto in inganno dal suo modo provocante di vestire, le avesse fatto intorno gli svolazzi⁶⁷.

⁶⁴ V. retro nt. 55.

⁶⁵ Tertull. *apolog.* 6.3: *Video et inter matronas atque postribus nullum de habitu discrimen relictum.*

⁶⁶ Cfr. anche Tertull. *de pallio* 4.9: *At nunc in semetipsas lenocinando, quo planius adeantur, et stolam et supparum (la sopravveste) et crepidulum (il sandalo) et callendrum (la parrucca, o la sciarpa da passare sul capo?), ipsas quoque iam lecticas et sellas, quis in publico quoque domestice ac secretae habebantur, eieravere.* L'unica osservazione che vien fatta di muovere, a proposito di queste deplorazioni delle immodeste 'rinuace' operate dalle donne dei suoi tempi, è che Tertulliano si preoccupa esclusivamente dell'immoralità delle donne di alto bordo.

⁶⁷ Messalina, che soleva allontanarsi di notte dal palazzo imperiale per andare a prestar servizio in un bordello, non dava luogo

Ecco perché sono convinto che Ulpiano, giurista e uomo di mondo, non può aver scritto il periodo '*multo minus, si meretricia veste feminae, non matrum familiarum vestitae fuissent*'. L'inserzione posteriore di questa nota obbedisce con tutta evidenza ad un'impostazione completamente diversa da quella ulpiana: un'impostazione di stampo, dirò così, tertullianesco. Quasi a venire incontro alle escandescenze di Tertulliano e compagni nei confronti delle matrone in veste da meretrici, l'interpolatore ha annotato che anche chi insidia una donna in abiti da prostituta è responsabile, sia pure in misura limitatissima, di *iniuria*.

La tesi dell'interpolazione di D. 47.10.15.15, nei limiti del periodo '*multo minus fuissent*', non elimina, peraltro, anche se ne riduce i riferimenti, il problema del significato da attribuire al finale '*(actione) iniuriarum tenetur*'. Circa il disturbatore della passante vestita da schiava, in che senso ha affermato Ulpiano che egli è sottoposto all'*actio iniuriarum*, pur se '*minus peccat*'? La risposta è implicita in tutto il discorso che precede. Non è che il disturbatore sia responsabile di *iniuria* se ed in quanto la donna vestita da schiava si riveli essere una matrona⁶⁸ e non è nemmeno che la sua responsabilità sussista in questa ipotesi per effetto dell'*edictum generale*'⁶⁹. La sua responsabilità, come si è visto, è affermata proprio in base all'editto sull'*appellare*' (e sul resto), in eventuale combinazione con l'editto '*de iniuriis quae servis fiunt*', salvo che si traduce, per effetto del '*minus peccat*', in una condanna ridotta. Il che significa che per il disturbatore di donne in vesti da schiava non è l'*an*' ad essere posto in discussione, ma il '*quantum*'.

lungo la strada ad equivoci di questo tipo. Giovanale, 6.114-132, nel darci notizia, non si sa quanto attendibile, delle sue sortite notturne, precisa che essa faceva il percorso celando le chiome scure sotto una parrucca bionda e imbacuccandosi in pesanti mantelli.

⁶⁸ Secondo la tesi, come sappiamo (*retro* n. 2), variamente argomentata dal Raber, dal Pernice e dal Wittmann.

⁶⁹ Secondo la tesi, in particolare, del Wittmann: *retro* n. 2.

Chi può essere stato l'autore, tanto fantasioso quanto pasticciatore, del glossema '*multo minus fuissent*'? Escluderei Giustiniano, che non aveva il tempo e l'interesse per così fatti cincischiamenti. Teodora? ⁷⁰.

⁷⁰ L'insinuazione (perché solo di insinuazione si tratta) è appigliata a quanto dice Procopio, *Anedoct.* 1-5, 9-15 e *passim*, circa il turbolento passato di attrice e di donna pubblica di Teodora figlia di Acacio. Son cose di cui più che giustamente fa scandalo, oltre tutto per il gusto plebeo che rivelano, quel grande gentiluomo di E. GIANNON, *Storia della decadenza e caduta dell'Impero romano* (tr. ital. 1967) 1459 ss. ('Dopo aver esaurito le arti del piacere sensuale, con la massima ingratitudine ella si lamentava della parsinomia della natura; ma i suoi lamenti, piaceri e artifici vanno velati nell'oscurità di una lingua dotta'. V. infatti la nt. 4 di p. 1460, in cui il passo di Procopio, che documenta le buone ragioni di questo scatto gibbiano, viene riportato cautamente nell'originale greco, che '*non legitur*'). Ma Procopio non parla altrettanto di Teodora divenuta imperatrice, anzi il comportamento di Teodora, come moglie e consorte d'impero di Giustiniano, fu notoriamente improntato al più grande rigore morale: cfr., per tutti, B. RABIN, *Das Zeitalter Justinians* 1 (1960) 98 ss. Pertanto, l'idea che Teodora abbia potuto suggerire l'intervento interpolatorio relativo alle meretrici, di cui pur si intendeva, non ha fondamento. È giocoforza ripiegare sul solito lettore postclassico.

TRA ASINI E CAVALLE

1. '*Omnia munda mundis*'. Con questa citazione di Paolo di Tarso o, se si preferisce, del manzoniano padre Cristoforo¹ si apriva, qualche anno fa, una brevissima nota da me dedicata, come testualmente dicevo, a 'un problema innegabilmente shocking, e che potrebbe sembrare a prima vista un po' banale, sul quale si sono tuttavia chinate le teste pensose di antichi giuristi romani e di innumerevoli romanisti moderni'².

Le tre o quattro facciate del mio scriverello di allora hanno provocato, qualche tempo dopo, un'ampia e approfondita replica, in venti e più pagine, dell'Archi³. Replica, ma sino ad un certo punto, direi, perché l'Archi ha autorevolmente confermato la mia tesi di fondo (la tesi, come vedremo, del 'furto no') e si è allontanato da me, a prescindere dalle meditazioni dedicate a risvolti che avevo deliberatamente lasciato da parte, essenzialmente nella valutazione della rilevanza socio-economica del *casus*. Il problema degli amori fuggevoli tra asini o cavalli di sesso maschile e cavalle di sesso femminile, ammonisce il mio interlocutore, non è 'shocking' e tanto meno è banale: vi è poco da sorridere su di esso ed è difficile credere che di esso, come mi ero permesso di ipotizzare sorridendo, abbia sorriso il contegnoso Ulpiano⁴. È chiaro, per l'Archi,

* Rielaborazione di uno scritto, intitolato *L'asino e le cavalle*, pubblicato in *Daube noster* (1974) 119 ss.

¹ Per S. Paolo, cfr. *ad Tit.* 1.15; per padre Cristoforo, v. A. MANZONI, *I promessi sposi* (ed. 1840) c. VIII, p. 158 s.

² Da ultimo: A. WATSON, *D. 47.2.52.20: The jackass, the mares and 'furtum'*, in *St. Volterra* 2 (1969) 445 ss.

³ G. G. ARCHI, *Asini e cavalle in un passo di Ulpiano*, in *Labeo* 19 (1973) 135 ss.

⁴ V. *infra* n. 6.

che nel mio primo approccio io sono stato preda di quell' 'atmosfera panica' che, secondo i non napoletani, sarebbe 'sempre presente in Neapolis'⁵.

E allora bando all'atmosfera panica, bando al quadretto di stile Poussin che avevo abbozzato, bando anche al tono scherzevole del primo pezzullo. I rapporti tra equini di sesso diverso appartenenti a diversi proprietari reclamano una riflessione piú consapevole, nella quale cercherò di adeguarmi all'esperienza georgica dell'amico e collega 'cispadano'⁶.

2. La parola è a Domizio Ulpiano, o meglio ad un frammento a lui attribuito dall'*inscriptio* di D. 47.2.52.20, nel titolo 'de furtis'. In questo passo, ritagliato dal libro 37 del commento all'editto, l'antico autore, illustrando appunto la rubrica editale 'de furtis'⁷, si occupava in particolare del *furtum nec manifestum*, del furto non flagrante, e dell'azione penale riconosciuta al derubato nei confronti dell'asserito ladro⁸.

Nella stesura giustiniana il testo suona così: 'Si quis asinum meum coegisset et in equas suas τῆς γονῆς dumtaxat χάρτιν admisisset, furti non tenetur, nisi furandi quoque animum habuit. quod et Herennio Modestino studioso

⁵ Cfr. ARCHI (nt. 3) 135.

⁶ Così si autoqualifica l'ARCHI (nt. 3) 136, contrapponendo la sua esperienza georgica di 'nativo dell'ambiente rurale della Cispadana' alla disinvoltura dell' 'amico napoletano, venato di epicureismo'. Lieto, anche se un po' sorpreso, di essere paragonato in qualche modo ad Orazio, mi vien fatto di ripetere con questi l'invito dell'epistola a Tibullo (Hor. *epist.* 1.4.15 s.): 'Me pinguem et nitidum bene curata cute vides, / cum ridere voles, Epicuri de grege porcum'.

⁷ Cfr. O. LENEL, *Das Edictum perpetuum*³ (1927) 322 ss., tit. XXIII.

⁸ Cfr. LENEL, *Pal. Ulp.* 1041, e piú in generale 1039-1052. In questo articolo il derubato sarà spesso identificato, sulle tracce del frammento di Ulpiano, col *dominus* delle cose rubate, ma si ricordi che l'*actio furti* penale era concessa non solamente al *dominus*, ma, piú in generale, a colui 'cuius interest rem salvam esse': GUARINO, *Dir. privato romano*⁵ (1976) 878.

mco de Dalmatia consulenti rescripsi circa equos, quibus eiusdem rei gratia subiecisse quis equas suas proponebatur: furti ita demum teneri, si furandi animo id fecisset, si minus, in factum agendum'.

Ulpiano, dunque, nel primo periodo fa un'ipotesi teorica e, come usano coloro che parlano *docendi causa*, se ne erge a protagonista, divenendo proprietario di un asino⁹; nel secondo periodo passa a sorreggere la soluzione data col ricordo di un caso concreto analogo, non proprio identico, relativo a più cavalli di sesso maschile, da lui risolto in precedenza, fondamentalmente allo stesso modo, in risposta ad un quesito sottopostogli da Modestino¹⁰. 'Si

⁹ R. VON JHERING, *Serio e faceto nella giurisprudenza*⁴ (tr. ital. 1953) 92 ss., ha già acutamente rilevato la tendenza professorale ad usare per gli esempi un unico e solo attrezzo personale ed ha citato a questo proposito un suo professore di pandette, purtroppo non facilmente identificabile, che, essendo un grande annusatore di tabacco, faceva oggetto di tutte le possibili vicende giuridiche tra 'le ben note figure di Tizio e Mevio' la sua fidata tabacchiera ('si sarebbe detto che tutto il commercio giuridico dell'antica Roma e tutti gli interessi della vita romana si concentravano sulle tabacchiere e sul tabacco da naso'). Questo sistema, osserva giustamente Jhering, ha il grave inconveniente di ostacolare la concentrazione dei discenti sui problemi giuridici. Ancor più pernicioso, aggiungo io, è l'usanza di molti docenti di fare di se stessi il centro dell'ordinamento giuridico e di diventare, per poco che possano o che se la sentano, volta a volta mariti, padri, tutori, pupilli, proprietari, enfiteuti, creditori e magari adulteri, pazzi furiosi, ladri, falsari e defunti. Non so se sia realizzabile e seria la proposta di Jhering di istituire nelle università, accanto ad una collezione di oggetti giuridici, anche un gabinetto dei soggetti giuridici (questi ultimi per 'stipulare contratti, fare testamenti e codicilli, emettere cambiali, far processi, rendere testimonianza, giurare il falso, vidimare documenti, emanare ordini di arresto, eseguire crimini e delitti, compiere insomma tutti gli atti che possono avere rilevanza per il diritto'), ma penso che l'egocentrismo professorale negli esempi dovrebbe essere accuratamente evitato. Ulpiano proprietario di un asino che si congiunge a cavalle, francamente, non mi pare all'altezza della sua rispettabilità.

¹⁰ Il frammento D. 47.2.52.20 è ben noto agli storici del diritto romano perché fornisce qualche elemento ai fini della ricostruzione della carriera di Erennio Modestino; cfr. A. HONORÉ, *The Severan Lawyers: a preliminary Survey*, in *SHDI*. 28 (1962) 213 ss.

ponga che un tale abbia forzato il mio asino e lo abbia spinto addosso alle sue cavalle, solo però a fini di monta¹¹: ebbene egli non è aggredibile con l'azione di furto, a meno che abbia avuto anche l'intenzione di rubare. Il che comunicai in risposta (*rescripti*) anche ad Erennio Modestino mio fedele discepolo, che dalla Dalmazia mi interrogava circa certi cavalli cui gli si diceva un tale aver sottoposto, agli stessi fini, le proprie cavalle: che questo tale sarebbe stato aggredibile con l'*actio furti* solo se avesse compiuto la sua azione con l'intenzione di rubare, se no dovesse agirsi contro di lui con un'*actio in factum*¹².

Il testo della mia traduzione è, stilisticamente e sintatticamente, quella povera cosa che è, perché ho cercato di riprodurre il più fedelmente possibile l'andamento, alquanto scomposto dal punto di vista stilistico e sintattico, del frammento dei *Digesta*. Ma non fermiamoci per ora su ciò e cerchiamo di afferrare la sostanza. Su questo piano la prima lettura non par presentare problemi. Il provocare le baldanze amorose di un asino altrui o il favorire le disposizioni amatorie di alcuni cavalli di altri nei confronti delle proprie cavalle non costituisce fattispecie di *furtum*, sia pur temporaneo e limitato, dell'asino o dei cavalli, salvo che lo si faccia con precisa intenzione di rubare, cioè con *animus furandi*¹³. Se l'*animus furandi* ecce-

La Dalmazia può anche essere stata la patria del grecoquente Modestino, ma è più probabile che in Dalmazia Modestino si sia recato, dopo essere stato uditore di Ulpiano a Roma, per coprirvi qualche ufficio pubblico.

¹¹ Che l'ipotesi sia del tutto astratta è mostrato dall'uso del più che perfetto congiuntivo (*coegisset, admisisset*).

¹² Sull'*actio in factum* v. *infra* n. 5.

¹³ La prima idea che può venire alla mente, nell'esame della specie trattata da Ulpiano, è che non ricorra un *furtum rei*, ma piuttosto un *furtum usus*, cioè un uso non autorizzato della cosa altrui: uso non perseguibile penalmente, se compiuto nella ragionevole convinzione che il proprietario della cosa non avrebbe mancato di permetterlo. Ma il *furtum usus* presuppone un pre-affidamento della cosa dal proprietario all'agente (per esempio, a titolo di comodato o di deposito), che qui invece manca. Cfr. sul tema Gai 3.196-197 (... *at*

zionalmente c'è e viene provato, il possessore dell'asino o dei cavalli eserciterà fondatamente l'*actio furti nec manifesti*, contro il proprietario delle giumente, ottenendo la sua condanna *in duplum*, al doppio del valore del maschio o dei maschi¹⁴. Se l'*animus furandi* non c'è o non può esser provato, come è poi l'ipotesi normale, il padrone dell'asino o dei cavalli dovrà accontentarsi di un'*actio in factum*, non si capisce bene se intesa ad ottenere il risarcimento del lieto affaticamento subito dal maschio o dai maschi, oppure se volta ad assicurargli la giusta parte dell'arricchimento ben più consistente che dall'incontro amoroso può derivare al proprietario delle cavalle.

Di questa lettura, che riflette lo stato del diritto in età di Giustiniano, molti romanisti si sono accontentati in passato, altri invece no. Il quesito che questi ultimi si sono posti è se dal 'diritto classico', dal diritto dell'epoca in cui visse Ulpiano, il problema e la sua soluzione fossero visti allo stesso modo che dal diritto postclassico-giustiniano¹⁵. E a tal proposito alcuni hanno ritenuto che il requisito dell'*animus furandi* non fosse richiesto, ad integrare la fattispecie del *furtum*, in età classica, sicché Ulpiano avrebbe risolto i due casi sulla base di un secco '*furti tenetur*'¹⁶; altri invece, pur convenendo nella tesi della non classicità dell'*animus furandi*, hanno pensato che del proprietario delle cavalle davvero Ulpiano avrebbe

si permissurum credant, extra furti crimen videri rell.) e C. FERRINI, *Appunti sulla teoria del furto in diritto romano nei suoi rapporti con la teoria del possesso*, in *Opere* 5 (1930) 137.

¹⁴ Anzi la pena sarà del *quadruplum* se il proprietario delle cavalle, essendo stato colto in flagrante, sia da qualificare *fur manifestus*.

¹⁵ Per uno specchio dell'orientamento storico-critico sino al 1935 cfr. *Index interpolationum* 3 (1935) ahl. Nel senso della genuinità del testo, da ultimo: J. A. C. THOMAS, '*Animus furandi*', in *Iura* 19 (1968) 14 s.

¹⁶ In questo senso, da ultimo: G. LONGO, *L'elemento soggettivo nel delitto di furto*, in *Ricerche romanistiche* (1966) 593 s. (ma v. già *St. De Francisci* 3 [195]), con indicazione della letteratura anteriore.

detto che in ogni caso 'furti non tenetur', ma lo avrebbe detto per il fatto che l'azione da lui commessa non ha le caratteristiche della *contrectatio rei*, in cui si materiava il *furtum* dell'età classica¹⁷; altri infine hanno sostenuto che a rigor di diritto classico il proprietario delle cavalle sarebbe stato reo di furto, ma che Ulpiano, nella sua fine sensibilità, avrebbe escogitato per questa sola occasione la necessità dell'*animus furandi* come ingrediente aggiuntivo per la perseguibilità del furto¹⁸.

In altre parole, mentre per il primo e per il secondo orientamento esegetico-critico, il passo dei *Digesta* sarebbe stato più o meno ampiamente interpolato dai commissari giustiniani o da precedenti commentatori di Ulpiano¹⁹, per il terzo orientamento, che si conforma del resto ad un indirizzo critico più generale di un certo settore dalla romanistica contemporanea, il passo dei *Digesta* corrisponderebbe almeno sostanzialmente all'originale ulpiano, in quanto l'innovazione basata sul richiamo all'*animus furandi* sarebbe stata operata proprio da Ulpiano²⁰.

¹⁷ In questo senso: B. ALBANESE, *La nozione del 'furtum' da Nerazio a Marciano*, in *AUPA*, 25 (1957) 249 s. (estr. 169 s.). L'Albanese, si badi, contesta l'*animus furandi* in questo e in altri frammenti, ma giustamente ritiene che l'elemento subbiettivo fosse richiesto dai giuristi classici in misura sostanzialmente non diversa dalla giurisprudenza postclassica.

¹⁸ A. WATSON (nt. 2) 445 ss.

¹⁹ Secondo l'ALBANESE (nt. 17), 170 e nt. 387, l'intrusione è pre-giustiniana, cioè dovuta ad un privato commentatore di Ulpiano, perché denuncia fraintendimenti in cui difficilmente sarebbero incorsi gli esperti commissari di Giustiniano. V. *infra* nt. 31.

²⁰ La tendenza a riportare ai giuristi tardoclassici ed a loro innovazioni personali molte variazioni che un tempo erano attribuite alla giurisprudenza postclassico-giustiniana è stata teorizzata da M. KASER in uno scritto del 1967 successivamente rielaborato, anche replicando ai miei rilievi, in *Zur Methodologie der römischen Rechtsquellenforschung*, in *SBer. Ak. Wien* 227, 5 (1972). Per il mio punto di vista, cfr. A. GUARINO, *Sulla credibilità della scienza romanistica moderna*, in *Scr. Donatuti* 1 (1973) 479 ss. (v. già in *Atti Acc. Pontaniana* 20 [1971] 61 ss.).

3. Che il testo di Ulpiano sia stato rimaneggiato nella forma da mano o da mani posteriori, è denunciato dall'analisi stilistica.

Il primo periodo non presenta magagne formali, ma il secondo, che ha inizio con un 'quod', chiaramente doveva concludersi, nella stesura originaria, con la parola 'proponebatur', senza bisogno della ripetizione, oltre tutto sintatticamente inconciliabile con quanto precede, secondo cui 'furti ita demum (dominum equarum) teneri, si furandi animo id fecisset'. Quanto al 'si minus, in factum agendum', esso segue le sorti del 'furti ita demum rell.', cui è collegato²¹, sì che la parte sicuramente insitica va da 'furti ita demum' alla fine²².

Ma l'analisi stilistica non è tutto. Un'analisi di contenuto del passo ulpiano ci avvia a confermare e ad ampliare le prime intuizioni esegetiche.

Si cominci col notare, perché ha la sua importanza, che la singolare questione del 'τῆς γωνῆς dumtaxat χάριν' è stata posta in concreto ad Ulpiano non da un qualunque uomo della strada, ma da un giurista bene informato quale era Erennio Modestino²³, il quale Modestino non era

²¹ Nota giustamente l'ARCHI (nt. 3), 144, che dei molti sostenitori dell'interpolazione quasi nessuno si è preoccupato di spiegare perché Giustiniano (o, aggiungo io, un maestro dell'epoca pregiustiniana) avrebbe introdotto nel testo l'*actio in factum*: 'e ciò in omaggio alla concezione del così detto diritto giustiniano, cui si è soliti attenersi, e cioè che questo sia come una grande marmitta, alla quale si chiede non la congenialità degli aromi, ma solo il loro numero'. Unica eccezione, segnalata anche dall'Archì, è quella del LONGO (nt. 16), 594, secondo cui i 'giustinianeî' nella 'pura ipotesi di uso dell'asino o dei cavalli' avrebbero scorto, anziché un *furtum*, 'un atto idoneo a procurare un risarcimento'.

²² L'espunzione è indicata anche da P. KRÜGER, nell'edizione del *Corpus iuris* 1⁶, il quale l'attribuisce al Ferrini. Per vero, il FERRINI (nt. 13), 137, sostiene per esplicito solo la non classicità, nel primo periodo, di 'non' e 'nisi — habuit': dal che si ricava, è chiaro, la necessità di espungere anche 'furti ita demum rell'.

²³ Su Modestino: A. GUARINO, *Storia del dir. romano*⁵ (1975) 487. Non si dimentichi che Modestino è uno dei cinque giuristi della cd. 'legge delle citazioni' di Valentiniano III: GUARINO, *SDR.* 540 s.

tuttavia riuscito con le sue forze a risolvere il problema creatogli da un interrogante in Dalmazia²⁴. Se teniamo presente ciò, è assai difficile credere che il dubbio vertesse sulla rilevanza o meno dell'*animus furandi*. Posto che in diritto classico l'*animus furandi* non fosse ancora richiesto per la perseguibilità del furto, Modestino si sarebbe evidentemente astenuto dal porre il quesito in ordine ad esso. Posto che l'*animus furandi* fosse invece, come è di gran lunga più probabile, già richiesto²⁵, del pari Mode-

²⁴ A proposito della risposta alla consultazione di Modestino, Ulpiano usa '*rescripsi*'. Come è a tutti noto, '*rescribere*' significa rispondere per iscritto, e lo ribadisce L'ARCHI (nt. 3), 137 e nt. 9, con abbondanza di esempi e con particolare riferimento ad *epistulae* con cui un giureconsulto rispondeva ai quesiti di un altro giureconsulto: dunque l'interpretazione più ovvia del '*rescripsi*' è che Ulpiano alluda ad una lettera di risposta inviata precedentemente a Modestino. Tuttavia, tenendo presente che '*rescribere*' si usa anche e sopra tutto per i rescritti imperiali, che qui la domanda era posta da un uomo qualificato che si trovava forse in Dalmazia per esercitarvi una carica pubblica (v. *retro* nt. 10) e che Ulpiano ebbe a corte incarichi di grande rilievo (cfr., da ultimo, G. CRIFÒ, *Ulpiano, Esperienze e responsabilità del giurista*, in ANRW. 2.15 [1976] 708 ss., spec. 765 ss.), io ho avanzato l'ipotesi, nel mio precedente articolo, che 'il caso sia stato sottoposto da un tizio in ambasce a Modestino in Dalmazia e che Modestino, non sentendosi in grado di risolverlo da solo con un proprio responso, lo abbia fatto riversare dall'interessato in una richiesta di *rescriptum* imperiale, accompagnando l'invio di tale richiesta con una lettera al suo maestro Ulpiano, introdottissimo nella corte imperiale, affinché ispirasse egli stesso il *rescriptum*'. L'ARCHI contesta questa ipotesi e preferisce credere ad un Ulpiano che, soddisfattissimo della risposta data a suo tempo a Modestino, più tardi, facendo l'esempio del somaro e delle cavalle, esplicitamente la rievoca. Cosa posso obiettare? Assolutamente nulla, salvo, a difesa delle mie preferenze, questo ulteriore rilievo: che il '*proponebatur*' fa pensare più che alla richiesta di un *responsum* volta a Modestino, addirittura ad una causa proposta davanti a lui in Dalmazia (cfr. HEUMANN-SECKEL, *Handlex*.⁹ [1914] shv.), nel qual caso la possibilità che Modestino si sia ufficialmente rivolto per lumi all'imperatore (siamo, non si dimentichi, nel terzo secolo d. C.) si consolida.

²⁵ Cfr., per tutti, THOMAS (nt. 15) e ALBANESE (nt. 17). È opportuno segnalare, a scanso di equivoci, che gli avversari della classicità

stino non avrebbe fatto ricorso ai lumi di Ulpiano per apprendere una cosa che già certamente sapeva; e tanto meno Ulpiano gli avrebbe pomposamente risposto, o fatto rispondere dall'imperatore con un rescritto, che il furto c'è solo se vi è l'*animus furandi*, il che è quanto dire, in parole più povere, che il furto è furto solo quando è furto.

Resta, come possibile giustificazione del riferimento esplicito all'*animus furandi* sia nel primo che nel secondo periodo del frammento ulpiano, l'ipotesi che il *deus ex machina* rappresentato dalla intenzione specifica di rubare, che prima sarebbe stata trascurata dalla giurisprudenza classica, sia stato portato sulla scena del *furtum*, almeno in ordine alla vicenda dei cavalli e delle cavalle, da Ulpiano²⁶. Ma, a ben guardare, l'ipotesi è assai fragile. La fattispecie proposta da Modestino al suo maestro già era caratterizzata dall'elemento subbiiettivo, perché chi dice che la sottrazione dei cavalli maschi al loro proprietario è stata fatta 'solo a fini di monta' implicitamente, ma chiaramente segnala una certa qualità e quantità di *animus*, di intenzionalità, di proiezione verso un fine, che sembra essere quello del *furtum*, di cui è stato provvisto l'agente²⁷. Ora il testo in esame, nella sua edizione giustiniana, parla dell'*animus furandi* come di un requisito assolutamente estraneo alla fattispecie, di un requisito che deve invece concorrere anch'esso (si badi particolarmente al '*quoque*' del primo periodo) affinché l'agente sia perseguibile con

dell'*animus furandi* non intendono dire che in età classica non rilevasse, ai fini della punibilità del furto, la volontarietà dell'azione posta in essere dal ladro (cfr. Gai 3.197: *furtum sine dolo malo non committitur*). Essi si limitano a sostenere, con gratuita sottigliezza, che i postclassici svilupparono il *dolus malus* del *fur*, traendone l' 'elemento nuovo' (autonomo, separato dalla *contractatio rei fraudulosa*) dell'*animus furandi*, cui si aggiungeva l'*animus lucri faciendi*.

²⁶ V. *retro* nt. 18.

²⁷ Si badi che Ulpiano, sia nel primo che nel secondo periodo, non parla nemmeno di sottrazione, di *amotio*, ma usa verbi che, in relazione alla fattispecie del *furtum*, sono da qualificare quanto meno ambigui.

l'actio furti. È assai difficile credere che Ulpiano sia potuto cadere in questo equivoco grossolano, tanto più che vedremo tra poco cosa egli pensasse del caso della meretrice rapita²⁸. Altra cosa, ben più verosimile, è che nell'equivoco sia incorso un frettoloso e superficiale lettore e annotatore dei suoi *libri ad edictum*.

4. *L'animus furandi* quindi non figurava nell'originale di Ulpiano. Ve lo ha inserito un annotatore anonimo, al quale sfuggivano le vere ragioni del dubbio di Modestino e della soluzione del suo maestro.

Diremo pertanto che il dubbio di Modestino verteva sulla configurabilità della *contractatio rei* e che Ulpiano ha deciso che il proprietario delle cavalle '*furti non tenetur*' per il fatto che nella nostra ormai nota fattispecie la *contractatio*, rispettivamente dell'asino e dei cavalli maschi, non è ravvisabile?

Questa tesi è stata avanzata dall'Albanese²⁹ sulla base di due considerazioni: in primo luogo, che Ulpiano si occupava presumibilmente, a questo punto del suo commentario editale, proprio del requisito della *contractatio*; in secondo luogo, che nell'operato del proprietario delle cavalle la *contractatio* sembra non esservi perché '*tanto il coegisset quanto l'admisisset* nei loro significati propri non importano necessariamente la *contractatio*'. Il primo rilievo è esatto, perché proprio nel paragrafo precedente quello in esame Ulpiano afferma recisamente che se non vi è *contractatio* non vi è *furtum*³⁰, ma decisivo certamente non è: non solo perché la stretta connessione tra i due paragrafi la si vede nel frammento ulpiano dei *Digesta*, tuttavia non è detto che vi fosse anche nell'originale classico; ma anche perché, guarda caso, proprio la stesura giustiniana del nostro passo presuppone che la *contre-*

²⁸ V. *infra* n. 5.

²⁹ *Retro* nt. 3.

³⁰ Ulp. 37 *ed. D.* 47.2.52.19 (LENEL, *Pal. Ulp.* 1041): *Hoc enim iure utimur ut furtum sine contractatione non fiat.*

ctatio rei sia indiscutibile e che la esistenza del furto dipenda dall'esistenza 'anche' di un altro elemento, l'*animus furandi*³⁰. Comunque, il carattere significativamente perplessa della motivazione indebolisce di molto la credibilità della tesi: il 'non necessariamente' è esatto, ma non esclude che la *contractatio* possa esservi e, stando all'*id quod plerumque accidit*, vi sia³².

Pago di queste osservazioni di carattere critico, ad esse mi limitavo nel precedente scriterello sul tema. Ma questa volta no. Giustamente richiamato dall'Archi ad una considerazione più attenta dei rapporti sessuali tra equini, credo doveroso aggiungere qualche parola in proposito, rifacendomi alla vasta trattazione *de re rustica* pubblicata, sul finire del primo secolo dopo Cristo, dallo spagnolo Lucio Giunio Moderato Columella³³.

Va premesso, a nostro comune ricordo, che il furto non si riduceva, per i giuristi romani dell'età classica, alla sola ipotesi di *amotio*, di sottrazione o asportazione di una cosa mobile a chi l'avesse in suo possesso, di allontanamento della cosa dalla sua sfera di disposizione. Già Masurio Sabino, stando a quanto riferisce Aulo Gellio³⁴, aveva affermato che era responsabile di furto chi '*alienam rem adtrectavit*', cioè chi avesse tirato a sé, ovviamente non autorizzato, la cosa altrui³⁵. Circa un secolo dopo, pa-

³¹ L'ALBANESE (nt. 17), 170, ritiene invece che l'interpolatore in tanto abbia chiesto anche l'esistenza dell'*animus furandi*, in quanto non scorgeva nella fattispecie la *contractatio rei*.

³² Osservavo nel mio precedente scritto, a questo proposito, che 'admittere asinum in equas, il *subicere equas* agli stalloni e sopra tutto il *cogere asinum* (anche se volenteroso) verso le proprie cavalle non può essere normalmente esente da una certa quale attività materiale svolta ai fini dell'avvicinamento tra gli animali, che, bisogna supporre, già non vivessero in completa promiscuità'.

³³ Su Columella v. SCHANZ-HOSIUS, *Geschichte der römischen Literatur* 2⁴ (1935) 785 ss.

³⁴ Gell. n. a. 11.18.20 (ma v. anche 11.18.13, 21 e 23).

³⁵ *Verba sunt Sabini ex libro iuris civilis secundo: 'qui alienam rem adtrectavit, cum id se invito domino facere iudicare deberet, furti tenetur'*. V., tuttavia, B. ALBANESE, *La nozione del 'furtum'*

rafrasando e sviluppando questa dichiarazione, Gaio scriveva nel suo manuale che si ha furto 'non solo quando taluno asporta la cosa altrui allo scopo di farla propria, ma, più in generale, quando taluno dispone materialmente della cosa altrui senza la volontà del *dominus*'³⁶; né risulta che da questo insegnamento si siano discostati in senso restrittivo i giuristi posteriori. 'Adtrectare' e 'cumtrectare', da *ad* (o *cum*) e *tractare*, verbo che è a sua volta un intensivo di *trahere*³⁷, indicano indubbiamente che il ladro si pone in una relazione materiale con la cosa desiderata, allo scopo di tirarla a sé o di escluderla dalla disponibilità del possessore, ma non implicano che il ladro debba apprendere con le mani la cosa o anche solo toccarla, con le mani o altrimenti. Quel che occorre, e che basta, è il 'trattamento' operato con mezzi materiali, sicché se la cosa è semovente, se è un essere animato, la si può rubare anche inducendola con gesti o schiamazzi ad allontanarsi dal luogo in cui il possessore l'abbia sistemata, oppure impedendole in qualunque modo di far ritorno al suo luogo abituale di insediamento: del che Gaio fornisce un esempio lucidissimo in un passo famoso delle *res cottidianae*³⁸ relativo a galline ed a paperi volati altrove perché '*quolibet modo turbati*', in qualsivoglia modo spaventati³⁹.

fino a Nerazio, in *AUPA*. 23 (1953) 120 ss., il quale esclude, con argomentazione su cui non possiamo qui fermarci, che ai tempi di Sabino la *contrectatio* fosse già ritenuta requisito essenziale del *furtum*.

³⁶ Gai 3.95: *Furtum autem fit non solum cum quis interceptiendi causa rem alienam amovet, sed generaliter cum quis rem alienam invito domino contrectat.*

³⁷ WALDE-HOFMANN, *Lat. etym. Wb.* shv.

³⁸ SU QUESTO TESTO, e sul parallelo I. 2.1.16, cfr. ALBANESE (nt. 17) 83 ss.

³⁹ Gai 2 *rer. cott.* D. 41.1.5.6: *Gallarum et anserum non est fera natura: palam est enim alias esse feras gallinas et alios feros anseres. itaque si quolibet modo anseres mei et gallinae meae turbati turbataeve adeo longius evolaverint ut ignoremus ubi sint, tamen nihilo minus in nostro dominio tenentur. qua de causa furti nobis tenebitur qui quid eorum lucrandi animo adprehenderit.*

Venendo ai nostri equini, esaminiamo meglio le due ipotesi esposte da Ulpiano. Nella prima ipotesi, quella cui si riferisce il primo periodo del testo, il proprietario delle cavalle esercita un 'cogere' nei confronti dell'asino altrui e così ottiene un 'admittere in equas suas' dell'asino in questione; nella seconda ipotesi, quella del secondo periodo, il proprietario delle cavalle effettua un 'subicere', di queste ultime ai cavalli di un altro. I tre verbi (*cogere*, *admittere*, *subicere*) hanno un senso tecnico ben preciso, che solo pallidamente sono riuscito a rendere nella mia traduzione⁴⁰. 'Cogere' non è solo il costringere materiale, che nel caso nostro sarebbe il prendere di peso l'asino o il trascinarlo a viva forza in mezzo alle cavalle, ma è l'indurre con mezzi materiali l'animale a muoversi ed eventualmente a saltare una siepe di confine: anche, insomma, con schiocchi di frusta o con gesti o 'arri' di incitamento⁴¹. 'Admittere' un maschio su una o più femmine ('in') è il verbo proprio per indicare che il maschio viene portato alla monta, sì che gli stalloni sono appunto denominati 'admissarii'⁴², e il 'subicere' ad un maschio una femmina è chiaro come la luce del sole.

Tutto questo è evidente, ma non sarà male qui aggiungere che l'esperto Columella insegna, e noi non abbiamo ragioni per smentirlo, che la disposizione reciproca tra gli equini ad amarsi non è situazione facile a realizzarsi in un clima di spontaneità, e che anzi gli accorti agricoltori devono a volte darsi da fare non poco per ottenere l'appropriato risveglio della natura⁴³. Dirò di più. Sopra tutto in materia di incontri tra asini

⁴⁰ Retro n. 2.

⁴¹ FORCELLINI, *Lexicon t. L.* shv. Del resto, il fenomeno era colto anche nel 'metu coactus', nel soggetto giuridico che fosse stato vittima di una minaccia.

⁴² FORCELLINI shv. Cfr. Varro *r. r.* 2.5.14; Colum. *r. r.* 6.27 *passim* (dei cavalli).

⁴³ Colum. *r. r.* 6.27.10: *Quod si admissarius iners in Venerem est...; rursus si equa marem non patitur...* Per maggiori particolari si legga il testo.

e cavalle, destinati alla produzione di muli, la bisogna è particolarmente difficile, perché gli animali subumani non la cedono in nulla di fronte al razzismo di certi animali umani e la cavalla vuol farsela col cavallo, mentre l'asino le preferisce decisamente l'asina⁴⁴. Rivela a questo proposito l'inesauribile Columella che per esaltare l'asino maschio quei birboni degli allevatori usavano mettergli accanto una femmina della stessa razza, dopo di che, 'quando lo stallone è stato blandito dalla presenza dell'asina ed è ormai divenuto come ardente e cieco di passione, sottrattagli colei ch'era oggetto del suo desiderio, gli pongono vicino la cavalla di cui aveva avuto fastidio'⁴⁵.

Se si pone mente alle complesse operazioni ora accennate, ogni dubbio circa la configurabilità della *contrectatio*, nelle due ipotesi esaminate, cade⁴⁶. A Modestino, ad Ulpiano, a qualunque altro giurista romano non poteva venire nessuna ragionevole esitazione in argomento.

5. Il dubbio preso in considerazione da Ulpiano non riguardava un requisito specifico del furto, ma concerneva, a mio avviso, la singolare fattispecie nella sua globalità. E il punto era questo. La *contrectatio* di un asino o di alcuni cavalli altrui operata al limitato fine di concludere una monta per le proprie cavalle, quindi con un *animus* del tutto caratteristico, dà luogo o non dà luogo alla figura del *furtum*?

La conferma della risposta di Ulpiano, nel senso che

⁴⁴ Colum. r. r. 6.36.4: *quoniam similia similibus familiariora fecit natura*.

⁴⁵ Colum. r. r. 6.36.4: *Itaque obiectu asinae cum superiectum eblanditi sunt, velut incensum et obcaecatam cupidine, subtracta quam petierat, fastiditae imponunt equae*.

⁴⁶ Colum. r. r. 6.36 è prevalentemente dedicato alle operazioni agevolatrici degli amori tra asini e cavalle ed eventualmente moderatrici degli eccessivi ardori dei maschi. Gli ardori delle femmine sono stati addirittura cantati da Verg. *Georg.* 3.266 e 269 ss.; ma v. anche Colum. r. r. 6.27 e 35, con considerazioni preziose e a volte sorprendenti.

l'agente 'furti non tenetur', noi la possiamo trarre indirettamente dalla lettura di un altro brano ulpiano, ritagliato dal libro 41 del commentario *ad Sabinum*⁴⁷, nel quale si esamina un caso in certo modo analogo e si mette in esplicito la ragione della configurabilità del furto. 'Se un tale ha rapito la schiava altrui esercente il meretricio, la verità è che il furto non c'è: non si guarda invero al puro fatto (della *contrectatio*), ma alla finalità dell'azione, e qui il fine dell'azione è stata la libidine, non il furto'⁴⁸. Dunque, la *contrectatio* e l'*animus furandi* debbono indiscutibilmente concorrere affinché si possa parlare di *furtum*, ma la 'causa libidinis' non è equiparabile all'*animus furandi*. Si sostituisca a 'causa libidinis' il 'τῆς γονῆς dumtaxat χάρις', che è espressione ancor più limitativa della prima, e si capirà finalmente il perché della decisione di Ulpiano in D. 47.2.52.20.

Ancora una volta si riscontra, nel caso nostro, la provvida riluttanza dei giureconsulti romani, di quelli veri, dalle lusinghe assillanti del dogmatismo, della consequenzialità logica, di quella insomma che i germanici chiamano la 'Begriffsjurisprudenz', la giurisprudenza rigidamente ossequiente ai concetti generali⁴⁹. Non vi è dubbio che astrattamente anche il semplice fine di monta sia una specie di *animus furandi*, e che quindi l'utilizzazione degli equini maschi altrui possa essere astrattamente classificata come *furtum*. Ma il buon senso pratico non permette di arrivare a tanto. Un giurista che abbia i piedi per terra il furto non può che escluderlo.

Perché, si badi bene, la soluzione del nostro caso in un senso piuttosto che nell'altro implicava, per diritto

⁴⁷ Ulp. 41 Sab. D. 47.2.39 (cfr. LENEL, *Pal. Ulp.* 2866, sub tit. 'de furtis').

⁴⁸ *Verum est, si meretricem alienam ancillam rapuit quis [vel celavit], furtum non esse: nec enim factum quaeritur, sed causa faciedi: causa autem faciedi libido fuit, non furtum. V. infra nt. 54.*

⁴⁹ Limptde considerazioni, con riferimento ad Jhering, in F. VASSALLI, *Serio e faceto nella giurisprudenza*, in *St. giuridici* 3.2 (1960) 813 ss.

romano, conseguenze pratiche relevantissime. La configurazione del caso come *furtum* portava al riconoscimento dell'*actio in duplum*⁵⁰; la negazione del *furtum* portava alla concessione di un'*actio in factum* limitata al *simplex*, anzi più probabilmente limitata all'*id quod actoris interest*', in forza della quale il giudice privato era invitato a tener conto, nella condanna, del valore obiettivo della prestazione effettuata dagli equini maschi, nonché del *quid* in più rappresentato dall'interesse dell'attore ad ottenere il rimborso al momento della *litis contestatio* (o della sentenza, o della violazione lamentata)⁵¹. Umanamente comprensibile è che alla vittima della frode piacesse considerarsi un derubato (di qui probabilmente il quesito posto a Modestino), ma pienamente da approvare sono la sensibilità pratica e la prudenza di Ulpiano, che esclude il *furtum* e nega l'*actio furti*.

E a questo punto un piccolo indugio sull'*actio in factum* non sarà inopportuno. Quali possano essere state le caratteristiche dell'*actio in factum* è cosa che l'Archi ha approfondito in modo altamente penetrante, anche se, bisogna dirlo, a titolo esclusivamente ipotetico⁵². Tuttavia io mi chiedo se il quesito sia stato espressamente posto da Modestino ad Ulpiano e se comunque Ulpiano abbia, nella sua risposta fatto esplicita menzione dell'*actio in factum*. E il mio parere, come già nell'articolo precedente sul tema, è francamente, negativo. Ai Romani, e sopra tutto ai giuristi romani, tornava assolutamente ovvio, io penso, che in mancanza dell'*actio furti* trovasse luogo, a beneficio della vittima, un'*actio in factum*. È pertanto un po' ingenuo, a mio avviso, attribuire l'escogitazione dell'*actio in factum* ad Ulpiano⁵³, tanto più che Ulpiano, nel discu-

⁵⁰ V. retro n. 2 e nt. 14.

⁵¹ Sulla *condemnatio* nel '*quanti Auli Agerii interfuerit*': M. KASER, *Das römische Zivilprozessrecht* (1966) 244.

⁵² ARCHI (nt. 3) 144 ss.

⁵³ Cfr. ARCHI (nt. 3) 147, il quale fa leva sul fatto che 'Ulpiano citi se stesso e con un accento di particolare compiacimento'.

tere il caso della schiava meretrice, dell'*actio in factum*, pur diffondendosi su altri problemi, non parla⁵⁴. Il confuso, e superfluo, accenno all'*actio in factum* come alternativa dell'*actio furti* mi sembra piuttosto, insomma, frutto di una inserzione, come sul dirsi, '*completomane*'.

6. E con ciò ho chiuso. O meglio non ancora, perché ancora mi manca di fare ammenda di una supposizione scherzosa, e forse anche irriverente, che avevo avanzato in quel tal primo mio articolo sul tema.

La domanda che mi ero posta era la seguente: come mai Ulpiano, che nel suo passo ci fa sapere di aver già risolto in concreto un dubbio relativo all'incontro tra cavalle e cavalli, raffigura invece se stesso, nell'esempio astratto del primo periodo, come proprietario di un asino? E siccome mi ero immaginato che Ulpiano fosse capace di sorridere e che in occasione del quesito postogli da Modestino egli avesse sorriso del suo allievo 'diligentissimo e alquanto pignolo'⁵⁵, ecco che retoricamente mi chiedevo: 'Sarà stato per questo che... il giurista usa a mo' di verso parole greche, probabilmente prese in prestito dalla lettera del grecolocuente Modestino, mentre trasforma i nobili destrieri di cui gli scriveva preoccupato quest'ultimo in un modesto e casalingo somaro?'.

Gravissima leggerezza, lo ammetto. Prima di sottovalutare il somaro di Ulpiano avrei dovuto edurmi circa gli asini

⁵⁴ Cfr. D. 47.2.39 (Ulp. 41 *ad Sab.*), già parzialmente riportato *retro* nt. 48. Ivi Ulpiano pone anche il quesito, ben altrimenti difficile, se il rapitore di una sguadrina (non schiava?) abbia commesso *crimen* di *plagium* (represso dalla *lex Fabia de plagiariis*, forse del sec. I a. C.) e, senza particolari compiacimenti, segnala di averlo risolto in concreto negativamente: *An tamen vel Fabia teneatur, qui subpressit scortum libidinis causa? et non puto teneri, et ita ex facto, cum incidisset, dixi.*

⁵⁵ Giuocavo sul senso di '*studiosus*', che indica l'allievo, ma anche il seguace fedele, il 'supporter', e la persona altamente diligente.

atti alla monta delle cavalle⁵⁶. Vi sono asini ed asini, infatti. Indubbiamente utilissimo, anche perché economico, è l'asinello comune, il '*vilis vulgarisque asellus*' di taglia piccola, da mettere a frutto per il trasporto, per il lavoro dei campi, per la macina⁵⁷, nonché, dice Plinio riferendo un insegnamento di Catone, da destinare ai terreni poveri e marci⁵⁸. Ma l'asino per cavalle è ben diversa cosa e trovarne uno adatto è tutt'altro che facile, tanto più che l'aspetto esteriore spesso tradisce: 'molti stalloni bellissimi di figura producono poi una razza pessima o per forma o per sesso', mentre 'vi sono stalloni spregevoli all'aspetto, che sono fecondi di semi preziosissimi'⁵⁹. Se la legge della domanda e dell'offerta aveva vigore anche per i Romani, il prezzo delle prestazioni di un asino per cavalle doveva essere dunque sostanzioso.

Anche se continuo a non capire l'inusitato ricorso al greco⁶⁰, mi rendo conto, ed era ora, della scelta dell'asino. Non è che Ulpiano abbia in qualche modo voluto dar la baia al suo allievo ed estimatore Modestino. Al contrario, egli ha voluto imprimere alla fattispecie, a dir così, un tocco di tecnicismo e portarla al grado di evidenza massimo. Ed è comprensibile che, ciò facendo, egli abbia trascurato ogni spiegazione, 'Capisca il profano quel che vuole', egli si è detto, 'e magari strizzi anche l'occhio, il pro-

⁵⁶ Dice Columella, *r. r.* 6.27.1, che il bestiame equino si divide in tre categorie: una razza più nobile, che offre cavalli per i giochi del circo e per le gare sacre; una razza da muli, che per i guadagni che dà con la propria prole si può paragonare alla razza nobile; e finalmente la razza volgare, che produce mediocri femmine e maschi.

⁵⁷ Colum. *r. r.* 7.1.3, che cita anche Verg. *Georg.* 1.273 ss.

⁵⁸ Plin. *n. h.* 18.44: *de terra cariota exsecratio Catonis abunde indicata est, quamquam praedicere non cessat is: 'quicquid per asellum fieri potest vilissime constat'*.

⁵⁹ Colum. *r. r.* 6.36.3.

⁶⁰ L'ARCHI (nt. 3), 140 e nt. 19, ipotizza poco persuasivamente che 'της γονης *dumtaxat χάρις*' fosse un'espressione presa 'dal gergo degli allevatori, che nel mondo che parla greco avevano antiche e qualificate tradizioni'.

fano⁶¹: l'esperto di equini non mancherà di intendere la ragione sottile per cui ho fatto l'esempio del somaro'.

Ulpiano come Copernico? '*Mathémata mathematicis scribuntur*'?⁶².

⁶¹ Cfr. Petron. *Satyr.* 24.7: '*Haec*', inquit (Quartilla) '*belle cras in promulsidae libidinis nostrae militabit; hodie enim post asellum diaria non sumo*'. (L'esperta Quartilla si riferisce qui alle doti promettenti, ma immature del piccolo Gitone. I cibi di ordinaria amministrazione non la allettano, dal momento che, oggi come oggi, essa è in condizione di servirsi di un ben piú consistente *asellus*: termine che può indicare tanto, in gastronomia, un pesce di specie prelibata quanto, levate le mense, l'asino, animale ben noto per la sua validità amoratoria).

⁶² N. COPERNICUS, *De revolutionibus orbium coelestium* (1543) praef.

1. Il quadro piú desolante dello stato in cui erano ridotte nel periodo dell'assolutismo imperiale le magistrature e in genere le istituzioni dell'antica democrazia repubblicana ci è tracciato, senza volerlo, da un personaggio che l'assolutismo convintamente lo esalta. Mi riferisco a Decimo Magno Ausonio e alla profluente 'orazione di ringraziamento' (*gratiarum actio*) da lui pronunciata a Trèviri nel 379 per esprimere la propria riconoscenza all'imperatore Graziano, che lo aveva fatto console per quell'anno¹.

'*Romanus populus, Martius campus, equester ordo, rostra, ovilia, senatus, curia*': tutte cose, messe giú un po' alla rinfusa, che costituivano gli ingredienti delle anti-

* Rielaborazione di un articolo dallo stesso titolo pubblicato in *Atti Acc. Pontaniana* 21 (1973) 145 ss.

¹ Nato intorno al 310, Decimo Magno Ausonio divenne professore di grammatica nella natia Burdigala (Bordeaux) verso il 334 e insegnò ivi per circa trent'anni, passando in un anno imprecisato dall'insegnamento della grammatica a quello della retorica. Intorno al 364 l'imperatore Valentiniano I, salito al potere l'anno precedente, lo chiamò a corte, a Trèviri, come precettore del figlio Graziano, che aveva allora sei anni. Fu l'inizio di una fortuna politica che portò Ausonio ad ottenere da Graziano le prefetture di Gallia e d'Italia nel 377 e il consolato, titolo onorifico ambitissimo, nel 379. La *Gratiarum actio*, da lui pronunciata in seduta solenne del *consistorium principis*, si adeguava ad un uso precedentemente affermato ed ha molti punti di contatto con la precedente *gratiarum actio* di Claudio Mamertino in onore dell'imperatore Giuliano (cfr. G. BARABINO, *Claudio Mamertino, Il panegirico dell'imperatore Giuliano*, 1965). I testi di Ausonio riportati in questo articolo rispondono all'edizione (con traduz. italiana, ampia introduzione e note) di A. PASTORINO, *Opere di Decimo Magno Ausonio* (1971), con bibliografia. Si avverta peraltro che, almeno per quanto attiene alla materia giuridica, la traduzione e l'annotazione del Pastorino vanno attentamente revisionate.

che elezioni consolari². Ma Ausonio non ne aveva avuto bisogno perché, dice, al posto loro vi era stato Graziano, 'unus mihi omnia Gratianus'³. Più chiaro ancora: 'Per tua largizione, imperatore Augusto, io mi trova ad essere console, primo designato rispetto al chiarissimo uomo che mi è collega⁴, senza aver dovuto subire gli steccati del campo Marzio, le operazioni di voto, le punteggiature degli scrutatori, i loculi delle schede spogliate⁵; senza avere

² Il *Romanus populus* è il *populus Romanus Quiritium* convocato per le elezioni 'centuriate' nel *campus Martius*. L'*ordo equester*, è, tradotto letteralmente, l'ordine dei cavalieri (in contrapposizione, all'*ordo senatorius*, all'ordine senatoriale), ma forse qui sta ad indicare le centurie dei cavalieri, costituenti la parte più eletta dei comizi centuriati. I *rostra*, come tutti sanno, erano i rostri delle navi degli Anziati, che nel 416 a. C. furono utilizzati per adornare una sorta di spazio rilevato (un *suggestum* o *templum* detto esso stesso per traslato *Rostra*) nel Foro (cfr. Liv. 8.14.12: *Naves Antiatium partim in navalia Romae subductae, partim incensae, rostrisque earum suggestum, in foro exstructum adornari placuit, Rostraque id templum appellatum*. Cfr. anche Cic. in *Vat.* 10.24): erano utilizzati per i discorsi elettorali. Gli *ovilia* sono sinonimo di *saepta* (v. *infra* nt. 4). Il *senatus* e la *curia Hostilia* destinata alle sue riunioni vengono infine citati per l'influenza (quanto meno dopo la fine dell'*auctoritas patrum*: politica) esercitata dall'assemblea senatoria sulle elezioni.

³ Auson. *Gr. act. Grat. d.* 3.18. Cfr. Claud. Mamert. *Grat. act. Iul. d.* 18.

⁴ Il *clarissimus vir* che nell'atto di nomina dei consoli era stato indicato come secondo dopo Ausonio era Q. Clodio Ermogeniano Olibrio.

⁵ 'Non passus saepta neque campum, non suffragia, non puncta, non loculos'. Si tratta di un quadro impressionistico, basato solo su taluni elementi, delle operazioni elettorali. *Campus* è per antonomasia il campo Marzio, ove si riunivano per le votazioni i *comitia centuriata*. I *saepta* erano gli steccati che dividevano il campo in tanti recinti separati a mo' di ovili (*ovilia*) per distinguere le centurie tra loro (cfr. Serv. ad *Verg. egl.* 1.34: *Saepta proprie sunt loca in campo Martio inclusa tabulatis, in quibus etiam populus Romanus suffragia ferre consueverat: quoniam haec saepta similia sunt ovilibus, duo haec inuicem pro se ponuntur*). I *suffragia* erano le manifestazioni di voto cui procedevano l'uno dopo l'altro, seguendosi su uno stretto *pons*, i componenti le centurie: votazioni che, a partire dall'ultimo secolo della *libera respublica*, si operavano (a tutela del segreto) scrivendo ciascuno la sua volontà su una tavoletta (*tabella*) e inserendo

afferrato mani da tutte le parti e, stretto dalla folla dei miei sostenitori, aver magari dimenticato il nome di qualche amico o averne chiamato qualche altro con un nome diverso; senza essermi sobbarcato ai giri elettorali fra le tribù, senza aver dovuto adulare le centurie, senza essere stato preso da tremiti all'appello delle classi centuriate, nulla avendo speso in corruzione degli elettori e nessuna promessa avendo fatto agli scrutatori⁶.

Il quadro delle molte brutture comportate dalla vita politica di altri tempi è indubbiamente impressionante,

questa in un'urna (*cista*). Finite le votazioni, gli scrutatori (*diribitores*) svuotavano le *cistae* e contavano i voti, solitamente segnandoli su apposite tavole riassuntive mediante punti (*puncta*) apposti, uno per ciascun voto, accanto ai nomi dei candidati. Man mano che venivano lette, le *tabellae* erano riversate in contenitori (*loculi*) per essere portate via o eccezionalmente, si suppone, per essere riviste una per una in caso di contestazione.

⁶ Le ultime parole di questo paragrafo 13 suonano: '*nihil cum sequestre deposui, cum diribitore nil pegigi*'. Il 'non aver fatto patti col diribitore' (anzi, con i diribitori) è facile da intendere: dagli scrutatori dipendeva se vedevano giusto il voto segnato sulla tabella e se lo puntuavano esattamente accanto al nominativo indicato. Era spiegabile che si potesse tentare di corromperli e la serietà del pericolo è dimostrata sia dall'uso dei candidati di inviare persone di fiducia a sorvegliare le operazioni di spoglio dei voti, sia sopra tutto dall'affidamento della vigilanza sulle *cistae* a 300 senatori, 300 cavalieri e 300 *tribuni aerarii*, detti comunemente 'i novecento' (Plin. n. h. 33.2.31: *Nongenti vocabantur ex omnibus selecti ad custodiendas suffragiorum cistas in comitiis*). Meno facile è il senso di '*nihil cum sequestre deposui*'. Probabilmente Ausonio vuole alludere alla compera dei voti (presso singoli elettori o presso procacciatori di voti altrui) con pagamento condizionato all'esito favorevole della votazione: dato che ben difficilmente i contraenti avevano sufficiente fiducia reciproca, il sistema migliore era quello di depositare insieme il valsente presso un sequestratario (*sequester*) di comune affidamento, dando a questi l'incarico di consegnare la somma all'uno piuttosto che all'altro a seconda di come andassero a finire le elezioni. Sistema, ovviamente illecito, ma non sempre dimostrabile giudiziariamente come tale, che è, si fa per dire, in onore anche al giorno d'oggi, pur se, bisogna aggiungere, il progresso porta oggi ad utilizzare, particolarmente per corruzioni ad alto potenziale, metodi bancari assai più sofisticati e sicuri.

tanto piú che non possiamo in alcun modo contestarne la verità⁷. Ma se questo era il rovescio della medaglia che usiamo denominare 'democrazia romana', il 'recto' di essa, anche se non è mai consistito *de facto* in una illimitata libertà e dignità dei cittadini (la questione, come è ben noto, è molto aperta)⁸, certo non è stato mai conciliabile, *de iure e de facto*, con il piú incontrollato autocratismo di un capo e con la smaccata adulazione di lui e del suo potere assoluto condotta avanti per ottantatré verbosi paragrafi da Ausonio e concretantesi, tanto per fare un esempio, in questo contrappunto delle frasi dell'*epistula* di nomina indirizzatagli dall'imperatore⁹: 'Dovendosi nominare i consoli per questo anno' (dotte parole e solenne preoccupazione), 'riflettendovi solo con me stesso' (elevatezza di un profondo segreto, che ti permette di avere un consigliere senza timore che ti tradisca), 'come sai che son solito' (che tono potrebbe essere piú familiare?), 'come era mio dovere' (che impostazione potrebbe essere piú ferma?), 'come sapevo che era tuo desiderio' (che cosa si può dire di piú lusinghiero?), 'ho sottoposto il mio giudizio a Dio' (come può essere solo chi dispone di cosí alto consiglio? Avresti mai potuto deliberare meglio, se lo avessi fatto ricorrendo al senato, all'ordine equestre, alla plebe romana, al tuo esercito, a tutte le provincie?), 'ho sottoposto il mio giudizio a Dio' (non per adottarne un altro, ritengo, ma perché la tua volontà fosse santificata), 'e in ossequio alla sua autorità' (proprio come hai fatto per la consacrazione di tuo padre, per la vendetta in nome di tuo zio, per l'associazione all'impero di tuo fratello)¹⁰, 'ti ho designato console e come tale

⁷ Sia o non sia di Q. Tullio Cicerone, cui è attribuito, il *Comentariolum petitionis* fa un quadro anche peggiore, perché piú articolato, della situazione nell'ultimo secolo della *libera respublica*.

⁸ Sul punto: A. GUARINO, *La democrazia in Roma* (1978) *passim*.

⁹ *Cr. act.* 10.46-50.

¹⁰ Al padre di Graziano, Valentiniano I, venne decretato un culto dopo la morte, avvenuta il 17 novembre del 375. Lo zio e coimperatore Valente (*patruus* di Graziano perché fratello di Valen-

ti ho proclamato e come primo ti ho nominato'. Con quel che segue ad estatico commento di tanto gradita prosa imperiale¹¹.

Del consolato del 379, dovuto al favore dell'imperatore che era stato suo allievo, Ausonio fu letteralmente felice, e non mancò di menarne vanto anche in altre occasioni. Esso coronò la sua fortunata ascesa sociale, assicurò rinomanza e potenza alla sua *gens* e fu da lui considerato auspicio di altrettale affermazione del figlio Esperio. Peccato che la morte di Graziano, di lì a quattro anni, per opera dell'usurpatore Massimo abbia tagliato corto a queste fortune e che la restaurazione di Teodosio I, nel 388, abbia ritrovato Ausonio ormai troppo vecchio, quasi ottantenne, per poter rientrare nel giro delle personalità influenti¹². Fatto sta che Esperio una buona car-

tiniano I) venne ucciso dai Visigoti (e Unni, Ostrogoti e Alani) nella battaglia di Adrianopoli dell'agosto del 378, ma Graziano nominò imperatore d'Oriente in sua vece lo spagnuolo Flavio Teodosio, che sgominò i Goti, vendicando Valente, l'anno successivo. Quanto al fratello associato da Graziano all'impero, si tratta del quattrenne fratellastro (figlio della seconda moglie di Valentiniano, Giustina), Valentiniano II, che Graziano e Valente riconobbero a proprio collega, su pressione dell'esercito, nel 375.

¹¹ Quel che segue (nei paragrafi 49 e 50) rasenta il grottesco, anche per la evidente punta di autocompiacimento del maestro di Graziano in belle lettere. *'Te consulem designavi et declaravi et nuncupavi*. Ma chi ti ha insegnato questo modo di esprimerti? Non ne conosco altro tanto proprio e tanto squisitamente latino. *Designavi et declaravi et nuncupavi*: non son parole messe in fila a caso, ma un tanto esperto dilungamento del discorso ha le sue pause ben graduate. Se su tutte le colonne e su tutti i portici, dove potesse essere letta facilmente dal pubblico, io facessi affiggere a mo' di editto questa tua lettera, non sarei gratificato di tante statue per quanto sarebbero le sue facciate?'

¹² Graziano fu assassinato a Lugdunum (Lione) nell'agosto del 383, dopo che in Britannia si era sollevato contro di lui l'usurpatore Magno Clemente Massimo e le parti di questi erano state prese in Gallia dal suo generale Merobaude. Sul momento Teodosio e Valentiniano II riconobbero Massimo come imperatore, ma più tardi, avendo Massimo invaso l'Italia e costretto Valentiniano a riparare presso Teodosio in Oriente, Teodosio partì alla riscossa e sconfisse Massimo a Sciscia, in Pannonia, nel 388, facendolo giustiziare.

riera la fece, ma l'onore del consolato non lo attinse mai¹³.

2. Fu l'ottenuto consolato a indurre Ausonio a redigere un *Liber de fastis* in cui figurasse bellamente anche il suo nome? Questo non lo sapremo mai, perché il *Liber de fastis* non è stato trovato ed è ben difficile che sarà mai più reperito. Certo è solo che l'opera fu scritta. Ce lo provano quattro brevi *opuscula* poetici che ad essa si riferiscono¹⁴: una dedica al figlio Esperio e, in aggiunta, a Proculo Gregorio (147 S.), una '*supputatio ab urbe condita in consulatum nostrum*' (148 S.), un'altra dedica a Proculo Gregorio (149 S.) e una nota finale con indicazione dell'autore (150 S.).

Quanto alla forma e al contenuto dei *Fasti*, sorgono, almeno a mio avviso, legittimi e quasi inevitabili, due interrogativi tra loro collegati: se siano stati scritti in versi e quale contenuto abbiano avuto.

Furono scritti in versi? Tutto fa supporre di sí: non solo perché in versi sono scritti, come già si è detto, i quattro frammenti che ad essi, sia pure dall'esterno, si riferiscono, ma anche e precipuamente perché non si vede in che cosa potesse consistere la novità ed il pregio di un arido elenco in prosa e perché, si aggiunga, Ausonio, versaiolo sin troppo facile, già si era sperimentato precedentemente in una serie di medaglioni, per l'appunto in versi, dedicati ai Cesari sino ad Elagabalo¹⁵. Quanto al contenuto, la prima impressione, che si sia trattato dei *Fasti*

¹³ Per quanto ci risulta, Esperio non andò oltre la prefettura d'Italia, che ottenne nel 377 unitamente al padre.

¹⁴ Fr. 147-150 SOUCHAY. Per il testo: PASTORINO (*retro* nt. 1).

¹⁵ Aus. *Caesares* (cfr. PASTORINO [nt. 1] 572 ss.). L'operetta si divide in due parti. La prima, costituita da quattro brevi monostici (uno dei quali contiene la dedica al figlio Esperio), illustra l'ordine successivo dei Cesari sino a Domiziano, la durata del loro impero e il modo in cui ciascuno morì. La seconda è costituita da venticinque tetrastici, il primo di introduzione e gli altri dedicati uno ciascuno ai personaggi da Giulio Cesare ad Elagabalo.

' consolari ', a partire dunque da Bruto e Collatino, non può non esserne modificata dai riferimenti che Ausonio fa anche all'epoca regia¹⁶. Deve essersi trattato, pertanto, di un riepilogo *ab urbe condita*, inclusivo dei *reges*. Ma che tipo di riepilogo?

Versi o non versi, l'idea di un nudo elenco cronologico non convince, perché le cancellerie imperiali certamente di elenchi del genere non mancavano. Eccoci indotti dunque all'ipotesi, anche in ordine a questo caso, di ' medaglioni ' riassuntivi in versi: per esempio, sui sette re, sui magistrati del periodo sino alle leggi Licinie Sestie, sui consoli anteriori alle guerre puniche e via di questo passo¹⁷. Ipotesi che può forse completarsi con la supposizione che relativamente ai consoli dei tempi suoi, a partire dalla sua chiamata a corte e dal primo consolato di Valentiniano¹⁸, Ausonio sia passato ad essere specifico e, a così dire, ' monografico ', dedicando cioè a ciascuno, o meglio a ciascuna coppia, una piccola manciata di versi, alla maniera adottata, tanto per intenderci, anche nei *Parentalia* e nella *Commemoratio professorum Burdigalensium*¹⁹.

Ma lasciamo da parte le congetture non suffragate da indizi. Il fr. 150 S. permette di affermare con sufficiente sicurezza che il *Liber de fastis*, quanto meno nella sua ultima e più completa stesura²⁰, fu portato a termine (e affidato alle successive integrazioni dei lettori) tre anni dopo il consolato di Ausonio, oppure decorsi tre anni da

¹⁶ Cfr. fr. 147 S. 1-2, 148 S. 3, 149 S. 1-2. Parlano impropriamente di fasti ' *consulares* ' il MARX (*infra* nt. 28) 2567 e il DELLA CORTE (*infra* nt. 29) 203 ss.

¹⁷ V. *retro* nt. 15.

¹⁸ Quindi a partire dal 365.

¹⁹ Cfr. PASTORINO (nt. 1) 400 ss., 436 ss. Si tratta di elenchi di parenti, e rispettivamente di professori bordolesi, a ciascuno dei quali Ausonio riesce a dedicare qualche frase poetica, mai alata peraltro, di elogio.

²⁰ Per l'ipotesi di stesure successive dell'operetta, v. *infra* n. 3 e nt. 32.

quel consolato, insomma nel 382, se non addirittura nel 383: 'Sino ai nostri giorni ho redatto questi fasti. Se il fato vorrà, provvederò ad aggiornarli; se no, li aggiornerai tu stesso, lettore. Vuoi sapere chi sono? Cerca il quartultimo titolo: vi leggerai il nome del console Ausonio'²¹. Il quartultimo console rispetto a quelli indicati per il 382 è per l'appunto, unitamente ad Olibrio, il *consul Ausonius*.

3. Ciò stabilito, il discorso sul *Liber de fastis* potrebbe essere chiuso, se la dottrina e l'acribia di insigni filologi non avesse impostato il problema piú aspro di tutti. Quando avvenne la fondazione di Roma secondo Ausonio?

Tutti sanno che la data di 'fondazione' della città di Roma non è indicata in modo conforme dagli storiografi antichi. Il solo elemento sicuro, o quasi, di cui essi disponevano era la così detta 'era Capitolina', iniziata con l'inaugurazione del tempio di Giove Capitolino e approssimativamente coincidente con la fine del *regnum*, o per meglio dire con la cacciata dei re Tarquinii²². Procedendo a ritroso dall'inizio dell'era Capitolina, cioè dal 510 o 509 a.C.²³, e contando sette 'generazioni' di una trentina abbondante di anni in relazione al mito dei sette re di Roma, essi arrivavano a quell'altro mito, che aveva per oggetto la fondazione della comunità cittadina ad opera di Romolo. Ma vi arrivavano in ordine piuttosto sparso. A prescindere dalla datazione 'alta', sul finire del nono secolo antecristo, poco credibilmente prospettata

²¹ Fr. 150 S.: *Hactenus adscripsi fastos, si fors volet, / adiciam: si non, qui legis, adicies. / scire cupis qui sim? titulum, qui quartum ab imo est, / quaere: leges nomen consulis Ausonii*. Si noti che Ausonio non parla di quart'ultima riga, ma di un quartultimo 'titulus': il che fa pensare a un capitoletto o ad una strofe dedicata ad ogni coppia consolare.

²² Sul punto: A. GUARINO, *La rivoluzione della plebe* (1975) 258, con bibl.

²³ Cfr. Plin. n. h. 38.19; Liv. 2.8.6; Liv. 7.3.5, 6, 8.

da Timeo di Tauromenio, cui premeva di far coincidere la nascita di Roma con quella di Cartagine, Dionigi di Alicarnasso segnava tre diversi autori e tre diverse date nel corso dell'ottavo secolo avanti Cristo: il 729/8 per Cincio Alimento, il 748/7 per Fabio Pittore, il 752/1 per M. Porcio Catone²⁴. Tuttavia la data piú comunemente accolta dopo gli accertamenti fatti autorevolmente da M. Terenzio Varrone era quella risultante dall'aggiunta di 244 anni al 510/9 a.C.: la data quindi del 754/3 avanti Cristo²⁵. Difficile che Ausonio la ignorasse o la misconoscesse, tanto piú che egli ben conosceva, per averla utilizzata in una sua ecloga²⁶, l'opera di Censorino intitolata *De die natali*, della quale Varrone è tra le fonti piú sicure e nella quale la cronologia varroniana è puntigliosamente rispettata²⁷.

Eppure non una, ma ben due volte, nel fr. 148 e nel fr. 149, Ausonio sembra affermare che tra la fondazione di Roma e il suo consolato del 379 sono intercorsi 1118 anni. È una dichiarazione da cui si desume che egli, distaccandosi non solo da Varrone, ma da tutte le piú note cronologie antiche, abbia ritenuto che Roma sia stata fondata nel 739/8 avanti Cristo. Possibile?

Vi è stato chi non ha avuto difficoltà a crederlo²⁸, ma vi è anche chi contesta fermissimamente che Ausonio abbia potuto contraddire Varrone e gli altri. Tra questi vi è il Della Corte, secondo il quale la '*supputatio ab urbe condita in consulatum nostrum*' (fr. 148 S.) si riferisce necessariamente al console del 366, cioè al console dell'anno varroniano 1118 *ab urbe condita*, non al conso-

²⁴ Cfr. DION. HAL. 1.74.

²⁵ Per tutti: G. GIANNELLI, *La repubblica romana*² (1955) 30 s.

²⁶ *De ratione puerperii maturi*: cfr. PASTORINO (nt. 1) 290 ss. e indicazioni ivi.

²⁷ CENSOR. *de die nat.* 21.6: *Hic annus (238 d. C.), cuius velut index et titulus quidam est V.C. Pii et Pontiani consulatus, . . . a Roma autem condita nongentesimus nonagesimus primus, et quidem ex Parilibus, unde urbis anni numerantur.*

²⁸ F. MARX, sv. *Ausonius*, in RE. 2.2 (1896) 2597.

le del 379, che sarebbe, secondo il calcolo varroniano, l'anno 1133 dalla fondazione di Roma²⁹. E come si spiega il mistero? Facile, risponde il Della Corte: 'i tre versi, trovati fra le carte postume e raccolte dall'editore, probabilmente Paolino da Pella³⁰, recavano sì l'indicazione *in consulatum nostrum*, ma si trattava di un esercizio scolastico, dettato da Ausonio *ad usum Delphini*', cioè ad uso di Graziano, l'erede al trono, che era il console del 366. Il ragazzo 'doveva far vedere che il computo era fatto per lui e da lui, e quindi usava il *plurale maiestatis* (*in consulatum nostrum*)' adeguato al figlio dell'imperatore³¹.

L'ipotesi è tanto bella che merita plauso, ma per meritare accoglimento avrebbe bisogno, fra l'altro³², che non vi fosse, o che fosse convincentemente superabile l'altro scoglio, costituito dal fr. 149 S., in cui si fa in tutte le lettere il nome di Ausonio console.

Vediamolo. Rivolgendosi a Gregorio Proculo³³, il poe-

²⁹ F. DELLA CORTE, *I 'Fasti' di Ausonio*, in *St. Ferrero* (1971) 203 ss. Il Della Corte a p. 204 sembra sicuro che, partendo dal 754/3 a. C., il 366 d. C. sia l'anno numero 1118. Tuttavia, se vogliamo adeguarci al calcolo di Censorino (*retro* nt. 27), mi pare che non si possa andare oltre il 365, anno del consolato di Valentiniano I, e il Della Corte lo ammette, contraddicendosi, a p. 206.

³⁰ Paolino di Pella, autore dell'*Eucharisticon*, era il nipote di Ausonio (da non confondere col grande amico del poeta Ponzio Meropio Paolino, meglio noto come Paolino di Nola). Il testo del fr. 148 S. è il seguente: *Annis undecies centum coniunge quaternos, / undecies unumque super, trieterida nocte: / haec erit aeternae series ab origine Romae* (1100 + 4 + 11 + 1 + 3). Molto importante ai nostri fini è il titolo: '*Supputatio* (calcolo) *ab urbe condita in consulatum nostrum*'.

³¹ DELLA CORTE (nt. 29) 204 s. A p. 206 il Della Corte dice che Graziano scrisse il frammento nel 365 (anno 1118 a. u. c.), cioè nell'anno in cui era stato designato console (per il successivo 366).

³² A prescindere dalla contraddizione rilevata *retro* nt. 29, osservo tre cose: anzi tutto che, se il 1118 a. u. C. era solo il 365, l'anno del consolato di Graziano fu il 1119 a. u. c.; secondariamente che è incredibile che Graziano abbia potuto indicare come anno del 'suo' consolato quello in cui (365 d. C.) era solo console designato; in terzo luogo, che, non essendo Graziano nel 366 ancora imperatore, il *plurale maiestatis* non si giustifica.

³³ Su Proculo: *infra* nt. 39 e 41.

ta così si esprime: 'Quando, Proculo, riceverai questa sequenza degli anni della città eterna che fu fondata dal re Quirino, rileverai che mille anni più cento e più due volte nove sono trascorsi sino al nome del console Ausonio'³⁴. Ma il console 'Ausonio' sarebbe tale, secondo il Della Corte, solo per un grossolano errore del copista, il quale ha trovato, nel manoscritto da ricopiare, l'indicazione di un console 'Augusto' ed ha pensato, da quello scioccherello precipitoso che era, che Augusto fosse il risultato di una corruzione della menzione genuina di Ausonio. Il poeta invece, prosegue il Della Corte, proprio 'Augusto' aveva scritto, e sempre con riferimento al consolato ricoperto da Graziano nel 366: aveva rinunciato ad un più esplicito '*Gratianus*' per il fatto che le quantità di '*Gratianus*' (una lunga, una breve, due lunghe) rendevano impossibile l'inserimento della parola in un metro dattilico³⁵. La dedica a Gregorio Proculo sarebbe stata relativa, insomma, ad una prima edizione del *Liber de fastis*, la quale non includeva ancora il consolato di Ausonio, mentre la seconda edizione del 382/3, che registrava Ausonio nel quartultimo '*titulus*', fu dedicata al figlio Esperio³⁶.

4. Anche questa congettura convince, a ben guardare, assai poco.

A prescindere dal fatto che la così detta 'licenza poetica' avrebbe ben potuto indurre Ausonio a violare, come altre volte, la prosodia ed a parlare, nel fr. 149 S., del '*consul Gratianus*'³⁷, l'epigramma per Gregorio Proculo ha tutta l'aria di essere posteriore al 371, anzi al

³⁴ Fr. 149 S.: *Urbis ab aeternae deductam rege Quirino / annorum seriem cum, Procule, accipies, / mille annos centumque et bis fluxisse novenos / consulis Ausontii nomen ad usque leges.*

³⁵ DELLA CORTE (nt. 29) 205 ss. Il fatto che Graziano nel 366 non fosse ancora imperatore, è superato rilevando che quando Ausonio scriveva a Proculo Graziano era ormai già diventato Augusto.

³⁶ La dedica a Gregorio Proculo risulta dall'intestazione del fr. 147 S., il testo del quale, peraltro, è indirizzato al figlio Esperio.

³⁷ Esempi in DELLA CORTE (nt. 29) 205 s.

377, anzi al 383. Posteriore al 371 perché nella famiglia di manoscritti in cui figura è inserita dopo un epigramma sicuramente databile in quell'anno³⁸; posteriore al 377 perché una annotazione al fr. 147 S. registra il nome di Proculo con l'aggiunta 'ex-prefetto' e la prima prefettura ottenuta da Gregorio Proculo fu la prefettura ammonaria del 377³⁹; posteriore al 383 perché i due ultimi versi del fr. 149 S. augurano a Proculo di divenire anch'egli in breve tempo console⁴⁰, ma il consolato era difficilmente pensabile per chi non fosse stato prima, così come Proculo nel 383, prefetto del pretorio⁴¹.

I tre gradi di probabilità sono indubbiamente di intensità discendente, ma basta il primo a scuotere seriamente l'ipotesi del Della Corte. Graziano, dopo il consolato del 366, era stato nominato coimperatore del padre nel 367 ed aveva coperto, da Augusto, un secondo consolato nel 371. Non sembra verosimile, nello spirito della piaggeria cortigiana di Ausonio, che questi abbia voluto porre in evidenza il consolato di Graziano in un'epoca in cui questi era diventato niente meno che imperatore, e tanto meno è verosimile che Ausonio abbia fatto riferimento solo al primo tra i due consolati, che poi era proprio quello di un anno in cui Graziano non era ancora titolato Augusto. Andando avanti con gli anni, l'inverosimiglianza aumenta perché sta di fatto che Graziano fu console anche nel 374, nel 377 e nel 380.

La caduta dell'ipotesi relativa al fr. 149 S. rende ancora meno attendibile l'ipotesi relativa al fr. 148 S. I due frammenti, scritti entrambi nel 382 o 383, si riferiscono

³⁸ Cfr. DELLA CORTE (nt. 29) 207.

³⁹ Cfr. CTh. 14.3.15 (Imp. Valens Gratianus et Valentinianus ad Gregorium v.c. praef. annonae, a. 377).

⁴⁰ Fr. 149 S.: *Fors erit, ut, lustrum cum se cumulaverit istis, / confectam Proculus signet Olympiadem*. Difficile calcolare la coincidenza con l'anno olimpico.

⁴¹ La prefettura del pretorio per la Gallia nel 383 è attestata da Sulp. Sev. *chron.* 2.49.2. Solo dopo la prefettura del pretorio Ausonio aveva ottenuto il consolato.

al consolato di Ausonio e lo datano nel 1118 *ab urbe condita*. Non è giusto peraltro dedurne una cronologia 'ausoniana' della storia di Roma⁴². O meglio, prima di arrivare a questa conclusione piú difficile, vi è una possibilità assai piú facile e verosimile da prendere in considerazione: la possibilità che Ausonio, pur accettando la cronologia di Varrone, si sia sbagliato nei suoi calcoli⁴³.

È la tesi che, personalmente, preferirei ad ogni altra. Ausonio, lo abbiamo detto, era versaiolo di facile penna e di conoscenze vaste, ma tutt'altro che profonde⁴⁴. Capace di gettar giú i suoi componimenti in pochissimo tempo, non si dava troppa cura di prepararli e, avendoli scritti, di controllarli⁴⁵. Amava cimentarsi con gli elenchi e con i numeri, ma piú per dar prova di ingegnositá e di varietà nei suoi modi espressivi, che per obbedire ad esi-

⁴² *Retro* n. 28. Anche uno storiografo diligente come Cornelio Nepote, tanto per fare un nome, non andò esente da errori di calcolo: cfr. Gell. *n. a.* 15.28.

⁴³ La cieca fiducia che si ripone nelle fonti antiche, senza discriminarne l'attendibilità, fa spesso di questi scherzi. Ricorderò in proposito Auson. *epigr.* 91: *Iuris consulto, cui vivit adultera coniunx, / Papia lex placuit, Iulia displicuit. / quaeritis, unde haec sit distantia? semioir ipse / Scantiniam metuens non metuit Titiam*. Rivoli non esigui di inchiostro sono stati versati a tutt'oggi per appurare perché mai al giureconsulto, che aveva la moglie adultera, tornava buona la *lex Papia Poppaea nuptialis* del 9 d. C. e dispiaceva invece la *lex Iulia (de maritandis ordinibus o de adulteriis?)* e perché mai il nostro giureconsulto, essendo egli stesso un mezzo uomo, aveva comprensibilmente paura della *lex Scantinia (de nefanda Venere)*, ma non della *lex Titia* (che non si capisce bene quale fosse). Rifuggendo dall'idea che Ausonio possa aver fatto le quattro citazioni un po' a caso e solo allo scopo di sottolineare con terminologie legali che quel tale giureconsulto, di cui parla, era becco e invertito, alcuni autorevoli studiosi non hanno esitato a congetturare, sulla base del citato epigramma, l'esistenza di una *lex Titia* di data incerta, anch'essa repressiva della pederastia, della quale, non si sa poi perché, i cultori della 'nefanda Venus' non avevano motivo di aver timore: cfr. G. RONDONI, 'Leges publicae populi Romani' (rist. 1962) 474, con bibliografia.

⁴⁴ *Retro* n. 2. Cfr. Auson. *Griph. praef.*

⁴⁵ Cfr. Auson. *Cento nupt. praef.: die uno*.

genze di esattezza⁴⁶. Ne era conscio e soddisfatto, del resto⁴⁷.

Nulla di piú facile, nulla di piú 'ausoniano', ciò posto, che, avendo preso appunto una volta, nel 366, che erano trascorsi 1118 anni 'ab urbe condita', Ausonio non abbia pensato piú tardi di aggiornare questo *spatium temporis*, tutto compiaciuto com'era dell'impresa di tradurlo in versi: una volta con 'millecento piú quattro cui si assommano undici piú tre' e un'altra volta con 'mille piú cento piú due volte nove'⁴⁸.

⁴⁶ Per tutti: PASTORINO (nt. 1) 105 ss.

⁴⁷ Cfr. Auson. *Cup. prael.*: *Naevos nostros et cicatrices amamus, nec soli nostro vitio peccasse contenti adfectamus ut amentur.*

⁴⁸ Fr. 148 S. (*retro* nt. 30) e fr. 149 S. (*retro* nt. 34).

INDICE DELLE FONTI

	AURELIUS VICTOR	10. 46	212
		47	212
	<i>De Caesaribus liber</i>	48	212
	4. 5	103	49
	6	103	212, 213
	7	103	50
	10	103, 111	212, 213
	11	103	
		<i>Gryphus ternarii numeri</i>	
		praefatio	221
		<i>Idyllia</i>	
	PS. AURELIUS VICTOR	10.165	109
	<i>Epitome de Caesaribus</i>		
	4. 5	103	
			<i>Liber de fastis</i>
			<i>Conclusio</i> (= <i>Opuscula</i> , ed. Sou-
			chay)
			147 S. (<i>Ausonius</i>
			<i>Hesperio</i>
			<i>filio sal.</i>) 214, 219, 220
			147 S. v. 1 215
			147 S. v. 2 215
			148 S. (<i>Supputatio</i>
			<i>ab Urbe con-</i>
			<i>ditata in con-</i>
			<i>sulatum no-</i>
			<i>strum</i>) 214, 218, 220,
			222
			148 S. v. 3 215
			149 S. (<i>Ad Procu-</i>
			<i>lum</i>) 214, 217, 218,
			219, 220, 222
			149 S. v. 1 215
			149 S. v. 2 215
			150 S. (<i>In fine</i>
			<i>eiusdem li-</i>
			<i>bri additi</i>) 214, 215, 216
			AVIANUS
			<i>Gratiarum actio dicta domino</i>
			<i>Gratiano Augusto</i>
			3. 13 210, 211
			Praefatio 89

	BABRIUS	23	126
	(ed. Perry)	24	126
67 (p. 339 P.)	89		CELSUS
	CASSIUS DIO	2. 18	96
<i>Historiae Romanae</i>			
18. 11	103		CENSORINUS
28. 2	103		
	3	103	<i>De die natali</i>
	4	103	21. 6
31. 1	103		217
	2	103	
40. 8. 7	141		CICERO
	14. 3	103	
	31. 1	103	<i>In P. Vatinius testem interrogatio</i>
	31. 2	103	10. 24
	31. 3	103	210
	31. 4	103	<i>Pro P. Sextio</i>
	31. 5	103	97
43. 20	148		39
	58. 3. 8	92	137
	59. 22. 5	144, 145	<i>De oratore</i>
60. 13. 1	113		1.236
	13. 2	113	14
	31. 2	111	<i>Brutus, de claris oratoribus</i>
	31. 3	107, 118	82
62. 13	110		135
64. 3. 2	143		<i>De legibus</i>
			2. 23. 59
	CATO		101
			<i>De republica</i>
			2. 22. 39
			34, 36
			4. 2. 2
			32
<i>Praeter librum de re rustica quae extant</i> (ed. Jordan)			
Inc. lib. rel. p. 86	157		
			COLUMELLA
	CATULLUS		<i>De re rustica</i>
			2. 4. 8
			162
			8. 3
			162
<i>Carmina</i>			6. 27
11. 22	126		201, 202

27. 1	206	8. 4	157
27. 10	201	4. 3	160
35	202	3. 1	161
36	202	3. 4	161
36. 3	206	8. 2. 2	156
36. 4	202	2. 3	156, 157, 159
7. 1. 1	96		
1. 3	206		

CELLIUS (AULUS)

DIONYSIUS HALICARNASENSIS

Antiquitates Romanae
1. 74 217

EUTROPIUS

Breviarium ab Urbe condita
7. 16. 2 141

FESTUS GRAMMATICUS

De verborum significatu cum Pauli epitome (ed. Lindsay)
'adlecti' p. 6 L. 29
'materfamiliae' p. 112 L. 167
'praeteriti' p. 270 L. 23
'senatores' p. 454 L. 35

FLORUS

Epitoma
1. 18. 6 45

FRONTO

Epistularum libri ad Marcum Caesarem et invicem
2. 8. 155, 156

Noctes Atticae

1. 10. 4 9, 160
23. 18 175
2. 26. 1 160
3. 18. 5 42
4. 2. 12 14
11. 18. 13 199
18. 20 199
18. 21 199
18. 23 199
13. 29. 5 160
15. 13. 11 101
28 221
19. 8. 1 160

HORATIUS

Epistulae

1. 4. 15 190
4. 16 190
7. 29 97
7. 30 97
7. 31 97
7. 32 97
7. 33 97
2. 181 149
182 149

Satirae

1. 2 178

2. 31	179	38	175
2. 32	179	39	175
2. 33	179	40	175
2. 34	179	41	175
2. 35	179	3.125	182
2. 37	11	126	182
2. 38	11	127	182
2. 39	11	147	182
2. 40	11	148	182
2. 41	179	149	182
2. 42	179	150	182
2. 43	179	151	182
2. 44	179	152	182
2. 45	179	153	182
2. 46	179	6.114	187
2. 47	179	115	187
2. 48	179	116	103, 187
2. 49	179	117	103, 187
2. 61	179	118	103, 187
2. 62	179	119	103, 187
2. 63	179, 180	120	103, 187
2. 82	180	121	103, 187
2. 94	180	122	103, 187
2. 95	180	123	103, 187
2.101	181	124	103, 187
2.102	181	125	103, 187
2.103	181	126	103, 187
2.116	175	127	103, 187
2.117	175	128	103, 187
2.118	175	129	103, 187
2.119	175	130	103, 187
7. 32	147	131	103, 187
		132	103, 187
	IUSTINUS	10.306	175
		307	175
	<i>Epitoma historiarum Philippicarum Pompei Trogi</i>	308	175
		309	175
	17. 2. 13	329	103
		330	103
	IUVENALIS	331	103
		332	103
	<i>Satirae</i>	333	103
	1. 37	334	103

335	103	9. 2	50
336	103	9. 3	50
337	103	9. 4	50
338	103	9. 5	50
339	103	11. 10	50
340	103	11. 11	50
341	103	11. 12	50
342	103	11. 13	50
343	103	30. 33	48
344	103	33. 4	48
345	103	33. 4	23

Periochae

23	30, 31
----	--------

SCHOLIA IN IUVENALEM

VETUSTIORA

ad sat.	6.117	103
	10.330	103
	331	103
	332	103
	333	103
	334	103
	335	103
	336	103

MAMERTINUS (CLAUDIUS)

*Gratiarum actio de consulatu suo
Iuliano imperatori*

18	210
----	-----

MARTIALIS

Epigrammata

				l praefatio	144
				30	17
				47	17
				96. 49	149
				3. 20	100
				20. 2	100
				20. 3	100
				20. 4	100
				20. 5	100
				5. 41. 5	11
				8. 65. 9	64
				65. 10	64
				9. 73. 7	101
				10. 1	7
				13. 97	96
				100	96

				LIVIUS	
				<i>Ab Urbe condita libri</i>	
				2. 8. 6	216
				7. 3. 5	216
				3. 6	216
				3. 8	216
				8. 14. 12	210
				9. 29. 7	23
				23. 22	31
				23. 5	30, 31
				23. 6	30, 31
				26. 6. 1	52
				7. 11	50
				9. 1	50

NONIUS MARCELLUS		prol. 6	90, 91
		prol. 7	90, 91
<i>De compendiosa doctrina</i>		1	95
(ed. Lindsay)		5	89, 94, 95
53 L.	43	5. 1	96
		5. 2	96
		5. 3	96
PAULINUS PELLAEUS		5. 4	96
		5. 7	98
<i>Epistula ad Titum</i>		5. 8	98
1. 15	189	5. 9	98
		5. 10	98
		5. 11	96
PAULINUS PELLAEUS		5. 14	96
		5. 15	96
<i>Eucharisticos</i>		11	96
166	176	11. 5	96
		15	96
		15. 1	96
PERSIUS		15. 2	96
		15. 3	97
<i>Satirae</i>		15. 4	97
5. 88	163	21	96
89	163	29	96
90	163	29. 7	96
		29. 8	96
PETRONIUS		2. 5. 23	94
		5. 24	94
		5. 25	94
<i>Satyricon</i>		3 prol. 10	94
24. 7	207	prol. 11	94
132. 6	126	prol. 23	91, 94
7	126	prol. 41	91
8	126	prol. 42	91
9	126	prol. 43	91
10	126	prol. 44	91
11	126		
PHAEDRUS			
PLAUTUS			
<i>Fabulae</i>		<i>Asinaria</i>	
1 prol. 5	90, 91	2. 2.104	171

5. 2. 73 109

Bacchides

405 147

Captivi

596 162

Pseudolus

739 147

PLINIUS MAIOR

Naturalis historia

3. 5. 40 156

5. 41 156

8. 6. 16 46

6.167 53

6.168 53

6.169 53

6.170 53

6.171 53

11. 32 47

10.172 103

12.121 150

18. 44 206

29. 8 103

33. 19 216

2. 31 211

PLINIUS MINOR

Epistulae

4. 11. 3 183

PLUTARCHUS

Caesar

50. 3 111

Cato maior

24 175

Galba

3 141

11. 2 143

Pompeius

14. 4 64

Pyrrhus

15 54

16 54

17 54

17. 6 45

21. 8 46

POLYBIUS

Historiae

3. 14. 5 48

74 47

79 47

6. 19. 1. 5 29

9. 5 50

PORPHYRIO

Commentarii in Q. Horatium Flaccum

ad sat. 1.2.31 179

2.32 179

2.33 179

2.34 179

2.35 179

PROCOPIUS CAESARIENSIS

Anecdota

1 188

2	188
3	188
4	188
5	188
9	188
10	188
11	188
12	188
13	188
14	188
15	188

2	103
3	103
4	103
5	103
13. 4	103

De beneficiis

2. 35. 2	171
6. 5. 3	15

De clementia

1. 24	183
-------	-----

QUINTILIANUS

1. 1. 11	88
1. 12	88
2. 1	88
9. 2	88
6. 3. 87	13
3.102	10
3.104	11
3.105	11
3.106	11
3.107	11
3.108	11

PS. QUINTILIANUS

Declamationes

359	181
-----	-----

SALLUSTIUS

Bellum Jugurtinum

18. 1	149
-------	-----

SENECA PHILOSOPHUS

Apokolocytosis

11. 1	103
-------	-----

PS. SENECA

Octavia

257	103
258	103
259	103
260	103
261	103
262	103
263	103
264	103
265	103
266	103
267	103
268	103
269	103
270	103
271	103
272	103
950	103
951	103

SERVIUS GRAMMATICUS

In Vergili Aeneida

6. 73	141
-------	-----

<i>In Vergilii eclogas</i>		<i>Divus Claudius</i>	
1. 34	210	2. 2	64
		4	128
		3. 2	123
SCRIPTORES HISTORIAE AUGUSTAE		4	123
		1	128
<i>Vita Alexandri Severi</i>		3	128
27. 1	183	5	125
2	183	9	140
3	183	1	145
4	183	10	110, 129
		4	130
<i>Vita Marci</i>		11. 2	130
2. 1	153	3	130
		15. 1	131
		2	183
STATIUS		16	132
		17. 2	111
<i>Silvae</i>		26. 2	103
5. 2. 17	11	27. 1	130
		28	110
		29. 1	111, 130, 131
SUETONIUS		2	131
		3	103, 107, 118
<i>De grammaticis et rhetoribus</i>		30	132
21. 4	10	1	129
		32	131
<i>De vita Caesarum</i>		33. 1	131
<i>Divus Iulius</i>		2	131
49. 4	148	34	131
51	147	35	132
		36	103, 132
<i>Divus Augustus</i>		37	132
34. 2	94	38. 1	131
40. 5	183	2	131
86. 1	9	3	129
2	9	39	131
		1	103, 132
<i>Tiberius</i>		40	131
70. 3	9	41	129
71	10	42	129

48		130	<i>Vitellius</i>		
	1	112		7	171
<i>Nero</i>			SULPICIOUS SEVERUS		
10.	1	94			
40		135			
<i>Galba</i>			<i>Chronica</i>		
2		136	2. 49.	2	220
3		135, 136	TACITUS		
	1	149, 150			
	3	138			
	4	138			
4		136			
	1	135, 137			
	5	135			
5		136			
	1	138			
6		139			
	2	146, 147			
	3	136, 146			
7.		139			
	1	140			
8		139, 141			
	1	141, 142			
9		142			
12		143			
13		143			
	2	143			
14		143			
15		143			
16		143			
	4	143			
17		143			
20		143			
	2	136			
29.	4	174			
<i>Otho</i>			<i>Annales</i>		
2		174	1. 7.	1	119
				54	141
				69	74
			2. 43.	4	76
				55	76
				82	76
			3. 32		75
				33	75
				33. 3	75
				33. 4	75
				34	76
				34. 2	80
				34. 3	80
				34. 4	80
				34. 5	80
				64	141
			4. 3.	3	174
				8. 1	83
				19. 2	77
				19. 3	79
				19. 4	76
				20. 1	77
				20. 2	77
				20. 3	77, 79
				20. 4	77, 80
				46. 1	144
			6. 30.	3	144, 145
				30. 4	145

De re rustica

2.	5. 14	201
	6. 3	96

*Fragmenta**De vita populi Romani*

ap. Nonium (ed. Lindsay)

541.	2	180
	3	180
	4	180

VELLEIUS PATERCULUS

Historia Romana

2.	67. 3	148
	67. 4	148

VERGILIUS

Georgica

	1.273	206
	3.266	202
	269	202

C) FONTI EPIGRAFICHE

CORPUS INSCRIPTIONUM
LATINARUM

3 Suppl. 2.14203 84

2.	2093	144
6.	8861	18
	8862	18
	10525	18
	12133	18
	13441	18
	13528	156
	32346	145
8.	5350	155
10.	1233	92
	4919	19
11.	4170	90

INSCRIPTIONES GRAECAE

12. 5.132 84

INSCRIPTIONES LATINAE SELECTAE

	157	90
	1129	155
	2928	155
	6124	92
	7750	19
	8635	18

D) FONTI GIURIDICHE MODERNE

CODICE CIVILE ITALIANO 1942

art.	1414	85
	2263	85
	2264	85
	2265	85, 87

CODICE PENALE ITALIANO 1930

art.	65	125
	88	125
	89	125

Finito di stampare
nella tipografia C. Pipola & C.
Napoli - maggio 1978